ARCHIVIO DI STATO ANCONA

unimc UNIVERSITÀ DI MACERATA

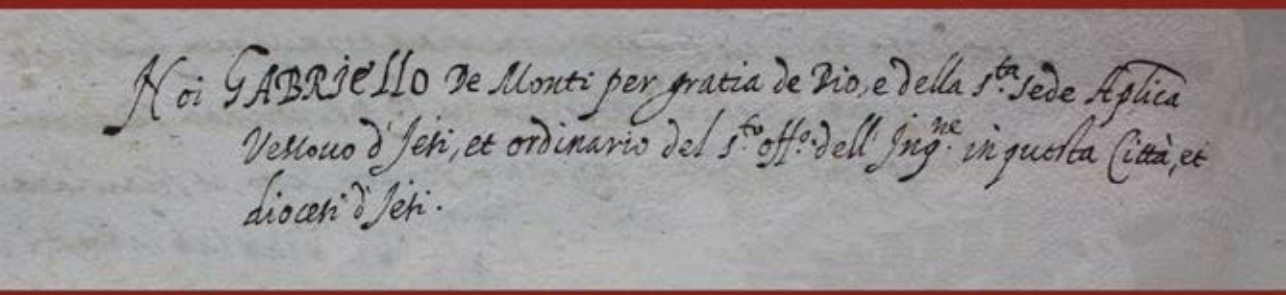

Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna

ATTI DEL CONVEGNO

JESI 9 giugno 2017

a cura di Vincenzo Lavenia e Diego Pedrini

Andrea Livi Editore

GIUSTIZIA ECCLESIASTICA E SOCIETÀ
NELLE MARCHE IN ETÀ MODERNA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

ARCHIVIO DI STATO ANCONA

UNIVERSITÀ DI MACERATA
l'umanesimo che innova

Questo volume è stato pubblicato con il supporto della Facoltà di scienze politiche, della comunicazione e della relazioni internazionali dell'Università di Macerata

Per la stesura di questa opera dobbiamo ringraziare in particolare:
Il Direttore dell'Archivio di Stato di Ancona Maula Sciri e tutto il personale
Il responsabile dell'Archivio Diocesano di Jesi Don Cristiano Marasca
L'Assessore alla cultura del Comune di Jesi Luca Butini
L'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Ancona
Pamela Galeazzi
Il Prof. Vincenzo Lavenia

© Archivio di Stato di Ancona
www.archiviodistatoancona.beniculturali.it

© 2018 Andrea Livi Editore
Largo Falconi, 4 - 63900 Fermo
Tel. 0734 227527
www.andrealivieditore.it
info@andrealivieditore.it

ISBN 88-7969-414-6

In copertina: particolare di una sentenza emessa dal Tribunale Episcopale di Jesi nel novembre del 1580. Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi.*

Archivio di Stato di Ancona

GIUSTIZIA ECCLESIASTICA E SOCIETÀ NELLE MARCHE IN ETÀ MODERNA

Atti del Convegno
Jesi, 9 giugno 2017

a cura di
VINCENZO LAVENIA E DIEGO PEDRINI

AndreaLivi Editore

INDICE

Premessa
di *Carlo Giacomini* 7

Introduzione
di *Vincenzo Lavenia, Diego Pedrini* 11

Parte prima - Comparazioni

I tribunali della Chiesa e le loro giurisdizioni. Riflessioni e spunti
di *Marco Cavarzere* 25

La corte vescovile di Teramo: i conflitti giurisdizionali
con le autorità regie e l'amministrazione della giustizia
di *Alessio Basilico* 43

La Marca e le sue città: pluralità, conflitti, sinergie
di *Irene Fosi* 69

Parte seconda - Il caso marchigiano

Inquisizione e vescovi nelle Marche: qualche sondaggio
di *Vincenzo Lavenia* 79

Familiari del Sant'Uffizio romano e giustizia ecclesiastica
nelle Marche dell'età moderna
di *Dennj Solera* 107

Il tribunale vescovile di Sant'Angelo in Vado (1636-1758)
di *Guido Dall'Olio* 125

Giustizia ecclesiastica e società a Jesi in età moderna (1530-1730)
di *Diego Pedrini - Lucia Dubbini* 153

Un caso di suicidio
e una sepoltura controversa a San'Angelo in Vado (1737)
di *Michela Palomba* 179

Vescovi ed ebrei ad Ancona: una relazione complessa (XVIII secolo)
di *Luca Andreoni* 195

«Arroscisce la penna di porli in carta». Criminalità e clero marchigiano
nelle carte del tribunale dell'Auditor Camerae (secc. XVII-XVIII)
di *Andrea Cicerchia* 211

Immagini 235

Indice dei nomi 243

PREMESSA

«La grande ricchezza degli archivi accumulati in Italia dall'opera dei tribunali criminali è ancora lungi dall'essere stata sfruttata», così scriveva Adriano Prosperi nel suo ineguagliabile *Dare l'anima. Storia di un infanticidio* (Einaudi Storia 4, 2005, p. 64).

La giornata di studio "Giustizia Ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna" proposta a Jesi nel giugno 2017 dall'Archivio di Stato di Ancona in collaborazione con la locale Diocesi, come i relativi atti che presentiamo, possono definirsi un nuovo passo del percorso di ricerca e comparazione che l'Istituto ha da tempo intrapreso in tema di criminalità, giustizia e correlati fondi archivistici, riservando particolare attenzione alle documentazioni conservate sia ad Ancona sia in altre realtà del territorio provinciale e regionale.

Questo impegno che si allinea positivamente con l'assunto sopra citato, inizialmente intrapreso con alcuni contributi tematici elaborati dal personale scientifico del nostro Istituto durante la direzione di Alessandro Mordenti, è stato quindi sostenuto e decisamente qualificato nell'ultimo decennio soprattutto grazie alle manifestazioni promosse dalle direttrici Giovanna Giubbini e, dal settembre 2015 ad oggi, Maula Sciri.

Dall'articolato Convegno del 2007 intitolato "Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche", con atti pubblicati nel 2009 dalla casa editrice anconetana Affinità elettive (in due volumi, a cura di Pamela Galeazzi: *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche* e, a firma dello scrivente, *Le magistrature giudiziarie di Ancona nei documenti comunali di antico regime, 1308-1797*) a conclusione del lungamente contrastato versamento dell'archivio dell'ex Pretura di Jesi (un complesso rilevante, costituito dalle scritture penali prodotte a partire dal secolo XV da vari organi giusdicenti, civili ed ecclesiastici, in essa confluite o aggregate), lo studio è

proseguito nel 2008 con l'organizzazione di un seminario – partecipato tutto al femminile – dedicato alla violenza di genere.

I contributi presentati nell'occasione, ma pubblicati solo nel 2014 dallo stesso editore, sono stati così raccolti in un agile volume significativamente denominato *Stuprum vel molestia. La violenza sulle donne nei documenti giudiziari dei secoli XVI-XX*.

Recentissima è poi l'uscita di *Ipsa fecerit fascinationes. Un processo per* maleficium *nella Maiolati del 1594*, saggio di Diego Pedrini e Lucia Dubbini riservato allo studio monografico (corredato dalla trascrizione integrale) di un processo celebrato dal Tribunale episcopale jesino in base al quale venne condannata una zingara rea di aver *affacturato* una donna, su prezzolata istigazione di una coppia di amanti, e così diffuso credenze seducenti e maligne nella piccola comunità di un castello di Jesi. Un lavoro pregevole che ha trovato giusto spazio nel primo numero della nuova serie dei "Quaderni dell'Archivio di Stato di Ancona".

Parimenti da segnalare, seppure sia ancora in fase di stampa, è infine il volume *Criminalità e giustizia nelle magistrature anconetane dalla fine dell'antico regine all'Unità d'Italia (1797-1861)*, opera che Cesare Baroni Urbani e Maria Lourdes de Andrade hanno realizzato basandosi su molteplici fondi giudiziari da noi conservati: carte minuziosamente esplorate dagli autori, assidui frequentatori della nostra Sala di consultazione, con l'assistenza dei funzionari dell'Archivio di Stato di Ancona. Ufficio che per questo ha volentieri accolto sotto la propria egida tale autonoma pubblicazione, ricca di testimonianze dirette e di spunti per possibili futuri approfondimenti.

Il convegno dell'anno passato sulla giustizia ecclesiastica nelle Marche, i cui contributi storiografici sono qui editi corroborati dalla presentazione dei curatori Vincenzo Lavenia e Diego Pedrini, è una pubblicazione prodotta direttamente dall'Archivio di Stato di Ancona e cofinanziata dall'Università degli Studi di Macerata attraverso il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.

Per amore del vero, tuttavia, credo opportuno ricordare come l'ideazione e la spinta propulsiva dalle quali è nata questa iniziativa culturale che ha coinvolto studiosi di università italiane ed europee, che ha visto affiancati un archivio statale e uno diocesano (nella possibilità virtuale

di ricondurre ad un *unicum* l'archivio del Tribunale episcopale di Jesi, oggi diviso in due spezzoni conservati dai rispettivi enti), sia in massima parte da attribuire a Diego Pedrini. Ricercatore che insieme a sua moglie Lucia ha tenacemente inseguito, e quindi realizzato con noi, questo progetto di studio.

Pedrini e Dubbini, per anni, hanno consultato in Ancona una quantità di *libri*, filze e mazzi dell'Archivio dell'ex Pretura di Jesi, vale a dire le carte del Tribunale episcopale jesino, schedando circa 900 processi criminali ivi celebrati nei secoli XVI-XVII, per poi analizzare il rimanente materiale di tali procedimenti ancora custodito nell'archivio del soggetto produttore originario, cioè il vescovo della diocesi di Jesi, rilevando puntualmente quanto decretato in materia penale dai suoi giudici delegati.

Il patrimonio documentale di queste inedite scritture di foro ecclesiastico, come quelle degli altri fondi giudiziari aggregati al complesso archivistico della soppressa Pretura jesina, rappresentano un universo di vicende delittuose e di risposte istituzionali che, nell'ambito di osservazione scelto, gli autori hanno avuto la costanza di studiare a tappeto, la fortuna di sondare per primi e la capacità di analizzare in modo comparato; sapendo poi trasmettere anche a chi scrive l'emozione di "scoperte" inattese, di casi singolari, dell'identificazione di comportamenti socialmente ripetuti, o ancora la percezione di soluzioni mediate che il Tribunale diocesano sentenziava in merito a fatti criminali, a semplici superstizioni diffuse nelle comunità, come a sortilegi malefici o vicende comunque ritenute socialmente "scandalose".

Carlo Giacomini
Vice direttore Archivio di Stato di Ancona

INTRODUZIONE

di **Vincenzo Lavenia** e **Diego Pedrini**

> Ma la carcere, i ferri, le minaccie, gli spaventi, non sono instrumenti ancor essi della giustitia Ecclesiastica vendicante? e se così è, perché dar tutto alla soavità dei congressi, e con le sole placidezze, & esempi indebolire in un certo modo il governo? [...] Se l'anima aliena dalle consolationi di spirito rinuntia al dominio della ragione, e collegata col senso si scorda delle habilità sopranaturali, perde allora il custode la speranza di confederarla col Cielo, e la mira incapace della pretesa unità. Allora diventa humano il governo, e l'anime dissipate non si considerano che schiave, e prigioniere dei corpi. Quelle dolcezze penetranti, che si confanno con la sostanza dell'anima perdono affatto il vigore, e succedono in cambio l'armi, e le pene per soggiogare la carne. I gastighi sono allora imprestati come perduta nelle pecorelle la strada, e traviato il gregge per disperati precipiti [...]. In questa parte chiede il governo Ecclesiastico, che venga in campo il rigore delle sentenze, e che il Pastore divenuto severo dipenda solo da se stesso, e faccia fronte a tutti gli sforzi delle potenze avversarie[1].

Così scriveva nel 1651 l'arcivescovo Giovanni Battista Rinuccini in un'opera il cui frontespizio riportava, altisonanti, i suoi titoli di pastore diocesano e di «principe» della città di Fermo. Il trattato era destinato a delineare, con uno stile pomposo tipico del barocco, gli uffici e le prerogative dei vescovi, che oltre a coltivare il proprio sapere, la propria dignità e la propria dirittura morale, dovevano sorvegliare il clero e pascere il loro gregge con mitezza, occupandosi dei beni della diocesi e del soccorso dei deboli. Tuttavia, si legge, i soavi liquori della misericordia evangelica non erano sempre i più efficaci nell'indirizzare le anime dei più reprobi, contro i quali, sin dai primi tempi della Chiesa, i vescovi

---

[1] G.B. Rinuccini, *Della dignità et officio de' vescovi discorsi quaranta*, in Roma, appresso Domenico Manelfi, 1651, Parte I, discorso VI, pp. 72-75.

potevano e dovevano impugnare il bastone della giustizia umana esercitando il ruolo di magistrati e impartendo pene corporali. Il dovere di indossare i panni del giudice terreno, in particolare, spettava ai vescovi quando l'eresia minacciava di confondere i buoni fedeli e di rovinare l'edificio della Chiesa offendendo Dio:

> Alzisi pertanto ne i ricinti Ecclesiastici una sentinella speculatrice degli habiti dell'intelletto, e stia aperto un Tribunale alla Fede, che cerchi & investighi gli abusi degli humani pareri, e ponga un morso alla libertà de i discorsi. Tutte le altre opere Pastorali siano indrizzate a rettificare la volontà; questa sola inquisitione serva per guida, e per maestra dell'intendere. Voi non havete, o Custodi della Chiesa, maneggio più sacro, né più sublime di questo, poiché nel restante delle vostre operationi il fine principale è il bene, e la felicita dell'huomo; ma in questo voi difendete l'honore, e la dignità di Dio[2].

Il vescovo, insomma, doveva presiedere il tribunale della diocesi e vigilare sulle anime; ma, come si evince dal sunto di un capitolo del testo dedicato interamente al foro ecclesiastico, doveva esercitare con riluttanza la sua funzione di giudice, senza innamorarsi dei supplizi e ricordando sempre di essere pastore:

> Certamente i rigori Ecclesiastici sono armi imprestate e suggerite da i delinquenti, come l'ingiurie dell'aria son vapori avventitij. Ma come pure nell'aria, oltre alle dannose si trovan le qualità benefiche ancora; così nell'Elemento Ecclesiastico le pene non son tanto supplitij del corpo, quanto medicine dell'anima. [...] Il servirsi del ministerio secolare è introdotto nella Chiesa per inserire anco in quel foro la Pietà. [...] I gastighi, e'l rigore non sono il principale instrumento del governo Ecclesiastico, ma totalmente alieno dalla prima intentione dell'operante; [...] seguirebbe nella Chiesa horribil deformatione, se i Vescovi si credessero esser, o solamente, o principalmente destinati al punire[3].

La raccolta di saggi che si presenta intende offrire una serie di studi dedicati ai tribunali ordinari delle diocesi marchigiane in epoca moder-

---

[2] Rinuccini, *Della dignità* cit., Parte II, discorso XXVII, p. 93.

[3] Rinuccini, *Della dignità* cit., Parte II, discorso XXXIV, p. 192. Sulla figura di Rinuccini, vescovo, letterato e diplomatico pontificio, si veda S. Tomasetti, *Rinuccini Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 87, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, *sub voce*.

na, mettendo in relazione la loro attività con quella delle magistrature concorrenti dello Stato pontificio e con la prassi del foro ecclesiastico in altre realtà della Penisola italiana di antico regime. Fino a qualche tempo fa, quando si affrontava il nodo della giustizia ecclesiastica, gran parte degli studiosi guardava soprattutto alla rete istituzionale e agli effetti degli uffici dell'Inquisizione romana; alla storia e alle norme che regolarono il suo operato, che nella seconda metà del XVI secolo stroncò con brutalità il dissenso religioso "alto" convertendosi poi in una polizia dei costumi, della santità, della sessualità, delle credenze popolari e della parola. Non è difficile comprendere la ragione che ha spinto gli storici a scrivere pagine importanti dedicate alla Congregazione dei cardinali inquisitori, la più potente della Curia, e alle sue articolazioni periferiche, che incisero sull'esercizio della giustizia non solo nello Stato pontificio, ma in gran parte degli Stati secolari della Penisola, invadendo così la sfera di competenze dei vescovi, i sistemi di sorveglianza degli Ordini religiosi, ma anche il campo delle magistrature civili. In un libro che costituisce ancora oggi una pietra miliare nella storia del Sacro Tribunale in Italia, Prosperi rilevava che gli inquisitori, in fondo, ebbero partita vinta contro i vescovi e contro i confessori, affiancandosi ai missionari in quel progetto di conquista e riconquista delle anime che possiamo chiamare ancora oggi Controriforma[4]. Basterà, però, sfogliare il suo testo per intuire che i vescovi furono lungi dall'uscire di scena: i tribunali ecclesiastici ordinari non cessarono di operare neppure in Italia, il giardino di casa di un papato impegnato a verticalizzare la Chiesa romana, senza tenere conto che l'Inquisizione pontificia non si impiantò né in Francia, né nella Penisola iberica né in altre realtà politiche rimaste fedeli alla Sede apostolica dopo la Riforma. Quanto sappiamo tuttavia della prassi e dell'attività dei tribunali diocesani in età moderna? Di che cosa si occuparono, e come interagirono con le magistrature concorrenti, ecclesiastiche e secolari? Come si rapporta-

[4] Si veda A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996 (ed. riv. 2009). Nell'impossibilità di rendere conto della messe di studi dedicati al Sant'Uffizio si rimanda alla bibliografia che correda il *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010. Per gli studi più recenti si vedano i saggi di Vincenzo Lavenia e Dennj Solera in questo volume.

rono con una Curia romana che dopo il Concilio di Trento accrebbe le sue funzioni di vigilanza sulle articolazioni periferiche della Chiesa attraverso le Congregazioni cardinalizie riformate dal papa marchigiano Sisto V nel 1588? Un libro importante come quello di Irene Fosi ha tentato di fare il punto sulla giustizia di antico regime guardando allo Stato degli stessi pontefici, sovrani temporali e spirituali, e ha messo bene in luce l'intrico di giurisdizioni che continuò a caratterizzare i domini papali di età moderna, di cui la Marca anconetana, il fermano, l'ascolano e il territorio camerte erano parte integrante (senza contare Urbino e il suo Stato, assorbiti tardivamente)[5]. Ma che attività svolsero i tribunali ordinari vescovili? E fino a che punto si scontrarono con le altre magistrature territoriali e con il governo pontificio? Dove furono più forti, dove più deboli? Come in altre parti d'Italia, affrontare il nodo dei tribunali diocesani significa misurarsi con la carenza di serie documentarie o con la loro inaccessibilità, tanto più curiosa se si pensa che persino l'archivio centrale del Sant'Uffizio è stato aperto al pubblico ben vent'anni fa, e per volontà di un papa. Per di più quello delle fonti rischia talvolta di essere un alibi: nelle Marche, come altrove, esistono serie inesplorate di atti criminali e civili prodotti dal foro ecclesiastico ordinario; in qualche caso poi si tratta di fondi archivistici ordinati e del tutto accessibili (l'archivio della diocesi di Camerino, ora danneggiata dal terremoto, è un esempio, ma non il solo). A frenare l'indagine, forse, è la fatica che richiede il misurarsi con un materiale a volte frammentario, a volte del tutto inesplorato; ma a contribuire al ritardo degli studi è stato il relativo disinteresse per i tribunali diocesani di età moderna: un dato che non riguarda solo l'Italia.

Eppure, negli ultimi anni si registrano non poche novità. Se gli studi sulle figure dei grandi vescovi, sulla scia delle ricerche di Giuseppe Alberigo, Paolo Prodi e Prosperi, hanno potuto spesso ignorare la loro attività di giusdicenti[6] (una funzione delegata comunque a vicari dotati di una formazione giuridica), una studiosa come la compianta Elena Brambilla,

---

[5] I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

[6] Si veda ad esempio l'ottimo libro di W. DE BOER, *The Conquest of the Soul: Confession, Discipline and Public Order in Counter-Reformation Milan*, Leiden, Brill, 2001, trad. it.: *La*

qualche anno fa, ha posto l'accento sulla necessità di non guardare solo all'Inquisizione romana ma anche al vescovo come magistrato ordinario della Chiesa che, anche dopo Trento, e nonostante il duro intervento di Pio V per abolire la facoltà di assoluzione degli eretici *in foro conscientiae*, avrebbe conservato, fino al Settecento, poteri enormi sul piano del controllo delle anime, della lettura dei libri, dell'osservanza dei sacramenti e della moralità, dentro e fuori il matrimonio, oltre che di governo del clero, dei suoi beni, delle sue esenzioni e immunità. Impiego della facoltà correzionale *ratione peccati* (a cui allude pure Rinuccini), uso della scomunica, ricorso a castighi penitenziali e pubblici fanno dei tribunali diocesani cattolici qualcosa di diverso dalle polizie religiose protestanti: un saldo presidio del potere della Chiesa e uno strumento per la persecuzione di un ampio spettro di peccati-reati, alcuni di "misto foro", altri tradizionalmente demandati al pastore-magistrato[7].

Se quella di Brambilla è stata una proposta interpretativa supportata da fonti normative quali la canonistica, la teologia, la manualistica per i confessori, non sono mancate indagini che hanno avuto invece per loro fondamento i depositi archivistici dei tribunali diocesani, e soprattutto delle loro serie criminali: dal Vicereame di Napoli[8], a Siena[9], a Novara[10]. Giovanni Romeo, per esempio, ha sondato gli archivi del foro ecclesiastico ordinario per misurare l'(in)efficacia del disciplinamento dei delitti sessuali dalla seconda metà del Cinquecento[11]; più di recente lo studioso, con Michele Mancino, ha allargato lo sguardo sugli abusi persistenti di

---

conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma, Torino, Einaudi, 2004.

[7] Si veda E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; Ead., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Milano, Carocci, 2006.

[8] Si vedano ad esempio M. Mancino, *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell'Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania*, in «Studi Storici», 50/1, 2009, pp. 101-130; G. Mazza, *Streghe, guaritori, istigatori. Casi di Inquisizione diocesana in età moderna*, Roma, Carocci, 2009

[9] O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono (Siena, 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli, 1994.

[10] Si veda T.B. Deutscher, *Punishment and Penance: Two Phases in the History of the Bishop's Tribunal of Novara*, Toronto, University of Toronto Press, 2013.

[11] G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*. Roma-Bari, Laterza, 2008.

un "clero criminale" che, a dispetto degli enunciati di riforma tridentini, rimase protagonista dei procedimenti delle magistrature inquisitoriali e diocesane di antico regime come corpo sociale che godeva di privilegi, impunità e protezioni anche in caso di crimini efferati[12]. Di più: lo stesso Romeo ha insistito sull'importanza rivestita dalla Congregazione curiale dei Vescovi e dei Regolari come organo "di seconda istanza" in cui confluirono, specie dalla Penisola italiana, numerosi fascicoli di controversie e di richieste di perdono o di facoltà speciali riguardanti i casi più disparati provenienti dalle articolazioni diocesane[13]. E se la materia del matrimonio (ma anche del concubinaggio, della poligamia, dello stupro) è stata sviscerata in una serie di convegni trentini in occasione dei quali i ricercatori coinvolti hanno sondato i depositi documentari di diverse diocesi di antico regime[14], ciò non deve stupire. Come ha sottolineato Marco Cavarzere, che ha lavorato sugli archivi vescovili di Brugnato e di Luni-Sarzana[15], quella sfera di intervento così importante per le relazioni sociali restò in capo agli ordinari delle diocesi per tutta l'età moderna. Ma non si trattava solo di matrimoni: si trattava di infanticidi, inosservanza dei precetti sacramentali e quaresimali, bestemmia, sacrilegio, superstizione, gioco, infamia, più raramente sodomia, senza contare i conflitti "civili" e le violazioni della giurisdizione ecclesiastica: reati affrontati secondo prassi che avevano alla base l'*inquisitio ex officio*, ma partivano spesso da delazioni e denunce e si esplicavano in procedure sommarie non sempre coronate da sentenza (numerosi erano i patteggiamenti). Come tutta la giustizia di antico regime, infine, quella vescovile mostra un alto grado di discrezionalità e di arbitrio, agisce all'interno di confini locali in cui

---

[12] G. ROMEO, M. MANCINO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

[13] G. ROMEO, *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in M. SANGALLI (a cura di), *Per il Cinquecento religioso italiano: clero, cultura, società*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003, pp. 607-614.

[14] Si vedano D. QUAGLIONI, S. SEIDEL MENCHI (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001; D. QUAGLIONI, S. SEIDEL MENCHI (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004; D. QUAGLIONI, S. SEIDEL MENCHI (a cura di), *I tribunali del matrimonio, secoli XV-XVIII*, Bologna, il Mulino, 2007.

[15] M. CAVARZERE, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

le giurisdizioni civili e quelle ecclesiastiche talvolta non coincidono, e si misura con altre istanze di giudizio e magistrature sovra-diocesane: i tribunali dei nunzi (laddove esistevano), le abbazie, le arcipreture e i santuari che non dipendevano dal vescovo, l'interferenza del foro secolare e dei giudici del Sant'Uffizio, le antiche signorie feudali, il ricorso alla Congregazioni e ai tribunali romani, la giurisdizione metropolitana (che in quasi tutte le Marche è quella di Fermo). Insomma, studiare i tribunali vescovili significa mettere in luce aspetti reali della giustizia di antico regime e compiere incursioni nella storia sociale e religiosa.

In questo contesto storiografico, che si è aperto a un'attenzione sempre maggiore verso l'operato delle varie fattispecie dei tribunali ecclesiastici nell'Italia della Controriforma, il convegno che si è tenuto a Jesi nel giugno del 2017, i cui atti vengono qui pubblicati, è nato dalla doppia esigenza di fare il punto sulle questioni aperte e di allargare il campo della ricerca a una particolare area geografica della Penisola. Pertanto, questa raccolta di studi si presenta, in un certo senso, come l'ideale prosecuzione di un precedente incontro del 2007 dedicato alle *magistrature* e agli archivi giudiziari nelle Marche, che aveva offerto una serie di studi sui fondi documentari marchigiani – ecclesiastici e secolari –, tentando di delineare, lungo un arco temporale piuttosto esteso, un quadro complessivo della struttura e del funzionamento dei tribunali pontifici in diverse realtà: da Ancona a Jesi, da Pesaro a Fano[16]. Del resto, il territorio marchigiano appare come uno snodo tra i più intricati e promettenti per verificare, all'interno dei domini del sovrano pontefice, la reale efficacia dei modelli di controllo sociale dispiegati dopo il concilio di Trento e la riforma curiale sistina del 1588[17]. Inoltre ci è parso necessario comparare questi primi risultati dell'indagine sul campo marchigiano con quanto è venuto emergendo da altre aree geografiche della Penisola, esaminando sia le relazioni

[16] Si veda P. Galeazzi (a cura di), *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*. Atti del Convegno di studi, Jesi 22-23 febbraio 2007, Ancona, Affinità elettive, 2009.

[17] Per uno sguardo generale sulla realtà istituzionale marchigiana dell'età moderna resta fondamentale B.G. Zenobi, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994. Si vedano anche F. Grimaldi (a cura di), *Le diocesi delle Marche in età sistina*. Atti del convegno di Studi, Ancona-Loreto 16-18 ottobre 1986, Fano, «Studia Picena», 1988; P. Cartechini (a cura di), *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Ministeri per i Beni culturali e ambientali, 1991.

tra la giustizia periferica e le Congregazioni centrali del governo pontificio (il Sant'Uffizio, ma non solo), sia l'operato delle magistrature diocesane in altre realtà italiane non dipendenti da Roma, non soffermandoci sul già noto ma promuovendo nuovi sondaggi basati su documenti inesplorati o parzialmente esplorati prodotti dalle istituzioni giudiziarie locali e centrali, riservando una speciale attenzione alle procedure adottate dalla giustizia ecclesiastica nelle sue varie articolazioni e ai rapporti esistenti tra le istituzioni di sorveglianza e la società di antico regime.

In particolare, Marco Cavarzere**,** della Goethe-Universität di Frankfurt am Main, delineando un quadro complessivo, ha posto in evidenza come, negli ultimi decenni, gli storici del diritto di età medievale e moderna abbiano messo al centro dell'indagine l'amministrazione della giustizia, lo *ius dicere*, evitando così di ricostruire sistemi normativi coerenti in un'epoca antecedente alle grandi codificazioni sette-ottocentesche. Tali ricerche hanno dimostrato che gli uomini e le donne del medioevo e della prima età moderna agivano all'interno di una ragnatela di diritti e di tribunali diversi, riuscendo peraltro a sfruttare questa coesistenza "caotica" a proprio vantaggio. Partendo da queste considerazioni di carattere più generale, Cavarzere ha esaminato alcuni aspetti dell'operato dei tribunali ecclesiastici periferici, focalizzandosi sui diversi gradi di giudizio che mettevano talvolta in concorrenza tra loro le magistrature all'interno del sistema di giustizia della Chiesa. Attraverso lo studio di alcuni casi che investirono i tribunali dei metropoliti e quelli delle nunziature italiane, egli ha mostrato la complessità delle prassi giudiziarie, che permettevano ai soggetti di risolvere i conflitti rivolgendosi non solo a Roma ma ad altre sedi di giudizio più vicine.

Alessio Basilico, ricercatore abruzzese, ha presentato parte dei risultati della sua ricerca presso l'inesplorato archivio vescovile di Teramo. Avendo compiuto una lunga indagine su un materiale assai eterogeneo, in questa sede egli ha scelto di presentare alcuni processi per omicidio, infanticidio e percosse che la corte diocesana giudicò in quanto titolare della potestà feudale su una piccola parte della provincia dell'Abruzzo Ultra, denominata «Stato temporale del vescovo aprutino», prima che, a partire dagli anni ottanta del Seicento, l'istituzione di una regia udienza nella città di Teramo limitasse notevolmente le competenze di quel foro che agiva nel Vicereame di Napoli. Inoltre Basilico, a titolo di esempio,

e tenendo conto di una storiografia in cui spicca il contributo di Prosperi[18], illustra il caso di Maddalena di Coscio, processata per infanticidio nel 1653. Interrogata ripetutamente e torturata, la donna riuscì a farsi scagionare attribuendo ogni responsabilità per la morte del neonato al padre, resosi nel frattempo irreperibile.

Irene Fosi, in continuità con le sue ricerche precedenti, analizza il contesto marchigiano nel quadro più ampio della dialettica centro/periferia nello Stato pontificio, evidenziando quali attori agirono nel campo della giustizia e con quali dinamiche. Come si evince dall'indagine, progressivamente l'intervento di Roma si fece più pervasivo e i poteri periferici dovettero rispondere alle istanze della Curia papale anche nella sfera dell'amministrazione della giustizia. Vincenzo Lavenia, già Università di Macerata, ora Università di Bologna, si sofferma invece sul rapporto tra Inquisizione romana e vescovi, chiarendo come le difficoltà documentarie non permettono di avere una visione complessiva della storia del controllo religioso nelle Marche dell'età moderna, nonostante l'importanza di questa porzione dello Stato pontificio nella storia della giustizia, dell'eterodossia e dei comportamenti devianti e la presenza del maggiore porto dei papi sull'Adriatico. Tuttavia la serie delle lettere inviate a Roma ai giudici di fede di Ancona, i decreti della Congregazione cardinalizia e diversi faldoni che registrano specifiche controversie di varia natura (accessibili all'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede) consentono di farsi un'idea del grado di collaborazione – e spesso di aspro conflitto – che accompagnò l'attività del Sant'Uffizio nelle diocesi delle Marche, dal tardo Cinquecento fino a tutto il Seicento. L'intervento traccia brevemente la storia dell'Inquisizione moderna nella regione e la geografia della sua presenza (con distretti giudiziari non corrispondenti alla pulviscolare rete diocesana), affrontando alcuni casi di controversia tra i vescovi, gelosi della loro giurisdizione, e i giudici di fede, con i loro numerosi vicari, tendenti a estendere la sfera di intervento del Sacro Tribunale nei reati detti di "misto foro" (superstizione, bestemmia, sacrilegio).

Dennj Solera, dell'Università di Firenze, evidenzia poi come per comprendere l'impatto che il Sant'Uffizio romano ha avuto sulla società ita-

[18] Si veda A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005.

liana e soprattutto marchigiana di età moderna bisogna rivolgere l'attenzione al funzionamento concreto del tribunale di fede, in particolar modo al personale dell'Inquisizione. Generalmente identificati con il termine di *familiares*, i servitori degli inquisitori ebbero un ruolo fondamentale nel garantire al Sant'Uffizio un controllo sistematico del territorio e della società. Esponenti di illustri casate o di ricche famiglie legate alla mercatura, i famigli furono quasi sempre membri di confraternite religiose che, sorte alla metà del Duecento, vennero rinvigorite nel secondo Cinquecento nello spirito della Controriforma. Questi notabili dovevano scortare con le armi l'inquisitore, gli ufficiali del tribunale e i condannati; notificare gli atti più importanti dei giudici; assistere alle sentenze e difendere la buona fama dell'Inquisizione, ricevendo in cambio privilegi assai estesi come l'esenzione dai gravami fiscali e dai limiti circa il porto d'armi. Indipendenti dall'autorità del governatore della Marca e da quella dello stesso vescovo locale, i famigli furono sottoposti quasi esclusivamente alla giurisdizione dell'inquisitore, rappresentante della Congregazione più potente della Curia romana. La consistente documentazione vaticana permette ora di studiare nel dettaglio la figura sociale e l'eccezionale *status* giuridico dei *familiares*, nonché gli abusi e le violenze da loro perpetrati a dispetto delle istituzioni di controllo.

Guido Dall'Olio, dell'Università di Urbino, affronta il tema delle corti episcopali con una ricerca effettuata presso l'Archivio di Stato di Pesaro (sezione di Urbino), in particolare sul fondo denominato *Pretura di Sant'Angelo in Vado*, suddiviso in "penale" (111 buste, dal 1637 al 1923) e "civile" (205 buste, dal 1604 al 1923). In entrambe le suddivisioni, una parte del materiale documentario è relativo al tribunale della diocesi di Urbania-Sant'Angelo in Vado, istituita da Urbano VIII nel 1636. La relazione si è focalizzata sulle prime 17 buste della sezione penale, contenenti alcuni processi criminali condotti dal vicario vescovile di Sant'Angelo in Vado dal 1637 al 1808. Si tratta di un materiale di notevole interesse per la storia delle istituzioni ecclesiastiche e per l'azione di disciplinamento esercitata dalla giustizia del vescovo nei confronti del clero e dei laici. Il contributo fornisce una prima descrizione della documentazione, inquadrandola in un contesto storiografico, che, come si è detto, presta sempre più attenzione all'azione dei tribunali ecclesiastici nell'Italia della Controriforma.

Diego Pedrini, ricercatore dell'area marchigiana, illustra i risultati della sua ricerca sul tribunale vescovile di Jesi e sulla sua corposa documentazione, riguardante i procedimenti condotti in sede sia penale sia civile, custodita in parte presso l'Archivio di Stato di Ancona e in parte presso l'Archivio diocesano di Jesi. Tale documentazione è stata oggetto di studio nella parte penale, con l'analisi di oltre novecento incartamenti processuali. Il contributo esamina il funzionamento generale della corte attraverso un esame dei procedimenti in termini sia qualitativi che quantitativi e nel loro riflesso sulla società, illustrando gli aspetti più rilevanti dell'azione vescovile e come essa offra un ottimo paradigma per lo studio del modo in cui la legge e la società si sono rapportati. Inoltre, per comprendere meglio l'interazione tra la corte, la comunità ed il più vasto ambito d'intervento della Chiesa, il saggio prende in esame i principali campi di azione del tribunale, con una breve analisi dei più rilevanti reati perseguiti e di alcuni casi specifici, per stabilire l'efficacia delle procedure legali in un contesto particolare e in un centro rilevante, ma sostanzialmente periferico dello Stato pontificio nell'età moderna, evidenziando i punti salienti del sistema di relazioni sociali e istituzionali che tale documentazione ha portato alla luce.

Michela Palomba, ricercatrice marchigiana, contribuisce alla ricostruzione del potere episcopale con lo studio di una controversia a proposito di una sepoltura documentata anch'essa nel fondo *Pretura di Sant'Angelo in Vado* della Sezione di Archivio di Stato di Urbino, in cui sono depositati tre fascicoli processuali inerenti a una causa del 1737 avviata in seguito al suicidio per impiccagione del sacerdote Tommaso Bischi. Il diritto canonico prevedeva che al cadavere di un suicida venissero negate le esequie e la sepoltura in territorio consacrato, ma l'allora vescovo Fabretti, venuto a conoscenza dei comportamenti tenuti dall'uomo nei giorni precedenti alla morte, riconducibili a uno stato di forte alterazione mentale, ordinò di far seppellire il sacerdote in cattedrale. La decisione incontrò il dissenso dei canonici del capitolo, delle autorità civili e dell'ordine dei Servi di Maria, e provocò turbamento tra i fedeli di Sant'Angelo. Poteva un vescovo ignorare le norme del *ius canonicum*? Poteva ignorare i dubbi di una comunità?

Con il contributo di Luca Andreoni, dell'Università di Ancona, l'attenzione si sposta sull'importante comunità ebraica dorica nei suoi rappor-

ti con l'autorità vescovile. Grazie all'ampia documentazione custodita all'Archivio di Stato di Ancona, Andreoni mette in evidenza i numerosi conflitti che si innescarono e l'importanza dell'intervento vescovile, che non si limitò alla semplice attività di regolazione o all'esercizio della potestà giusdicente, ma si estese fino a investire la vita quotidiana del nucleo ebraico cittadino, influenzandone l'autonomia e contribuendo a un progressivo sfaldamento della sua identità sociale e religiosa.

Dopo un rapido inquadramento storico-istituzionale sul tribunale dell'uditore, attraverso una documentazione di carattere prevalentemente giudiziario come quella conservata presso il fondo criminale del tribunale dell'*Auditor Camerae* dell'Archivio di Stato di Roma, il ricercatore Andrea Cicerchia, già Università di Urbino, presenta alcune tipologie processuali che hanno per protagonisti il clero marchigiano e il tribunale medesimo. Allora divise in differenti territori appartenenti allo Stato pontificio, le Marche non vennero amministrate come legazione bensì come province, e tale peculiarità permise una forte penetrazione delle strutture centrali nelle dinamiche giudiziarie periferiche. La prospettiva offerta dall'uditore di Camera mostra come il suo tribunale ricevette istanze di appello dalle curie diocesane marchigiane in misura maggiore rispetto ai territori delle legazioni pontificie, e che tali istanze furono esaminate da congregazioni criminali riunite dall'uditore. L'intervento prende in considerazione il controllo esercitato sugli ecclesiastici da parte dell'autorità pontificia centrale e periferica, permettendo di valutare l'impatto della giustizia sul cosiddetto "clero criminale" della prima età moderna, e di individuare le particolari strategie messe in atto dai differenti attori giudiziari per arginarne gli abusi. Il saggio, insomma, fa luce sugli inquieti rapporti tra centro e periferia, tra autorità e società, focalizzandosi sulle Marche ma tenendo conto in senso più ampio di quel pluralismo giuridico che ha interessato il maggiore studioso dello Stato pontificio moderno, il compianto Paolo Prodi[19], la cui lezione è viva per tutti i partecipanti all'incontro.

[19] Si veda in particolare P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.

PARTE PRIMA

Comparazioni

I tribunali della Chiesa e le loro giurisdizioni. Riflessioni e spunti

Marco Cavarzere

L'occasione felice di questo convegno jesino sulla giustizia ecclesiastica permette per la prima volta di fare il punto sulla strada finora percorsa e di riconoscere la dimensione assunta dallo studio dei tribunali della Chiesa cattolica negli ultimi vent'anni. Terminata con il grandioso *Dizionario storico dell'Inquisizione* la stagione proficua e assai produttiva di ricerche sulla repressione dell'eterodossia, l'analisi delle corti di giustizia amministrate dalla Chiesa romana ha aperto nuovi campi di indagine sul ruolo che il Papato e la sua produzione normativa svolsero all'interno della società italiana di Antico regime[1]. Nelle prossime pagine non si intende presentare un bilancio esaustivo su questa recente evoluzione della storiografia religiosa italiana, ma piuttosto introdurre tre riflessioni generali sui nuovi modi di studiare la giustizia ecclesiastica che sono emersi dalle ricerche sul campo.

Il primo punto riguarda la necessità di studiare i tribunali della Chiesa innanzi tutto come una parte della giustizia di Antico regime e non come un ambito specifico della storia ecclesiastica.

A partire da questa considerazione, mi vorrei soffermare sul significato e sull'organizzazione delle reti giurisdizionali della Chiesa. Rifacendomi agli studi recenti di storici del diritto che proprio da questi luoghi del Centro Italia hanno dato nuova linfa alla nostra comprensione della giustizia di Antico regime, intendo mostrare, anche se soltanto per sommi capi, come si possa adottare un'ottica giurisdizionalista allo studio dei tribunali ecclesiastici[2].

---

[1] Mi riferisco al *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di J. Tedeschi e V. Lavenia, Pisa, Edizioni della Normale, 2010.

[2] Si deve segnalare che in questi ultimi anni Daniele Edigati ha iniziato a studiare il tema tradizionale del giurisdizionalismo degli Stati italiani sotto una luce nuova, fondata sull'analisi della pratica giuridica: si veda D. Edigati e L. Tanzini (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Ariccia, Aracne, 2015.

Infine, queste note di metodo ambiscono ad avanzare alcune osservazioni di carattere più generale sui modi con cui si può definire la "centralizzazione romana", che la Curia perseguì sul piano amministrativo a partire dal Cinquecento. Attraverso lo studio dei tribunali ecclesiastici e delle loro reti di giurisdizioni può forse cambiare il nostro modo di considerare gli sviluppi complessivi della storia della Chiesa in Italia.

La discussione di carattere generale sarà accompagnata da qualche esempio tratto dalla mia limitata esperienza di ricerca su alcuni tribunali liguri: quelli di Sarzana e Brugnato, al confine tra Liguria e Toscana[3]. Lo scopo è quello di confrontare i miei risultati e le mie riflessioni con i risultati e le riflessioni che provengono dalle indagini condotte con ben altra vastità di orizzonti da altri studiosi negli ultimi anni.

Per una storia della giustizia ecclesiastica

Il primo punto riguarda il ruolo da attribuire alla giustizia ecclesiastica all'interno del sistema di tribunali di Antico regime. La tradizione storiografica italiana ha avuto spesso la tendenza a indagare i tribunali della Chiesa a partire da una questione storica particolare, che riguardava in primo luogo il ruolo del Papato nella storia d'Italia. In molti studi l'esame dei tribunali ecclesiastici risulta funzionale a capire in che modo la Chiesa abbia esercitato la propria influenza sulla società italiana e sia riuscita a guidare i comportamenti sociali e culturali della popolazione. La questione, per quanto non priva di rilievo, nasceva da un contesto ideologico preciso, che oggi va gradualmente scomparendo; inoltre, come ogni approccio di studio, implicava la scelta di un ben preciso fuoco di indagine, che non mancava di lasciare in ombra alcuni aspetti della vicenda storica.

In questa occasione, intendo soffermarmi in particolare su tre angoli ciechi delle nostre ricerche sulla giustizia ecclesiastica. Da un lato, si è spesso sottolineato come i tribunali della Chiesa svolgessero in primo luogo una funzione di "polizia morale" della società italiana e, di fatto, costituissero

[3] M. CAVARZERE, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (secc. XVI-XVIII)*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

una piccola porzione della storia della giustizia di Antico regime[4]. Di conseguenza, gli storici non direttamente interessati alla storia della Chiesa si sono spesso sentiti autorizzati a tralasciare lo studio dei tribunali ecclesiastici in quanto esempi di una forma molto settoriale di amministrazione della giustizia, che non poteva reggere il confronto con gli apparati molto più sviluppati degli Stati moderni. Dall'altro lato, un'indagine dell'azione giudiziaria della Chiesa tutta incentrata sull'applicazione di indirizzi pastorali ha spesso impedito di considerare i meccanismi di funzionamento dei tribunali ecclesiastici alla luce delle pratiche giuridiche di Antico regime. Studiando i modi con cui i giudici della Chiesa imposero le riforme tridentine, si è talvolta dimenticato che i tribunali della Chiesa rispecchiavano metodi di conduzione processuale del tutto assimilabili a quelli in uso nelle corti laiche. Non a caso le lauree di giurisprudenza comprendevano entrambi i diritti, quello canonico e quello "secolare", considerati in maniera simmetrica e tra loro correlata. Infine, condizionati da questi falsi presupposti, quasi tutti gli studiosi della giustizia ecclesiastica si sono limitati a considerare il contenzioso criminale o matrimoniale, tralasciando del tutto i ricchissimi giacimenti documentari della giustizia civile della Chiesa. Andando a cercare indizi sulla disciplina morale, si è spesso dimenticato che, *ratione personae* o *materiae*, i tribunali ecclesiastici si occupavano di terreni, enfiteusi, pratiche economiche e finanziarie. A livello della Curia romana, questo ha significato concentrarsi sulle grandi congregazioni post-tridentine (Congregazione del Concilio, Congregazione dei vescovi e regolari, ecc.) e dimenticare quasi completamente i tribunali medievali, come la Dataria e la Rota. In realtà, anche da questo punto di vista, la distanza tra giustizia ecclesiastica e secolare non era così grande.

Negli ultimi anni studi come quelli di Irene Fosi sullo Stato pontificio hanno mostrato che l'unico modo per correggere queste distorsioni prospettiche era quello di studiare la giustizia ecclesiastica attraverso gli strumenti e i metodi della storia della giustizia laica[5]. Sono stati molti gli effetti benefici di questa inversione di rotta negli studi. Innanzi tutto, ci

---

[4] Su questo aspetto, in particolare E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizioni e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006.

[5] I. Fosi, *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

si è finalmente resi conto che i tribunali ecclesiastici non disponevano di codici di leggi o di procedura definiti, ma funzionavano a seconda di consuetudini e di complessi criteri locali. L'imponente produzione normativa della Chiesa e il graduale rafforzamento del diritto pontificio nel corso dell'età moderna non devono far pensare che si fosse di fronte a una qualche forma di gerarchizzazione delle fonti o alla costruzione di un codice normativo, valido dovunque e per tutti. Al contrario, la segretazione delle sentenze di importanti congregazioni romane, come quella del Concilio, ebbe la conseguenza di lasciare una discrezionalità ancora maggiore ai tribunali ecclesiastici di ogni livello[6]. In conclusione, era difficile che i tribunali della Chiesa potessero imporre una e una sola legge di comportamento o addirittura esprimere un'unica volontà politica. Il riconoscimento che i tribunali non costituivano una rete gerarchicamente strutturata, volta a imporre le decisioni di Roma, ha portato a esaminarli come luoghi di mediazione sociale, in cui era più importante la situazione locale, con i suoi rapporti di forza e le strategie dei singoli attori sociali, rispetto a un inesistente diritto positivo. In buona sostanza, questi studi hanno mostrato che non aveva senso vedere in astratto quali fossero i reati perseguiti o quali le procedure, ma bisognava andare a studiare i singoli casi e capire da che cosa fossero mossi e perché avessero suscitato determinate reazioni e sentenze[7].

Presentiamo ora alcuni esempi concreti per capire più esattamente di che cosa si sta parlando. La Chiesa fu la grande promotrice del processo inquisitorio ed egemonico, gestito *ex officio* dal giudice, che si assumeva la responsabilità di avviare il processo e di condurre le indagini. In realtà, uno studio minuto delle realtà processuali dei tribunali diocesani smonta questa illusione di giustizia egemonica e mostra come sistemi procedurali diversi convivessero, mescolando continuamente tratti egemonici e tratti

---

[6] Su questo, si veda C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano, Giuffrè, 2008. Per la segretazione degli atti della Congregazione del Concilio e altri fondamentali spunti di riflessione, si veda P. PRODI, *Note sulla genesi del diritto nella chiesa post-tridentina*, in G. ALBERIGO *et al*. (a cura di), *Legge e vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia, Paideia 1972, pp. 191-218.

[7] Da questo punto di vista, appaiono pionieristici gli studi ispirati da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni sui tribunali del matrimonio. Si veda almeno la collana pubblicata da il Mulino *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*.

negoziali[8]. Moltissimi restano i processi aperti da denunce di singoli, in cui il giudice ecclesiastico ricopriva un ruolo di arbitro e non di giudice istruttore; inoltre, anche i processi che nascevano *ex officio* sembrano spesso derivare più dalle dinamiche interne di una comunità che dalla capacità investigativa dei giudici diocesani. Alla fine, il promotore fiscale che apriva un processo non faceva altro che raccogliere in maniera informale e ufficiosa le sollecitazioni che gli provenivano dalla *vox publica*, ovvero dalle dicerie, maldicenze e rivalità della società circostante[9].

Se l'inizio del processo era dunque spesso condizionato da elementi esogeni alla logica processuale del potere costituito, bisogna anche dire che, in modo simile, pure il momento massimo in cui si palesava la capacità repressiva del potere – il momento della sentenza – non era così definito ed egemonico come si può pensare. Le sentenze conservate negli archivi diocesani sono spesso poche (30-40 per cento a Brugnato e Sarzana) e fanno pensare che molti procedimenti venissero conclusi al di fuori del processo, attraverso accordi extra-giudiziali – una possibilità ufficialmente non prevista per i processi *ex officio*, ma largamente diffusa proprio a ragione di questa porosità dei confini tra procedure diverse.

Inoltre, anche nel caso di sentenze passate in giudicato, non venivano meno gli spazi per le mediazioni. Anche le sentenze erano spesso negoziabili, ovvero erano sentenze che potevano essere ridotte a piacere grazie all'uso della grazia, strumento principe della giustizia di Antico regime[10]. In questo modo, si potevano aprire altri canali di negoziazione, che mettevano in conto elementi che non avevano pregio in punto di diritto: gli appoggi politici goduti dal reo, la necessità di ridurre la pena alle reali possibilità economiche del condannato, infine, anche l'esigenza di arricchire le casse delle chiese. Come si giustificava il cancelliere di Curia e parroco di Sestri Samengo in una lettera al vescovo di Brugnato,

---

[8] Mi riferisco qui alla terminologia e alle osservazioni di Mario Sbriccoli in *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia criminale*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti, 1972-2007*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1223-1245.

[9] Per queste e le successive osservazioni, si veda Cavarzere, *La giustizia del Vescovo* cit., pp. 34-47.

[10] In generale, si veda K. Härter e C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo Medioevo ed età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2011.

«l'abuso grande d'andare i preti con l'archibuggi, anche a mezzo borgo, sotto pretesto di venir dalla caccia m'ha necessitato a processarne diversi con obligarli a qualche puoca elemosina per la chiesa, che non ha tanta cera da poter celebrare»[11]. Insomma, spesso grazie e sentenze accomodate potevano mettere d'accordo tutti e permettere che la giustizia, seppur forse una giustizia priva della solennità di cui siamo usi ammantarla, potesse funzionare.

Guardare alla giustizia ecclesiastica nei termini di imposizione di una disciplina porterebbe a descrivere un fallimento[12]. La giustizia di Antico regime non fu mai in grado di esercitare una reale forza repressiva come la intendiamo noi oggi, e soprattutto non era nemmeno sua intenzione esercitarla. In realtà, erano altri i caratteri con cui si definiva il ruolo della giustizia in Antico regime: a uno di questi caratteri, quello della giurisdizione, vorrei ora rivolgere l'attenzione.

Pensare per giurisdizioni

A un primo sguardo, il termine "giurisdizione" appare scivoloso. A uno storico la parola evoca in primo luogo gli scontri tra Chiesa e Stato e richiama immediatamente le magistrature che in tutti gli stati italiani amministravano questa perenne conflittualità. Si trattava di casi anche minuti: chiese divenute asilo di delinquenti e profanate dagli sbirri laici; preti trovati in abito laicale mentre facevano a botte in taverna e pertanto arrestati in flagranza di reato; e così via: i quadretti di genere si potrebbero moltiplicare all'infinito. La questione è che giurisdizione era un termine profondamente radicato nella semantica giuridica di Antico regime e non riguardava tanto i rapporti Stato-Chiesa, ma il fondamento dell'organizzazione giuridica di età medievale e moderna.

Come ci insegna Pietro Costa in studi fondamentali, la giurisdizione è il processo attraverso cui si canonizza il diritto – si dice il diritto –, un modo estremamente diverso di amministrare la giustizia rispetto a quella

---

[11] Per la citazione si veda una lettera del 1672 contenuta nell'ARCHIVIO DIOCESANO DI SARZANA, *Archivio vescovile di Sarzana*, Criminalia III, 234.

[12] Sull'incapacità della Chiesa di imporre un programma di riforme tridentine, si veda M. FIRPO, *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Roma-Bari, Laterza, 2014, cap. I.

odierna[13]. In Antico regime non si trattava di applicare una regola a una situazione concreta, ma il *ius dicere* costituiva un'azione che si trovava a metà strada tra il legislativo e il giudiziario. La legge era infatti solo parzialmente data dal potere politico; in realtà, era considerata a esso preesistente e incarnata in un'idea comune di giustizia. Il giudice aveva il compito di tradurre questa idea nella pratica attraverso la sua azione giusdicente. In altre parole, la giurisdizione era in qualche modo la traduzione dell'*aequitas* in norma. Questa visione liquida del diritto portava a conseguenze decisive sul modo di fare giustizia: non esisteva un territorio di giurisdizione o criteri precisi di competenza, ma solo un rapporto cangiante tra il giudice e colui che cercava giustizia. Le giurisdizioni potevano essere molteplici in un medesimo luogo; una città di età moderna poteva essere soggetta alla giurisdizione del re, delle autorità cittadine, dell'università, delle corporazioni, del vescovo e così via; nonché una stessa persona poteva essere intitolata ad attivare varie giurisdizioni: in quanto chierico, in quanto membro dell'università, ecc.

Pensare per giurisdizioni permette di sviscerare molti aspetti della giustizia di Antico regime che restano altrimenti incomprensibili all'osservatore contemporaneo. Innanzi tutto, chiarisce perché esistesse uno iato profondo tra le prescrizioni normative, spesso spietate nella persecuzione dei crimini, e la pratica dei tribunali, che si rivelava in molti casi assai mite nella inflizione delle pene. Le norme esprimevano un'idea generale della giustizia, che lo *ius dicere* doveva poi trasmettere nella pratica attraverso il principio dell'*aequitas*. *Summum ius summa iniuria*: questo detto doveva parere tanto più vero in una società basata sull'ineguaglianza come quella di Antico regime, dove sarebbe parsa ingiustizia davvero somma punire in modo uguale il povero e il ricco, il nobile e il plebeo. In secondo luogo, pensare per giurisdizioni aiuta a scardinare il preconcetto modernizzante secondo cui la giustizia di Antico regime doveva soggiacere a una gerarchia precisa di appelli e di gradi di giudizio. In alto il

[13] Dal punto di vista dottrinale resta imprescindibile P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969. Per uno straordinario quadro di insieme, Id., *Il diritto nell'Europa moderna: strumenti e strategie*, in R. Bizzocchi (a cura di), *Storia dell'Europa e del Mediterraneo. Culture, religioni, saperi*, Roma, Salerno, 2011, XI, pp. 415-456.

papa e i tribunali della Curia, come le congregazioni romane riformate da Sisto V nel 1588; in basso le altre istanze, tra cui i tribunali dei vescovi. In realtà, le gerarchie non avevano senso laddove non esistevano criteri verticali su cui poter stabilire queste gerarchie. Il risultato era che un fedele poteva insieme appellarsi al nunzio, al metropolita e a Roma in maniera piuttosto inconsistente e, ai nostri occhi, del tutto irrazionale.

Uno degli elementi più sorprendenti della mia personale ricerca sulle fonti dei tribunali ecclesiastici riguarda la varietà di appelli e di interferenze che si possono registrare a partire dai casi discussi a livello diocesano. Dalle piccole diocesi liguri di Brugnato e Sarzana partivano numerosi appelli ad autorità sempre diverse. I fedeli di Brugnato si rivolgevano al metropolita di Genova, mentre dai territori della diocesi di Sarzana sottoposti al granduca mediceo le petizioni erano indirizzate al nunzio pontificio in Toscana. Più difficile è capire che cosa potesse succedere con Roma, dove le possibilità di appello erano quasi infinite: abbiamo la congregazione del Concilio per tutte le cause che riguardavano elementi più o meno normati dal Concilio di Trento, ma anche la congregazione dei vescovi e dei regolari nei casi che riguardavano religiosi, e ancora esistevano sempre i vecchi tribunali della Chiesa, come il tribunale della Rota e così via. Il Concilio di Trento aveva cercato di bloccare questa effervescenza di appelli, attribuendo competenza esclusiva per i giudizi in primo grado ai vescovi (sempre che questi terminassero il processo entro due anni dal suo avvio), ma i risultati non erano stati molto confortanti. Gli appelli continuavano a moltiplicarsi e a trovare sempre nuove strade, che, in alcuni casi, potevano spesso incrociare quelle della giustizia statale[14].

È bene sottolineare fin dall'inizio che i processi di appello erano casi residuali rispetto alla massa dei processi di una diocesi: si parla di un 5% a Brugnato, qualche decina di casi a Sarzana[15]. Tuttavia, anche se

[14] Sulle norme del Concilio di Trento, si veda il canone XX della sessione XXIV *de reformatione*, che riprendeva a sua volta una prescrizione del Quarto Concilio Lateranense: G. ALBERIGO *et al.* (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002, pp. 251 e 772-773. Sui casi, più o meno frequenti, di appelli ai tribunali laici, si veda ad esempio P. OESTMANN, *Geistliche und weltliche Gerichte im Alten Reich. Zuständigkeitsstreitigkeiten und Instanzenzüge*, Köln, Böhlau, 2012.

[15] Questi dati in CAVARZERE, *La giustizia del Vescovo* cit., pp. 90-100.

i processi che arrivavano all'appello restavano una minoranza rispetto al numero complessivo di cause, risultano importanti perché mostrano le possibilità di plasmare l'ordinamento giuridico e rivelano la considerazione che godevano nella pratica della giustizia; inoltre, se a livello locale, solo una minoranza dei processi prendeva la via dei tribunali metropolitani o delle corti dei nunzi o, ancora, delle congregazioni romane, le dimensioni del fenomeno a livello centrale resta impressionante, con migliaia di processi raccolti e giudicati[16]. Bisogna infatti chiarire preliminarmente che i processi d'appello erano non solo rischiosi, in quanto potevano rimettere in gioco le posizioni acquisite, ma soprattutto costavano soldi, perché bisognava pagare avvocati, scrivani e notai in città distanti e spesso malnote. Di fatto questi elementi non scoraggiavano gli attori storici, anche quelli delle aree più periferiche. Basti dire che a Firenze si trovano processi di appello al nunzio provenienti dalla piccola valle di Zeri, l'unica parte della diocesi di Brugnato che appartenesse al granducato di Toscana e pertanto sottoposta alla giurisdizione del nunzio. In questo caso non stupisce solo che alcuni montanari, sperduti nel mezzo degli Appennini, presentassero appello a Firenze, ma anche che fossero ben consapevoli che esistesse un tribunale d'appello nella capitale del granducato, competente solo per loro nell'intera diocesi. Insomma, per quanto si tratti di pochi processi rispetto alla massa della documentazione diocesana, essi indicavano una grande consapevolezza dei mezzi giuridici a disposizione dei singoli.

In secondo luogo, mette conto riconoscere i limiti delle nostre conoscenze. È difficile ricavare un quadro chiaro e preciso perché questi appelli si trovano nascosti in giacimenti documentari ampi, vasti e inesplorati. I tribunali diocesani italiani iniziano solo ora a essere studiati con completezza, mentre congregazioni romane, tribunali delle nunziature e tribunali metropolitani sono spesso – anche se si registra già qualche

[16] Impressionanti i dati che si ricavano dagli inventari dei tribunali delle nunziature apostoliche: si vedano P. Piergentili, *"Christi nomine invocato". La cancelleria della nunziatura di Savoia e il suo archivio (XVI-XVIII secolo)*, Città del Vaticano, Archivio segreto vaticano, 2014, G. Roselli (a cura di), *L'archivio della Nunziatura di Venezia. Sezione II (an. 1550-1797)*, Città del Vaticano, Archivio segreto vaticano, 1998.

lodevole eccezione – terra incognita[17]. Insomma, è ancora difficile definire quanto vitale fosse questo gioco di giurisdizioni all'interno della Chiesa romana.

Pluralismo e centralizzazione

A livello sistemico già solo i pochi dati quantitativi che si possono ricavare permettono di fornire qualche materiale di riflessione. In primo luogo, la presenza di una tale pluralità di tribunali, ciascuno dotato di un proprio potere giurisdizionale, mette in luce la compresenza di più centri all'interno del cattolicesimo romano. Per quanto il Papato di età moderna stesse compiendo ogni sforzo per fissare una indiscussa supremazia pontificia tanto sul piano ideologico quanto su quello burocratico-amministrativo, le reti giurisdizionali che abbiamo descritto lasciavano aperte molte strade che non portavano direttamente a Roma. Inoltre, le carte dei tribunali ecclesiastici paiono rivelare processi di integrazione e di lenta omologazione tra istanze ecclesiastiche ed esigenze degli attori sociali. Le denunce e gli appelli che giungevano sui banchi delle corti ecclesiastiche mostrano infatti una sicura appropriazione del linguaggio delle riforme da parte della popolazione – o, quanto meno, dei suoi mediatori legali – e danno conto di un incontro tra Chiesa e fedeli al di fuori degli schemi di acculturazione e disciplinamento. Vorrei dedicare queste ultime pagine a esaminare più da vicino questi aspetti.

Quanto si è fin qui descritto porta ad abbandonare gli assi portanti su cui si organizzano tradizionalmente le ricerche sul Papato romano: il rapporto centro-periferia, Papato-vescovi, Papato-ordini religiosi, e così via. Come si è potuto vedere, non esisteva infatti soltanto un centro, Roma, con i suoi tribunali e le sue congregazioni, ma, accanto al polo romano in

[17] Apripista nello studio dei tribunali diocesani è stato senz'altro Giovanni Romeo, a cui si deve un inventario dell'archivio diocesano di Napoli e varie importanti ricerche. Basti qui ricordare: G. ROMEO, M. MANCINO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2012. Sulle congregazioni romane manca uno studio d'insieme, ma si veda il tentativo proposto da A. MENNITI IPPOLITO, *1664, un anno della Chiesa universale. Saggio sull'italianità del Papato in età moderna*, Roma, Viella, 2011. Sui tribunali dei metropoliti e dei nunzi si veda di seguito.

via di espansione, resistevano vivaci centri di giurisdizione, duri a morire per tutta l'età moderna.

I tribunali metropolitani documentano in maniera macroscopica come una delle strutture uscite sconfitte dalla fase di applicazione del Concilio di Trento – la provincia ecclesiastica – abbia mostrato una insospettata resilienza grazie all'autorità giurisdizionale dei metropoliti. Di sicuro, gli arcivescovi italiani persero molti dei loro diritti in età moderna, schiacciati in parte dall'avanzata della Curia romana e in parte dalla stessa riviviscenza degli episcopati post-tridentini. Spesso vescovi e metropoliti riuscivano a esercitare le loro funzioni solo in virtù di speciali permessi, concessi loro dalla Sede apostolica come delegati pontifici[18]. Inoltre, nei decenni successivi, i sinodi metropolitani praticamente sparirono in Italia (con l'eccezione del sinodo romano del 1725) e le funzioni dei metropoliti caddero nell'oblio, a differenza di quanto stava succedendo in altre parti del mondo[19].

Restarono però i tribunali. Anche qui bisogna andare con i piedi di piombo. Riconoscere che i tribunali dei metropoliti funzionarono per tutta l'età moderna non significa che il loro potere fosse indiscusso. Il caso delle loro corti d'appello attesta che in Antico regime i tribunali contavano non tanto per le decisioni che riuscivano a imporre (c'è sempre una certa discrepanza tra le sentenze e loro applicazione), ma per l'affermazione di potere che sottintendevano. Gaetano Greco ha dimostrato attraverso lo studio delle fonti pisane che i fedeli corsi, politicamente soggetti a Genova ed ecclesiasticamente sudditi dell'arcivescovo di Pisa, si rivolgevano con grande frequenza al proprio metropolita toscano[20]. In questo caso, chi presentava appello cercava di sminuire l'autorità dei vescovi genovesi, allora al comando delle diocesi corse, per mezzo di un tribunale distante – e pertanto poco efficiente –, che poteva tuttavia dire un diritto contrario a

---

[18] Si veda H. Jedin, *Delegatus Apostolicae Sedis e potere episcopale al Concilio di Trento*, in Id., *Chiesa della fede, chiesa della storia*, Brescia, Morcelliana, 1972, pp. 275-294; per un caso concreto, si veda A. Prosperi, *Tra evangelismo e Controriforma. Gian Matteo Giberti (1495-1543)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969, pp. 149-179.

[19] Inutile qui ricordare la vitalità dei concili provinciali di Lima e Città del Messico oppure di quelli di Tarragona in Spagna.

[20] G. Greco, *La primazia della chiesa pisana nell'età moderna: il titolo come onore e come strumento*, in M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi (a cura di), *Nel IX centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa*, Pisa, Pacini, 1995, pp. 249-306.

quello dei dominatori. Chi scrive ha ugualmente provato a indagare un caso simile: quello del metropolita di Aquileia[21]. Qui sono i fedeli delle distanti diocesi suffraganee di Como e di Trento a farsi sentire, mentre chi abitava nelle diocesi più vicine evitava di immischiare l'autorità prossima del metropolita, in quanto forse considerata un'ingerenza troppo potente. In tutti questi casi l'appellante non voleva tanto raggiungere risultati concreti, ma mettere in discussione autorità locali in nome di altri poteri, chiamati in causa contro la giurisdizione del proprio ordinario.

Discorso diverso e ancora più interessante riguarda i tribunali delle nunziature. Queste corti erano molto più attive di quelle dei metropoliti e soprattutto ci aiutano a mettere sotto nuova luce il complesso rapporto tra il centro romano e le periferie degli stati italiani. I nunzi sono spesso ricordati come uno degli esempi più evidenti della modernizzazione della Curia romana: danno testimonianza di un corpo diplomatico moderno, che impose la riforma tridentina in periferia e in più occasioni diede prova della forza politica del Papato. Oggi conosciamo molto bene le corrispondenze e le istruzioni dei nunzi pontifici e sono a nostra disposizione i primi bilanci sulle ricerche condotte nell'ultimo secolo e mezzo intorno alla loro attività politica[22]. Dei loro poteri giudiziari sappiamo invece pochissimo. A quanto ci raccontano le facoltà conferite loro dal pontefice, erano giudici papali in periferia. In quanto rappresentanti del papa, erano dotati di poteri giurisdizionali, che potevano applicare nelle varie realtà locali, senza prestare attenzione a privilegi e consuetudini.

La retorica delle facoltà, spesso amplissime, concesse ai nunzi appare però contraddetta da un'indagine più ravvicinata di questi tribunali. Le corti dei nunzi rispecchiavano in realtà dinamiche locali ed erano perlopiù formate da personale reclutato sul luogo. Come ha dimostrato Greco, l'auditore del tribunale del nunzio fiorentino era normalmente un

---

[21] M. CAVARZERE, *La giustizia ecclesiastica in periferia. Il pluralismo giurisdizionale della Chiesa attraverso il caso di Aquileia*, in www.giornaledistoria.net (consultato il 30 aprile 2018).

[22] A. KOLLER (a cura di), *Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1998, e ID, *Le ricerche sui carteggi dei nunzi e sulle istruzioni pontificie (1980-2010). Bilancio e prospettive*, in *Religiosa archivorum custodia. IV centenario della fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano (1612-2012)*. Atti del Convegno di Studi, Città del Vaticano 17-18 aprile 2012, Città del Vaticano, Archivio segreto vaticano, 2015, pp. 539-550.

membro del capitolo della cattedrale fiorentina e lo stesso si potrebbe dire per altri luoghi, malgrado la volontà contraria del Papato[23]. La scelta pare, per più ragioni, comprensibile: per giudicare un reato bisognava conoscere anche le consuetudini locali e, d'altra parte, non si potevano spostare notai e giudici da Roma per mandarli in tutto il mondo. Inoltre, il tribunale era quasi del tutto indipendente dal nunzio. I nunzi si succedevano ogni 5-6 anni, mentre i processi avevano durata variabile: potevano protrarsi molto più a lungo del periodo in ufficio di un singolo nunzio; iniziare alla fine di un mandato, e così via. Per tacere che i nunzi stessi non volevano aumentare le cause di attrito e conflitto con la società locale, invischiandosi in interminabili processi civili e criminali. Infine, i tribunali dei nunzi, come molti tribunali di Antico regime, erano troppo mal organizzati e disponevano di troppe poche risorse per poter davvero gestire le migliaia di casi sottoposti alla loro attenzione. Spesso i nunzi riuscirono ad amministrare i tribunali attraverso un ricorso sistematico a commissioni o delegazioni, uno strumento impiegato da molte corti di Antico regime, per cui ufficialmente la sentenza era pronunciata a nome del nunzio, mentre il processo si svolgeva di fronte a un giudice delegato. Per di più, di frequente, secondo il criterio dell'*actor sequitur forum rei*, il giudice delegato era uno stesso giudice del tribunale di primo grado o un chierico della diocesi da cui proveniva l'attore.

Dietro le sentenze del nunzio si nascondevano pertanto giudici e reti di potere sostanzialmente locali. In conclusione, il panorama ecclesiastico italiano non può essere ridotto ai rapporti tra un indistinto livello locale e la crescente ingerenza romana. Per capire le reti giurisdizionali, bisogna sempre osservare da chi e come erano gestiti i tribunali, nonché tenere in conto i flussi di appelli e i modi in cui si generarono.

Quanto si è esaminato sul piano istituzionale vale ancor più se si tiene conto degli attori sociali, delle loro intenzioni e delle loro strategie. E anche da questo punto di vista le fonti processuali fanno intendere con chiarezza come gli attori conoscessero bene il sistema delle giurisdizioni e le sotti-

[23] G. Greco, *Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 2012, II, pp. 949-1073, in particolare pp. 972-973.

gliezze del loro funzionamento, per noi ancora così opaco. Erano infatti ben consapevoli che alcuni appelli potevano andare meglio di altri e che, se anche non avrebbero portato a ribaltare la sentenza di primo grado, potevano essere usati per mettere in crisi autorità costituite, ottenere dilazioni o avere cospicui sconti di pena. Da questo punto di vista non basta studiare i processi in vitro su base procedurale, ma è necessario legare i processi di appello alle pratiche locali per capire quale fosse la posta in gioco.

Sotto questa angolatura la questione già più volte accennata del rapporto tra azione giudiziaria della Chiesa e disciplina ecclesiastica assume ancora forme nuove. L'impressione che si ricava dalla lettura dei processi d'appello è infatti quella di una grande aderenza al dettato tridentino. Ci si appella sempre facendo riferimento a ragioni spirituali, alla maggior gloria di Dio e alla necessità di difendere i buoni costumi e la moralità. Quando però si va a guardare sotto la superficie dei documenti, si scopre che gli attori sociali si appropriavano del linguaggio della Chiesa per servire scopi concreti e molto meno lungimiranti.

Faccio un esempio che ho trovato assai di frequente nelle carte locali e nelle carte centrali: quello dei conflitti tra oratori e parrocchie. Si tratta di quei conflitti per la costruzione di uno spazio di culto e di organizzazione religiosa in cui le istanze di centralizzazione dei vescovi e dei parroci si scontrano con esigenze locali e familiari di vario genere[24]. Da un lato, vi erano famiglie che avevano fondato oratori e volevano ampliare il proprio prestigio affrancando l'oratorio dalla sudditanza simbolica e materiale della parrocchia, il cui patronato era spesso nelle mani di famiglie e consorterie rivali. Oppure casi come quello della valle di Cassana, nella diocesi di Brugnato, in mezzo agli Appennini, dove la valle era divisa in micro-comunità prive di un centro riconosciuto e dove pertanto era normale che si costituissero poli di culto e di aggregazione sociale diversi al di fuori della parrocchia. Dall'altro lato, i vescovi, spesso estranei a questa litigiosità locale di lungo periodo, si inserivano nelle dispute con altri interessi, i propri: quelli di affermare una struttura verticistica che andava dal parroco al vescovo fino al papa. Ai vescovi interessavano poco le ragioni contingenti dell'una o

[24] Su questi fenomeni in area piemontese, si veda A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien Régime*, Venezia, Marsilio, 1995. Per il caso ligure, si veda CAVARZERE, *La giustizia del Vescovo* cit., pp. 62-69.

dell'altra parte, ma desideravano rafforzare una struttura diocesana a loro sottoposta, spesso mediata dai vicari foranei. Dallo scontro tra queste varie idee e progetti non potevano che nascere conflitti, che spesso trovavano la loro valvola di sfogo di fronte ai tribunali della Chiesa.

Spostiamo ora lo sguardo dai tribunali diocesani a quelli di appello. A livello diocesano è facile comprendere che dietro ai processi si devono ricostruire tensioni micro-locali. Come sa bene lo storico dei tribunali diocesani, spesso i protagonisti di queste dispute compaiono ripetutamente nelle carte dei processi. Di fronte al perpetuarsi invariato di processi simili negli stessi luoghi e nel corso di decenni, è facile scoprire che la conflittualità in tribunale ha radici profonde nel mondo sociale. Il problema riguarda invece i tribunali d'appello. Nel caso delle carte giudiziarie dei tribunali dei nunzi o delle congregazioni romane, la denuncia appare completamente decontestualizzata e manca quel rapporto stretto con il microcontesto, caratteristico delle ricerche dedicate ai tribunali diocesani.

Ho sotto mano una denuncia dell'11 aprile 1739 presentata alla congregazione del Concilio dalla comunità di Matera, nei pressi di Quintodecimo, oggi piccola frazione di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. La denuncia recita: la villa di Matera intende separarsi dalla cura di Quintodecimo perché si trova in una pendice montuosa e d'inverno, per 4-6 mesi, il cammino con la parrocchia è chiuso. La neve e varie forre pericolose rendono impossibile il percorso. Per queste ragioni è successo in passato che alcuni abitanti siano morti senza i sacramenti e che la popolazione non abbia nemmeno le conoscenze più elementari della fede cristiana. I fedeli non partecipano alla messa e i bambini muoiono mentre vanno in parrocchia per essere battezzati. Bisogna dunque porre rimedio e innalzare la locale chiesa di san Benedetto in parrocchia autonoma[25].

La denuncia è un piccolo capolavoro: si parla di sacramenti, ovvero il centro del rilancio tridentino, e di catechesi, l'altro baluardo delle missioni interne, mentre non si dice nulla delle ragioni che spinsero a richiedere l'erezione dell'oratorio in parrocchia. La situazione che portò alla

[25] *Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii …obeunte R.mo P.D. Cavalchino … prodierunt in causis sub annos 1739, & 1740 propositis … Tomus nonus triplici indice a Dominico Mainardi locupletatus*, Romae, typis et Sumptibus De Mainardis in Platea Agonali, 1743, pp. 30-32.

denuncia non è ricordata e non sappiamo se questi richiami alla pratica sacramentale rispondessero a reali esigenze della popolazione locale. Risuona invece con timbro chiaro il linguaggio della riforma, impiegato con grande consapevolezza in una supplica che si rivolge a Roma e appare chiaramente scritta da un esperto con l'intenzione di colpire favorevolmente i cardinali della congregazione del Concilio. D'altro canto, il chiaro riferimento a una realtà istituzionale già presente da secoli – la chiesa di san Benedetto – fa intuire che, dietro la denuncia, siano stratificate rivendicazioni di più lunga durata, che probabilmente poco hanno a che fare con la cura delle anime nel senso più ristretto. E infatti la supplica della villa di Matera si chiude con ben più specifici inviti a dotare la chiesa di beni e terreni fino ad allora sotto il controllo della parrocchia di Quintodecimo. A prescindere dai casi particolari, il confronto tra simili suppliche, che a decine si trovano nei giacimenti documentari romani, e i conflitti locali ricostruibili nei tribunali diocesani ci invitano a cautela e ci suggeriscono di unire l'indagine delle congregazioni papali con quella delle corti vescovili. Il rischio che si profila è, altrimenti, quello di ricadere in una critica delle fonti troppo appiattita sulle ragioni della Chiesa post-tridentina.

Quali conclusioni possiamo trarre? Da un lato, si può vedere chiaramente che gli attori sociali si infiltrano nelle reti d'appello per ottenere sostegno in modo talvolta spericolato. Attraverso le denunce e gli appelli dei tribunali ecclesiastici si assiste a un'opera, per così dire, di traduzione culturale, dove l'elemento riformatore e disciplinante sembra centrale, ma non lo è nel modo tradizionale in cui noi lo interpretiamo. Dall'altro lato, non dobbiamo dimenticare che la medaglia ha sempre due facce. Sottolineare che il disciplinamento ha poco a che vedere con i tribunali ecclesiastici non significa che l'azione di questi tribunali non abbia portato a forme di uniformazione e di omologazione. Il fatto è che questo avviene in modo diverso da una concezione modernizzante della giustizia. Non si tratta di imporre la legge dall'alto, ma di processi di ibridazione e di strategie usate con varia consapevolezza da diversi attori sociali. Il fatto stesso di appellarsi a tribunali pontifici o del nunzio implicava il riconoscimento del potere della Chiesa; è anche naturale che, per quanto stereotipe potessero essere queste denunce, il loro carattere tridentino non fosse solo frutto di bieco tatticismo, ma trovasse

consenso presso gli appellanti. Anche la retorica dei tribunali aiutava a far circolare un linguaggio religioso al di fuori delle missioni e delle prescrizioni catechistiche.

Conclusioni

Su queste note vorrei presentare qualche conclusione provvisoria. Una visione giurisdizionale della giustizia ecclesiastica ci permette di presentare alcune riflessioni generali: a) i tribunali romani ebbero senz'altro un'importanza decisiva in età moderna: lo stanno a dimostrare le montagne di documenti che si trovano negli archivi vaticani. Tuttavia, non si può guardare solo a Roma. C'erano molte altre strade che non portavano a Roma e gli uomini di età moderna le conoscevano molto bene. b) Anche quando si guarda alla montagna romana, non bisogna mai indugiare in visioni modernizzanti di efficienza burocratica. Anche i processi romani riflettevano interessi locali, che possono essere compresi solo se si fa reagire il centro con le periferie. Da questo punto di vista, lo studio dei tribunali diocesani può apparire forse più importante ancora dell'analisi fine a se stessa della documentazione romana. c) Infine, dal punto di vista normativo, non esiste un processo che va dall'alto verso il basso e non si può parlare in maniera lineare di una applicazione del Tridentino. Innanzi tutto, chi legge i decreti tridentini li trova spesso tanto generici da essere inutilizzabili sul piano pratico. Trento impone un orizzonte di valori, ma non dà indicazioni di legge. I decreti tridentini rispecchiano piuttosto il diritto di età medievale, non codificato, che dà linee guida generali da applicarsi attraverso l'*aequitas*. È questo il ruolo della giustizia ecclesiastica, che ebbe come conseguenza una lenta e inesorabile penetrazione culturale di norme e modi di vita.

La corte vescovile di Teramo: i conflitti giurisdizionali con le autorità regie e l'amministrazione della giustizia

Alessio Basilico

Nell'agosto 1604, il personale della curia vescovile di Teramo era impegnato in una meticolosa ricerca d'archivio. Il vescovo ne spiegava le ragioni in una lettera inviata alla Congregazione del Sant'Uffizio:

> Da due mesi in qua in circa resto con tutta la mia corte travagliatiss[im]o bisognandomi mostarre al Collaterale di Napoli Privilegij della dignità di Prencipe, et Conte io tengo, e dell'essercitio dell'authorità et iurisditione temporale che tengo in q[ue]sta città, e sopra i Vassalli di tre Castelli, e quarantadue Ville di q[ue]sto mio Vesc[ova]to con mero, e misto imperio, e gladij potestate, di modo che è bisognato, che tutti noi, oltra il gran dispendio de dinari in Napoli in Avvocati e procuratori, e nel mandarvi il mio Vic[ari]o con l'Archidiac[on]o, ci siamo posti a reveder tutte le scritture dell'archivio per trovar la verità, quale per Grazia de Dio è ritrovata a bastanza.

Il vescovo in questione era il frate domenicano Vincenzo da Montesanto. Le sue parole restituiscono in maniera estremamente viva sia la quotidianità della giustizia d'apparato[1] d'epoca moderna, quando parla di «dispendio di denari in Napoli in Avvocati e procuratori», sia l'eccezionalità del conflitto in atto con le autorità secolari che lo costringeva a interrompere la normale attività repressiva per una meticolosa ricerca in archivio. Oltre, nella lettera, menzionava i funzionari laici che maggiormente si frapponevano all'esercizio della sua autorità con «calunnie date contro di me»: «Fra' Mario Azzia Cavalier di Malta il quale hà tenuto mentre è stato qui Gov[ernato]re una vita molto infame», c'era poi «Baldassarra Caracciolo Gov[ernato]re di q[ues]ta Prov[inci]a» e infine

[1] M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 167-169.

«ser Carlo Tirone il qual è qui Commiss[ari]o generale di Campagna»[2], membro del Collaterale che aveva richiesto la documentazione dettagliata dell'attività penale svolta dalla corte vescovile teramana.

Oltre alla conflittualità e ai pessimi rapporti con le autorità laiche della provincia, da questa lettera emerge la particolarità dell'assetto giurisdizionale nella diocesi di Teramo, detta anche aprutina: il vescovo esercitava il mero e misto imperio, la sua giurisdizione riguardava, come signore feudale, tutti i crimini commessi dai suoi vassalli, laici e religiosi, fossero essi di natura civile, criminale o mista. Egli, in altre parole, esercitava la potestà signorile su una parte del territorio della diocesi e si fregiava, nel corso dell'età moderna, del titolo di «vescovo aprutino, principe di Teramo, conte di Bisegno». Il territorio dello stato temporale del prelato aprutino in origine comprendeva il territorio cittadino, ma col passare dei secoli aveva visto diminuire significativamente la sua estensione, fino a ridursi, ad inizio Seicento, a tre castelli e alcune ville di piccolissime dimensioni per un totale di 401 fuochi. I vassalli del vescovo dovevano aggirarsi intorno alle 2.000 anime[3]. Sulla città demaniale di Teramo, invece, le autorità regie avevano progressivamente preso il posto dell'autorità vescovile creando un assetto che, ad inizio Seicento, rappresentava un'anomalia.

Costituitasi nel IX secolo, la potestà signorile ricevette un riconoscimento ufficiale con l'inserimento dei vescovi aprutini nella grande feudalità del Regno nel corso del XII secolo[4]. A partire dal 1448, Teramo diventò una città demaniale con la presenza stabile di un capitano che cominciò a limitare significativamente l'autonomia municipale e le prerogative del potere vescovile. Una successiva prammatica di Filippo II del 1558 pose la città sotto la giurisdizione della regia udienza che aveva sede

---

[2] ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI TERAMO (d'ora in poi ASDT), b. 107, fasc. 2, c. 15.

[3] N. PALMA, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli detta dagli antichi Praetium, ne' bassi tempi Aprutium oggi Città di Teramo e Diocesi Aprutina*, Vol. II, 2ª edizione curata dal prof. Vittorio Savorini, Teramo, Giovanni Fabbri editore, 1891, p. 254. L'autore cita, a prova di questi dati, una relazione *ad limina* di inizio Seicento.

[4] D. MARRARA, *L'Episcopato Aprutino sotto Vincenzo da Montesanto «Princeps Terami, Comesque Bisegni» (1592-1609). Potere temporale, conflitti di giurisdizione, assemblee parlamentari*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie III, V (1975), p. 1079.

a Chieti[5]. Come feudatari, i vescovi aprutini partecipavano all'assemblea generale del Viceregno presso la chiesa napoletana di S. Lorenzo.

Numerosi lavori hanno dimostrato l'esistenza di frequenti conflitti giurisdizionali tra corti laiche ed ecclesiastiche nel Viceregno di Napoli nel corso del Cinquecento e del Seicento[6]. Giovanni Romeo ha descritto le tensioni esistenti in merito a crimini come sacrilegio, concubinato e adulterio[7]. Massimo Carlo Giannini si è concentrato sull'introduzione della bolla *In Coena Domini* che, dalla seconda metà del XV secolo, costituiva uno strumento di fondamentale importanza per la difesa dell'immunità ecclesiastica. Fu un papa con un passato da inquisitore, fra' Michele Ghisleri, a voler utilizzare la bolla come mezzo di riaffermazione del potere giurisdizionale della Chiesa, allargando il novero dei crimini di misto foro. A partire dal 1567 venne valorizzata e letta dai pulpiti, causando in diversi luoghi della monarchia spagnola scontri con le autorità secolari[8].

In questo studio analizzerò i conflitti giurisdizionali nella diocesi di Teramo, soffermandomi maggiormente sul tornante particolarmente critico degli anni 1602-1607, anni in cui la diocesi fu guidata dall'inquisitore domenicano Vincenzo da Montesanto. Questo periodo rappresentò il momento di maggior conflittualità tra autorità regie e vescovili, con numerose scomuniche comminate al governatore della città, lo spagnolo Juan de Leon, e il ricorso a tribunali esterni come la Gran Corte della Vicaria di Napoli. Su questo tornante di particolare attrito tra autorità

---

[5] *Ibidem*.

[6] Sui conflitti tra autorità civili e religiose nel Viceregno di Napoli si veda G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 26-27.

[7] *Ibidem*, p. 49.

[8] Fu così a Milano, dove i membri del Senato minacciarono di abbandonare il duomo durante la sua lettura. Anche nel regno di Napoli causò numerosi conflitti di giurisdizione. M. C. Giannini, *Tra politica, fiscalità e religione. Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla «In Coena Domini» (1567-1570)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXIII (1997), pp. 87-89; A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1974, pp. 77-80. In generale sui confitti di giurisdizione nel Ducato di Milano si veda A. Borromeo, *Le controversie giurisdizionali tra potere laico e potere ecclesiastico nella Milano spagnola sul finire del Cinquecento*, in Atti dell'Accademia di San Carlo, Milano 1981, pp. 43-89; Ead., *The Crown and the Church in Spanish Italy in the Reigns of Philip II and Philip III*, in T.J. Dandelet, J. A. Marino (a cura di), *Spain in Italy: Politics, Society, and Religion 1500-1700*, Leida, Brill, 2007, pp. 517-54.

vescovile e regia all'interno della città si è già soffermato Danilo Marrara negli anni Settanta, citando fonti diverse rispetto a quelle che utilizzerò in questo saggio. Cercherò di analizzare anche l'evoluzione del conflitto nel corso dei successivi decenni del Seicento e la persecuzione dei crimini inquisitoriali come strumento di lotta contro i rappresentanti della nazione spagnola.

L'analisi del tribunale vescovile di Teramo, diocesi posta al confine con lo Stato pontificio e sconfinante al suo interno[9], costituisce un termine di paragone significativo all'interno di una raccolta di saggi che ha l'obiettivo di analizzare la giustizia ecclesiastica e la società nella Marche d'epoca moderna.

Il personale

La carriera di alcuni dei più importanti esponenti degli ordini regolari, specie se con un passato di spicco all'interno del Sant'Ufficio, si concluse nella miriade di piccoli episcopati presenti nel sud Italia[10]. Appartenevano al clero regolare i due vescovi di cui si discuterà maggiormente nel presente contributo. Il domenicano Vincenzo da Montesanto e l'agostiniano milanese Giovan Battista Visconti. La loro azione era animata dalla volontà di applicare le più severe norme controriformistiche[11], dettando le linee della politica repressiva, indicando quali crimini perseguire più severamente, intervenendo con decreti e delineando attraverso gli statuti sinodali le linee di un ampio sforzo normativo[12].

I vicari generali, personale con formazione giuridica, vennero a costituire gli esecutori delle direttive provenienti dai vescovi. In età pretridentina erano stati titolari di un ruolo essenziale nel governo della vita religiosa, svolgendo le veci di prelati spesso non residenti. Il Concilio di Trento costituì uno spartiacque che mutò profondamente la situazione. I

[9] Dove comprendeva il territorio di Monsampolo del Tronto.

[10] E. Bonora, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, «Rivista storica italiana», CXX, 3 (2008) p. 976.

[11] Cfr. paragrafo «Il giurisdizionalismo prima del giurisdizionalismo e l'anno dell'interdetto».

[12] M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (secc. XVI-XVIII)*, Pisa, Pisa University Press, 2012, p. 16.

vescovi, residenti nelle diocesi di loro competenza, continuarono a porre vicari alla guida delle loro diocesi, ma in numerose occasioni intervennero in prima persona nell'amministrazione dei tribunali.

La particolarità di Teramo è costituita dalla presenza di un notaio del tribunale che riveste la carica di viceconte dello stato temporale e, come è possibile leggere in un documento, «esercita la iurisditione alli […] suoi vassalli, con procedere a far atti contro di quelli dentro detta città»[13]. Era solo questa figura di laico a poter procedere contro i vassalli vescovili. Questo era il compromesso creatosi nella città dove gli ecclesiastici non potevano amministrare la giustizia ordinaria, ma dovevano delegare il loro potere a un laico con competenze nel campo della giurisprudenza.

I birri del tribunale procedevano agli arresti in gruppi di due o tre. Un caso conservato in archivio evidenzia in maniera estremamente significativa le difficoltà che potevano incontrare nello svolgere il loro lavoro. Quinto Rosa, birro della corte vescovile, mentre visitava la fiera della vicina cittadina di Montorio, a circa dieci chilometri da Teramo, vide un prete di nome Giovan Lisio Riccione, che sapeva essere stato condannato in contumacia dal tribunale per il quale lavorava. A quel punto, con l'aiuto del figlio, lo immobilizzò. Giovan Lisio non si diede per vinto e «cominciò a gridare aiuto, et faceva resistenza per non farsi menare». Con l'ausilio dei birri del governatore, riuscirono a recarsi nei pressi del carcere secolare di Montorio. Tuttavia, arrivati nella piazza del paese, la trovarono «piena […] de genti della montagna che venivano in aiuto del detto D(on) Gio(van) Lisio per ritogliercelo». A quel punto erano necessari altri uomini armati per assicurarlo alla giustizia. Quinto Rosa cominciò allora a girare

> per la fiera per trovare gente che fussero vassalli acciò mi dessero aiuto à menarlo qua in Ter[am]o, et trovai al[cu]ni di Rapino alli q[ua]li ordinai che fussero tornati a Rapino a pigliar l'arme, et che comandassero genta anchor a Colle Vecchio et che la sera istessa fussero ritornate à Montorio[14].

[13] ASDT, *Fondo cause*, b. 153, c. 1v.
[14] ASDT, *Fondo cause*, b. 86, cc. num.

Alla richiesta fatta al governatore di Montorio di trattenere ancora per un po' l'arrestato nelle sue carceri, ottenne una risposta perentoria: «io non ci lo voglio in nessun modo nella carcere mie perché non mi voglio rompere con le genti della montagna cavatelo da qua all'hora del Ave Maria, ò che io lo farò cavare».[15]

Il tentativo di trasportare il detenuto presso la casa del vicario foraneo si risolse in un fallimento, poiché i familiari di Don Gio(van) Lisio intervennero, picchiando Quinto Rosa e suo figlio con bastoni. C'erano il padre, i fratelli, altre persone dei clan della montagna, ben determinati a impedire l'operato dei birri vescovili e far fuggire il loro congiunto. Fu quello che avvenne. Solo a notte inoltrata, cinque uomini armati arrivarono da Teramo con lo scopo di dar man forte a Quinto Rosa, ma ormai era troppo tardi.

Questo caso è significativo da parecchi punti di vista. Mostra, innanzitutto, la collaborazione che poteva instaurarsi coi poteri secolari sul territorio e i limiti che questa collaborazione incontrava. Il governatore preferì di gran lunga non inimicarsi i bellicosi clan della montagna piuttosto che aiutare il personale della corte vescovile con il fermo dell'uomo.

In secondo luogo indica le scarse capacità del personale vescovile di poter svolgere opera di repressione poliziesca. I birri nell'esercizio della loro funzione si scontravano con famiglie pronte a difendere con la forza i loro parenti. Gli ostacoli erano costituiti, oltre che da forme di lealtà e di appartenenza sociale, dalle difficoltà di comunicazione, dalle distanze da coprirsi a piedi o a cavallo, con strade non sempre praticabili, specie nei mesi invernali.

Infine è estremamente significativo che potessero essere utilizzati i vassalli dello stato temporale aprutino per esercitare funzioni di polizia e per scortare un individuo fermato presso il centro diocesano.

Il giurisdizionalismo prima del giurisdizionalismo e l'anno dell'interdetto

La nomina alla guida della diocesi di Vincenzo da Montesanto nel 1592, da parte di Clemente VII, fece crescere di molto il livello di conflittualità

[15] *Ibidem*.

con le autorità secolari. Al secolo Vincenzo Bruniatti, frate domenicano con una carriera di rilievo all'interno dell'ordine di appartenenza e del Sant'Uffizio: era stato inquisitore a Faenza e Cremona, provinciale di Lombardia, finché Sisto V lo nominò commissario del Sant'Uffizio nel 1589[16]. Aveva scritto due trattati dal titolo estremamente significativo: *De immunitate ecclesiastica* e *De Potestate Papae*[17].

Il suo operato e i provvedimenti presi rivelano la sua formazione e la sua carriera da inquisitore. Innanzitutto, i documenti conservati in archivio aumentano significativamente di numero, fenomeno spiegabile con l'intensificarsi dell'attività repressiva, con il tentativo di applicare nella diocesi le più severe norme controriformistiche oltre, ovviamente, a un'attenzione maggiore posta nella cura dell'archivio.

Il nuovo corso è testimoniato dall'avvio della repressione di crimini di competenza inquisitoriale[18], dall'emanazione di numerosi editti contro il concubinato (1594)[19], gli incanti (1605) e l'usura (1607).

Tutto questo scatenò i conflitti di competenza. Sappiamo da una rivelazione di scomunica, negli anni Novanta del Cinquecento, che «perché Monsignore tiene carcerati li vassalli Reggij, per questo il Sig(no) re Governatore ha comandato si carcerino li vassalli di Monsignore»[20]. Lo scontro con le autorità regie cominciò dunque fin dai primi anni novanta, immediatamente dopo l'arrivo del vescovo in città, anche se non è possibile seguirne nei particolari gli sviluppi per l'assenza di ulteriore documentazione.

Alcuni anni più tardi il conflitto vide entrare in scena la figura del viceconte che, lo ricordiamo, esercitava la sua autorità sui laici dello stato temporale all'interno della città di Teramo. Tutto si verificò nel 1602,

---

[16] J. Quétif, *Scriptores ordinis praedicatorum recensiti*, II, Paris, ex typographia Joannis-Baptistæ Christophori Ballard, 1721, p. 371.

[17] *Ibidem*. Si veda, inoltre, F. Vecchietti, T. Moro, *Biblioteca picena, o sia notizie istoriche delle opere e degli scrittori*, III, Osimo, presso Domenicantoni Quercetti, 1793, p. 112.

[18] Si veda A. Basilico, *Infanticidio, stregoneria e controllo della sessualità nell'Abruzzo di antico regime*, Tesi di dottorato in Storia, Università degli Studi di Teramo - XXII ciclo.

[19] A. Basilico, *«Li fanno pubblicamente li Signori, Dottori, e Preti»: concubinato e adulterio nella diocesi di Teramo (1550-1650)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXXIV (2008), pp. 113-156.

[20] ASDT, *Fondo cause*, b. 56 cc. num.

quando un vassallo del vescovo, un certo «Iacovo alias Stracciapelle», fu arrestato dai birri del governatore, Juan de Leon, perché armato. Alle proteste dell'uomo, il cavaliere al comando del corpo di guardia rispose «che voleva vedere la patente che non sapeva che fusse vassallo del vescovo»[21]. Non ottenendone la visione, lo imprigionò. Qualche ora più tardi fu il notaio-viceconte della corte vescovile, Giovan Francesco Camponesco, a dirigersi presso il palazzo del governatore per chiarire la vicenda. Dopo aver bussato ripetutamente, e non aver ottenuto risposta, si affacciò dalla finestra di una stanza la moglie del governatore dicendo che suo marito stava riposando. L'uomo si era fatto negare, esattamente con le stesse modalità, alcuni giorni prima. La cosa destò l'ira del notaio che protestò: «due volte m'have fatto […] questo affronto, e già che io son venuto qui non come persona privata, ma come offitiale di detto Monsignore». Il governatore, affacciatosi alla finestra, rispose astiosamente senza mostrare la minima possibilità di una mediazione: «non solo due volte, ma cento diserviti ti ne voglio fare, con voltarli le spalle, et andassi dentro delle sue stanze»[22].

Nel 1604 lo scontro raggiunse il tribunale del collaterale di Napoli. In gioco c'era la possibilità stessa per il tribunale vescovile di esercitare la propria giurisdizione sui vassalli all'interno della città di Teramo[23]:

> da tempo antiquissimo che non ci è memoria d'huomo in contrario d'esso tanto esso supplicante come li predecessori vescovi, qui pro temporalibus sono stati in detto vescovato, et loro vicari hanno esercitato iurisditione nelli vassalli di detto vescovado in d[e]tta città di Teramo nel palazzo vescovile, et da Trent'anni in qua da viceconti[24].

L'introduzione della figura del viceconte laico, ufficiale con potere di esercitare la giustizia nel centro demaniale, è dunque recente visto che risale a trent'anni prima. È questo il contenzioso citato all'inizio del saggio che tiene impegnato tutto il personale in una meticolosa ricerca d'archivio per documentare l'attività e le competenze del tribunale diocesano

---

[21] ASDT, *Fondo cause*, b. 163, cc. num.
[22] *Ibidem*.
[23] È a questo episodio che il vescovo si riferisce nella lettera citata all'inizio di questo saggio.
[24] ASDT, *Fondo cause*, b. 153, cc. num. La lettera al Viceré è dell'agosto 1604.

all'interno della città. Nonostante il vescovo lamentasse la perdita di una parte cospicua dei documenti nel 1527, «l'anno della peste», e nel 1529, quando il palazzo vescovile fu «abbruciato da soldati todeschi» impegnati nella guerra del Tronto contro i francesi, riuscì a produrre un materiale corposo che attestò l'esercizio dell'autorità vescovile nella città regia per tutti i tipi di reati. In novembre il collaterale ordinò:

> al governatore della città che non faccia molestare l'ufficiale seu viceconte [...] per occasione esercitasse iurisditione sulli vassalli laici d'esso vescovo in palazzo residente in città […] sotto pena della regia disgratia et di ducati mille[25].

Probabilmente prevalse nelle autorità napoletane, anche in questo caso, la volontà di non alzare troppo il livello dello scontro con quelle ecclesiastiche. Avevano la necessità di governare insieme un territorio, come quello vicereale, che specie sulla frontiera settentrionale era preda di banditi e di violenze[26]. Riaffermare la supremazia del potere regio nella città non implicava estromettere del tutto quello vescovile.

Ma il fuoco dello scontro covava sotto le ceneri di una pace apparente. L'anno successivo, nell'aprile 1605, fu un arresto all'interno del convento di San Francesco, da parte dei soldati del «Governatore et giudice di Chieti», a dare origine a un nuovo contenzioso. Un uomo, catturato e condotto verso le carceri dell'Udienza di Chieti, riuscì a divincolarsi e rifugiarsi presso l'edificio sacro. Gli ecclesiastici presenti cercarono di opporsi all'ingresso degli uomini armati e minacciarono la scomunica per la violazione dell'immunità ecclesiastica, ma le loro parole non furono ascoltate. Il ricercato fu portato a forza al di fuori del luogo sacro, dove fu raggiunto dal governatore della città e dal giudice che lo colpirono ripetutamente con «pugni, calgi», prima di ordinare di legarlo con i ceppi alle mani e ai piedi, porlo sopra un cavallo e condurlo a Chieti. Successivamente, i frati presenti si recarono nella curia vescovile terama-

---

[25] *Ibidem*.

[26] Sono le conclusioni a cui giunge Romeo, *Amori proibiti* cit., p. 60. Lo stesso autore sottolinea, come in altre occasioni – rituali, processioni ed esecuzioni capitali – potere temporale e religioso comparissero insieme di fronte al pubblico, come le due facce di uno stesso ordine, si veda G. Romeo, *Aspettando il boia: condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1993, p. 58.

na chiedendo di «proveder di giustizia che l'immunità della chiesa sia mantenuta e non vilipesa»[27]. In questa e in altre occasioni, clero regolare e secolare appaiono uniti e solidali nella difesa dell'immunità ecclesiastica contro gli abusi del potere regio, una situazione ben diversa da quella delineata da Flavio Rurale che ha parlato di «clero regolare al servizio dei principi»[28].

Furono convocati i soldati del tribunale secolare e furono interrogati. Il governatore si rifiutò di comparire nel palazzo vescovile. Per questa ragione fu scomunicato il 24 maggio, ma per un mese si comportò come se questo provvedimento non lo riguardasse. Si muoveva liberamente, si comportava come se fosse nel pieno delle sue funzioni, partecipava alle funzioni religiose.

Consapevole di come andavano le cose a Roma, il vescovo Montesanto scrisse di «informar di tutto ciò la S. Congregatione della Consulta Penitentiaria, et il S. Auditore della camera acciò che con qualche falsa narrazione non estroquisse l'assolutione». Cosciente dei possibili intermediari e reti di conoscenze che si muovevano intorno alla curia romana, chiese anche che «Monsignor Pegna[29] non facci parola all'ambasciatore di Spagna […] havrà merito presso Iddio così si riprimirà un tanto di-

[27] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c. 1r.

[28] F. RURALE, *Monaci, frati, chierici. Gli ordini religiosi in età moderna*, Roma, Carocci, 2008, p. 94. L'autore cita a sostegno della sua tesi il caso di Genova, dove i domenicani del convento di Ovada intesserono ottime relazioni con il Senato della Repubblica al punto da dipendere da esso più che dai propri superiori. Altro caso citato è quello siciliano, dove il clero regolare potevano appellarsi ai tribunali regi contro quello ecclesiastico.

[29] Nativo dell'Aragona, Francisco Peña arrivò in Italia per studiare diritto all'Università di Bologna, dove ottenne il titolo di dottorato in *utroque iure*. Nel 1577 si trasferì a Roma divenendo un consultore estremamente influente del S. Uffizio. Negli anni ottanta, sconfitta l'attività ereticale e nella nuova fase di repressione della magia popolare, curò la ripubblicazione di almeno undici manuali inquisitoriali. Si veda la voce di V. Lavenia in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. PROSPERI con la collaborazione di V. LAVENIA e J. TEDESCHI, III, Pisa, Edizioni della Normale 2010, pp. 1186-1189; M. DUNI, *The Editor as Inquisitor: Francisco Peña and the Question of Witchcraft in the Late Sixteenth Century*, M. ISRAËLS, L. WALDMAN (a cura di), *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, Firenze, Villa I Tatti - The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 2013, pp. 297-303

spregio delle censure et giurisdizioni ecclesiastiche»[30]. Di fronte all'emanazione di una nuova sentenza di scomunica, il governatore si presentò «genuflexus» presso la curia vescovile, il 4 luglio, e venne assolto.

La sua gestione dell'ordine, il suo piglio duro nella repressione dei crimini lo fecero scontrare con la curia vescovile poco più di un mese dopo, il 16 agosto, quando in città si festeggiava San Giacinto. Dentro la chiesa di San Domenico un giovane, armato d'archibugio, sparò e Juan de Leon, accorso sul posto insieme ai suoi uomini, lo prese, lo malmenò e lo portò fuori dalla chiesa.

Quando questi riuscì a divincolarsi e ad uscire da una delle porte della città, il governatore tornò indietro per perquisire l'ospedale di S. Antonio, dove il fuggitivo aveva tentato di trovare riparo durante la fuga. Gli ospedalieri che assistettero alla scena riferirono che si comportò «peggio d'uno birro […] per l'insolentie che usò con minacciare di volere dare delle bastonate, salendo sopra le stanze et facendo cerca»[31]. Il risultato della perquisizione fu un archibugio, posto sopra uno dei letti, che il governatore sequestrò.

La violazione di quest'altro luogo immune fece raggiungere l'acme allo scontro. Il vescovo Montesanto procedette nuovamente alla scomunica di Juan De Leon che infuriato raggiunse il palazzo vescovile, affrontò il suo contendente con il cedolone della scomunica in mano urlandogli: «scomunicatemi pure che il Re mi farà rebenedire, dicendo più volte mentre se ne andava: Viva il Rè, viva il Rè». La replica del Vescovo fu «Viva il Rè e la chiesa»[32].

La vicenda si trascinò ancora per alcuni mesi, finché il 12 gennaio 1606 il Governatore venne definitivamente assolto. Questa volta si era rivolto alla "Sacra Congregazione in Roma". Aveva restituito gli archibugi requisiti all'interno dell'ospedale e della Chiesa. Da Roma Monsignor Sauli scriveva a Montesanto: «V[ostra] S[ignoria] si dovrà accontentare di

[30] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c. 49r.

[31] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, cc. num., la seconda parte del fascicolo non è numerata a differenza della prima.

[32] *Ibidem*, cc. num.

assolverlo in forma ecc[lesiastic]a consueta dalla scomunica, et censure, nelle quali per questo fatto era stato dichiarato incorso»[33].

A Venezia erano già state emanate leggi contro l'alienazione dei beni immobili dai laici alla Chiesa e la legislazione statale era stata allargata agli ecclesiastici per alcuni tipi di crimini. Erano già stati arrestati Scipione Saraceno e Marcantonio Brandolin, la cui vicenda avrebbe portato, tre mesi dopo, nell'aprile 1606, alla scomunica del Senato e all'interdetto in tutta la repubblica. Probabilmente prevaleva a Roma la volontà di non aprire un altro fronte con le autorità spagnole. Proprio queste ultime si sarebbero rivelate preziose alleate delle autorità romane nella vicenda dell'interdetto[34].

Il conflitto di poteri nelle strade e nelle piazze

La scomunica era resa pubblica tramite l'affissione di cedoloni sulle case delle persone colpite. Quando si conservano i documenti di tale provvedimento, è possibile leggere al loro interno l'obbligo di «pubblicarsi et affiggersi per detta Città».[35] Si trattava di una pratica considerata particolarmente infamante per chi la subiva, che condannava all'isolamento e all'esclusione dalla comunità dei fedeli.

Passiamo quindi dalla discussione degli scontri di giurisdizione alla materialità di strade e piazze, dove i cedoloni furono affissi. Si è parlato, a tal proposito, di un vero e proprio "spatial turn" in campo storiografico, grazie al quale lo spazio è diventato oggetto d'indagine[36]. Oggetto dinamico, mutevole, luogo di interazione tra attori diversi, in cui si modellavano le relazioni tra le persone e tra le autorità, dove pubblico e privato si incontravano in una sovrapposizione di cui era difficile stabilire

[33] *Ibidem*, cc. num.

[34] Ringrazio Dennj Solera per le osservazioni sulle coincidenze temporali tra le due vicende. Per l'interdetto si veda F. De VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

[35] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c. 41r.

[36] M. ROSPOCHER, *Beyond the Public Sphere. A Historiographical Transition*, in M. ROSPOCHER (a cura di) *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, Bologna, il Mulino, 2012, p. 23.

i confini[37]. Nella Teramo seicentesca furono il palazzo vescovile, quello del governatore e due piazze, quella del mercato e quella dei buoi, i luoghi in cui i due poteri cercarono di affermare la propria preminenza, in concorrenza l'una con l'altra.

Cominciamo col palazzo del Governatore dove, nel 1602, si recò il notaio-viceconte per chiedere conto dell'arresto di un vassallo. Dall'alto di una finestra, la moglie di Juan de Leon cominciò a inveire contro il funzionario vescovile: «infame, forfante, svergognato cavati questo cappello», parole pronunciate con «gran rabbia, et rumore che il suo gridare si sentiva un pezzo lontano dal palazzo». Il notaio rispose sprezzantemente «che non haveva da partire con donne già che il re haveva messo in questa città homini et non donne a governare».

Ben presto intervenne il governatore con parole decise, volte ad affermare la sua autorità: «che rumore è questo, che pretendete qua in questa corte?». Il notaio rispose, forse intimidito, che non «meritava lui ne come persona privata ne come offitiale di Monsignore li fussero state dette quelle ingiurie» e gli chiedeva «con il cappello in mano che doveva frenare la lingua di quella donna».[38]

Ma anche quella dimostrazione di deferenza non indusse il governatore a più miti consigli: l'accesso al palazzo regio restava interdetto. Il conflitto sembrava giocarsi su un piano teatrale e quasi fisico. Lo scontro tra l'istituzione laica ed ecclesiastica si incarnava nei corpi dei due funzionari, sulla loro prossemica e posizione reciproca con un'urgenza di visibilità che è propria degli uomini del Seicento e che continuamente viene sottolineata nel verbale. Ne nacque uno scontro carico di tensione verbale e gestuale, con i rispettivi protagonisti posti in alto, alla finestra, e in basso, per la strada. Alla mancanza di deferenza nei confronti della donna, fece seguito il gesto del cappello tolto a cospetto del governatore che però ricevette in risposta solo una frase irriguardosa e la girata di spalle[39].

---

[37] R. Laitinen, T.V. Cohen, *Cultural History of Early Modern European Streets – An Introduction*, «Journal of Early Modern History», 3-4 (2008), p. 2-8; P. Burke, *Sogni, gesti, beffe. Saggi di storia culturale*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 122. Burke si sofferma in particolare sull'articolazione di spazi pubblici e privati a Genova.

[38] ASDT, *Fondo cause*, b. 163, cc. num.

[39] Burke, *Sogni, gesti, beffe* cit., p. 118ss.; O. Di Simplicio, *Storia di un anticristo*, Il Leccio, Monteriggioni, 1996, p. 35.

Palazzo vescovile e palazzo del governatore, spazi sacri e secolari, lo scontro di tipo politico per chi esercitava il controllo su questi luoghi era tutt'altro che nuovo. Una prima testimonianza risale al 1536 e riguarda Fabrizio Marcamaldo, colonnello inviato da Carlo V. Il vicario lamentava, in una missiva, il fatto che il funzionario imperiale avesse preso residenza in una stanza del palazzo vescovile. Le autorità imperiali, in un italiano fortemente venato di spagnolo, concessero che nell'edificio vescovile non risiedessero «seculari», ma ordinarono che si trovasse al più presto «una stantia comoda de le migliori siano in questa città»[40]. Il documento, composto di una sola pagina non permette di approfondire la questione, ma di certo il problema non era di pura e semplice residenza, ma di rapporti di forza tra autorità laiche e religiose, prestigio leso; la presenza di un funzionario imperiale all'interno della sede vescovile era vissuta come un'usurpazione.

Nei due secoli successivi la lotta per il controllo dei luoghi simbolici della città non si interruppe e, anzi, in corrispondenza di alcuni tornati, conobbe inasprimenti significativi. Ad esempio dopo la scomunica di Juan de Leon, quest'ultimo camminava normalmente per le strade, o come scrisse il vescovo: «anzi di più girando per le piazze avanti le finestre del mio Palazzo con ammirazione d'ogn'uno».

Soprattutto le botteghe intorno alle piazze, i ridotti, le spezierie erano gli spazi privilegiati della socialità maschile e della circolazione dell'informazione politica[41]. La presenza fisica di Juan de Leon, il suo pattugliamento continuo, nonostante la scomunica, significavano il controllo e l'esercizio della propria autorità sui luoghi urbani. Così quando il Vescovo al suono della campana del vespro, accompagnato da altri ecclesiastici, si recò nella cattedrale per cantare le lodi, e incontrò il governatore nella piazza del mercato, fece fermare il gruppo che lo accompagnava e, rivolgendosi ad esso,

---

[40] ASDT, *Fondo cause*, b. 26, fasc. 8, cc. num.

[41] La ricerca recente di Filippo De Vivo sulla vicenda dell'interdetto a Venezia sceglie come luogo d'analisi proprio le piazze e le strade: De VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 280-299.

> dicea a voce alta avvertite tutti signor Archidiacono e canonici come il Governatore di questa città dichiarato et pubblico ex comunicato non …stamca.. ne apprezza scomunica et mirate bene che se ne sta in piazza[42].

La sua appartenenza all'ordine dei predicatori doveva averlo guidato in quella riposizione pubblica della scomunica, a renderlo noto ancora una volta all'intera cittadinanza. L'unica risposta che il governatore accennò fu quella di alzarsi dal tavolo a cui sedeva, girarsi verso la piazza, guardare il vescovo e i preti della cattedrale per tornare nella bottega, a giocare a scacchi, senza dire una parola. La piazza era in primo luogo uno spazio culturale, oltre che fisico, da cui gli ordini mendicanti, domenicani e francescani, fin dal tardo Medioevo, avevano tentato di estromettere cantori di strada e giullari. La sua rispettabilità fu curata durante tutto il Rinascimento e la Controriforma, quando le autorità cattoliche posero particolare attenzione nella definizione di ciò che era lecito o illecito fare[43]. Fortunatamente il governatore era impegnato in un gioco silenzioso e riflessivo, approvato dalle autorità ecclesiastiche, ben diverso da quelli in cui si intrattenevano popolani e preti lontani dal modello tridentino[44].

Come è emerso dai documenti fin qui citati, voci, movimenti, incontri sono restituiti in maniera estremamente fisica e viva[45]. Nel maggio 1605 due musicisti, che si stavano recando nel palazzo vescovile, furono intercettati dal Governatore «nella piazza dei bovi». Uno dei due gli riferì che «per tre sere dovessimo tornare a sonare le trombe per il novo papa Paolo V»[46], ma Juan de Leon lo proibì sotto pena di galera e di una multa. Il

---

[42] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c. 38r.

[43] R. Salzberg, M. Rospocher, *Street singers in Italian Renaissance Urban Culture and communication*, «Cultural and Social History», Vol. 9, 1 (2012), pp. 17-18.

[44] ASDT, *Fondo cause*, b. 117, cc. num. Un prete fu denunciato nel 1652 perché «Gioca in pubblico a carte in giochi proibiti come anche alla morra, al tocco con gente più facinorosa che mai, 2. Continuamente va vestito come un sgherro senza divisa sacerdotale, giocando in mezzo a pubblica strada al gioco del cacio, alla rotola, con persone infami; si veda A. Arcangeli, *Passatempi rinascimentali: storia culturale del divertimento in Europa (secoli XV-XVII)*, Roma, Carocci, 2004, pp. 91-96.

[45] È quanto hanno notato anche Laitinen, Cohen, *Cultural History of Early Modern European Streets* cit., p. 10.

[46] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c 50r-v.

suo controllo delle strade divenne un modo per proibire il passaggio dei due e impedire la piena celebrazione della nuova elezione papale.

Evidentemente lo scontro si era fatto personale oltre che istituzionale tra due personaggi forti, con una lunga carriera alle spalle, uno nell'inquisizione, l'altro nell'esercito spagnolo. Nessuno dei due era disposto a cedere. Le piazze e le strade della città, luoghi di esercizio del potere, al pari delle aule di giustizia, erano il teatro del loro scontro.

La scomunica voleva rompere le connessioni dell'autorità secolare con il tessuto sociale, frantumare le reti di relazioni. Proprio dopo l'incontro nella piazza del mercato, ne venne dunque emanata una seconda, riempiti nuovi cedoloni da affiggersi nei luoghi pubblici, in cui si ricordava a tutti i canonici della città che non era possibile parlare o avere alcun tipo di rapporto col governatore. Ma di nuovo non produsse alcun effetto. Juan de Leon continuò a muoversi liberamente, nel pieno esercizio della sua funzione e a far sentire la sua presenza «in piazza alla bottega di Iustiniano de Berardis e di Silvestro d'Hercole assieme con il dottor Cornelio Portio […] uno del reggimento della città»[47]. Prima di recarsi nella corte secolare insieme a un suo famiglio, il giorno successivo alla scomunica, si era anche fermato «a sedere al banco avanti la bottega di Franco Nutio e di Lutio Cruci»[48].

La presenza del governatore era diventata una vera e propria ossessione per Montesanto che, anche quando si trovava all'interno del suo palazzo, mandava chierici alle finestre, perché accertassero l'eventuale presenza del suo contendente.

A queste carrellate e inquadrature sui corpi delle autorità all'interno dello spazio cittadino non mancò di far riferimento il governatore Juan de Leon in un memoriale prodotto a sua difesa, affermando che:

> passeggia per tutti li luochi di questa città e parla con tutte le genti […] dice che non lo fa per dispregio della chiesa se non perchè tiene offitio di sua S. Maestà, et così conviene al servitio de Iddio, et suo, che lui tratti negotij come homo che è de Repubblica, et si ancho passeggia per questa città et campagna

[47] *Ibidem*, c. 51v.
[48] *Ibidem*, c. 52r.

di notte, et di giorno per evitare li danni, morti, arrolamenti, et assassinij, che ord[inariament]e in q[ue]sto territorio succedono.

Presidiare, controllare la città è il compito dell'autorità regia. È quanto mai significativa, vista la sua scomunica per il mancato rispetto dell'immunità ecclesiastica, l'insistenza sul servizio di sua maestà e sull'essere uomo di repubblica. Cosa che per altro non lo rendeva in alcun modo miscredente, visto che partecipava, anche da scomunicato, alle funzioni presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Oltre a chiese e conventi, l'ospedale di S. Antonio era un altro luogo immune, ma Juan de Leon se ne dava poco conto. Oltre che perquisirlo alla ricerca di armi proibite, nel 1605 volle prender parte alla «cena dei poveri», all'interno dello stesso ospedale, sebbene gli ribadissero che la sua presenza violava la sacralità del posto.

Dieci anni dopo sarebbero state ancora le strade intorno al convento di S. Matteo a essere luogo di contesa tra autorità religiose e secolari. I soldati di campagna pattugliavano sistematicamente quegli spazi, poiché all'interno del convento si era rifugiato un ricercato di nome Giovan Luca Berardi. Quando fu chiesto loro di ritirarsi, risposero che stavano solo passeggiando. Sul posto si recò il vicario vescovile ammonendoli «che dovessero levarsi di detta chiesa et Monasterio perché ivi il detto Giovan Luca era franco et godeva l'immunità della chiesa». Alla minaccia di scomunica, il vicario si sentì rispondere con frasi di sfida. Alcuni dissero: «ci sarà chi ci ribenedirà, et altri hanno detto aspetteremo il n[ost]ro capo et faremo quello che ci sarà ord[ina]to da lui». A queste parole il vicario vescovile tornò a minacciare l'ufficializzazione della scomunica, ma con scarsi risultati. Una settimana più tardi la mandataria del convento denunciò l'irruzione a forza all'interno della chiesa «con li archibugi nelle mani con li cani calati per voler carcerare detto Gio[van] Luca et hanno posto sotto sopra la chiesa, con guardare sotto l'altari e per tutti i lochi et fanno un rumore tale»[49]. L'assedio si era trasformato in invasione dello spazio sacro. Non trovando il prigioniero, fuggito, guardarono ovunque, nei cassoni, alle pareti delle celle per verificare se vi fosse un qualche pertugio da cui fosse potuto fuggire.

[49] ASDT, *Fondo cause*, b. 137, cc. num.

Toni, parole, sfrontatezza, mancato rispetto dell'autorità vescovile sono gli stessi utilizzati da Juan de Leon, segno che probabilmente si trattava di caratteristiche riguardanti l'intero corpo di guardia.

A fine secolo furono ancora gli spazi pubblici della città ad essere teatro di un'aggressione. Nel 1696, un birro della corte regia aveva appena finito di pattugliare le strade insieme al governatore e ad altri tre uomini della corte, quando un ecclesiastico lo colpì mentre faceva ritorno a casa. Le tensioni tra l'universo ecclesiastico e quello secolare per l'esercizio del controllo sulla città non erano ancora state appianate[50].

Cronache di ordinari conflitti

Come abbiamo appena visto, i conflitti non si esaurirono con l'anno dell'interdetto. Nel 1616, sotto l'autorità del nuovo vescovo, l'agostiniano milanese Giovan Battista Visconti, si verificarono due nuove contrapposizioni sul tema dell'immunità ecclesiastica.

Negli stessi giorni in cui si verificò l'assedio al convento di S. Matteo, sopra citato, un episodio simile ebbe luogo nella chiesa di San Carlo. Ancora una volta i soldati avevano fatto irruzione al suo interno per carcerare un prigioniero fuggito. A questo punto le autorità vescovili si rivolsero a Roma, dando informazione alla «sacra congregatione […] dei monachi di S. Mattheo». La risposta arrivò a distanza di più di un mese, il 22 novembre, e ordinò che:

> si proceda severamente contra i delinguenti, provegga in ogni maniera a questo disordine, e difenda la giurisdizione et immunitate ecclesiastica, conforme alla disposizione dei sacri canoni e delle disposizioni apostoliche[51].

È quello che accadde quattro giorni più tardi, quando il capitano *Rocchus Ghirardus militem hispanum* venne scomunicato insieme ai suoi commilitoni. Il 14 gennaio 1617, da Roma, si autorizzò il vescovo a procedere all'assoluzione:

---

[50] ASDT, *Fondo cause*, b. 119, cc. num.
[51] *Ibidem*.

> con la solita forma di S. Chiesa assolva o faccia assolvere nella cappella di cotesto suo palazzo Rocco Guirarda Capitano e suoi compagni […] che i prigioni siano prima restituiti, e rifatti, danni dati, e che prestino il solito giuramento di obbedire all'ordine di S. Chiesa, e di astenersi da simili accessi per l'avvenire, imponendo loro quelle penitenze salutari[52].

I conflitti di giurisdizione erano del tutto simili a quelli di un decennio prima, ma lo scontro venne mantenuto a un livello più basso: la scomunica riguardò il personale d'ordine, non il governatore, le decisioni furono condivise con Roma, in un flusso informazioni centro periferia che serviva a regolare l'azione quotidiana della giustizia.

La violazione degli spazi sacri, lo spargimento di sangue al loro interno furono un fenomeno frequente anche negli anni successivi. Un documento risalente al 1621 mette in evidenza come fu un certo Riccio Boffo a essere intercettato da due soldati di campagna. Quando l'uomo fu interrogato dalle autorità vescovili affermò:

> mi trovo ferito da due archibugiate tiratemi da due soldati di campagna, li quali mi si sono fatti incontro per pigliarmi e io, trovandomi vicino la chiesa di S. Caterina mi son posto a fugire, et un soldato p[rim]a che entrassi in chiesa mi ha tirata un'archebugiata nel fianco, et entrato in chiesa un'altro soldato m'have tirato un'altra archibugiata che m'ha colto nella spalla et subito sono arrivati et subito sono arrivati quattro soldati che gridano ammazza, ammazza, et m'hanno pigliato, et cacciato per forza di d[et]ta chiesa […] anzi havevano cacciato mano a pugnali per finirmi d'ammazzare, et m'have menato per carcerato in questo palazzo così ferito[53].

Probabilmente i rapporti, seppur conflittuali, sono caratterizzati da un maggior livello di collaborazione visto che è concesso alle autorità vescovili di interrogare l'uomo nel «palazzo vecchio della curia regia».

Gli episodi si susseguirono numerosi nei primi decenni del Seicento a Teramo e negli altri paesi della diocesi. Ancora nel 1659 il governatore del paese di Corropoli stava inseguendo due uomini quando questi si rifugiano nei pressi del Monastero di Santa Maria Maiulona. Intervenne

---

[52] *Ibidem*.

[53] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, cc. num.

allora il priore con l'intenzione di «difendere l'immunità ecclesiastiche», ma per tutta risposta il governatore «cominciò a ingiuriare detto padre Abbate, dicendo che cosa mi volete fare frate brudaro, briccone et becco fottuto, mi schiaffarai il naso in culo et altre parole ingiuriose»[54].

Anche se non si procedette alla scomunica, questo è l'ennesimo episodio che testimonia il livello di tensione che animava i rapporti tra autorità religiose e secolari in relazione all'immunità dei luoghi sacri.

Soldati e spagnoli: una nazione e un mestiere pericolosi

A questo punto s'impone una riflessione. Al di là dei problemi di giurisdizione, quali differenze antropologiche esistevano tra personale della corte secolare e chierici? È possibile studiare le testimonianze finora citate sulla base delle esperienze e dei ruoli sociali dei diversi attori in conflitto? Quali differenze di mentalità vi erano tra un vescovo inquisitore, come Montesanto, e un governatore spagnolo come Juan de Leon?

Una forte differenza identitaria esisteva e in parte era dovuta ai diversi ruoli istituzionali che si erano costruiti su campi totalmente opposti della vita sociale. Quando dopo una delle scomuniche aveva partecipato a cerimonie religiose, Juan de Leon scrisse nel memoriale difensivo «è vero che ci è entrato doi volte, et non per dispregio se no che uno è soldato idiota, et la di scomunica non diceva che non entrasse nella chiesa»[55]. Richiamando lo stereotipo del soldato idiota e fanfarone, il governatore utilizzava in questo passo toni quasi da commedia dell'arte. Ma al di là di questi elementi estremi e caricaturali, esistevano notevoli differenze antropologiche tra le due figure che si scontrarono.

Lo stile del grande inquisitore richiedeva tenacia, perseveranza, ossessività, solitudine orgogliosa, lotta instancabile e continua contro un mondo che resisteva[56]. Doveva mettere in conto di inimicarsi quel mondo, ma tanto esso gli sarebbe diventato ostile, tanto più Dio gliene avrebbe reso

---

[54] ASDT, *Fondo cause*, b. 68, cc. num.

[55] ASDT, *Fondo cause*, b. 129, c. 59r.

[56] Il sociologo Howard S. Becker ha parlato del riformatore religioso che «opera con un'etica assoluta: ciò che vede è veramente e totalmente malvagio senza nessuna riserva e qualsiasi mezzo per eliminarlo è giustificato. Il crociato è fervente e virtuoso, e spesso si considera più giusto e virtuoso degli altri. È logico pensare ai riformatori come a dei crociati

conto[57]. L'opera di Montesanto non si discosta molto da questo schema comportamentale: una ostinata lotta contro il composito universo dei fedeli. I soldati, i governatori spagnoli, il potere regio figuravano tra i principali protagonisti di questo mondo nemico. In primo luogo per l'esercizio di una violenza che non conosceva regole, che non si lasciava disciplinare.

Dalla fine del Cinquecento la Chiesa cattolica fondò cappellanie, pubblicò catechismi per le truppe; si trattava di sforzi volti a disciplinare e incanalare la violenza dei soldati in un modello astratto del buon soldato cristiano[58]. Autorità ecclesiastiche e secolari combattevano, da questo punto di vista, una battaglia comune, dato che tra le prime ordinanze, volte a punire le intemperanze delle truppe di stanza nelle Fiandre, furono quelle di Alessandro Farnese, del 1587, ampliate e riscritte da Filippo II nel 1598[59]. La presenza di cappellani e predicatori tra le truppe venne ad essere un tassello ulteriore nel tentativo di controllo e di disciplina delle coscienze.

E tuttavia chi si era formato al mestiere delle armi, specie se di nazionalità spagnola, restava pericoloso, avendo servito in diversi luoghi dell'impero, conosciuto lingue, realtà, nazioni differenti. Elementi che collidevano con la mentalità degli uomini di chiesa e con la macchina ossessiva dei controlli approntata dalla Chiesa controriformistica.

---

perché per loro è tipico pensare di avere una missione sacra da compiere». H.S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1987, p. 115.

[57] Parole scritte da Michele Ghisleri, futuro papa Pio V, in una lettera, del 28 maggio 1556, a Girolamo Franchi, inquisitore di Genova in A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 148.

[58] V. Lavenia, *«Casus militares». Coscienza e guerra in alcuni testi minori del Seicento*, in G. Civale (a cura di), *Predicazione, eserciti e violenza nell'Europa delle guerre di religione (1560-1715)*, Torino, Claudiana, Collana di studi valdesi, 2014, p.339. Dello stesso autore: *In God's Fields Military Chaplains and Soldiers in Flanders during the Eighty Years' War*, in M. Mondini, M. Rospocher (a cura di), *Narrating War Early Modern and Contemporary Perspectives*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 99-109; *Foi et discipline. Catéchismes espagnols pour les soldats au temps de la Guerre de Trente Ans*, in B. Forclaz, P. Martin (a cura di), *Religion et piété au défi de la guerre de Trente Ans*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, pp. 203-219.

[59] *Ibidem*, p. 342.

Come scritto da Adriano Prosperi, i mondi ideali degli utopisti erano universi statici, rinchiusi in cittadelle murate, impermeabili a qualsiasi influenza esterna e qualcosa di quei progetti era finito nella letteratura normativa dell'età controriformista[60]. Naturalmente non vi era nulla di questa staticità nelle diocesi che i vescovi si trovavano ad amministrare, né ve ne era nelle biografie dei militari spagnoli o regnicoli in esse acquartierati.

Alle spalle avevano lunghi anni passati a combattere nei territori già conquistati dalla Riforma. Il sospetto che la loro fede non fosse intatta e immune da contaminazioni ereticali era forte[61].

Nella diocesi di Teramo la presenza di militari era significativa soprattutto nella rocca di Civitella, posta a difesa del confine con lo Stato pontificio. Nel 1594 fu denunciato il castellano Gaspare, che secondo le parole dei denuncianti: «have servito per molti anni per soldato il Rè di Navarra la Regina di Meliterra, et praticato et vissuto con luterani et armato contro il n(ost)ro Rè Cath(oli)co». A quanto pare Gaspare «dovunque arrivava per li casali et ville di Civitella magnava presutto cascio indifferentemente il venerdi et il sabato […] et quanto gli si diceva dalle genti che non magnasse la carne se ne rideva»[62]. Secondo alcuni aveva abbracciato le dottrine riformate, al punto da tenere in camera un ritratto di Calvino.

Naturalmente, data la loro continua mobilità e i lunghi periodi di residenza in luoghi diversi da quelli di origine, oltre al pericolo di abbandonare l'unica vera fede, l'altro problema era quello di contrarre un doppio matrimonio, reato quanto mai grave, di competenza inquisitoriale perché riguardava un sacramento come il matrimonio[63].

---

[60] PROSPERI, *Tribunali della coscienza* cit., pp. 298-299. Si veda anche per quanto riguarda soldati e mercanti: W. De BOER, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004, p. 190.

[61] Fu quanto fece ad esempio Carlo Borromeo nella diocesi di Milano, prevedendo per i mercanti che viaggiavano in Germania una maggiore frequenza, si veda De BOER, *La conquista dell'anima* cit., p. 184.

[62] ASDT, *Fondo cause*, b. 47, cc. num.

[63] K. SIEBENHÜNER, *Bigamie und Inquisition in Italien 1600-1750*, Tubingen, Schöningh, 2006, pp. 109-112; sul legame tra bigamia e mobilità maschile si è soffermato anche P. SCARAMELLA, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI (a cura

Il soldato spagnolo Sebastiano Amigo era cinquantenne, nel 1596, e coniugato con la giovane Leandra di Civitella, quando fu denunciato per poligamia presso l'inquisitore generale di Alessandria, «fratre M. Antonio Riposio». Partito da Valencia 36 anni prima, Sebastiano aveva combattuto in Francia, nelle Fiandre, era stato per diversi anni in Lombardia, per poi spostarsi nel Regno di Napoli, in terra d'Otranto, prima di finire nel presidio di Civitella. Due commilitoni, lo spagnolo Gaspare de Morales e Antonio Fava attestarono che Sebastiano aveva contratto matrimonio con una donna originaria della Borgogna di nome Giovanna che gli aveva dato due figli.

Fatto carcerare all'interno della fortezza ed interrogato, si difese affermando che aveva sì convissuto a lungo con una donna, ma che questa era la sua concubina e che non aveva mai contratto con essa matrimonio[64]. Il castellano di Civitella, che aveva militato nella sua stessa compagnia, poteva confermarlo. Le autorità non andarono oltre, accontentandosi delle spiegazioni.

Soldati spagnoli finirono sotto processo anche per reati riguardanti attività magica, pratiche superstiziose, questioni che interessavano sempre più le autorità inquisitoriali dopo la definitiva sconfitta del pericolo protestante nella penisola. Tra essi, nel 1602 finì sotto processo Sotomaior Hispanum per la ricerca di tesori[65].

Non era solo il vescovo-inquisitore a nutrire dubbi sulla loro fede e a temere i loro soggiorni nei paesi toccati dalla riforma. Nelle testimonianze dei processi sono numerosi i riferimenti alla loro miscredenza. Per Francesca, interrogata nel 1598 per concubinato, i soldati spagnoli «non fanno le veglie e le penitenze come noi italiani». Anche il basso clero del Viceregno odiava particolarmente i loro modi di fare, la loro arroganza che non si faceva scrupolo di violare gli spazi sacri di chiese e monasteri, o di avere comportamenti irreligiosi. Per un parroco del paese di Civitella il comandante dei soldati del castello era una persona pericolosa visto in «tempo

---

di), *Trasgressioni. Seduzioni, concubinato, adulterio, bigamia (XVIXVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 450.

[64] ASDT, *Fondo cause*, b. 42, cc. num.

[65] ASDT, *Fondo Cause*, b. 46. Del documento resta solo la prima pagina, cosa che non ci consente di indagare nei particolari circostanze, luoghi e modalità del processo.

de quattro tempora magnare carne»[66]. Tanta era l'acrimonia nei suoi confronti che l'ecclesiastico arrivò a dire: «costui merita essere brugiato»[67].

Inseriti in una subcultura fatta di miscredenza, arroganza e braveria, che si «formava nel rischio e nelle avversità»[68], il sentimento religioso era per molti di loro qualcosa che aveva a che fare con la protezione e l'invulnerabilità durante gli scontri[69]. Circolavano brevi contro le armi, come quelli ritrovati sul corpo del birro Cristofaro nel 1624: «Dentro de un pezzo de seta certi frangenti di radiche, un'altra cartocella scritta dentro con certe parole che non si possono leggere, una carta di pelle nera, una minuta». La folla, che si era riunita intorno al suo cadavere, mormorava con malcelato compiacimento «eccoti che non t'è giovata la fattura che t'ha fatta vostro mogliera, che non ti poteva l'arme, et che la detta Marianna pubblicamente andava dicendo che a suo marito non gli poteva l'arme»[70].

Un documento che testimonia, allo stesso tempo, delle pratiche magiche in uso e dell'odio verso chi esercitava il mestiere del birro e del soldato: imporre le decisioni della giustizia, fermando le persone per strada e procedendo alla loro carcerazione, o combattere il contrabbando tra il Viceregno e lo Stato Pontificio sul confine, come facevano i soldati della rocca di Civitella, erano tutte azioni che creavano rabbia e risentimento nella popolazione.

Il loro linguaggio era gergale, con elementi lessicali che provenivano da tutte le lingue europee, il loro comportamento arrogante connotato dal senso di superiorità della propria nazione rispetto alle altre. Era un'insofferenza che coinvolgeva diversi strati della società e che si manifestava a più livelli.[71]

---

[66] ASDT, *Fondo cause*, b. 57, c. 23r.

[67] *Ibidem*.

[68] D. GENTILCORE, *The Subculture of Renaissance World*, in G. RUGGIERO (a cura di), *A Companion to the Worlds of the Renaissance*, Oxford, Blackwell, 2002, p. 309.

[69] I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 115.

[70] ASDT, *Fondo cause*, c. 33r.

[71] C. DONATI, *Il «militare» nella storia dell'Italia moderna dal Rinascimento all'età napoleonica*, in ID. (a cura di), *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, Milano, Edizioni Unicopoli, 1998, p. 20.

Molto spesso le tensioni si traducevano in accuse e denunce dal forte valore simbolico. Proprio a Civitella, dove, come abbiamo detto, era notevole la presenza spagnola, si produssero due processi nel periodo di tempo che consideriamo. Nel 1588 fu processata suora Manta per stregoneria e furto di reliquie dal convento in cui il fratello l'aveva posta in custodia dopo la morte del marito. Tra le persone sospettate, con cui suora Manta era stata in contatto, vi era «Gioseppe spagnolo», un medico che operava nella fortezza e di cui si diceva che «sape fare molti incantesimi, et fattocchiarie»[72]. Tra le accuse mossegli vi era quella di provocare tempeste. È quest'ultima un'accusa estremamente significativa, poiché nelle tempeste, nel pericolo di carestie, le comunità indicavano la peggiore minaccia che potesse essere portata alla loro sopravvivenza. Questo tipo di accuse erano rivolte sempre collettivamente nei confronti di un singolo[73]. Non è un caso che fosse un esponente della nazione spagnola a minacciare il benessere collettivo a Civitella con la sua azione malefica. Si tratta in altri termini di una spia delle tensioni create da quella presenza straniera.

La crescente militarizzazione delle società dell'Italia meridionale a partire dal secondo Cinquecento non poteva che condurre a episodi del genere. Non erano solo le forze regolari a creare contrasti. Nelle province si muovevano anche truppe semiprofessionali reclutate da baroni e dalle università, la cui consistenza numerica era proporzionale al pericolo rappresentato dal brigantaggio o dalla pirateria turca. Le università erano costrette ad accollarsi le spese del loro stanziamento e dovevano sopportarne le intromissioni negli affari di giustizia[74].

Il quadro che emerge dai processi fin qui citati è quello di un personale militare profondamente diverso dai modelli di comportamento tridentino, basato sull'autocontrollo e sull'addomesticamento delle pulsioni. Individui facili all'uso della violenza, percepiti come usurpatori e irreligiosi, dagli ec-

---

[72] ASDT, *Fondo cause*, b. 45, c. 41r.

[73] Per il loro valore e per il collegamento alle dure condizioni climatiche generate dalla Little Ice Age si veda W. Behringher, *Weather, Hunger and Fear*, in D. Oldridge (a cura di), *The Witchcraft Reader*, London-New York, Routledge, 2008, p. 74. Il maleficio si configurava, invece, come un'accusa rivolta da singoli contro singoli.

[74] A. Spagnoletti, *Fonti e letteratura su una società militarizzata*, in L. Antonelli, C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 69.

clesiastici e dalla gente comune. Il perseguimento per crimini di fede costituiva un'arma ulteriore che le autorità vescovili potevano utilizzare negli scontri di giurisdizione.

Conclusioni

Studi recenti hanno sottolineato come la forte alleanza tra la Spagna e il papato e l'immagine che gli Asburgo propagandavano di sé come re cattolicissimi rappresentino solo una parte della relazione tra i due stati. A cavallo tra sedicesimo e diciassettesimo secolo, la monarchia spagnola ha tentato di costruire una propria autonoma politica in campo religioso, fino a caldeggiare il progetto di chiese nazionali[75].

Il contributo mostra cosa producesse questa politica sulla piccola scala in una diocesi in cui vigeva ancora, come relitto dei secoli altomedievali, la giurisdizione dei poteri esercitati dai vescovi-conti per tutti i tipi di crimini.

Per lo spazio giurisdizionale di Teramo e del suo territorio diocesano vale, ancor più che per altre realtà d'epoca moderna, quanto ha scritto Marco Bellabarba: è uno spazio «del tutto estraneo ad un'immagine "cartografica" del potere: non è continuo dal punto di vista territoriale né indivisibile dal punto di vista religioso»[76]. Teramo è una città regia, dove un notaio svolge il ruolo di viceconte per il vescovo che nello stesso tempo è principe della città. Il viceconte può processare i vassalli laici dello stato vescovile per qualunque tipo di crimine, ma le autorità secolari si oppongono apertamente a questo stato di cose. Ne nascono tensioni continue che si risolvono in scomuniche, ricorso ai tribunali di appello superiori, confronto quotidiano sui luoghi pubblici della città.

Nel resto della provincia le cose non erano molto diverse.

---

[75] P. Broggio, *Una Spagna pontificia: la Historia pontifical y católica e la politica culturale della monarchia spagnola nell'età della controriforma*, in *Histoires antiromaines*, II: *L'antiromanisme dans l'historiographie ecclésiastique catholique (XVI^e^-XX^e^ siècles)*. Actes de la journée d'études de Munich (13 septembre 2012), éd. Fr.-X. Bischof et S. De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 23, Larhra Resea, Lyon, 2014, p. 41; M.A. Visceglia, *Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti*, Roma, Bulzoni, 2010.

[76] M. Bellabarba, *La Giustizia nell'Italia moderna: XVI-XVII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 62.

La Marca e le sue città: pluralità, conflitti, sinergie

Irene Fosi

La giornata di studio su «Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna» svoltasi nella magnifica cornice di una delle più suggestive città delle Marche ha richiamato nei diversi interventi dei relatori, così come nelle puntuali e stimolanti introduzioni degli organizzatori, alcuni temi che caratterizzarono il rapporto fra Roma e la Marca, come per altre province dello Stato pontificio, in età moderna. Parlare della Marca e delle relazioni, interazioni e conflitti con Roma, con le autorità centrali e 'centralizzatrici' che, proprio nella seconda metà del Cinquecento, definirono le loro funzioni di governo, significa affrontare, in maniera paradigmatica, i termini di un confronto spesso difficile, addirittura drammatico, fatto di forza impositiva e di patteggiamenti, di repressione violenta delle manifestazioni di insubordinazione e di ribellismo, di mediazione e integrazione dei ceti dirigenti locali nei ranghi della curia e della corte romana attraverso carriere ecclesiastiche che avrebbero procurato privilegi anche alle realtà cittadine di origine e ad altre compagini familiari. Significa anche cogliere come il sistema non ancora definito della struttura amministrativa e giurisdizionale centrale, romana, riuscisse a imporre su un territorio dalla policroma fisionomia come la Marca, il proprio potere e autorità. Identità cittadine, aristocrazie comunali, ribellismo nobiliare, faziosità indomite, fermenti ereticali e pratiche sociali difficili da correggere e da estirpare, un clero troppo spesso ignorante e indisciplinato: la Marca sembra riassumere tutti questi elementi.

L'esercizio del governo nei territori pontifici, nei *Papal States* – come la storiografia anglosassone usa indicare il composito dominio temporale formatosi fin dal Medio Evo – sia nelle città e comunità rette da governatori, sia nelle legazioni, fu decisivo per le carriere curiali così come per chi resse le numerose sedi vescovili. Per lo Stato pontificio

si deve poi parlare di periferie, al plurale, o, più propriamente, centri di potere diversi in un sistema statale, perché il policentrismo segnato anche da venature repubblicane o, più precisamente, cittadine, rimase un carattere costante e condizionante del governo dei papi fino alla sua scomparsa. Governare una diocesi o una città rappresentò un'esperienza diretta, 'sul campo', molto incisiva per coloro che, in seguito, ricoprirono incarichi nelle congregazioni romane, quindi nel governo centrale. Dalle cronotassi redatte da eruditi locali in passato e da prosopografie più recenti si evince come il governo anche di città e comunità minori, e non solo di legazioni, abbia costituito una tappa fondamentale nella carriera anche di pontefici come Clemente VIII, Paolo V, Urbano VIII, solo per citarne alcuni. Da alcuni andare a governare una città di provincia era vissuto come una sorta di esilio, una immeritata punizione, un ingiusto allontanamento dagli 'amici' e dalla corte, vero centro del potere. Piace citare, a questo proposito, una lettera che Sforza Pallavicino scriveva a Fabio Chigi: il primo fu inviato a governare Jesi, il secondo era vicelegato a Ferrara. «Io habito così lontano dal commercio degli huomini che non posso scrivere a lei altro se non la perpetua e sviscerata mia devotione»: difficile nascondere lo sconforto di ritrovarsi «tra il Volgo» e proseguiva così: «con poche parole voglio rappresentargliele esattamente. Vivo sano di corpo e tranquillo d'animo in Paese oltremodo fecondo di frutti corporali, quanto sterile di intellettuali. L'aria è grossa e non meno gl'ingegni. La caccia è il più nobile esercitio de gli habitatori. L'abbondanza li fa vivere negl'otii, ma questo non vi partorisce quei vitij che sogliono andar'accompagnati con lui. Nel resto sono assai docili et ubbidienti né saprei dire qual fusse verso di me l'amorevolezza o l'ossequio. La rendita sarà per me intorno ai 100 scudi ogni mese. La giurisdittione è piena di castella molto principali; io non li ho vedute sin hora ma con occasione della visita sodisfarò nell'istesso tempo al servitio publico et alla privata curiosità. Comprende il territorio intorno a 28/m(ila) habitanti et è cosa strana che l'abbondanza li mantiene poveri, mentre quasi ciascuno, raccogliendo nel suo quel che parcamente gli basta per conservar la vita, marcisca nell'infingardaggine et è nimico dell'industrie. Io, benché attenda alle cure del governo non meno ch'habbia fatto qualunque mio antecessore, ho per tempo di studiare…». Curiosità e sconforto, osservazioni positive si intreccia-

vano con la distanza dell'aristocratico governatore a contatto con una realtà cruda, una quotidianità estranea e straniante.

Attraverso queste esperienze, tuttavia, non sempre positive, ma spesso conflittuali con le istituzioni locali laiche ed ecclesiastiche – vescovi, feudatari, patriziati urbani, inquisitori – si stabiliva una continuità di comunicazione fra la curia romana, le sue congregazioni, le periferie. Si elaborava una cultura che cercava di formare il «prelato che va in governo», di omologare il suo comportamento secondo precise direttive, testimoniata anche dalle molteplici istruzioni, manoscritte e a stampa che circolavano fra tardo Cinquecento e Seicento. Questi scritti proponevano un breviario preciso per rappresentare l'autorità romana e conciliarsi con prudenza il favore dei ceti locali, elogiavano l'obbedienza dei sudditi, stimolo al ben governare per conseguire il bene comune. Teorizzavano quanto la prassi, da tempo, aveva già definito: la necessità, cioè, di un continuo scambio epistolare da e verso Roma, per conoscere, correggere, adeguare alla varietà di situazioni locali le istruzioni emanate dal centro che sintetizzavano nel «mantenimento delle cose pubbliche e [nell'] utile de' privati… il ben governare del magistrato per ben sodisfare al debito suo». Le pagine si riempiono in questi testi di utili consigli per creare consenso verso il potere centrale e realizzare, grazie all'obbedienza dei sudditi e la devozione dei ceti dirigenti locali, il bene comune.

Governare la provincia significava conoscere, ordinare, archiviare, conservare; tenere d'occhio l'ordine pubblico che coincideva con l'ordine morale. In tali scritti emerge l'immagine della necessità di un potere capace di dominare organicamente e, si potrebbe dire, in maniera razionale, tutte le sfaccettature quotidiane del governo. Veicoli di integrazione, di mediazione, i governatori divennero figure chiave nell'amministrazione della provincia. Raccoglievano la *potestas* in materia spirituale, dopo la scomparsa della figura del *Rector in spiritualibus* prevista dalle *Costitutiones Aegidiane*: quindi, a differenza dei cardinali legati di Bologna e poi di Ferrara, potevano legittimamente intromettersi nel governo spirituale della Marca, non senza confliggere con l'autorità di vescovi e inquisitori. Le lettere inviate sia alla Sacra Consulta che all'Inquisizione romana testimoniano come più di una volta fossero chiamati gli organismi centrali a dirimere controversie che rischiavano di vanificare il buon governo e l'autorità pontificia.

È quindi con soddisfazione che si sottolinea l'impegno degli organizzatori della giornata di studio nel presentare i risultati del riordino del Tribunale vescovile di Jesi, esempio del funzionamento della giustizia ecclesiastica, delle sue procedure, dei riflessi sul territorio, nella sua interazione e conflittualità con altri poteri giudiziari. Chi ha esperienza di ricerche condotte negli archivi diocesani non può che congratularsi di questo riordino, ricordando le gravi, frequenti difficoltà incontrate nell'accedere alla documentazione conservata in archivi diocesani, spesso neppure inventariata, o ritenuta, a torto, 'proprietà privata' da zelanti e spesso inesperti custodi.

L'apertura di archivi ecclesiastici e il riordino dei preziosi materiali in essi conservati, come hanno mostrato le relazioni presentate in questo stimolante incontro di Jesi, possono certamente contribuire a disegnare un quadro più completo delle molteplici forme del potere, nelle periferie dello Stato pontificio, arricchendo così quelle ricerche finora condotte sui ceti dirigenti, sulla nobiltà, sull'esercizio del potere sia nei numerosi centri urbani che nelle zone segnate da forti permanenze feudali. La documentazione ecclesiastica sottolinea anche le labili divisioni territoriali, i confini che nella Marca, come in altre parti dello stato papale, dalla fine del Quattrocento seguirono una costante evoluzione. Il confronto, proposto in alcuni interventi, fra la documentazione pontificia e quella di zone limitrofe come Teramo o addirittura lontane, con i tribunali dei nunzi e le loro procedure, ha evidenziato la sostanziale comunanza di problematiche relative al declinarsi della giustizia ecclesiastica nei territori 'di confine' o negli stati in cui il rapporto fra i diplomatici pontifici e i poteri locali non fu sempre pacifico e costruttivo. Fra la prima metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento, soprattutto nella Marca, come in altre zone di confine difficilmente controllabili, fu attuata una repressione drastica e violenta, soprattutto per reprimere il ribellismo e non solo quello nobiliare, per controllare comportamenti al limite fra l'eresia, la superstizione, devianze di vario genere avvertite come pericolosi elementi di disturbo dell'ordine. Più tardi, domati gli «eccessi», si fece più decisa la tendenza a favorire una integrazione delle nobiltà e del patriziato delle città soggette sia nei ranghi del governo locale che nell'aristocrazia pontificia attraverso le molteplici possibilità di carriera offerte dalla curia romana. Nello stesso periodo, sempre più ampi e diversificati

furono gli ambiti di intervento del potere romano, affidato a governatori e cardinali legati: dalla produzione normativa in materia annonaria, alla regolamentazione della carità, al controllo del vagabondaggio, dalle misure sanitarie alla repressione del banditismo, come delle forme più o meno manifeste di eterodossia, dalla riorganizzazione di tribunali e di organismi giudicanti, all'uso del cerimoniale per propagandare e sostenere l'autorità sovrana, ai molteplici tentativi di creare consenso fra i sudditi proprio grazie all'esercizio della buona giustizia.

Superate le difficoltà e le tensioni ancora diffuse a metà Cinquecento, quando lo Stato pontificio risentiva degli effetti della tormentata situazione europea, il governo delle periferie e il controllo del territorio furono segnati piuttosto da integrazione, patteggiamento, commistione fra vecchio e nuovo, adattamento lento e non sovvertimento sistematico e radicale dell'ordine sociale, di rapporti interpersonali, di forme di giustizia che, in qualche modo, se regolati e controllati da autorità esterne e superiori, potevano ancora sopravvivere e garantire consenso e stabilità. Questo tentativo di mediare fra consuetudini locali e nuove norme emanate dal centro appare nelle permanenze di sistemi infragiudiziali nel regolare le infrazioni, le offese personali, i reati all'interno delle comunità, del ceto sociale, della famiglia. L'idea di ordine e di giustizia per i sudditi significava non ingerenza nel quotidiano della giustizia ufficiale, capacità di mantenere con forza il ruolo pacificatore della famiglia e della comunità, ma anche delle fazioni di appartenenza. Significava anche però potersi rivolgere alla giustizia, «egemonica», come l'ha definita Mario Sbriccoli, e soprattutto al papa, detentore di una giustizia superiore, assoluta, fonte di grazia e misericordia, per superare le ingiustizie, i torti, le malversazioni perpetrate dai tribunali, da giusdicenti spesso incapaci e corrotti, confidando nella *potestas* sovrana di ridurre la sproporzione fra colpa e pena, caratteristica della giustizia di antico regime.

Dalla fine del Cinquecento, la corrispondenza fra organi centrali – le congregazioni romane della Sacra Consulta, del Buon Governo, ma anche della stessa Inquisizione – e chi, nei diversi ruoli, governava la Marca, mostra come il governo pontificio fosse tutt'altro che monolitico, ma proiettato invece nella ricerca costante di adattamento alle realtà periferiche di norme e pratiche elaborate a Roma. La giustizia, nelle sue differenti declinazioni – penale, civile, laica ed ecclesiastica,

come hanno sottolineato gli interventi di questa giornata di studio – si presenta dunque come il terreno nel quale più visibilmente e in modo incisivo si esercitava questa capacità – o incapacità, s'intende! – di mediazione per conservare l'ordine, controllare il territorio, reprimere e disciplinare anime e corpi. Perché, come da tempo è stato sottolineato dall'antropologia giuridica, il governo della giustizia – distributiva e commutativa, essenza stessa della sovranità – si identificava con il buon governo stesso. L'azione della giustizia romana, testimoniata da processi o da investigazioni condotte dal Governatore, si fece più intensa, spia dell'ottica diversa con la quale da Roma si cominciò a guardare e a cercare di reprimere azioni criminose commesse contro comunità e sudditi, sempre più considerate manifestazioni esplicite e scandalose di violenta e pericolosa insubordinazione. Negli anni cruciali per la formazione e l'assestamento della monarchia papale per domare la nobiltà violenta e ribelle fu inoltre fatto appello anche all'Inquisizione e questa sinergia repressiva colpì anche la Marca.

Accanto ai processi contro esponenti della riottosa nobiltà si delinea con forza l'azione repressiva della giustizia pontificia contro città e comunità condotta nel tentativo di sedare e dominare le lotte fazionarie. Nel Tribunale del Governatore di Roma compaiono ripetutamente processi contro Ascoli, Matelica, Camerino, Jesi, San Ginesio, Macerata, Tolentino, Osimo. La difesa del particolarismo si scontrò, ma anche si compose, con una presenza centrale non sempre capace di reprimere e dominare, ma piuttosto di lasciare spazi di autonomia. Molto dipendeva, in questo rapporto, da situazioni contingenti, dalle condizioni economiche, dalla personalità di governatori e giusdicenti locali, dalla fisionomia degli ordinari diocesani e dai loro collaboratori, da inquisitori e vicari foranei, spesso in contrasto sia con i vescovi che con esponenti di ordini religiosi, e certamente molto dipese dall'indirizzo generale della politica pontificia e dalla stessa personalità del pontefice regnante. La revisione statutaria tardocinquecentesca permise un più efficace controllo dell'ordine, per contenere la conflittualità, non solo a livello sociale, ma nei rapporti con Roma e i suoi rappresentanti, laici ed ecclesiastici. Le lettere e le suppliche indirizzate dai rappresentanti di comunità marchigiane al pontefice e al cardinal nepote nel Seicento si propongono come una non sempre

definita espressione di un repubblicanesimo cittadino contrapposto al potere della monarchia papale, ma come identità locale, espressione di una generica cultura della «pattizione» che aveva segnato la sottomissione al potere romano. Proprio l'incrocio fra le fonti giudiziarie delle istituzioni 'laiche' – governatori, legati, le congregazioni centrali come la Sacra Consulta – e quelle ecclesiastiche – vescovi e inquisitori, soprattutto, ma anche ordini religiosi come i Gesuiti che avevano una speciale giurisdizione sulla Santa Casa di Loreto – mostrano un progressivo estendersi della giurisdizione ecclesiastica su materie di misto foro. La punizione di crimini come la bestemmia, la sodomia e altri reati di carattere sessuale, la superstizione, la sospetta eterodossia mascherata da irrituali forme di devozione soprattutto femminili sono i tratti inconfutabili che sottolineano il ventaglio sempre più ampio della giurisdizione che coniugava in un legame inscindibile peccati e reati. Ampi e originali contributi presentati in questa occasione di confronto e dialogo fra studiosi, soprattutto giovani, sono stati dedicati alla presenza inquisitoriale nella Marca, sia nelle città che nei vicariati, in un arco di tempo che ci ha condotto fino alla metà del Settecento, prefigurando nuovi sviluppi di ricerca. sono state considerate sia le fonti romane che locali, là dove si sono conservate: la pluralità della presenza inquisitoriale ha rivelato non solo collaborazione e conflitti con la rete diocesana, tentativi di estendere la giurisdizione e l'intervento repressivo soprattutto nei reati di misto foro, secondo un processo già rilevato in altre zone della Penisola. La presenza del tribunale della fede offrì anche a esponenti di famiglie del notabilato locale l'opportunità di 'servire' l'inquisitore entrando a far parte della ramificata schiera dei 'famigli', delle spie, degli 'amici'. Crescevano così i privilegi, le immunità, le possibilità di portare armi proibite e di usarle contro nemici veri o presunti. Proprio questo allargarsi del potere di tribunali e giusdicenti inquisitoriali si rivelò in molti casi, conflittuale con l'apparato diocesano e cittadino e con la loro giustizia.

Non sempre, dunque, fu possibile l'auspicata sinergia fra poteri che, nella – in un certo senso errata – distinzione fra potere laico ed ecclesiastico nello Stato pontificio, difendeva e potenziava insieme la *libertas*, affrontando, talvolta, aspri conflitti con altre, potenti figure come gli inquisitori, che in non rare occasioni si troveranno a disputare sulle

relative competenze giurisdizionali. Solo per fare un esempio, proprio il cardinale Antonio Maria Gallo, nobile osimano e creatura di Sisto V, scriveva alla congregazione inquisitoriale romana lamentando il «notabil pregiuditio che si fa dal presente inquisitore di questa città al tribunale della mia chiesa».

Gli esempi non mancano. Ma torniamo a Jesi e alle testimonianze che il tessuto urbano rivela della presenza del governo centrale, pacificatore, in alcune circostanze, con mano ferma di tensioni e conflitti locali. Il cardinale Giacomo Savelli fu ricevuto nel 1551 «con quelle dimostrazioni di stima che erano a un tal personaggio dovute». Dopo il suo ingresso in Jesi – dove «le grandi e implacabili inimicizie fra due famiglie nobili di questa città passavano» – venne addirittura ridenominata la strada pubblica la «via Sabella». A conclusione del suo mandato, si espresse con lo strumento del conio la riconoscenza della collettività: «per maggior riprova ed espressione della dovuta gratitudine di questo Pubblico verso un Principe tanto benefattore, avendo in quel tempo la facoltà di battere moneta accordatagli già da Clemente VII, ne fece coniare una con l'effigie di quel gran porporato». La scelta e l'invio da parte di Roma di un legato o governatore nelle città della Marca diventerà, in seguito, motivo di contrattazione fra la città e la curia e spesso il cardinal nipote, per mezzo di ambasciatori stabili o di rappresentanti inviati dal Consiglio per difendere le ragioni e l'onore della città stessa: avere un esponente prestigioso, insignito della dignità cardinalizia era considerato un indiscusso riconoscimento del 'merito' e dell'importanza attribuite alla città, ma anche della sua storia e della fiera e ormai mitizzata *libertas* in un contesto che vedeva sopite velleità di rivolta contro l'autorità romana.

PARTE SECONDA

Il caso marchigiano

Inquisizione e vescovi nelle Marche: qualche sondaggio

Vincenzo Lavenia

1. Oltre mezzo secolo fa l'erudito sacerdote ascolano Giuseppe Fabiani, in un saggio non molto noto, scrisse che la repressione inquisitoriale che colpì nell'arco di un ventennio la comunità riformata di San Ginesio, e che portò alla fuga dalla Penisola italiana di Matteo, Scipione e Alberico Gentili, ha rappresentato un'eccezione nella storia delle Marche, una terra tenacemente fedele alla Chiesa di Roma priva (o quasi) di dissidenza religiosa. Come si legge in un passaggio significativo di quel testo, «non soltanto Ascoli si era serbata immune, dopo la defezione di Lutero e dei suoi epigoni, da inquinamenti ereticali, ma l'intera Marca d'Ancona»[1]. Fabiani, certo, non nascose affatto che dai domini papali sull'Adriatico proveniva l'eretico Guido Giannetti da Fano[2], la cui vita si svolse comunque altrove; ma sorvolò sulla storia di don Pietro Manelfi di San Vito di Senigallia, un anabattista convertito all'eresia ad Ancona e poi passato al soldo dell'Inquisizione romana, a cui avrebbe rivelato informazioni preziose per smantellare i gruppi più radicali della Riforma (1551)[3]; e forse non sapeva nulla di Carlo Franchino detto lo Spoletino (in realtà nato ad Amandola), che fu un uomo di fiducia del vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, sospetto di eresia[4]. Nel racconto di Fabiani avrebbero potuto figurare Camerino e la duchessa Caterina

[1] G. Fabiani, *Alberico Gentili e l'eresia in Ascoli*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 8 (1954), pp. 397-412, in part. p. 401.

[2] Si rinvia per brevità a G. Dall'Olio, *Giannetti, Guido*, in A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, vol. 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 681-682.

[3] Si veda C. Ginzburg, *I costituti di don Pietro Manelfi*, Chicago-Firenze, The Newberry Library-Sansoni, 1970.

[4] Si veda M. Firpo, *Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma della Chiesa e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2006, *ad indicem*.

Cybo, legata ai circoli valdesiani[5]; la corte di Urbino, con le personalità di Bartolomeo della Pergola (che operò a Modena) e di Pietro Panfilo; ma si trattava di realtà e di protagonisti esterni alla vera e propria Marca[6]. Una terra che, secondo il sacerdote, rimase priva di deviazioni per tutto il Cinquecento.

La realtà è ovviamente più complessa, e la storia dell'Inquisizione romana – un istituto fondato nel 1542 che dispiegò una grande violenza per arginare la Riforma in Italia per poi trasformarsi in una polizia tridentina dei costumi e delle credenze anche popolari – non è limitata al XVI secolo, spingendosi fino al XIX. Tuttavia gli anni in cui scriveva Fabiani erano quelli di Pio XII, ben diversi dal momento in cui l'Italia crispina aveva fatto a meno del consenso dei cattolici e alimentato la polemica anticlericale anche sul piano della memoria dei cosiddetti "martiri del libero pensiero". Basterà fare un giro per le Marche per rendersene conto: alla fine dell'Ottocento le facciate dei conventi domenicani della regione si coprirono di lapidi come quella ancora visibile a Fermo, dove si evoca Giordano Bruno senza considerare il dato che il tribunale dell'Inquisizione, in quella città, fu eretto tre decenni dopo il rogo del filosofo. Un caso di uso della memoria che ci ricorda come la mitologia filo- e anticlericale nel XIX e XX secolo ha preso il posto della conoscenza dei fatti, al punto che della storia dell'eresia e dell'istituzione inquisitoriale nelle Marche sappiamo piuttosto poco. Ma non si tratta solo della lunga scia dei conflitti ideologici del passato: infatti, a complicare il lavoro d'indagine hanno contribuito la dispersione e la sparizione di intere serie documentarie; la resistenza di alcuni archivisti diocesani che non permettono agli studiosi di lavorare sulle carte rima-

[5] Si veda almeno P. MORICONI (a cura di), *Caterina Cybo duchessa di Camerino (1501-1557)*. Atti del convegno di Studi, Camerino, 28-30 ottobre 2004, Camerino, Tipografia La Nuova Stampa, 2005; G. ZARRI, *Caterina Cibo duchessa di Camerino*, in S. PEYRONEL RAMBALDI, L. ARCANGELI (a cura di), *Donne di potere nel Rinascimento*, Roma, Viella, 2008, pp. 575-593.

[6] S. CAPONETTO, *Motivi di riforma religiosa e inquisizione nel Ducato di Urbino nella prima metà del Cinquecento*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», 37-38 (1985-1986), pp. 75-93; A. PASTORE, *Pietro Panfilo cortegiano ed eresiarca (1505 ca.-1574?)*, «Rivista storica italiana», 94 (1982), pp. 635-663; F. BIFERALI, M. FIRPO, *Battista Franco «pittore viniziano» nella cultura artistica e nella vita religiosa del Cinquecento*, Pisa, Edizioni della Normale, 2008, in part. pp. 178-190.

ste proprio là dove si sa per certo che sono rimaste (un paradosso, se si pensa che l'Archivio centrale del Sant'Uffizio è accessibile da vent'anni); una tradizione di studi che per un verso (quello devoto) non ama parlare di eresia e di tribunali, e per l'altro (quello laico) si è rivolta a ricostruire le vicende dell'Inquisizione a Venezia, Firenze, Udine, Modena, Napoli, trascurando invece importanti aree della Penisola e questa porzione dello Stato dei pontefici, in cui il quadro dei poteri ecclesiastici e secolari era complesso e le fonti, specie per il Cinquecento, sono lacunose.

E tuttavia, anche grazie a ricerche come quelle di Irene Fosi[7], la storia dell'Inquisizione nello Stato pontificio, e più in particolare nelle Marche, comincia a emergere, tenendo conto di una storiografia che si è rinnovata, che guarda oltre la storia dell'eresia vera e propria, che ricostruisce la vicenda dell'antigiudaismo in una terra che vide una cospicua presenza ebraica[8], che non trascura più la storia istituzionale né quella della disciplina del clero, della sessualità e dei comportamenti comuni dei fedeli, e che si spinge fino al XVIII e XIX secolo[9]. Del resto, quale terra più della Marca anconetana permette di tracciare una storia dell'Inquisizione di lungo periodo, che dalla bolla *Licet ab initio* può spingersi fino alla Breccia di Porta Pia? Strutturata in un vertice (la Congregazione dei cardinali del Sant'Uffizio e dell'Indice) e in una serie di uffici locali, l'Inquisizione romana nelle Marche costruì in varie tappe una rete capillare, fatta di una prima sede distrettuale (Ancona), affiancata poi da Fermo (1631) e nell'Ottocento da Pesaro (l'ultimo ufficio inquisitoriale fondato in Europa), senza contare la ramificazione dei vicariati del tribunale che delegò ai frati, ai parroci e talvolta ai sostituti dei vescovi il compito di sorvegliare le opinioni e i comportamenti in decine di città e di centri minori della regione. Una presenza tanto ingombrante, temuta e tutelata da privilegi non poteva non collaborare, e spesso finire per

[7] Si veda I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in part. p. 89 e sgg.

[8] Rimando in proposito al saggio di Luca Andreoni in questo volume. Si veda anche, di recente, M. Caffiero, A. Esposito (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Padova, Esedra, 2012.

[9] Si vedano alcuni saggi raccolti in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015.

confliggere, con le altre magistrature dello Stato papale (in cui il potere civile e quello spirituale si sommavano nella figura del sovrano pontefice)[10], e soprattutto con una struttura ecclesiastica ordinaria di cui la diocesi, dopo Trento, divenne, almeno sulla carta, il cardine. Per di più, le principali sedi episcopali marchigiane erano spesso benefici dei cardinali di Curia, talvolta membri della stessa Congregazione inquisitoriale, che non risiedevano se non sporadicamente nei luoghi deputati alla loro cura pastorale. Che caratteri ebbe pertanto il rapporto tra l'Inquisizione romana e i vescovi in questa porzione della Penisola italiana? Proverò a fornire qualche indicazione di ricerca isolando alcuni casi concentrati tra la fine del papato di Sisto V (il marchigiano Felice Peretti)[11] e di quello di Urbano VIII, non inoltrandomi fino alla congiuntura quietistica (che interessò in profondità Jesi, ma non solo)[12], non pretendendo – come è ovvio – alcuna completezza e appoggiandomi sullo spoglio di alcuni volumi della ricca corrispondenza con Roma degli inquisitori di Ancona dal 1590 in avanti, conservata all'Archivio centrale del Sant'Uffizio: una fonte che sopperisce almeno in parte all'assenza dei documenti del tribunale di Ancona, all'inaccessibilità delle carte del Sant'Uffizio di Fermo e alla dispersione di altri frammenti conservati negli archivi locali (qualche anno fa ho affidato a una valente archivista l'incarico di provvedere a una ricognizione dei materiali inquisitoriali marchigiani ricavandone non molte nuove evidenze)[13].

---

[10] D'obbligo il rinvio a P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo, due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982 (nuova ed. 2006).

[11] Sul pontificato Peretti e il suo impatto sulla regione adriatica vedi i saggi raccolti in G. FLORIANI (a cura di), *Le diocesi delle Marche in età sistina*. Atti del convegno, Loreto 16-18 ottobre 1986, «Studia Picena», 52-53 (1987-1988); P. CARTECHINI (a cura di), *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali, 1991.

[12] Si veda almeno A. MALENA, *L'Eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003; C. CAVICCHIOLI, S. STROPPA (a cura di), *Mistica e poesia. Il cardinale Pier Matteo Petrucci (Jesi 1636 - Montefalco 1701)*, con introduzione di M. ROSA, Genova, Marietti, 2006; M. MODICA, *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009. Aggiunge documentazione reperita in sede locale M. MORRONI, *L'eretico Giacomo Lambardi da Trevi e la setta quietista osimana*, Osimo, Università della Terza Età, 2008. I processi investirono religiosi e laici, uomini e donne, ad Albacina, Ancona, Fabriano, Fermo, Jesi, Matelica, Macerata, Osimo, per limitarsi ai casi più noti.

[13] Ringrazio per il suo lavoro la dott.ssa Valentina Zega.

2. Poche brevi parole per ricordare come si impiantò il tribunale della fede, in un momento che la Chiesa avvertì come un tempo di minacce emergenziali e sotto l'egida di due pontefici inquisitori come Giampietro Carafa (Paolo IV) e Michele Ghislieri (Pio V). Si può ritenere come atto di fondazione e battesimo dell'ufficio inquisitoriale della Marca il più terribile caso di persecuzione antiebraica del Cinquecento: ovvero la condanna a morte di circa 26 marrani insediatisi ad Ancona (1556). In quella circostanza, a condurre le indagini non furono i frati minori che da decenni, sconfitta la presunta eresia dei fraticelli, avevano il titolo di inquisitori di Ancona, ma alcuni commissari nominati da Roma che agirono per conto di Carafa[14], appoggiandosi sempre di più ai frati predicatori di San Domenico, che poi strapparono il Sant'Uffizio dorico dalle mani dei francescani conventuali[15]. Uno di questi commissari fu il veneto Gaspare Dotti, protettore di Lorenzo Lotto, che era il governatore del santuario più importante dell'Europa cattolica moderna, quello di Loreto, posto sotto la tutela della Sede apostolica, di un cardinale protettore e di un vescovo[16] (l'Inquisizione dorica ebbe sempre scarso potere su ciò che accadeva nella Santa Casa, e controllò a mala pena i privilegi di assoluzione *in foro conscientiae* elargiti da Roma per riconciliare eretici occulti e rinnegati)[17]. A Loreto i gesuiti furono incaricati

[14] Basti qui il rinvio a R. Segre, *Nuovi documenti sui marrani d'Ancona (1555-1559)*, «Michael», 9 (1985), pp. 130-233, e a P.C. Ioly Zorattini, *Ancora sui giudaizzanti di Ancona (1556): condanna e riconciliazione*, «Zakhor», 5 (2001-2002), pp. 39-51.

[15] Per un quadro complessivo e per gli inizi del tribunale anconetano si rinvia a V. Lavenia, *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca nella prima età moderna*, «Giornale di storia», 6 (2011), pp. 1-36; Id., *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in Cicerchia, Dall'Olio, Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto* cit., pp. 85-126.

[16] Per Loreto e la figura di Dotti si veda M. Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 298-311; F. Grimaldi, *Oblatio spectabilis viri magistri Laurentij Loti Veneti*, Loreto, Tecnostampa, 2002; F. Coltrinari, *Loreto cantiere artistico internazionale nell'età della Controriforma: i committenti, gli artisti, il contesto*, Firenze, Edifir, 2016; Ead., *Artisti e committenti a Loreto (1538-1590): nuovi documenti*, Firenze, Edifir, 2016, *ad indicem*.

[17] In un'istruzione romana del 24 ottobre 1556, i penitenzieri gesuiti di Loreto erano esortati a considerare la confessione l'«ufficio principale e quasi unico» della Compagnia. «Fate conto – si legge – che sono queste le vostre Indie», Archivum Romanum Societatis Iesu (d'ora in poi ARSI), *It*. 106I, cc. 219v-220v. Quanto, ai privilegi di assoluzione, negli

di sorvegliare e convertire perdonando in segreto; di gestire la Penitenzieria e di prestare attenzione a quanto si raccontava in confessione, al punto che la prima repressione a San Ginesio (voluta da Ghislieri) poté avviarsi grazie anche a un padre della Compagnia di Gesù, il rettore del collegio lauretano Cristóbal Rodríguez[18]. Cessata la prima e la seconda operazione di polizia a San Ginesio (1567-1568 e 1577-1578), il tribunale di Ancona cominciò a strutturarsi, a dotarsi di personale e familiari (come racconta in questo volume Solera) e a demandare ai vicari ter-

anni di Pio V la materia era confusa, come si ricava da una lettera del rettore lauretano Tommaso Raggio che il 26 agosto 1567 chiese lumi al generale: «sendomi accaduto di havere a comunicare l'authorità d'assolvere ab excommunicatione ob haeresim, mi sono trovato inviluppato, dicendomi alcuni [...] che il Superiore del Collegio sempre l'ha havuta; altri che non, ma che [è] revocata, ho voluto scriverne [e] più presto credere a quelli sacerdoti, che mi dicevano che non c'era authorità, che a gli altri, parendomi la parte più sicura» (*It*. 134, c. 12*r*). Nel 1559 un conflitto aveva opposto il commissario dell'Inquisizione di Recanati e il rettore Olivier Mannaerts circa la facoltà di assolvere per detenzione dei libri proibiti; il generale Diego Laínez fece appello al rinnovo dei privilegi ottenuto anche sotto Paolo IV: G. ROMEO, *Note sull'Inquisizione romana tra il 1557 e il 1561*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 36 (2000), pp. 115-141, pp. 137-138. Ma il nodo dei privilegi di assoluzione restò intricato anche dopo la morte di Pio V. Per i gesuiti si veda ARSI, *Rom*. 12II, c. 78v, lettera da Roma, 27 febbraio 1580: «Ci contentiamo che il Rettore del Collegio nostro di Loreto habbi facoltà di assolvere ab haeresi, et dalle censure insieme che per tenere et leggere libri prohibiti si incorre, tutti i pelegrini francesi et oltramontani che a cotesta Santa Casa capitaranno, et ciò in foro conscientiae tantum. Ma non vogliamo che possi [concedere?] la detta facoltà assolutamente agli altri confessori». Con il tempo i privilegi di assoluzione passarono sotto il controllo dell'Inquisizione di Ancona, che li inoltrava a Loreto dopo averli ricevuti dalla Sede apostolica. Si veda ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (d'ora in poi ACDF), *Sanctum Officium* (d'ora in poi *S. O.*), *Stanza Storica* (d'ora in poi *St. St.*) DD 2-b, Lettere dell'Inquisizione di Ancona, 1607-1615, 12 maggio 1611, c. 447r: il giudice comunica ai cardinali di avere dato al padre Domenico Mattei di Loreto «la facoltà concessali da Nostro Signore di poter assolvere nel foro della conscienza gli heretici de paesi oltramontani» per tre anni, con annessa un'istruzione. I penitenzieri in qualche caso agirono però incautamente fuori dal santuario. Nel 1631 l'inquisitore lamentò per esempio con Roma che padre Giovanni Battista Olivieri si era intromesso in un caso di *sollicitatio* nell'esercizio della confessione visitando Monte San Giusto (DD 2-d, Lettere dell'Inquisizione di Ancona, 1630-1643, c. 11r: «senza mia licenza pigliò tre dinunzie»).

[18] Per il processo ai Gentili si veda V. LAVENIA, *L'Inquisizione romana nella Marca (secoli XVI-XVII). Prime ricerche*, in *Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte di Alberico Gentili*, Milano, Giuffré, 2012, pp. 119-168; ID., *Intorno ad Alberico Gentili. La formazione, i processi, l'esilio*, in L. FELICI (a cura di), *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, Torino, Claudiana, 2016, pp. 255-268.

ritoriali la raccolta di notizie. Ai legati e ai governatori venne sottratto lentamente ogni potere nelle cause spirituali. Lo stesso non accadde (e non poteva accadere) con i vescovi e con i tribunali diocesani. Fino a che punto avrebbe funzionato la collaborazione tra il foro ecclesiastico ordinario e il foro delegato papale? Nicolò de Rossi, inquisitore dal 1569 al 1598 (con un'interruzione tra il 1579 e il 1588), fu l'unico domenicano anconetano a ricoprire l'incarico di giudice in età moderna. A lui successero frati come Stefano Vicari di Garessio nel Piemonte, fino al 1602; Serafino Sicco da Pavia, fino al 1605; Paolo Nazari da Cremona, fino al 1607; Eliseo Masini da Bologna, fino al 1608. Per trovare un secondo marchigiano bisognò attendere Arcangelo Calbetti da Recanati, giudice fino al 1611, a cui seguirono Floreno da Bologna, fino al 1614; Angelo Bucci da Vigevano, fino al 1615; Giovanni da Bologna, fino al 1624; Agostino Peretti da Reggio, fino al 1625; Michele Sassi da Taggia in Liguria, fino al 1634; Paolo Egidi da Como, fino al 1639; Agostino Cermelli da Ripalta nel cremonese, fino al 1643 e poi ancora fino al 1647[19]. I giudici, come si evince facilmente da questo elenco, non dovevano avere stretti rapporti con il luogo in cui inquisivano, nelle Marche come altrove; e così quando la Congregazione scelse i propri uomini preferì attingere al serbatoio di frati originari dello Stato pontificio, in particolare dall'area emiliano-romagnola, spesso clienti dei cardinali; o rivolgersi a realtà come il Piemonte, il ducato di Milano e quello degli Este. Ma il giudice non agiva da solo e l'ufficio di Ancona aveva i propri tentacoli nella rete dei vicariati, che tra la fine del XVI e il XVIII secolo giunse a contare ben ventinove distaccamenti in otto diocesi: a Camerano, Cingoli, Corinaldo, Falconara, Filottrano, Jesi, Loreto, Macerata, Maiolati, Massaccio (Cupramontana), Mondolfo, Monte Alboddo (Ostra), Montalfoglio, Montecarotto, Montecassiano, Montefano, Monte Milone (Pollenza), Monte San Vito, Monte Sicuro (oggi parte di Ancona), Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Recanati, Roccacontrada (Arcevia), San Marcello, Senigallia, Serra de' Conti, Tolentino, Urbisaglia[20]. Alcune di queste città furono e sono sedi vescovili (Jesi, Loreto-Recanati, Macerata, Osimo,

[19] Traggo l'elenco dei giudici da ACDF, *S. O.*, *St. St.* II 2-1, cc. 38r-39v.

[20] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, LL 5-d, Inchiesta dell'assessore Pier Girolamo Guglielmi, 1749, fasc. Ancona, cc. non num.

Senigallia, per citare le principali), e divennero i luoghi di una latente concorrenza tra magistrature che sfociò, in qualche caso, in patente conflitto. Del resto, vi erano materie (come il controllo delle comunità ebraiche e greche, o la mobilità degli stranieri) nonché reati di misto foro (come la bestemmia, la superstizione, i delitti contro il sacramento del matrimonio) che costituivano un terreno comune di intervento, e dunque di potenziale scontro per i vescovi e gli inquisitori. Ma che cosa avveniva nel resto dell'attuale regione Marche, o della Marca anconetana secondo il disegno di Gil de Albornóz, dopo la progressiva riconquista papale cinquecentesca e seicentesca (il comune di Ancona perse la libertà nel 1532; Camerino fu assorbita poco dopo; Urbino devoluta per ultima nel 1631)? Ebbene, un punto da chiarire subito è che la rifondazione del Sant'Uffizio di Ancona – uno dei sei tribunali dello Stato pontificio – non unificò l'azione inquisitoriale né nelle Marche attuali né in quelle di allora. Fano e Pesaro (e in un primo tempo forse Osimo) furono vicariati dell'ufficio di Rimini[21]; Urbino costituì una realtà a sé anche dopo la devoluzione; Camerino nel 1610 passò sotto il controllo dell'Inquisizione di Perugia come vicariato[22]; Ascoli non ebbe alcun controllo che non fosse quello del vescovo.

E qui si misura il peso diverso di ciascuna giurisdizione ordinaria e dei personaggi che governavano le diocesi, in rapporto più o meno stretto con la Curia pontificia e con la Congregazione del Sant'Uffizio. Un conto, infatti, era un vescovo pur zelante come il tridentino Galeazzo Moroni a Macerata (1573-1613)[23]; un conto il successore Felice Centini (1613-1641)[24], membro del Sant'Uffizio; un altro ancora il frate dome-

[21] Si veda A. TURCHINI, *Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina*, Roma, Herder, 1978.

[22] Come attesta V.M. FONTANA, *De Romana Provincia Ordinis Praedicatorum*, Romae, typis Nicolai Angeli Tinassij, 1670, pp. 135-137.

[23] Per gli anni del vescovato Moroni si veda D. MOLTEDO, *Aspetti dell'applicazione della Controriforma in una Diocesi dello Stato Pontificio: Macerata*, «Quaderni storici», 15 (1970), pp. 814-843; N. RAPONI, *Galeazzo Morone: un prelato milanese dell'età borromaica vescovo di Macerata e Recanati (1573-1586)*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», 22-23 (1989-1990), pp. 75-109. Entrambi i saggi non trattano comunque del vicariato dell'Inquisizione, di cui sopravvivono pochi documenti (riguardanti soprattutto il controllo degli ebrei e inchieste per superstizione) all'archivio diocesano di Macerata.

[24] Il nipote Giacinto Centini, anch'egli di Spinetoli, sarà accusato di ordire un complotto per assassinare Urbano VIII: M.A. VISCEGLIA, *Attentare al corpo del papa: sortilegi e complotti*

nicano già inquisitore Girolamo Bernieri, che oltre a essere vescovo di Ascoli (1586-1605), sempre grazie all'appoggio iniziale di Sisto V, divenne cardinale del Sant'Uffizio[25]. Tra gli storici del tribunale, fino a qualche anno fa, si ripeteva che l'Inquisizione romana conquistò quasi tutta la Penisola italiana, ma lasciò fare ai vescovi solo nella diocesi di Lucca (la cui Repubblica era timorosa di ogni indagine contro i patrizi eretici della città, e assai gelosa della propria autonomia)[26] e nel Vicereame di Napoli (dove il braccio di ferro se introdurre l'Inquisizione all'odiato "modo di Spagna" o sotto le direttive di Roma si risolse, negli anni sessanta del Cinquecento, con un compromesso che lasciò ai vescovi il compito di agire nelle loro sedi anche come inquisitori)[27]. Tuttavia, senza contare una parte dei domini italiani dei Savoia[28], città di vescovi-principi come Trento, o signorie locali[29], occorre sottolineare che in alcune diocesi dello Stato pontificio l'Inquisizione non fu mai introdotta. Ciò vale per il Lazio (date le antiche giurisdizioni feudali e la vicinanza alla Sede apostolica), ma vale anche per le Marche, dove l'Ascolano, in particolare, ebbe una storia a sé di cui non sappiamo quasi nulla. In ogni modo, sin dagli anni di Bernieri il controllo inquisitoriale fu tutt'uno con quello vescovile, in armonia con le disposizioni di Roma, tanto che nel 1627

politici durante il pontificato di Urbano VIII, in V. Lavenia, G. Paolin (a cura di), *Per Adriano Prosperi*, 3, *Riti di passaggio, storie di giustizia*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 447-474. Per il cardinale Felice si veda T. Mayer, *The Roman Inquisition: a Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013, *ad indicem*.

[25] Si veda H. H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 2013, *ad vocem*.

[26] Si veda S. Adorni Braccesi, *«Una città infetta». La Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1994.

[27] Si veda G. Romeo, *Una città, due inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 24 (1988), pp. 42-67; P. Scaramella (a cura di), *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli, 1563-1625*, con introduzione di J. Tedeschi, Trieste-Napoli, Università di Trieste-Istituto italiano per gli studi filosofici, 2002.

[28] Si rinvia a V. Lavenia, *L'Inquisizione del duca. I domenicani e il Sant'Uffizio in Piemonte nella prima età moderna*, in C. Longo (a cura di), *I Domenicani e l'Inquisizione romana*, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2008, pp. 415-476.

[29] Per i feudi lunigiani dei Malaspina si veda M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, Pisa University Press, 2012, pp. 115-118.

dalla diocesi si chiesero lumi ai cardinali del Sant'Uffizio circa il modo di trattare un caso di adescamento[30] e la materia della superstizione, visto che i confessori non riuscivano a indurre i fedeli penitenti a denunciare per «incantesimi [...], sortilegij con abuso di sacramenti o sacramentali, detentioni di spiriti costretti, o altro commercio con quelli». L'ordinario ascolano attendeva dalla Congregazione una «particular istruttione del modo che haverò da tenere per procedervi del tutto bene», e nel frattempo, invece di pubblicare un editto suscitando scalpore, aveva deciso di valersi «dell'opera de confessori, e parochi nel raccogliere quegli anelli superstitiosi sparsi per questa città, e diocese». Ma il risultato era stato magro, doveva ammettere, perché ne erano stati consegnati non «più di tre o quattro di tante centinaia, che si haveva et ha per fermo che ve ne fussero»[31]. L'impressione, anche per gli anni seguenti, è che l'area compresa tra i Sibillini e la città di Ascoli (una terra al confine con il Vicereame di Napoli) sia rimasta piuttosto trascurata sul piano disciplinare, al punto che un sacerdote, Carlo Antonio Grassi, nel 1658, avrebbe inviato alla Congregazione una lettera di forte denuncia, per casi di deflorazione, magia e aborto che toccavano l'élite del luogo, offrendosi persino di finanziare la fondazione di un ufficio di fede:

> Fu posto [...] il tribunale della Santa Inquisitione nella Città di Fermo [...] dell'anno 1631 per li disordini che seguivano in quella città, e sua diocesi, senza che si provedesse alla salute di tant'anime, che si perdevano. L'istesso hora succede nella città d'Ascoli della Marca, e suo distretto, anzi sono stati commessi delitti assai maggiori mentre tre anni sono con arte magica, e di statue di cera, fu sedotta una monaca claustrale, figlia di Francesco Malaspina, nel monastero di Santa Maria delle Vergini di detta Città da un certo Pietrangelo di Pompeo, il quale doppo haverla resa gravida, fece sì che un inferno cadesse sopra l'altro, comportando che la vergine deflorata soffocasse il parto, et nell'istesso monastero per tale essempio ne seguì ancora la deflorazione della figliola del quondam conte Migliani. In oltre un tale Aloigi Ferretti coll'arte medesima sedusse una figliola chiamata Beata del signor quondam capitano Giuseppe Cruti, quale doppo esser stato priggione alcuni mesi, rup-

[30] Missiva del 23 febbraio, ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, Lettere dell'Inquisizione di Ancona, 1616-1629, c. 881r.

[31] *Ibidem*, lettera del 15 aprile, cc. 898, 922.

> pe quei vincoli di ferro [...]. Ponendosi [...] un inquisizione in Ascoli della Religione di San Domenico, conforme al solito nello Stato ecclesiastico [...], io sto disposto di renunciarle tre benefici semplici ecclesiastici [...], solo che le Eminenze Vostre si compiacciano di secondare [...] la mia devotione[32].

E ancora nel 1677 la gente del borgo di Montefortino si sarebbe rivolta al pontefice Innocenzo XI per supplicarlo di introdurre nella loro terra un vicariato del tribunale allo scopo di scoraggiare anche i reati più comuni:

> non vi sono ministri del Sant'Offitio – si legge –, et essendo alcune volte occorsi casi spettanti al Santo Tribunale, è stato necessario ricorrere al padre inquisitore di Fermo, acciò commettesse la causa al vicario della Mandola, o di Monte Monaco in pregiuditio della giustizia e de delinquenti; et perché la detta terra di Montefortino ha nel suo territorio vintisette ville, che hanno bisogno di qualche freno per esser luoghi di montagne confinanti al Regno, si supplica umilmente la Santità Vostra a degnarsi ordinare alla Sacra Congregatione che dia facoltà al padre Inquisitore di Fermo che proveda il detto luogo di quei ministri del Santo Tribunale, che pareranno sufficienti alla detta terra[33].

3. Un altro caso a sé fu appunto quello dell'arcidiocesi di Fermo, elevata a chiesa metropolitana da Sisto V nel 1589. Il 23 maggio 1632 un inquisitore assunse l'incarico di giudice della fede nella città «con una predica fatta nella chiesa di San Domenico [...], e colla pubblicazione dell'editto del Santo Officio alla presenza di monsignor Enea Vaini da Imola di quel tempo governatore e coll'assistenza del magistrato, e di tutto il clero e popolo»[34]. Ma per quella presa di possesso del nuovo ufficio era occorso molto tempo, se è vero che già il 26 marzo 1631 la Congregazione aveva incaricato come giudice fra Giovanni Maria Fiorini del convento di San Domenico di Bologna. La fondazione del tribunale

---

[32] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-e, Lettere dell'Inquisizione di Ancona, 1644- 1679, c. 341, lettera da Ancona, primo maggio.

[33] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, FF 4-l, Inquisizione di Fermo, Patentati 1658-1706, c. non num.

[34] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, LL 5-d, Inchiesta dell'assessore Pier Girolamo Guglielmi, 1749, fasc. Fermo, c. non num. Per Vaini si veda C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio 1550-1809*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1994, p. 245.

fu rimandata fino al 10 dicembre 1631 e, come si è detto, l'inquisitore giunse solo cinque mesi più tardi[35]. Come si era arrivati a quel punto? Sfogliando le lettere inviate nel tempo da Ancona, si evince che l'arcivescovo di Fermo godeva di uno statuto speciale come giudice di fede dai tempi di Sisto V. Il 28 agosto 1608, per esempio, monsignor Alessandro Strozzi aveva scritto alla Congregazione di volere eseguire e far eseguire dai suffraganei gli ordini avuti «circa le cause de sortelegi, et di cose magiche, che hanno principio, et dependenza da scritture perniciose»[36]. «In tutte l'occasioni che mi si sono presentate di dare aiuto et favore all'Inquisitione d'Ancona in materie concernenti alla Sacra Inquisitione – si legge in una seconda lettera di pochi giorni dopo – io non ho mai mancato di farlo con la debita prontezza, come son per fare sempre per l'avvenire [...], massime non essendo in questa diocesi altro inquisitore»[37]. In una lettera di monsignor Pietro Dini del primo agosto 1622 si legge poi che «nella prima causa che io hebbi attenente al Santo Officio diedi giuramento di silenzio a ciascuno, che vi intervenne, e da questa introduzione e confronto con la maniera di Roma ne spero li effetti che si desiderano». Vorrei capire – continuava – «se fosse bene eleggere alcunij consultori, che oltre ai teologi fossero uno canonista, l'altro legista per i bisogni che possono occorrere. Mi parrebbe anco da eleggere sempre, per quanto si può, il medesimo cancelliere e tenere le scritture sottochiave, e separatamente dall'altre del tribunale». Il 18 agosto Dini si rivolgeva ancora a Garzia Millini, cardinale segretario del Sant'Uffizio, ringraziandolo delle «scritture inviatemi per procedere bene nelle cause del Santo Offizio in questa diocesij» e assicurando «che si come con ogni mio potere sempre invigilerò nel custodire questo mio ovile, così in ogni occasione, che vi si scopra in alcuna parte infetione di non sana dottrina, o di abusi, sarò altrettanto diligente in levarli, e procurare la salute di esso, riconoscendone il modo dalla Sacra Congregatione»[38].

---

[35] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-d, lettera di Fiorini sulla patente ricevuta da Roma, c. 79r.

[36] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-b, c. 136r.

[37] *Ibidem*, c. 3r, missiva del 3 settembre 1608.

[38] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, c. 475r. Qualche anno prima a Fermo si era registrato un tardo processo per luteranesimo: si veda S. PRETE, *Le 'difese' del capitano Paolino Paolini da Offida al Santo Ufficio*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 15 (1961), pp. 491-497.

Insomma, il tribunale di Ancona non ebbe grande potere su Fermo e sui suoi ordinari diocesani, al punto che prima di avere a fianco un inquisitore delegato da Roma, il 28 novembre 1630 l'arcivescovo Giovanni Battista Rinuccini – celebre come letterato, legato in Irlanda e autore di una prolissa opera *Della dignità et officio de' vescovi*[39] –, per rispondere alle lamentele del giudice di Ancona, riferì al cardinale Francesco Barberini, segretario del Sant'Uffizio, nipote del pontefice e governatore della città:

> Monsignor Arcivescovo mio antecessore per le cause e per le lettere del S. Offitio si servì sempre del medesimo fiscale e notaro, che servì anco nell'altre del foro archiepiscopale, [...] e per i dubbij, ch'occorrevano alla giornata alcuni teologi e canonisti, ai quali diede il giuramento de servare il silentio [...]. Io non solo non ho in ciò innovato cosa alcuna, ma di più ho continuato a servirmi dell'istesse persone, e però essendo il giudice, il notaio et il fiscale i medesimi, che servono all'altre cause del foro, può Vostra Eminenza vedere, ch'io non ho eretto né preteso d'eriggere nuovo tribunale[40].

Eppure l'inquisitore di Ancona Sassi era convinto che l'esito auspicato dall'ordinario della diocesi fosse quello[41], al punto che il 16 ottobre 1631, pochi mesi prima dell'erezione della sede fermana, informò la

---

[39] G.B. Rinuccini, *Della dignità et officio de' vescovi discorsi quaranta*, in Roma, appresso Domenico Manelfi, 1651. Sull'autore si veda S. Tomasetti, *Giovanni Battista Rinuccini*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 87, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016 (a cui rimando per la bibliografia), *ad vocem*. Nel 1627 Rinuccini, che agì per conto del Sant'Uffizio ben prima dell'arrivo di un inquisitore a Fermo, seguì la causa di un Berardino Malcotti da Montegranaro e di una presunta strega che si ostinava a non rivelare i complici: «Doppo haver fatto usare tutte le diligenze possibili ad un padre confessore perché una penitente denuntiassi al Sant'Offizio un'altra donna maliarda, et esser sempre stat'ostinata in non voler denuntiare, dicendo risolutamente di voler prima morire dannata, che denuntiare, mi sono fatto dare l'accluso memoriale che mando a V.S. Ill.ma per aspettar intorno a ciò l'ordine, che le parerà di darmi». Lettere alla Congregazione dell'8 aprile e del 21 agosto, ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, cc. 888r, 890r.

[40] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-d, c. 3r.

[41] Del resto, se la data del documento non è errata (e non si tratta del 1632), Rinuccini parla per la prima dell'arrivo del giudice della fede già in una lettera del 26 gennaio 1631: «Trovandomi fuori di Fermo, non sono stato ancora avvisato dalla città che vi sia giunto il signor Fiorini destinato da Nostro Signore per inquisitore di questa diocesi et provincia». *Ibidem*, c. 9r.

Congregazione che in quella città con l'approvazione di Rinuccini era stata data alle stampe «una breve relatione d'una immagine della Beata Madre Vergine, detta Santa Maria a Mare, che da molti dicesi essere miracolosa». Si era così diffusa la credenza che la figura avesse il potere di «havere risuscitati molti morti, gran quantità di stroppi e ciechi sanati, et illuminati». Si trattava di «voci popolari, e non altrimente vere»; e per di più il giudice dubitava «della visione de i lumi, fiamme e splendori che dicesi apparire di notte». Ma ne informava Roma, inviando la stampa, forse per mettere in cattiva luce Rinuccini con la Congregazione, che gli ordinò di indagare con l'ausilio di «medici periti». Il giudice continuò a sottolineare che l'arcivescovo aveva scritto qualcosa sui pretesi prodigi, ma di non essere riuscito a vedere il testo né a compiere indagini «se non per una voce astratta e generica»[42]. Di fatto, nonostante le pretese di Sassi di vederci chiaro in ciò che succedeva in quella diocesi, Fermo dal 1631 ebbe un tribunale a sé e nel Settecento contò altri 28 vicariati sparsi per quattro diocesi e distinti da quelli di Ancona: Amandola, Castignano, Civitanova, Comunanza, Falerone, Grottammare Gualdo di Fermo, Lapedona, Mogliano, Montalto, Montegiorgio, Montefiore, Monte dell'Olmo (Corridonia), Montottone, Monterubbiano, Monte San Giusto, Monte Santo (Potenza Picena), Morrovalle, Palmiano, Penna San Giovanni, Petritoli, Porto di Fermo, Rapagnano, Ripatransone, San Severino, Sant'Elpidio, Servigliano e Santa Vittoria in Matenano[43].

4. Anche Macerata conobbe qualche conflitto, ma in senso contrario, dato il protagonismo di alcuni frati predicatori della sede vicariale. Il 10 febbraio del 1600, per esempio, l'inquisitore di Ancona informò Roma che il suo vicario aveva aperto una causa contro un notaio episcopale, Benedetto di Monteleone, reo di avere ingravidato una donna carcerata che aveva partorito un bimbo morto. Molte volte, scrisse il giudice, «ho avertito il padre Marchetti a procedere nelle cause del Santo Officio con prudenza et circospettione come conviene, ma si dura difficoltà a moderarlo». Anche i vescovi, come gli inquisitori, erano gelosi della loro giu-

[42] *Ibidem*, c. 113r.

[43] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, LL 5-d, Inchiesta dell'assessore Pier Girolamo Guglielmi, 1749, fasc. Fermo, cc. non num.

risdizione e del loro personale, e per di più non vi era motivo di irritare monsignor Moroni, che si era mostrato sempre disponibile a coadiuvare il Sacro Tribunale[44]. Nel 1603 l'acquisizione per eredità di un palazzo da parte del vicariato fece immaginare all'inquisitore di Ancona che fosse possibile erigere un ufficio del tribunale anche a Macerata. Come riferì ai cardinali, «desidero fargli la santa Inquisitione, che serà de grandissimo utile a tutta questa provincia della Marca»[45]. Ma la città non ebbe mai un proprio ufficio; inoltre il 12 settembre 1619 la situazione si fece più tesa perché il vicario del Sant'Uffizio fra' Giovanni Andrea, mosso da un eccesso di zelo, cercò di impedire alla diocesi di licenziare «l'imprimatur agli stampatori» senza avvisarne prima il giudice di fede. «Mi pare molto impertinente che quello che non si costuma in Milano in Bologna, che se debba usare qua, dove stampansi strambotti e canzonette», scrisse il religioso[46], che comunque, in materia di libri, aveva contro il suo parere una prassi consolidata, tanto che la Congregazione lo fece rimuovere dando ragione alle lamentele del vicario episcopale. La pretesa degli inquisitori vicari di Macerata di ottenere piena titolarità dell'ufficio in una città sede del governatore, di uno *Studium* e di importanti tribunali non ebbe mai seguito.

Più complessa la situazione a Osimo, dove nell'arco di tempo qui preso in considerazione furono vescovi ben due membri del Sant'Uffizio: Antonio Maria Galli (1591-1620) e il frate domenicano Agostino Galamini da Brisighella (1620-1639), quest'ultimo già giudice della fede in sedi importanti (l'ultima Milano), commissario della Congregazione, generale dell'Ordine dei predicatori, maestro del Sacro Palazzo e vescovo di Recanati dal 1613 al 1620[47]. Entrambi furono tenaci e potenti difen-

[44] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 1-e, Lettere dell'Inquisizione di Ancona, 1590-1606, c. 414rv.

[45] Il lascito di Chiara Graziani era stato destinato ai frati predicatori e spinse l'avvocato Claudio Giardino a suggerire che servisse per il «tribunale del Santo Officio, sendo questa città sede della Legatione», 23 agosto, *ibidem*, c. 594r. La lettera fu accompagnata da una missiva del vicario frate Agostino da Recanati, c. 595r. All'eredità accenna O. Gentili, *Macerata Sacra*, Roma, Herder, 1967, p. 249.

[46] Lettera del 7 settembre 1619, in copia, ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-b, c. 196r.

[47] Molte notizie sui due prelati in P. Compagnoni, F. Vecchietti, *Memorie istorico-critiche della Chiesa e de' Vescovi di Osimo*, t. 4, Roma, Zempel, 1783, pp. 195-246, 247-259. Su Galamini si veda soprattutto Mayer, *The Roman Inquisition* cit., *ad indicem*.

sori del foro episcopale, tanto che nel 1606 Galli ottenne che i cardinali rimproverassero l'inquisitore per avere osato condurre i processi aperti nella diocesi in spregio ai vincoli della costituzione *Multorum querela,* che dal XIV secolo regolava i rapporti tra i vescovi e i magistrati dell'*officium fidei*[48]. Come si legge nella lettera inviata alla Congregazione,

> Scrissi [...] il notabil pregiuditio che si fa dal presente Inquisitore di questa città al tribunale della mia Chiesa nelle cause spettanti al Santo Officio, che occorrono alla giornata per la mia diocesi, poiché ardisce senza partecipatione mia o del mio vicario venire a tortura, e senza condannatoria contra i rei senza haver pur una minima consideratione a quello che commandano i sacri canoni; et ultimamente non ostante un'appellatione e protesta fattagli [...], ha fatto dar la corda a due miei diocesani per mostrar di farne poco conto. E perciò parendomi che da questo frate sia molto strapazzata la mia giurisdittione ne dò di nuovo avviso [per] porre opportuno rimedio a questo fatto, e mortificare chi lo merita[49].

Quanto a Galamini, che scelse di risiedere nella diocesi negli anni del papato Barberini, come cardinale che conosceva bene la macchina dell'Inquisizione non aveva certo bisogno di mediatori quando si trattava di risolvere casi di eresia. Già al tempo in cui era vescovo di Recanati, il 15 luglio 1619, scrisse a Roma per avere licenza di assolvere *in foro conscientiae* una religiosa monacata a forza che «ha creduto, che non vi sia Dio al mondo, et che la fede christiana non meno che la pagana sia una favola»: opinioni di cui aveva parlato anche in pubblico dando scandalo. La donna, inoltre, aveva sputato l'ostia, ma il suo confessore, che la riteneva per matta, implorava per la donna un trattamento indulgente[50].

---

[48] Si veda A. BORROMEO, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», 29-30 (1977-1978), pp. 219-276.

[49] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-b, c. 14r, 30 dicembre. Il 17 gennaio 1607 la Congregazione impose all'inquisitore di rispettare la *Multorum querela*. Già il 28 dicembre 1606 Galli aveva lamentato che l'inquisitore aveva fatto svolgere il processo nella città dorica alla presenza del vicario episcopale di Ancona! Eppure Osimo, si legge nella lettera del cardinale, vantava un comodo convento domenicano e un palazzo episcopale, c. 16. Per di più Nazari si difendeva adducendo la prassi adottata nella città di Mantova.

[50] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, c. 199r.

5. Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento i conflitti più seri si verificarono con Rutilio Benzoni, vescovo di Loreto dal 1586 al 1613, che nel 1591 dalla Sede apostolica ottenne anche di ripristinare e di accorpare la sede di Recanati, valendosi di due distinti vicari e continuando a esercitare la sua giurisdizione ordinaria sul santuario mariano. Le carte del duplice tribunale diocesano sono conservate in parte all'Archivio di Stato di Macerata, in parte alla Santa Casa, in parte all'Archivio vescovile di Recanati. In questa sede, guardando semplicemente alle lettere degli inquisitori anconetani, si scopre che Benzoni[51], che si segnalò per uno *Speculum Episcoporum et Parochorum in quo de fuga*, *peste*, *fame et bello agitur* (1595), per alcuni testi di controversia anti-sarpiana, per un intervento nella disputa de *Auxiliis*, per un'opera sui giubilei e il santuario di Loreto (*De anno sancti Iubilaei tractatus [...] cum apologia pro Sacrosancta domo B. Virginis Lauretanae contra Petrum Paulum Vergerium,* 1599) e per la sua intensa attività pastorale, fu uno strenuo difensore dei diritti del tribunale diocesano contro le presunte interferenze del Sant'Uffizio dorico. Per esempio, in una lettera dell'8 marzo 1601 al cardinale Domenico Pinelli, il vescovo biasimò il priore del convento recanatese di San Domenico, il frate Severino da S. Severino, che aveva osato intromettersi in una causa di sortilegi:

> havendo io havuto una causa qui nel mio tribunale di sdregarie mi piacque chiamare detto priore come vice inquisitore in questo luogo, et lo feci partecipare di quanto passava nel processo, et anco nella sentenza, se bene quella tale veneva assoluta [...]. Hora questa rea per vendetta non solo ha detto publicamente che voleva far mettere al Santo Officio tutti quelli che s'erano essaminati nella sua causa contro di lei, ma anco con effetti lo fece fare, et mandando io a chiamare detto padre li dissi che non era bene, che in tanto breve termine di tre giorni come fu si procedesse contro li testimonij essaminati in detta causa.

Il processo, forse, era stato condotto in modo sbrigativo, e il frate, vicario dell'Inquisizione, aveva voluto vederci chiaro convocando i testimoni. Ma, stando al vescovo, si era spinto oltre, fino a violare i diritti della corte ordinaria:

---

[51] Per la figura di questo vescovo si veda S. Menchi, *Rutilio Benzoni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1966, *ad vocem*.

> il mio vicario volendo far carcerare un'altra donna per simili cose gli bastò l'animo di far precetto o d'inhibire alla mia corte episcopale, che non dovesse molestare detta donna volendosene servire loro per essamine per il Santo Officio come che la corte episcopale non havesse anco essa authorità, e non havesse la preventione in simili cose.

Benzoni, che già nel 1591 aveva indirizzato al clero e ai fedeli una lettera pastorale *Di esortazione per placare l'ira de la Divina Maestà in questi tempi calamitosi, e di fame, et infirmitadi che corrono di presente* (Macerata, Martellini, 1591), era forse ossessionato dalla paura dei malefici; inoltre aveva fatto convocare il frate che però si era rifiutato di comparire. Per ritorsione gli aveva impedito di predicare per la Quaresima e di presenziare al rito delle Ceneri in San Domenico, e ora chiedeva al cardinale Pinelli, il protettore dell'Ordine, di ammonirlo[52]. Non sappiamo l'esito della vicenda ma pochi anni dopo, il 17 aprile del 1608, l'inquisitore di Ancona Eliseo Masini[53] scrisse alla Congregazione una lunga lettera che, ancora una volta, riferiva di un caso di conflitto con Benzoni:

> Dal mio antecessore [Nazari] mi fu accennato che monsignor vescovo di Recanati pretendeva molte cose intorno all'espeditione delle cause de' soggetti alla sua giurisdittione, et in fatti provo esser vero quanto egli mi riferse, conciosia che havendo io spedita la causa d'una certa donna Quintilia di Bartolomeo dell'Isola di Fano abitante su quel di Recanati, che qui in Ancona si trovava carcerata, et rimandatala a casa col voto della mia congregatione senza alcuna pena o penitenza, non si essendo contro di lei provata cosa alcuna, et poscia avvisatone anche per ogni buon rispetto detto monsignor vescovo, egli m'ha scritto che le consulte delle cause di quelle sue diocesi di Loreto et Recanati si devono far colà in sua presenza, essendovi la congregatione de' dottori deputati dal Santo Officio a questo effetto, et anco l'ordine di questa Sacra Congregatione che detti consulti si faccino in quelle sue città. Io veramente sin adesso non trovo nell'archivio

---

[52] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 1-e, c. 474.

[53] Per Masini si rinvia a V. LAVENIA, *Eliseo Masini*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 71, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, *ad vocem*. Sulla sua attività di giudice nella Marca si veda C.F. BLACK, *The Italian Inquisition*, New Haven-London, Yale University Press, 2009, (trad. it. *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013, pp. 170-176). Masini doveva la carriera al cardinale Galamini.

di questo Santo Officio altro ordine della Sacra Congregatione se non che al detto mio antecessore fu ordinato con lettera del [...] cardinale Arigone sotto il di 3 di marzo dell'anno passato, che conoscesse et ispedisse la causa d'un tal Bartolomeo Ricciato da Cantiana[54] habitante all'hora in Recanati con participatione di esso monsignor vescovo di Loreto et Recanati suo ordinario, con far sapere il detto ordine et risolutione al signor vicario episcopale di Osimo; et questo ordine dato in particolare circa una causa determinata non pare a me habbia a tenersi per legge universale in tutte l'altre cause, etiamdio di quelli rei, che si trovano pro tempore carcerati qui in Ancona, poiché questo manco si fà con l'ordinario d'Osimo, a cui si mandano solamente i sommarij de' processi con esporgli la risolutione fatta nella congregatione d'Ancona ad effetto d'haverne il suo consentimento, et pur v'è ordine speciale di communicare con lui li processi formati in questo Santo Officio contro de' sudditi a quella giurisdittione, il quale ordine non trovo sia fatto per gli altri ordinarij di questa provincia, et molto meno, che l'Inquisitione sia in obligo d'andare a far le congregationi in tutte le città secondo le occorrenze della cause.

Il vescovo pretendeva poi di essere presente agli interrogatori, e che tutto si svolgesse nel palazzo episcopale. Ma l'esperienza, secondo Masini, dimostrava che dove le congregazioni del Sant'Uffizio si svolgevano nei conventi sedi dei vicariati, come già avveniva a Macerata, «l'Inquisizione ha acquistato assai di maestà». In ogni modo, concludeva, «parmi che detto monsignor vescovo pretenda quello che niun altro mostra pretendere, et voglia anche più di quello è stato concesso al [...] Cardinale Gallo, et cerchi d'andare al pari del [...] signor Cardinal Conti[55], avanti del quale fannosi [...] nel vescovato le congregationi»[56].

A Recanati i conflitti non sarebbero cessati neppure dopo la morte di Benzoni, che certo, nonostante la prestigiosa sede di Loreto, non poteva accampare gli stessi diritti di due vescovi cardinali. E per di più all'om-

[54] Il caso a cui allude Masini è un processo per sortilegi e ricerca di tesori nel territorio di Cingoli contro Bartolomeo Ricciatto, apertosi nel 1607. Da una lettera dell'inquisitore di Ancona presente nel carteggio si evince che nel febbraio del 1608, prima dell'arrivo di Masini, la Congregazione aveva chiesto al giudice di fede di informare sempre il cardinale Galli, vescovo di Osimo, anche se il reo era abitante a Recanati e si era posto il problema se processarlo in quella sede.

[55] Per Conti si veda *infra*.

[56] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-b, cc. 147 e 227.

bra della Santa Casa si sovrapponevano diverse giurisdizioni, tanto che il 15 ottobre 1630 Camillo Sermattei, vicario diocesano di Recanati, si rivolse alla Congregazione per informare che un notaio del locale Sant'Uffizio era sotto processo per stupro presso la corte episcopale, e che il vicario dell'Inquisizione se n'era lamentato:

> Bernardo Cecchi procuratore, ammogliatto, et ha figli, si trova processato in questa corte per haver adulterato una sua serva, ingravidatala, et modernamente ha partorito. Tal misfatto si giustifica fin qui, e da testimonij, et dalla confessione della donna qui carcerata, la quale anche depone il continuato commertio per spatio di dui anni [...]. Li defensori di lui sono venuti, e dettomi [...] che egli come notaro del signor commissario qua della fabrica di San Pietro non è soggetto a questo foro. Hoggi poi è sopragiunto il padre inquisitore d'Ancona, et pretende che per esser Bernardo notaro del Santo Offitio, la cognitione di questa causa spetti a Sua Paternità, et col mezzo di Piermatteo Gigli qua suo fiscale ha fatto comparsa giuditiaria con proteste et altro da vedersi nell'acclusa copia; et in oltre ha citato li balij episcopali, et ha voluto saper da loro a che hora hoggi [sic] habbino presentato a casa di Bernardo il precetto ad informandum.

«Non credo – scriveva Sermattei – che in commissis extra officium possa impedirsi la giurisditione dell'ordinario»[57]. E vista la gravità del caso, i cardinali inquisitori gli diedero ragione: nonostante si trattasse di un patentato per cui potevano valere i privilegi della bolla *Si de protegendis*[58], Roma diede ordine al vicario di continuare il processo[59]. Ma il 2 gennaio del 1631 l'inquisitore Sassi si schierava in difesa del notaio riferendo che, secondo il vicario del tribunale di stanza a Recanati[60] e l'avvocato del Sant'Uffizio Battista Lunario, che gli avevano inviato informazioni, Cecchi era stato catturato «in logo sacro, con modi e termini di molto scandalo, come che fosse un heretico, e quelli che hanno fatto

---

[57] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-d, c. 12r.

[58] *Ibidem*, c. 13, copia di un'ingiunzione in latino del vicario dell'Inquisizione che imponeva la sospensione della causa e la consegna degli atti perché l'accusato era patentato sin dal 1625 e dunque era protetto anche in «causis criminalibus etiam extra officium perpetratis».

[59] *Ibidem*, c. 59v, copia del decreto del 23 dicembre 1630.

[60] *Ibidem*, c. 90, lettera del frate Giovanni Battista da Saluzzo, I gennaio 1631, che si diceva scandalizzato dal fatto che «uno dei birri gli [a Cecchi] ha dato una spinta et caciatolo fuori e poi condotto prigione».

detta cattura, me dicono essere un Loreno, et suo fratello, che sono ministri del Santo Officio, che maggiormente ha dato ammiratione». Insomma, il tribunale della fede era stato «vilipeso e vituperato», era stata violata l'immunità del foro e occorreva porre rimedio[61]. Per di più lo stesso notaio messo sotto processo dalla diocesi supplicava Roma di rivendicare la giurisdizione sul caso, altrimenti «se la pigliaranno più con li ministri et officiali del detto S. Officio»[62].

6. Masini, nella sua missiva, citava il nome di Carlo Conti, imparentato con i Farnese, personaggio di rilievo e vescovo di Ancona dal 1585 al 1615[63]. E fu con quel cardinale che l'inquisitore Calbetti, durante il suo ufficio, rischiò di entrare in conflitto, come raccontò egli stesso in una lettera del 13 dicembre 1609:

> In occasione che si trattano al presente alcune cause spettanti al Sant'Ufficio nel tribunale del [...] Cardinale Conti vescovo di questa città, dovendo io intervenire alla spedition loro, conforme alla dispositione della Clementina Multorum de haereticis, et havendo fatto sapere, che mi si desse il luogo sopra monsignor Vicario episcopale, e che lo devo precedere in queste attioni, come quando le medesime cause si trattano in questo mio tribunale, per esser così la consuetudine in ogni luogo, fondata sopra le dichiarationi fatte da cotesta Sacra Congregatione [...]; è parsa cosa nuova questa mia pretensione, e mi è stato fatto intendere che si desidera vedere tal dichiaratione, pretendendosi che quando le cause del Sant'Ufficio si trattano nel foro episcopale, il vicario del vescovo deva precedere l'inquisitore, e che esso inquisitore deva precedere il vicario episcopale solamente in quelle che si trattano nel suo tribunale [...]. E se ben son sicuro, che cotesta Sacra Congregatione altre volte ha [...] decretato, che sempre l'inquisitore preceda nei negotij del Sant'Ufficio et ispeditioni il vicario del vescovo, perché apertamente ho visto tal dichiaratione nel Sant'Ufficio di Piacenza, e così l'ho praticata mentre colà sono stato inquisitore, et ancho in Modona, et così intendo osservarsi anchora in Milano, et altrove; tuttavia a me non si crede.

---

[61] *Ibidem*, c. 71.

[62] *Ibidem*, c 92r, lettera del 28 dicembre rivolta a uno dei cardinali del Sant'Uffizio.

[63] Per Conti si veda S. Andretta, *Carlo Conti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 28, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, *ad vocem*.

Calbetti chiese ai cardinali di inviargli una copia di decreto che chiarisse la questione[64], e la Congregazione lo avrebbe accontentato, stabilendo che la prassi era quella indicata dal giudice. Bastava notificarla al vescovo anconetano, che del resto aveva sempre collaborato prontamente con il tribunale della fede[65].

In quel caso furono in ballo questioni di precedenza e di procedura; ma alcuni anni dopo la morte di Conti ben più serio fu lo scontro che si aprì quando, ancora una volta, e stavolta nella città dorica, venne arrestato dal vicario episcopale un patentato del tribunale accusato di stupro. A informare Roma, il 19 gennaio del 1625, fu l'inquisitore Peretti, che lamentò con i cardinali il «tanto dishonore de famigliari di questa inquisitione». «Mi piange il cuore – scrisse – di dovere sempre havere occasione de disguidi con questi benedetti ministri della corte episcopale, ma perché io non dovevo sopportare pregiuditio alcuno al Santo Officio, [...], mi conviene [...] stare vigilante che il Santo Officio non sia oppresso. Tornato in Ancona ho trovato che tutti si dogliono di questo signor vicario episcopale, che tutti travaglia con false calunnie»[66]. Qualche settimana dopo, il 9 febbraio, l'inquisitore raccontò di aver cercato di incontrare il vicario, ma che questi aveva finto di non essere in casa, mentre il cancelliere del foro diocesano aveva temporeggiato prima di consegnargli la patente sequestrata all'imputato, dicendo che era in mano del vicario[67]. Peretti rimetteva il caso al Sant'Uffizio romano, e nel frattempo mandava una copia dei pareri emessi dai consultori della congregazione riunitasi nell'ufficio inquisitoriale di Ancona[68].

La corte episcopale reagì inviando un memoriale al cardinale Millini in cui denunciava che, nonostante Roma avesse deciso di far proseguire la causa, l'inquisitore «non ha voluto obedire, e dopo d'haver tenuto carcerati nove giorni il barigello episcopale, et il cancellario et balio, non ha voluto conforme alli ordini rilasciarli liberi ma con sigurtà». Peretti, per

---

[64] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-b, c. 243.

[65] *Ibidem*, c. 337v, copia di un decreto del 23 dicembre 1609.

[66] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, c. 720. Si veda anche una copia della deposizione del patentato, 15 gennaio, c. 721r.

[67] *Ibidem*, c. 723.

[68] *Ibidem*, c. 724, 8 febbraio 1625.

di più, si era spinto fino a comminare un precetto alla corte episcopale «che non dovesse per qualsivoglia causa molestare hebrei». A indurlo a emettere quel monitorio era stata la causa aperta dal tribunale diocesano per punire uno stupro commesso da Isach Crespo, ebreo levantino, ai danni di una donna ebrea che poi si era convertita. Peretti aveva fatto carcerare il neofita che aveva denunciato il fatto «et esaminatolo sopra più capi non spettanti al Santo Ufficio». Gli aveva chiesto, infatti, se il cancelliere episcopale avesse architettato una trappola ai danni dell'imputato («voler un sabbato porre addosso d'un piccia foco il pan'onto con la carne, et poi farglielo ritrovare addosso mentre usciva da una casa di Giudei per far la causa»). Sugli ebrei la giurisdizione ordinaria e quella del Sacro Tribunale finivano per sovrapporsi[69]; e quanto al patentato accusato di stupro, oltre a mettere sotto processo i ministri del tribunale diocesano, il giudice della fede avrebbe «procurato che il padre della giovane sverginata non solo rimettesse la querela, ma anco [dicesse] che dalli ministri della corte episcopale fosse subornato a darla, con fargli donare molti scudi dal medesimo» colpevole. «Questi strapazzi – puntualizzava il memoriale – non si fanno ad altro effetto, che per divertire le persone non accorrino al tribunale ecclesiastico, havendo lui detto nella pubblica chiesa di San Domenico esser lui il supremo giudice». La Congregazione doveva intervenire per censurare il suo giudice, tanto più che «per si fatto modo di procedere li ministri della corte episcopale temono di esercitar più il carico loro, et d'altri non vi è chi voglia più accostare al detto tribunale, con tanto vilipendio et inculcamento della giustitia, et ardir de malfattori»[70]. Peretti scrisse diverse lettere ai cardinali del Sant'Uffizio per dare la sua versione dei fatti e replicò che al tempo in cui era stato giudice a Bergamo aveva avuto diverse occasio-

[69] Si veda in questo volume il saggio di Andreoni. Nel 1634 l'inquisitore di Ancona Paolo Egidi avrebbe lamentato la «mala intelligenza d'Inquisitione e vicari con il foro episcopale», difendendo la scelta di processare un bargello del vescovo reo di avere accompagnato alcuni ebrei e cristiani e di partecipare di persona «a feste e balli d'ebrei, di notte», aprendo le porte del ghetto durante la Quaresima, e asserendo di avere «licenza da monsignor vicario». Lettera del 17 agosto 1634, ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-d, c. 300r. Con un decreto del 13 settembre i cardinali autorizzarono l'indagine nonostante le proteste della curia episcopale, *ibidem*, c. 371v.

[70] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, cc. 725, 823 (s.d.).

ni di conflitto con i magistrati secolari della Serenissima «per la difesa dell'istessa giurisditione». «Mi rincresce che Monsignore Vescovo non la pigli per il verso ch'io desidero», lamentò: il vicario diocesano aveva preteso di avere persino la lista dei patentati del Sacro Tribunale e «io in modo alcuno lo voglio sopportare»[71]. Tuttavia lo zelo nel difendere gelosamente la giurisdizione inquisitoriale gli costò caro, perché i vescovi dello Stato pontificio non erano i magistrati della Repubblica di Venezia e sapevano come farsi sentire a Roma. Il 27 marzo del 1625, pur con rammarico, Peretti si disse disposto ad accettare un trasferimento «a Rimini, a Tortona, et ovunque mi manderà questa Sacra Congregatione», ma supplicò di essere ascoltato[72] e, prima di essere destinato a Tortona, inviò ai cardinali una memoria difensiva in latino che non gli servì[73]. Vado a «portare la croce di 210 miglia che sono di qua a Tortona non essendo anco compito l'anno ch'altri tanti ne feci da Bergamo in Ancona»[74], concluse, senza avere potuto spiegare le sue ragioni con un viaggio di persona presso la Sede apostolica[75]. Fu rimosso anche il frate vicario, che a sua volta cercò inutilmente di discolparsi scrivendo ai cardinali della Congregazione[76].

Il successore di Peretti, Sassi, non fu meno attento nel tutelare i confini di giurisdizione, specie per i reati di misto foro come i casi di sortilegio e di superstizione. Nel 1629 informò il Sant'Uffizio che il vescovo di Ancona stava per pubblicare gli atti di un sinodo che aveva visionato in manoscritto per dare l'*imprimatur* allo stampatore. La sua autorizzazione, però, non era stata rilasciata perché un passo di quel testo metteva in questione i poteri del Sacro Tribunale:

---

[71] *Ibidem*, c. 726, lettera del 2 febbraio 1625; *ibidem*, c. 729r, lettera del 27 febbraio. Sugli scontri di frate Agostino con le magistrature secolari bergamasche rimando a V. LAVENIA, *Giurare al Sant'Uffizio. Sarpi, l'Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia*, «Rivista Storica Italiana», 118 (2006), pp. 7-50; ID., *La lunga possessione. Il caso del monastero di Santa Grata di Bergamo, 1577-1625*, in D. CORSI, M. DUNI (a cura di), *«Non lasciar vivere la malefica». Le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV- XVII)*, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 213-242.

[72] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, c. 736r.

[73] *Ibidem*, cc. 741r-742v, 803r-805v, 5 aprile 1625.

[74] *Ibidem*, c. 749r, lettera del 3 aprile.

[75] *Ibidem*, c. 750r, lettera del 27 aprile.

[76] *Ibidem*, c. 747, lettera del 20 aprile.

> trovai che [...] ove tratta De sortilegijs et maleficijs, cittando la costituzione di Sisto Quinto, dice queste formali parole, videlicet Sortilegi et malefici utriusque sexus etc. quamprimum denuncientur [...] Episcopo aut eius Vicario iuxta tenorem ac penas eiusdem Constitutionis ac Edicti ab eodem [...] Episcopo editi. Et perché la costitutione suddetta dice, che denuncientur Domino Episcopo aut Patri Inquisitori e non nomina Vicario Episcopale, et anco perché de iure in simili materie deve essere nominato il Sant'Officio, essendo a lui propriamente spettanti, emendai detto mano scritto, depenando quelle parole, videlicet aut eius Vicario, et fecci, aut Patri Inquisitori Generali [...]. Et havendo il provicario episcopale la cura di far stampare detto sinodo, le fecci intendere, che non alterasse le bolle de pontifici, ma si stampasse con la sudetta correttione. Et in ogni modo da un garzone del detto stampatore, qual hora si trova in Roma, fu stampato detto titulo senza la correttione.

L'inquisitore aveva reagito prontamente facendo arrestare il garzone della stamperia, ma si era accorto che il giovane non aveva alcuna colpa e l'aveva fatto rilasciare. Infatti, il vicario si era presentato per difendere il contenuto del sinodo affermando che la cognizione di quei delitti spettava al tribunale diocesano; «et io havendo replicato che, etiam che non si nomini detta constitutione, essendo la materia de' sortilegij et malefitij propria del Santo Officio, devesi onninamente nominare l'inquisitore, siamo restati così senz'altra risolutione». Secondo Peretti, il responsabile del foro episcopale cercava un pretesto per «urtare l'inquisitore», senza considerare che negli editti inquisitoriali il vescovo era sempre nominato. Perciò aveva sospeso la circolazione del sinodo attendendo che Roma gli desse lumi. La Congregazione gli avrebbe risposto pochi giorni dopo approvando la sua scelta[77]; tuttavia, come si evince dalla lettera dell'inquisitore del 14 febbraio 1629, sebbene la stampa fosse stata emendata «con doi bollettini», il vicario aveva insistito nel ritenere che la materia dei sortilegi non fosse spettante al Tribunale della Fede, pretendendo che il testo venisse ristampato senza nominare la costituzione di Sisto V e l'inquisitore. Che quest'uomo voglia escludere il Sant'Uffizio dalla cognizione di simili reati, osservava Sassi, «me pare uno sproposi-

[77] *Ibidem*, c. 1026, lettera dell'11 febbraio 1629. Sul retro si riporta copia del decreto del 21 febbraio con cui la Congregazione approvava l'operato del giudice.

to»[78]. A doversi piegare, in questo caso, fu il vicario episcopale Andrea Bazzocchi, che qualche settimana dopo, non senza un'acida frecciata rivolta all'inquisitore di Ancona, dovette assicurare la Congregazione che la correzione del sinodo sarebbe stata recepita: «dal canto mio si passerà sempre con buona intelligenza col suddetto padre inquisitore sperandone buona corrispondenza per essere egli padre molto circospetto»[79]. Del resto, la bolla *Coeli et Terrae* di Sisto V aveva costituito un discrimine: i reati di sortilegio erano diventati di esclusiva competenza inquisitoriale, a detrimento della giurisdizione episcopale e civile[80].

Più proficua fu la collaborazione tra Sant'Uffizio e diocesi in materia di greci, dato che in Ancona si erano stabilite circa duecento famiglie spesso imparentate con gli antichi residenti della città. Si trattava della comunità più numerosa nei domini pontifici al di fuori di Roma. La pacifica convivenza tra gli ortodossi e i cattolici conobbe tuttavia una brusca interruzione negli anni in cui a capo della Congregazione inquisitoriale fu Giulio A. Santoro, cardinale di Santa Severina, che fu anche il protettore del Collegio dei Greci, fondato a Roma nel 1576 per dare impulso alle conversioni[81], e il promotore della Congregazione dei Greci, instituita nel 1573 ma attiva, dopo la parentesi del papato di Sisto V, soprattutto dal 1593 al 1597, prima che fosse eretto il Propaganda Fide. Dal 1579 in poi della sorveglianza della chiesa e della confraternita di S. Anna furono incaricati anche i vescovi di Ancona, che dovevano applicare le disposizioni introdotte da Roma. Il momento più critico si ebbe nel 1593, quando per eliminare ogni traccia di dissenso dottrinale e di non conformità rituale fu inviato un sacerdote, Marco Savari, formatosi nel Collegio dei Greci. La comunità dei greci reagì male ma dovette pie-

[78] *Ibidem*, cc. 1027, 1092.

[79] *Ibidem*, lettera del 4 marzo 1629, c. 1010r.

[80] Ho affrontato la questione in V. LAVENIA, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. PAOLIN (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, Eut, 2001, pp. 35-80.

[81] Per la sorveglianza dei greci da parte delle autorità romane e anconetane si veda A.G. SANTORO, *Cardinal Giulio Antonio Santoro and the Christian East. Santoro's Audiences and Concistorial Acts*, ed. J. KRAJCAR, Romae, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum 1966, pp. 65-69. Più in generale, sul trattamento degli scismatici da parte del Sant'Uffizio, V. LAVENIA, '*Quasi haereticus*'. *Lo scisma nella riflessione degli inquisitori dell'età moderna*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 126-2 (2014), pp. 1-20.

garsi[82]. Più tardi, dopo la fondazione del Propaganda Fide, il vescovo sorvegliò le ordinazioni del clero officiante in S. Anna e l'inquisitore, ancora una volta, svolse un ruolo di secondo piano perché non si trattava di eretici formali[83]. Ma nel 1633 Roma impose di nuovo un sacerdote cattolico[84], che tuttavia all'arrivo si scontrò con una certa diffidenza da parte del vicario diocesano e dello stesso vescovo, forse gelosi del fatto che si fosse presentato prima all'inquisitore[85]. Del resto, negli anni seguenti il Sant'Uffizio dorico avrebbe finito per affiancare il vescovo nella vigilanza della comunità greca della città[86], senza però che, fino al XVIII secolo, si registrassero nuovi conflitti.

---

[82] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 1-e, c. 72, lettera dell'inquisitore del 1 dicembre 1594. Le carte della Congregazione dei Greci sulla vicenda sono analizzate in V. Peri, *Chiesa romana e 'rito greco'. G. A. Santoro e la Congregazione dei Greci (1566-1596)*, Brescia, Morcelliana, 1975, pp. 113, 162-169, 223-228, 261-264. Il 7 settembre 1593 fu suggerito al vescovo: «procedatur si sunt haeretici praesertim in quinque precipuis capitibus» (i capitoli del concilio di Firenze). Tuttavia si doveva distinguere tra la popolazione stabile e i mercanti: «illi qui Anconam incolunt, si haeretici, vel schismatici fuerint, contra eos severe procedendum; contra vero eos qui mercatura vel alia de causa adveniunt, si notorii haeretici, vel schismatici, vel scandalosi existant, eadem via in illos procedendum». Per la storia della chiesa di S. Anna si veda E. Rentetzi, *La chiesa di sant'Anna di Ancona*, «Thesaurismata. Rivista dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini», 37 (2007), pp. 343-358.

[83] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-c, c. 524r, lettera del vescovo del 1 gennaio 1623: vi si parla di un «monsignor vescovo greco a quest'effetto deputato».

[84] Nel 1632 monsignor Luigi Gallo impedì a un Teodito Papainopoli, presentatosi in abito secolare, di prendere possesso della chiesa di S. Anna perché ordinato da un vescovo scismatico: lettera del 5 giugno, ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-d, c. 213r. Poteva «riuscir di molto profitto – suggerì ai cardinali – il provedersi da codesto collegio Greco uno di suoi alumni a questa cura». In una lettera del 5 agosto il vescovo informò che il prete scismatico aveva «risoluto tornarsene in levante senza curarsi di dispensa» e che la comunità pensava «di voler provedere altro sacerdote di miglior qualità» (*ibidem*, c. 180*r*); ma la Sede apostolica prevenne la 'natione' inviando da Roma don Andrea Paleologo, di fede cattolica (lettera dell'inquisitore del 26 maggio 1633, *ibidem*, c. 226r).

[85] *Ibidem*, c. 232, lettera di Paleologo del 26 maggio 1633. Giunto ad Ancona, si era recato dal giudice della fede che l'aveva presentato ai greci. Andato però dal vescovo, questi non l'aveva ricevuto, mentre il suo vicario l'aveva sottoposto per due volte a «un rigoroso esame». Inoltre, quando aveva chiesto licenza di amministrare i sacramenti, il vicario gli aveva risposto di attendere che il vescovo si rimettesse da una sua presunta indisposizione. «Non so veramente – scriveva Paleologo – qual sia la caggion di tanta dimora et rigore in cosa commandata dall'Eminenze Vostre; io veramente [...] lascio il tutto ponderare all'Eminenze Vostre».

[86] ACDF, *S. O.*, *St. St.*, DD 2-e, c. 129r, lettera del giudice della fede del 24 ottobre 1647: «Invigilerò che i greci in questa provintia non usino riti scismatici».

Per concludere, durante la prima età moderna nelle materie di misto foro, nell'applicazione della *Multorum querela*, nel giudizio circa i numerosi patentati del Sacro Tribunale colpevoli di abusi e reati diversi dall'eresia anche nello Stato pontificio e nelle Marche i tribunali dei vescovi e quelli del Sant'Uffizio finirono molte volte per confliggere. Si trattava in qualche caso di schermaglie oppure di questioni di precedenza; più spesso di confini giurisdizionali che venivano difesi strenuamente dalle diverse magistrature dello stesso sovrano pontefice, in una terra in cui si registrava una presenza non continua dei distretti inquisitoriali e in cui alcuni vescovi-cardinali rivendicavano le loro prerogative di giudici di fede.

Familiari del Sant'Uffizio romano e giustizia ecclesiastica nelle Marche dell'età moderna

Dennj Solera

Il tribunale dell'Inquisizione romana, una corte di giustizia religiosa e gestita da religiosi (nelle Marche quasi sempre domenicani), venne amministrando un diritto assai eccezionale. Tra il Duecento e l'Ottocento, gli atti del sacro tribunale ebbero vigore nei confronti di qualsiasi individuo, religioso o laico, nonostante il pronunciamento di tutte le restanti autorità giusdicenti. Nessuna istituzione o suo rappresentante avrebbe dovuto interferire con gli inquisitori, ai quali erano affidati compiti assai importanti come la salvaguardia dell'ortodossia religiosa e della morale dei propri fedeli. Il pronunciamento dell'Inquisizione poté quindi determinare la fortuna o, più spesso, la rovina di un individuo o di un'intera famiglia, anche solo avviando un'indagine o incentivando la cattiva fama di determinate persone. Tuttavia, la definizione di questo *ius* "*ab-soluto*", superiore e incondizionato, non ebbe l'unica funzione di permettere ai garanti dell'ortodossia cattolica di intervenire nei confronti dei nemici della fede e del buon costume, poiché in molti vennero beneficiati da una condizione giuridica così eccezionale. Gli ufficiali del tribunale, i soldati, i notai, i medici, i custodi delle carceri e molti altri componenti della *familia* dell'Inquisizione romana non furono soggetti ad altra autorità giusdicente all'infuori di quella del proprio inquisitore. Quello del sacro tribunale fu un personale numeroso e di notevole valore sociale e simbolico; una realtà finora sottovalutata, che solleva una serie di problemi storici che ho tentato di analizzare nel corso della mia ricerca dottorale.

La storia di questa *familia* può essere fatta risalire ad alcuni documenti papali e conciliari che, tra il XII e il XIII secolo, tentarono di porre rimedio alla diffusione di alcuni movimenti ereticali, i

principali dei quali furono il catarismo e il valdismo. Il pericolo del contagio del dissenso religioso portò alla costituzione della prima Inquisizione medievale, un tribunale che raramente assunse l'aspetto di una moderna corte di giustizia, in quanto l'ordine di indagare in un determinato territorio o contro specifici eretici si concretizzò molto spesso in un incarico personale dato da Roma al singolo inquisitore. Iniziò, così, un lungo periodo nel quale si procedette alla progressiva organizzazione della lotta antiereticale; un fenomeno che ebbe una fase di particolare sviluppo alla metà del Duecento, quando, su istanza dell'inquisitore Pietro da Verona, vennero fondate alcune confraternite a supporto dell'operato dei frati giudici. Queste compagnie, votate allo sterminio dei nemici della fede, assunsero nella maggior parte dei casi il nome di *Compagnie della Santa Croce* o di *San Pietro Martire*, in onore del frate domenicano ucciso a causa del suo rigore inquisitoriale. Citati nelle fonti dell'epoca come *crocesignati* o *crucigeri*, il principale compito dei *familiares* fu quello di garantire l'incolumità degli inquisitori e dei loro assistenti. Essi erano tenuti a difendere i giudici con la penna e le loro opere, se letterati, o con le armi, qualora non fossero stati istruiti. Essi costituirono il primo nucleo del personale inquisitoriale, fornendo ai rappresentanti del sacro tribunale un supporto anche nei bisogni più materiali, come nell'amministrazione delle proprietà dell'Inquisizione, aiutando i frati giudici anche nella gestione delle carceri, dei rei o nella conduzione delle inchieste più impegnative.

Essere un crocesignato assicurava una certa rispettabilità sociale, ma ciò non fu sufficiente a convincere decine e poi centinaia di cittadini dell'Italia medievale a collaborare con gli inquisitori dell'epoca, poiché la vita del "crucigero" comportava rischi molto seri e spesso si veniva fatti oggetto delle vendette dei perseguitati dell'Inquisizione. In assenza di entrate sostanziose, il tribunale di fede fu costretto a fornire ai propri inservienti un vero stipendio, non monetario ma assai cospicuo: essi furono ricompensati con il privilegio. A chi decideva di entrare nella *familia* dell'inquisitore erano garantite ampie esenzioni, di natura giuridica, economica e sociale, destinate a crescere durante gli ultimi secoli del medioevo, come dimostrano alcune bolle della metà del XIII secolo. Con la *Ad extirpanda* (15 maggio 1252) e la *Malitia huius*

temporis (14 giugno 1254)[1], Innocenzo IV decise inoltre di garantire ai collaboratori degli inquisitori pure una ricompensa ultraterrena corrispondente ad alcune indulgenze speciali, promettendo la riduzione delle pene del purgatorio a tutti coloro che fossero stati offesi o feriti nella lotta antiereticale. Del paradiso doveva essere certo, invece, colui che moriva nel servire l'Inquisizione.

Nonostante gli importanti precedenti medievali, fu nel XVI secolo che l'Inquisizione romana iniziò a disporre di un personale qualificato in ogni sua sede. Riattivato a partire dal 1542 con la bolla *Licet ab initio* di Paolo III, al fine di reagire all'allarmante diffusione in Italia dell'eresia ultramontana, il tribunale di fede venne dotandosi di un *entourage* molto numeroso, distribuito su un'ampia rete di vicarie inquisitoriali, le quali iniziarono a funzionare stabilmente solo attorno agli anni '70 e '80 del Cinquecento. Gli inservienti vennero accreditati dall'inquisitore attraverso il rilascio di una lettera di incarico, detta "patente", nella quale veniva specificata la mansione per la quale veniva assunto il tale servitore. Per questo motivo si è soliti riferirsi agli impiegati del Sant'Uffizio romano anche con il termine di "patentati".

Con il lemma *familia* inquisitoriale è invece possibile indicare almeno quattro gruppi differenti di assistenti dell'inquisitore, ossia gli ufficiali (coloro che si occuparono dell'attività processuale: notai, avvocati, fiscali ecc.), i consultori (cioè i periti chiamati a fornire un loro parere sulle cause in corso, distinti fra consultori in diritto civile, canonico o in teologia), i *familiares* (la guardia personale dell'inquisitore, incaricata di scortare i rei e di sorvegliare le prigioni) e i semplici ministri (impiegati

[1] *Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio a S. Leone Magno usque ad praesens*, cura et studio Aloysii Tomassetti, 24 voll. cum appendix. Augustae Taurinorum, Seb. Franco-H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus [A. Vecco], 1857-1872 (d'ora in poi BR), t. III, pp. 590-591; Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), *Stanza Storica* (d'ora in poi *St. St.*), Q 3 d, c. 493r. In quest'ultimo documento, contenuto in un faldone eterogeneo ma molto importante per la storia della *familia* inquisitoriale, si fa risalire la fondazione dei crocesignati proprio alla *Malitia huius temporis*: «La confraternita de croce signati fu costituita da Innocenzo 4 con sua bolla *Malitia huius temporis* 14 giugno 1254. Confermata da Clemente 7 nella sua bolla *Cum sicut ex relatione* 15 gennaio 1530, dal beato Pio V nella sua bolla *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae* 13 ottobre 1570 e da Paolo V con bolla *Cum inter ceteras* 29 di luglio 1611». Gran parte del documento è dedicata all'attribuzione delle indulgenze alla compagnia.

nelle mansioni più materiali e umili). Dagli elenchi del personale che le varie Inquisizioni furono costrette a inviare a Roma dal Seicento in poi *è possibile comprendere quanto sia stata ampia la* «società inquisitoriale[2]», composta da decine se non da centinaia di patentati diversi. Tra le professioni esercitate da questi assistenti troviamo quelle di medico, cerusico, «spetiale» (corrispondente all'odierno farmacista), revisore della dogana, revisore del porto (o «dei fagotti»), depositario (l'economo), interprete delle lingue, portinaio, custode delle carceri, mandatario (o cursore), affittuario[3], confessore dei carcerati, stampatore, «cava sangue», barbiere, fattore, architetto, agrimensore, capomastro muratore, falegname, «ferraro[4]», «vignarolo[5]», pescatore, macellaio e, infine, la professione di «procuratore de interessi[6]».

La selezione di questi inservienti sembra essere rimasta una prerogativa dei giudici di fede locali almeno fino agli anni '20 del Seicento, quando la Congregazione romana tentò di porre rimedio ad alcuni problemi legati proprio alla nomina del personale. Come tutte le patenti del tribunale, anche quella di familiare venne rilasciata dopo il solenne giuramento dell'interessato, per mezzo del quale l'individuo prometteva assoluta obbedienza al giudice e ai cardinali inquisitori[7]. Ma quali furono i requisiti

---

[2] A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, II ed., Torino, Einaudi, 2009, p. 184.

[3] ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 1r, rollo anconetano del 1668.

[4] Ivi, DD 5 e, cc. n. nn., *Registro dei patentati di Ancona e Zara. Trasmesso dal padre inquisitore Matteucci li 29 settembre 1766 al Pietro Paulucci Capo Notaro*.

[5] BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (d'ora in poi BAV), *Barberiniano latino*, 6336, c. 286v, lettera della Congregazione all'inquisitore di Rimini (14 ottobre 1628).

[6] ACDF, *St. St.*, DD 3 b, c. 1021r, *Nota de patentati da registrarsi nella cancelleria del Santo Officio di Roma*, 1787. Il «procuratore de interessi» era il rappresentante personale dell'inquisitore in determinate circostanze, come ad esempio nelle cause fiscali inerenti al tribunale.

[7] BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA (d'ora in poi BAB), B. 1941, c. 34r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Bologna (1 dicembre 1629): «[il] giuramento solito da darsi a crocesignati e famigliari del Santo Officio nel quale promettono d'esser pronti a servirlo in tutto quello che verrà loro commandato per difesa e favore della Santa fede, contro i nemici di essa […]»; ACDF, *St. St.*, I 2 e, c. 301r. Per il giuramento dai *familiares* della Suprema spagnola vedi F. BECATTINI, *Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, Anton Giuseppe Pagani, 1782 (rist. anast. Bologna, Forni, 1981, con errata attribuzione a Modesto Rastrelli), p. 140; G. CERRILLO CRUZ, *Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española*, «Manuscrits», 17 (1999), pp. 141-158, p. 148; ID., *Los familiares de la Inquisición española*, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000, pp. 103-105.

per diventare un familiare dell'Inquisizione di Sua Santità? In un decreto del 1625 vennero esplicitate quali dovevano essere le caratteristiche di un patentato del sacro tribunale:

> In concedendis licentiis […] eligant personis servitio aptos et bonae conditionis, et famae, maturae etatis, non rissosas, nec inimicitia foventis, quarum nomina mittant ad Sacram Congregationem[8].

Il requisito «bonae conditionis» portò a una progressiva aristocratizzazione delle patenti più importanti (quelle di ufficiale, consultore o di *familiares*), mentre gli incarichi più modesti continuarono a essere affidati ai ceti medi e medio-bassi[9]. In cambio della patente, gli impiegati del Sant'Uffizio furono soliti omaggiare il frate offrendo chili di candele per l'altare dell'Inquisizione, legna, stoffa, suppellettili per la sede del tribunale, proponendosi anche di lavorare a titolo gratuito. Abitudini, queste, che non mancarono di mettere in imbarazzo i frati di fronte alla Congregazione romana, la quale arrivò a brandire l'arma della scomunica contro quei giudici che si fossero lasciati corrompere da chi tentava di estorcere loro un attestato inquisitoriale.

Dal Piemonte al Friuli, dalle alture comasche all'agro pontino, tutti gli inquisitori papali poterono quindi contare su una nutrita *familia*. Tutta-

---

[8] ACDF, *Decreta*, 1625, c. 26r (5 febbraio, feria IV); ivi, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., fasc. e. La decisione venne solennemente ribadita ai tempi di Alessandro VII, ivi, *Decreta*, 1658, c. 26r (31 gennaio, feria V): «in quocumque casu mutationis, vel ex causa mortis [familiarium], vel qualibet alia, certiorent semper sacram congregatione. Sub poena privationis dignitatis, nec non etiam vocis active, et passive». Sempre nel 1658 si intimò: «[inquisitores non] audiant in posterum concedere litteras patentes alicui, nisi prius certiorentur ab assessore de regestro in omnibus, et per omnia ad formam decreti», ivi, c. 221r (5 novembre, feria III).

[9] Tra i 55 *familiares* bolognesi del 1663 si contano ben 19 conti, 4 marchesi, 1 abate, 11 senatori e un cavaliere. Nel gruppo dei famigli cremonesi dello stesso anno vi sono 11 nobili e 29 mercanti; in quello di Ravenna (1658), su un totale di 10 *familiares*, 4 conti e un cavaliere; 6 conti e un cavaliere a Cesena (1658); 11 nobili e 19 mercanti ad Alessandria (1663); un conte e 6 marchesi a Ferrara (1663); un conte, 4 gentiluomini e un mercante a Modena (1663); diversi nobili e mercanti a Novara; 16 nobili e 9 mercanti a Pavia; tutti nobili o gentiluomini a Perugia (1666); solo *familiares* nobili o mercanti a Tortona (1665). Si vedano nell'ordine: per Bologna (ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 168v), Cremona (ivi, cc. 207r-210v), Ravenna e Cesena (ivi, cc. 231r-232v), Alessandria (ivi, c. 126v), Ferrara (ivi, cc. 331r e sgg.), Modena (ivi, c. 452rv), Novara (ivi, cc. 484r e sgg.), Pavia (ivi, c. 526r), Perugia (ivi, cc. 543r-544v), Tortona (ivi, c. 918r).

via, non ovunque i giudici di fede ebbero al loro servizio anche i *familiares*, la guardia nobile del tribunale, la quale fu attiva invece secondo una geografia molto discontinua. Assenti nei contesti in cui non fu attiva l'Inquisizione romana (Regno di Napoli[10], Sicilia, Sardegna, Repubblica di Lucca), i *familiares* vennero interdetti nel Ducato di Savoia, nella Repubblica di Venezia e in quella genovese, nel Granducato di Toscana e nei ducati padani di Parma e di Mantova[11]. Al contrario, si dispone di numerose evidenze storiche per quanto riguarda i *familiares* attivi nel Ducato di Milano, in quello modenese[12], sull'isola di Malta ed entro lo Stato pontificio. Per i vertici della Congregazione romana fu infatti più facile ottenere il riconoscimento dei privilegi pretesi per i propri patentati in quelle zone dove fu maggiore l'ascendente dell'Inquisizione sulle istituzioni locali.

L'Inquisizione romana pretese per i propri *familiares* il riconoscimento di privilegi così ampi da pregiudicare la normale amministrazione della giustizia in quei contesti in cui le autorità secolari acconsentirono a riconoscerli. Come avevano sostenuto molti canonisti, tra cui Diego de

[10] In un verbale del Sant'Uffizio si legge però: «Relata nota familiarium et aliorum inservientium sancti officii Neapoli hic transmissa ab episcopo Molphettae cum literis eis», ivi, *Decreta*, 1633, c. 51r (21 marzo, feria II). Non è dato sapere se con il termine «familiarium» i consultori presenti alla riunione abbiano voluto far riferimento agli armati del tribunale o, con un uso improprio del lemma, a tutta la *familia* inquisitoriale.

[11] Ivi, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn; ivi, L 3 f, c. 83r, lettera dei ministri del Duca di Parma alla Congregazione (probabilmente degli anni '50 del Seicento), con la quale si fece ricorso contro l'inquisitore di Piacenza, che aveva preteso di «tener la corte armata, contro lo stile, et in altri tempi sempre si è valso della corte ducale o episcopale». I Gran Duchi di Toscana si opposero fin dal 1579 alla creazione di una *familia* armata al servizio dell'Inquisizione, come si apprende in GRECO, *Tribunali e giustizia* cit., pp. 978, 983-984; ID., *La politica religiosa ed ecclesiastica del Regno d'Etruria*, in M. MANFREDI (a cura di), *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807)*, Atti del convegno internazionale di studi Firenze-Pisa (29 novembre - 1 dicembre 2007), Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2013, pp. 213-340, in particolare p. 300; BECATTINI, *Fatti attinenti all'Inquisizione* cit., pp. 140-143; R. GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, 9 voll., Firenze, Cambiagi, 1781, vol. II (1781), pp. 456-458.

[12] ACDF, *St. St.*, UV 11, cc. 310r e sgg. Nel 1646 la Congregazione romana impose la creazione di dodici *familiares* a Modena, dodici a Reggio, due a Mirandola e altrettanti a Novellara.

Simancas[13] e Francisco Peña[14], era necessario assicurare agli assistenti del Sant'Uffizio alcune tutele speciali, al fine di permettere al tribunale di fede di continuare la propria attività senza ritardi o complicazioni di sorte alcuna. Come sarebbe stato possibile, altrimenti, all'Inquisizione raggiungere i propri obiettivi se i suoi intendenti avessero dovuto rispettare tutte le leggi vigenti in un determinato territorio? Il Sant'Uffizio era nato come tribunale speciale, e come tale doveva essere percepito e trattato il suo personale. Esso era legittimato a vivere al di sopra della legge, perché il suo compito era quello di contribuire alla difesa della fede cattolica; le leggi umane avrebbero dovuto rimanere in silenzio davanti ai tutori dell'ortodossia.

Quale fu, dunque, il contesto istituzionale entro il quale agirono gli inquisitori nelle Marche, il territorio più orientale dello Stato della Chiesa? Ancora limitati rimangono gli studi dedicati alla storia del tribunale di fede di questa regione, anche se le ricerche di Vincenzo Lavenia hanno iniziato a porre in evidenza quanto sia stata consistente l'attività che il Sant'Uffizio svolse in queste terre per circa tre secoli[15]. A partire dalla

---

[13] D. de Simancas, *De catholicis institutionibus liber ad praecavendas et extirpandas haereses admodum necessariuu*, Romae, in Aedibus Populi Romani, 1575 (ed. or., *Institutiones catholicae quibus ordine ac breuitate diseritur quicquid ad praecauendas & extirpandas haereses necessarium est*, Vallisoleti, ex officina Aegidij de Colomies, 1552); si veda S. Pastore, *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, in particolare pp. 244-248, 401-404.

[14] N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum. Denuo ex collatione plurium exemplarium emendatum, et accessione multarum literarum apostolicarum officio Sancta Inquisitionis deservientium locupletatum, cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegna*, Romae, in Aedibus Populi Romani, 1578. Il manuale conobbe varie edizioni successive, tra cui: Romae, in Aedibus populi romani, 1585; Venetiis, sumptibus Simeoni Vasalini, 1595; Venetiis, Marcum Antonium Zalterium, 1607. Per le vicende biografiche e le opere maggiori del frate predicatore si veda A. Borromeo, *Eymerich, Nicolau*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione* (d'ora in poi DSI), diretto da A. Prosperi con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 5 voll., Pisa, Edizioni Della Normale, 2010, pp. 568-570. Per l'evoluzione della manualistica inquisitoriale si veda la densa voce A. Errera, *Manuali per inquisitori*, DSI, pp. 975-981.

[15] Si veda almeno V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in L. Lacché (a cura di), *'Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli'. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 167-196; Id., *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca della prima età moderna*, «Giornale di Storia», 6 (2011), pp. 1-36; Id., *'Quasi haereticus'. Lo scisma nella riflessione degli inquisitori dell'età moderna*, «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 126/II

seconda metà del XVI secolo, Ancona divenne la sede più importante dell'Inquisizione marchigiana e alla città dorica dovettero afferire poco più di sessanta vicarie, le più importanti delle quali furono Senigallia, Jesi, Osimo, Loreto, Recanati e Macerata. Pesaro e Fano divennero vicarie dell'Inquisizione di Rimini, Camerino si rese indipendente dalla sede anconetana nel 1610, Fermo si staccò dal tribunale di Ancona nel 1631, mentre Ascoli non fu mai soggetta ad altra autorità all'infuori di quella del proprio vescovo. Un caso eccezionale fu quello del santuario di Loreto, il quale non dovette soggiacere ad alcun inquisitore in virtù degli ampi privilegi concessi dalla Sede Apostolica alla Santa Casa. Ai *familiares* dell'Inquisizione marchigiana venne riconosciuto uno *status* talmente privilegiato da non trovare paragoni nei restanti patentati inquisitoriali, se non nel caso dei servitori del tribunale di Malta, ai quali furono concesse esenzioni altrettanto consistenti, date le particolari condizioni geografiche, sociali e politiche dell'isola mediterranea. Quali furono, dunque, i privilegi dei patentati attivi nelle Marche?

Il più significativo fu la concessione del porto d'armi. Appesi alle spalle dei familiari, o sotto i loro mantelli, era possibile notare armi assai pericolose e sempre più corte, che con il tempo avrebbero assunto le caratteristiche delle cosiddette «pistolle», pezzi simili a fucili a canne mozze, della lunghezza di circa 60 centimetri. Queste armi vennero anche dette archibugetti, terzaroli (la loro dimensione era pari a un terzo di un normale archibugio)[16], «assassinetti», o più raramente «mazzagatti», in riferimento all'uso letale che se ne poteva fare a distanze ravvicinate[17]. Una modifica nel sistema di innesco, in particolare, aveva apportato una vera

(2014); ID., *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in A. CICERCHIA, G. DALL'OLIO, M. DUNI (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015, pp. 85-126.

[16] Nella sua imponente raccolta di diritto canonico Pignatelli li definì «sclopi mediocris vulgo *terzarolo*», G. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae pro publico uso quotidiano*, 10 voll., Romae, Typis Angeli Bernabò, 1668, t. 9, 1699, cons. 24, n. 4. In un documento inerente ai famigli di fine Seicento si legge: «arma noncupata Pistoni, si notabiliter sint minores mensura ordinaria terzarolorum continentur sub prohibitione armorum noncupat Mazzagatti 1688», ACDF, *St. St.*, Q 2 r, c. 30v.

[17] L. MUSCIARELLI, *Mazzagatto*, in *Dizionario delle armi*, Milano, Mondadori, 1978, *ad vocem*. Le armi bianche proibite vennero invece identificate come spade corte, «pugiones vulgo stiletti», vedi ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 367v.

rivoluzione nel funzionamento dei pezzi: ai normali archibugi a miccia vennero affiancandosi sul mercato i nuovi archibugi a ruota[18]. Per dar fuoco alla carica esplosiva delle nuove armi sarebbe bastato far scattare con il grilletto una ruota che, percuotendo una piastra, avrebbe provocato la fatidica scintilla; un marchingegno veloce ed efficiente rispetto alla versione dell'archibugio a miccia. I familiari del tribunale ebbero quindi il diritto di portare anche armi proibite dai bandi dello Stato, senza il timore di essere perseguitati dai tribunali civili. Numerosi furono gli amministratori locali che tentarono di vietare l'utilizzo di tali pezzi nella speranza di salvaguardare l'ordine pubblico, ottenendone sempre scarsi risultati, poiché il veloce intervento della Congregazione riuscì quasi sempre a introdurre delle deroghe a tali normative per i propri familiari.

Ma non sempre i rettori delle magistrature cittadine si arresero facilmente alle pretese del Sant'Uffizio. Nel caso particolare dello Stato pontificio, ad opporsi a tale privilegio furono spesso altri religiosi incaricati di dirigere le istituzioni civili del territorio. Come comportarsi se a vietare le armi ai patentati non era un governatore qualsiasi, ma un chierico in talare rossa, come nel caso di Giacomo Rospigliosi (1628-1684), governatore di Fermo nel 1668, nonché cardinal nipote di Clemente IX (regn. 1667-1669)[19]? Proprio in tale veste il prelato riuscì a vietare l'uso delle armi a ruota a qualsiasi persona, di ogni ordine, grado o congregazione di appartenenza[20].

I magistrati secolari incontrarono sempre grandi difficoltà nel controllare, non solo i pezzi in dotazione alle guardie inquisitoriali, ma anche l'identità stessa dei *familiares*. Come si poteva essere certi che l'uomo eventualmente fermato in possesso di un terzarolo fosse davvero un familiare

---

[18] N. Labanca, *Storia illustrata delle armi da fuoco: dall'archibugio alle bombe intelligenti invenzioni e tecnologie che hanno cambiato l'arte della guerra*, Firenze, Giunti, 2009.

[19] C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio: 1550-1809*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Pubblicazioni degli archivi di Stato, 1994, p. 246 (nomina per Fermo, 10 gennaio 1668), p. 404 (nomina per «civit. Tiburtin. et Capranicae», 24 gennaio 1668); L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, 16 voll. più 1 di indici in 21 tt., Trento, Tipografia Artigianelli, poi Roma, Desclée & C.i, 1931-1963 (I ed. *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters*, 16 voll. in 22 tt., Herder, Freiburg im B., 1886-1933), vol. XIV/1 (1961), pp. 541-627.

[20] ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn. (24 settembre 1669), *Bando sopra il portare mazzagatti e stilletti prohibiti*.

del Sant'Uffizio? Se l'interessato avesse dichiarato di essere al servizio del tribunale, ma di aver dimenticato la patente a casa, le *summae* inquisitoriali prescrivevano l'obbligo di condurre l'arrestato dal padre inquisitore per l'identificazione[21]. Il frate doveva solo confermare o negare di aver rilasciato la patente al fermato, senza che questi fosse tenuto a mostrare alcun documento ai birri del governatore. Ciò avrebbe permesso all'inquisitore di sottrarre i propri impiegati, e probabilmente non solo loro, al controllo del potere secolare, ponendo l'autorità civile in una posizione subalterna rispetto a quella del sacro tribunale. Pene severe vennero minacciate a quei frati che, nella speranza di disciplinare i propri famigli, avessero reso noto ai governatori i nomi di coloro che effettivamente erano parte della *familia*. Quei nomi dovevano rimanere segreti, al fine di ritardare l'azione delle magistrature cittadine, le quali, non sapendo mai con precisione chi fosse familiare del Sant'Uffizio e chi no, avrebbero dovuto chiedere di volta in volta il *nulla osta* al padre inquisitore[22].

A tale privilegio, già di per sé significativo, vennero aggiungendosene altri di natura prettamente fiscale. Ai collaboratori dell'Inquisizione fu riconosciuta l'esenzione, parziale o totale, dalle tasse, sia locali («communitative»), sia «camerali» o statali. Ciò innescò un circolo vizioso che portò nel giro di mezzo secolo alla sistematica sottrazione di ingenti capitali alla normale tassazione, provocando il dissesto delle casse pontificie e l'aggravarsi dell'ingiustizia sociale. Molte delle famiglie nobiliari marchigiane possedettero almeno una patente inquisitoriale, come ad esempio

---

[21] Tra le fonti più significative a tal riguardo si veda almeno F. ALBIZZI, *De inconstantia in iure admittenda, vel non*, Amstelaedami [Lugduni], sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1683, cap. XXIX, n. 11, p. 244: «Si *alguaciles*, sive birruarii inveniant de nocte hora intempestiva familiares sancti officii cum armis, et sine lumine, qui eis ostendant litteras patentes dominorum inquisitorum, libere eos abire permittant; si autem non ostenderint litteras patentes dominorum inquisitorum, tunc illos […] ducant ad eosdem inquisitores, ut ab eis sciant, an sint, necne familiares Sancti Officii».

[22] ACDF, *Decreta*, 1605, c. 205v (10 novembre, feria V): «[inquisitor] non dat ministris regiis catalogum eorum quibus licentiam concedet et alius quatenus aliud fieri nequeat illu. exibeat reservata sibi»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 371r; ivi, FF 3 n, cc. n. nn., decreto citato del 20 agosto 1664: «rescribatur inquisitori sacram congregationem approbasse quod notam patentatorum familiarium sancti officii Cardinali legato non consignaverit»; F. ALBIZZI, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 24, p. 246.

i Leopardi[23], i Benincasa, i Ferretti, i Torriglioni, i Nappi, gli Onorati, i Colocci[24] e i Pianetti[25]. Come scrissero infatti i rappresentanti della città di Fermo alla Congregazione del Sant'Uffizio nel 1666, le esenzioni inquisitoriali erano

> una ingiustitia grande poiché essendo i detti patentati per lo più i più ricchi, verrebbero i poveri soli ad essere ingiustamente gravati a sostenere per i ricchi, medici, mastri di scuola, predicatore, governatore, et altri salariati[26].

Le magistrature civili, nonostante nutrissero forti sospetti sulla liceità delle esenzioni, si videro in molti casi costrette a far valere questo privilegio, autorizzando i collaboratori dell'Inquisizione a non pagare alcune tasse, soprattutto quelle applicate alle dogane, marittime e fluviali, alle porte della città, o lungo le principali vie di comunicazione. A volte, per non incorrere negli strali dei cardinali romani, gli esattori fiscali preferirono far passare i muli dei servitori inquisitoriali senza indagare troppo sulla qualità o sul peso dei beni trasportati, dando corso a una sorta di contrabbando semilegale. I patentati ebbero a disposizione una pluralità di espedienti per ritardare o evitare i pagamenti, dal rifiutarsi di dichiarare le proprietà o i redditi da sottoporre a tassazione[27], sino a minacciare di morte coloro che furono incaricati di riscuotere le imposte. Il tutto avveniva nella dissimulata compiacenza dell'Inquisizione romana, la quale,

---

[23] Carlo Orazio Leopardi e Cesare Leopardi furono consultori rispettivamente a Recanati nel 1658 e a Osimo nel 1671; il conte Alessandro Leopardi fu custode delle carceri a Recanati nel 1751, mentre il conte Francesco Nobili Leopardi lo fu a Osimo nel 1773.

[24] Pietro Maria Colocci fu consultore a Jesi nel 1737, mentre Giancarlo Colocci fu mandatario a Maiolati nel 1775.

[25] I marchesi Angelo e Bernardo Pianetti furono custodi delle carceri di Jesi alla metà del Settecento, si veda Archivio Storico Comunale Jesi, *Pianetti*, b. 395 (1706-1742); E. Federici (a cura di), *L'Archivio Pianetti conservato nella Biblioteca comunale di Jesi*, Ancona, Editori delle Marche, 1995, in particolare pp. 91-92.

[26] ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. n. nn., lettera della città di Fermo alla Congregazione (febbraio 1666).

[27] Ivi, DD 5 e, cc. n. nn., si cita la lettera della Congregazione del Buon Governo all'inquisitore di Ancona (3 dicembre 1682): «Dovendosi da ciaschedun notaro di Recanati dar la nota dei censi fondati in quel territorio, desidera la sacra congregatione che monsignor assessore dia ordine a quelli che sono patentati del santo officio che debbano sodisfare puntualmente a questa parte».

condannando con moderazione tali comportamenti, riuscì a mantenere il proprio personale al riparo dalla Camera Apostolica.

Per i rappresentanti del potere civile marchigiano fu una vera impresa svolgere il proprio lavoro in presenza di patentati così privilegiati e assai violenti, i cui abusi esposero intere comunità a dei seri pericoli, anche di carattere sanitario. Tra i molti casi un posto di riguardo spetta alla vicenda di Antonio de Nobili, podestà di Fano, il quale fu costretto a informare il proprio superiore, il cardinal legato di Rimini, di quanto successogli.

> Domenica 9 del corrente, […] vennero a me il dottor Angelo Marsini, Girolamo Angelini et altri di qui, con dirmi che si diceva pubblicamente esser morto un bove ad Asdrubale Benedetti pizzicarolo in questa terra e che la carne di detto bove voleva farla battere, con farne poi salcicca [sic.] e salami per venderli in detta sua bottega; havendo ciò sentito lo partecipai al grasciere, acciò rimediasse a detto caso, e vedendo che il medesimo [Asdrubale] non oprava cos'alcuna, anzi se la mandava in barzelette, fui necessitato far chiamare il Piazzarolo [messo comunale] con fargli precetto in voce, che non ardisse di toccar detta carne, se prima non era stata riconosciuta per bona, [ma] il detto Piazzarolo mi rispose che detto Asdrubale era patentato del Santo Offizio, et gli replicai che [io] obbediva, e quando rivaluto si fusse di tal patente non haverei proseguito più avanti[28].

Il podestà, timoroso della patente del Sant'Uffizio, aveva tentato comunque di assolvere al proprio dovere, al fine di evitare che il commercio di quella carne, probabilmente infetta, diffondesse qualche morbo fra i suoi cittadini. Il rappresentante era dunque ritornato dal patentato macellaio:

> Il detto Piazzaro andò alla bottega del suddetto, e gli fece il sudetto precetto, sentitosi dal detto Asdrubale, [il quale disse] "Chi ti ha dato simil ordine" gli rispose "A me me l'ha ordinato il podestà". Subito chiam[ò] due testimoni, a quali disse, "Siate buon testimonii, che costui mi ha fatto precetto d'ordine del podestà: et io son patentato del Sant'Offitio"[29].

---

[28] Ivi, FF 3 n, cc. n. nn., lettera del podestà di Fano al cardinal legato di Rimini (13 dicembre 1691).

[29] *Ibidem*.

Continuava l'amministratore fanese, esprimendo la sua preoccupazione e una malcelata antipatia fratesca:

> Me si dice che questo vicario del Santo Offitio fabrichi contro di me e Piazzarolo un rigoroso processo per haver fatto fare il detto processo, havendo sempre inteso dire che vi sian resolutioni, che i pizzicaroli, macellai, osti e simili siano soggetti ali giudici locali, parendomi cosa strana, che il giudice non possa riconoscere nelle botteghe, se si venda robba buona, e che dia il peso giusto; per tanto mi è parso bene parteciparlo all'Eminenza Vostra, non [per] che [io] habbia paura, havendo operato bene, […] [ma] perche si tratta con frati [e] dubito che non mi faccino fare qualche affronto[30].

Consapevoli dell'invidia e del timore che furono soliti suscitare, i familiari del Sant'Uffizio pretesero di essere dispensati anche da alcuni doveri sociali, ai quali sarebbero stati invece tenuti in virtù delle proprie origini facoltose o nobiliari. In molti casi essi si opposero all'inserimento dei loro nomi nelle urne elettorali, spesso dette «bussolo», per mezzo delle quali si stabiliva a chi affidare i maggiori incarichi pubblici. Come svolgere in modo adeguato tali mansioni se si era già impegnati presso il sacro tribunale? Fu questa la scusante che i patentati addussero nel tentativo di non partecipare alla vita politica cittadina, come successe a Recanati all'inizio degli anni '30 del Seicento. Preoccupati per la repentina diminuzione dell'elettorato passivo, i priori si videro costretti a informare i cardinali inquisitori,

> per esporli il danno et interesse che riceve [il popolo] da quelli che ricusano d'accettare gl'offitii pubblici, et d'intervenir alli consigli, sotto pretesto di esser esentati dalle famigliarità concedute loro dalli ministri del santo officio, ancorché non essercitino carità alcuna attualmente[31].

Per garantire queste e le molte altre esenzioni, il Sant'Uffizio assicurò un ulteriore privilegio, indispensabile al godimento dei benefici sin qui analizzati, ossia il privilegio del foro inquisitoriale. I frati giudici furono i soli autorizzati a «conoscere» (espressione del periodo) le cause dei fami-

---

[30] *Ibidem*.

[31] Ivi, DD 2 d, c. 238r, lettera dei priori di Recanati alla Congregazione (15 agosto 1633).

liari, mentre la giurisdizione dei tribunali civili ed episcopali venne progressivamente limitata nei confronti di tali impiegati[32]. Porre inavvertitamente i ferri ai polsi di un familiare, o condurre una perquisizione troppo dettagliata delle armi da esso possedute, poteva significare, perciò, avere a che fare, non solo con i cardinali del più potente dicastero pontificio, ma con il papa in persona, membro e capo indiscusso dell'Inquisizione[33].

Nella speranza di trovare una linea di massima alla quale attenersi nell'amministrare il privilegio, i giudici di fede marchigiani dovettero far riferimento a numerosi manuali di procedura inquisitoriale, *summae* di diritto canonico e civile e, soprattutto, a decine di decreti della Congregazione del Sant'Uffizio, spesso non chiari, contraddittori o caratterizzati da una tale generalità da risultare inutili. La conservazione di un quadro giuridico confuso permise ai vertici del tribunale di esercitare una sorta di veto sulle cause inerenti ai patentati, decidendo di volta in volta se avocare o meno il processo di fronte all'inquisitore competente[34]. Se si fosse ritenuto opportuno reclamare il giudizio di una determinata lite, si poteva citare una nutrita serie di *decreta*, sentenze, bolle e precedenti giuridici in favore del foro inquisitoriale[35]. In alternativa, se ai cardinali

---

[32] A. PROSPERI, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 239.

[33] Nel 1601 Clemente VIII ordinò personalmente al gran maestro degli Ospitalieri di consegnare al giudice di fede di Malta «Marcium de Nicatro spatarium antiquum familiarium Officii sanctissime Inquisitionis», colpevole di aver ferito un patentato isolano, ACDF, *St. St.*, I 2 e, c. 348v. Per l'evoluzione della vicenda giudiziaria si veda ivi, L 6 h, c. 298r; ALBIZZI, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXVIII, n. 33, p. 233, dove il familiare offeso viene indicato con il nome di «Marium».

[34] La disomogeneità con cui l'Inquisizione romana gestì i propri *familiares* nella penisola italiana fu ben presente anche a Cesare Carena, che nel suo manuale inquisitoriale scrisse: «extra autem Regna Hispaniarum, de foro familiarium Sancti Officii non est agendum, quia circa hoc uniuscuiusque civitatis et provinciae erit observanda consuetudo», C. CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*, Lugduni, Laurentii Anisson, 1649, pars I, tit. XIV, *De Familiaribus Sancti Officii*, n. 21, p. 50.

[35] Si veda almeno ACDF, *St. St.*, DD 3 b, c. 391v, lettera della Congregazione all'inquisitore di Ancona (2 gennaio 1644); ivi, DD 2 e, c. 198r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (18 agosto 1650): «come le eminenze loro benissimo sanno […], non solo gli ufficiali ma ancora i familiari del santo officio active et passive gaudent privilegio fori»; ivi, DD 3 b, c. 391v, lettera del cardinale Barberini all'inquisitore di Recanati (4 agosto 1657); ivi, *Decreta*, 1689, c. 401r (15 dicembre, feria V); ivi, *St. St.*, FF 3 l, cc. non num. (decreto citato del 26 luglio 1690, feria IV).

non fosse interessato quel processo, ci si poteva appellare a molti altri documenti di pari autorevolezza ma di senso opposto[36].

Civile o criminale, *active* o *passive*, *privative* o *cumulative*, privilegio esclusivo o comune ai due contendenti: questi furono gli argomenti a disposizione dei frati giudici nell'esercizio del loro foro, in un complesso gioco fatto di rinvii, associazioni e smentite, nel quale i primi a sentirsi confusi furono spesso gli stessi inquisitori[37]. Anche se gli estremi di legge avessero permesso ai tribunali civili di intervenire contro un servitore del tribunale, si doveva comunque chiedere il consenso dell'inquisitore. Ciò fu quello che accadde nel fermano sul finire del 1659, quando i rappresentanti di un piccolo paese si videro costretti a scrivere alla Congregazione nella speranza di veder punito un patentato scandaloso:

> La comunità di Mont'Appone diocese di Fermo […] con ogni humiltà rappresenta come Giuseppe Maria Rainaldi, sotto l'ombra della patente del Santo Officio, non cessa di tener inquieto questo popolo, andando continuamente di giorno e di notte armato di carabina, mazzagatto, e stillo, non senza timore, sì de cittadini come de poveri villani, come è anco benissimo noto nel tribunale del governo di Fermo […][38].

L'«ombra», il «manto» del sacro tribunale, furono indispensabili per sottrarsi alla normale amministrazione della giustizia nelle Marche, tanto civile, quanto ecclesiastica. Ad essere interdetti nella propria funzione di giudici non furono solo i rappresentati civili, i governatori della Marca, gli intendenti della Camera Apostolica o i visitatori apostolici, che a volte vennero inviati in quei territori per dirimere particolari diatribe, poiché tra i più danneggiati dal privilegio del foro inquisitoriale vi furono proprio i vescovi locali. Gli ordinari marchigiani vennero ostacolati dagli

---

[36] Tra i tanti si veda ivi, *Decreta*, 1639, c. 136v (18 agosto, feria V): «Sanctissimus auditis votis decrevit, dicto fiscalem, officiales, ministros et familiares sancti officii non gaudent privilegio fori in causis concernentibus [fabricae Sancti Petri]»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 381r; ivi, *Decreta*, 1640, c. 41r (14 marzo, feria IV); ivi, 1693, c. 189r (7 dicembre, feria IV).

[37] In un memoriale del 1670 circa, scritto a proposito del privilegio del foro dei *familiares*, si sosteneva infatti che «nella presente controversia si vedono emanate da questa sacra congregazione resoluzioni diverse e fra sé contrarie», ivi, *St. St.*, D 2 e, c. 169r.

[38] Ivi, FF 4 l, cc. n. nn., lettera della comunità di Montappone alla Congregazione (23 novembre 1659).

inquisitori, sia nei loro doveri pastorali, sia nelle loro funzioni di giudici religiosi[39]. Un esempio di tale rivalità è costituito dalla vicenda di Germanico Lucadei, il mandatario del Sant'Uffizio di Ripatransone, autore di un crimine peccaminoso contro il quale il vescovo fu impedito a procedere. Il patentato, come si legge in una lettera ai cardinali inquisitori,

> non solo si fa lecito d'ingiuriare e tirar ben spesso al cimento gli abitanti di detta città senza motivo alcuno di ragione, di vilipendere i giudici e tribunali di detta città, […] [ma la patente inquisitoriale] fu da lui procurata per esimersi dalla pena di haver ingravidato una povera honorata vedova, che per haverla, promise sposarla e poi gli mancò di fede[40].

Se all'estremo sud delle Marche un ordinario si era visto sottrarre la causa di uno stupratore, all'estremo nord della regione, a Monte Cerignone in provincia di Pesaro-Urbino, il vescovo di Montefeltro era rimasto allibito dalla mancata professionalità del personale inquisitoriale. Il vicario del Sant'Uffizio locale, il sacerdote don Francesco Maria Fabrini, e il suo cancelliere, Lorenzo Biondi Begni, vennero così descritti dal monsignore in una lettera del 1708. Il primo

> ha intorno venti sett'anni, e sono tre, che gli fu appoggiata la carica di vicario del sacro tribunale in quel luogo, è di poche lettere, tal che qui non fu creduto idoneo alle confessioni. La nascita è contadinesca, non ha sodezza, et il suo parlare tende più all'età di ragazzo, che d'huomo. Lascia scorrere la lingua in maldicenze del prossimo, e manca molto di prudenza, come diede a divedere la quaresima passata […][41].

Sul cancelliere non valeva nemmeno la pena di infierire con un'analisi troppo dettagliata, in quanto egli «d'appena sa scrivere il proprio nome[42]». All'indignazione di molti vescovi si alternò quindi la triste ras-

---

[39] Tra i numerosi studi volti a indagare i conflitti che si ebbero tra inquisitori e vescovi nell'Italia postridentina si veda, anche per l'ampia bibliografia, E. BONORA, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

[40] ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. n. num., lettera della città di Ripa alla Congregazione (3 marzo 1685).

[41] Ivi, FF 3 l, cc. n. num., lettera del vescovo di Montefeltro alla Congregazione (13 novembre 1708).

[42] *Ibidem*.

segnazione di altri, consapevoli che il locale tribunale della Santa Inquisizione era gestito da un personale inadeguato, violento e spesso peccatore.

Non bisogna infine dimenticare che i privilegi garantiti dal Sant'Uffizio ai propri assistenti non cessavano con la fine dell'impiego. I patentati poterono continuare a usufruire dell'esenzione dai fori ordinari, a eludere le tasse e a usare le armi vietate anche dopo essere stati licenziati dal proprio inquisitore. Anche le indulgenze, al pari dei privilegi, continuarono a essere elargite ai servitori ritiratisi, portando a un allargamento della *familia* inquisitoriale che è difficile quantificare sulla base delle sole liste delle patenti rilasciate. Di certo, essa fu molto più estesa di quella che è possibile ricostruire attraverso i cataloghi inviati a Roma; un fatto che ci rende maggiormente comprensibile l'urgenza con cui alcuni pontefici dalle aspirazioni riformiste, come Alessandro VII, Innocenzo XI e Benedetto XIV, tentarono di porre un freno al moltiplicarsi delle patenti inquisitoriali nel secondo Seicento e alla metà del Settecento.

In conclusione ci si potrebbe chiedere quando finì nelle Marche la storia dei privilegi riservati al personale dell'Inquisizione. L'analisi dei documenti rimasti permette di affermare che i familiari del Sant'Uffizio non smisero mai di godere delle loro ampie esenzioni, se non quando i vari tribunali vennero soppressi nel corso del XVIII e del XIX secolo. Nonostante i problemi causati nella gestione dell'ordine pubblico, della tassazione e soprattutto nell'amministrazione della giustizia, i familiari marchigiani continuarono a condurre una vita al di sopra della legge fino alla dismissione dei tribunali di fede nello Stato pontificio, avvenuta attorno agli anni '60 dell'Ottocento. Nel 1850, ossia nove anni prima che le truppe sabaude invadessero la regione, la guardia nobile dell'Inquisizione nelle Marche contava ancora cinque *familiares* a Jesi, tre a Loreto, uno a Macerata, cinque a Senigallia, quattro a Serra dei Conti, quattro a Mondolfo e molti altri ancora[43]. Alcuni ricercatori, tra cui David Armando e il qui presente Andrea Cicerchia[44], hanno iniziato a richiamare l'attenzione

[43] ACDF, DD 5 f, cc. n. num., *Elenco dei patentati della sacra inquisizione di Ancona nell'anno 1850* (6 luglio). Si veda anche il registro dei patentati anconetani del 1769 aggiornato sino al 1851, ivi, DD 5 i.

[44] D. Armando, *Il cardinale Oppizzoni e l'Inquisizione bolognese*, in M. Tagliaferri (a cura di), *Il cardinale Carlo Oppizzoni tra Napoleone e l'Unità d'Italia*. Atti del convegno (Bologna,

degli studiosi sulla fase ottocentesca dell'Inquisizione romana, ossia su quel periodo che rimane a noi il più prossimo, ma allo stesso tempo anche il meno conosciuto dell'intera storia del Sant'Uffizio papale. Soltanto lo studio delle «ultime inquisizioni», come sono state di recente definite, potrà condurre a una migliore conoscenza di quello che fu il momento crepuscolare della familiatura inquisitoriale nelle Marche e altrove.

18-20 novembre 2013), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 55-74; ID., *Nel cantiere dell'Inquisizione: la riapertura dei tribunali del Sant'Uffizio negli anni della Restaurazione*, in CICERCHIA, DALL'OLIO, DUNI (a cura di), *Prescritto e proscritto* cit., pp. 233-254; ID., *Il Sant'Uffizio nella Restaurazione tra aspirazioni universali e radicamento romano*, «Giornale di storia», 20 (2016); A. CICERCHIA, *L'autunno dell'Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e Risorgimento (1816-50)*, in CICERCHIA, DALL'OLIO, DUNI (a cura di), *Prescritto e proscritto* cit., pp. 255-277; ID., *Las últimas Inquisiciones entre Europa y América. Un recorrido histórico y una reflexión comparativa*, in J. VASSALLO *et alii* (a cura di), *Inquisiciones. Dimensiones comparadas (siglos XVI-XIX)*, Córdoba (RA), Brujas, 2017, pp. 21-44.

Il tribunale vescovile di Sant'Angelo in Vado (1636-1758)

Guido Dall'Olio

La documentazione. La nuova diocesi di Sant'Angelo in Vado

Il primo scopo di questo contributo è fornire un provvisorio resoconto di un inaspettato ritrovamento archivistico. Presso la sezione di Archivio di Stato di Urbino, tra i fondi delle Preture (termine col quale in Antico Regime venivano designati i tribunali dei podestà), si trova quello relativo a Sant'Angelo in Vado, da pochi anni parzialmente riordinato e inventariato. Si tratta di 111 tra buste e registri di natura penale dal 1636 al 1923 e di altri 205 di natura civile, che coprono lo stesso arco cronologico[1]. Le prime 22 buste della serie penale – la sola che qui verrà presa

[1] Sezione di Archivio di Stato di Urbino (d'ora in poi SASU), *Pretura di Sant'Angelo in Vado* (d'ora in poi PSA), *Penale con relative sentenze* (d'ora in poi P); ivi, *Civile con relative sentenze*. La serie penale comprende, tra le altre, le sottoserie *Processi criminali avanti il vicario*, bb. 22 (1636-1898), *Processi criminali avanti il governatore*, bb. 16 (1848-1860) e *Processi penali*, bb. 52 (1860-1923); quella civile gli *Atti civili avanti il vicario*, bb. 82 (1636-1789) e gli *Atti civili avanti la curia ecclesiastica*, bb. 47 (1632-1849). La numerazione comunque è continua in ciascuna delle due serie. Purtroppo la numerazione dei fascicoli all'interno delle singole buste è completamente disordinata. Dato che questa ricerca intende essere solo un primo sondaggio, non ho cercato riscontri in altri archivi, che tuttavia occorrerà compiere in futuro presso gli archivi ecclesiastici di Urbino, Urbania e Sant'Angelo. Esprimo qui la mia gratitudine a tutto il personale della Sezione di Archivio di Stato di Urbino per l'aiuto e l'assistenza che mi è stata fornita e anche per avermi consentito di consultare questo materiale quando ancora le operazioni di riordino e di inventariazione non erano del tutto ultimate. Grazie a questa disponibilità, ho potuto organizzare un corso dedicato agli studenti delle lauree magistrali in Storia dell'Arte e Lettere Classiche e Moderne dell'Università di Urbino, che si è svolto nel I semestre 2017-2018, nel quale cinque gruppi di studenti hanno trascritto e analizzato ciascuno un fascicolo processuale della serie penale. Hanno partecipato: Giorgia Baldassarre, Francesco Braglia, Tommaso Cocon, Ilaria Franca, Mattia Giancarli, Elisa Grassi, Tommaso Magi, Silvia Malagoli, Gaia Marcucci, Gianmarco Marinelli, Matteo Schiaroli, Mariano Spinali, Gianluca Taddei, Valentina Talamelli, Gabriel Tumini, Gaetano Ventriglia, Vincenza Zocco.

in considerazione – contengono in realtà processi criminali celebrati dal vicario vescovile di Sant'Angelo dal 1636 al 1898. In questo contributo esporrò sommariamente il risultato dell'analisi condotta sulle buste che contengono documentazione dal 1636 al 1758, con l'obiettivo di estendere comunque l'indagine almeno fino al periodo napoleonico[2].

Benché non molto consistente dal punto di vista quantitativo, la documentazione riveste un notevole interesse, non soltanto perché la storiografia sulla giustizia ecclesiastica, dopo essersi dedicata prevalentemente alle indagini sull'inquisizione, sta cominciando a interessarsi più seriamente dei tribunali vescovili, ma anche perché in questo caso ci troviamo di fronte alle prime testimonianze del funzionamento dei tribunali in una diocesi di nuova istituzione[3]. Per comprendere come si arrivò a questa modifica negli equilibri del potere politico ed ecclesiastico locale occorre risalire al XIV secolo. Sant'Angelo in Vado e la vicina Casteldurante erano allora comprese nella giurisdizione dei vescovi di Urbino. Nel 1402 papa Bonifacio IX sottrasse l'abbazia di San Cristoforo al Ponte di Casteldurante alla soggezione di Urbino, ne fece un territorio *nullius* e la trasformò in commenda; similmente, anche Sant'Angelo divenne un'arcipretura *nullius*. Questa operazione, come molte altre ad essa analoghe, si spiega con motivi politici: il papa desiderava gratificare

[2] Secondo l'inventario provvisorio, le buste che coprono questo periodo sono 12, ma due di esse (la 3 e la 4) contengono in realtà atti di tipo civile.

[3] Di per sé, le istituzioni diocesane dell'Italia moderna sono oggetto di studi da molto tempo; si vedano ad es. P. PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1959-1967, voll. 2; D. MONTANARI, *Disciplinamento in terra veneta: la diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 1987. L'interesse specifico per i tribunali è più recente; un quadro storico-comparativo di grande importanza, è quello offerto da E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006; per contributi più specifici si vedano O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'età moderna*, Milano, Angeli, 1994; C. DONATI, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in C. NUBOLA, A. TURCHINI (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 213-229; M. CAVARZERE, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, Pisa University Press, 2012; T. B. DEUTSCHER, *Punishment and Penance. Two Phases in the History of the Bishop's Tribunal of Novara*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013; M. MANCINO, G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

i Brancaleoni, signori di Casteldurante e di Sant'Angelo (che infatti per un certo periodo monopolizzarono la carica di abate commendatario di San Cristoforo) e al tempo stesso indebolire i Montefeltro, che già minacciavano di espandersi in quei territori[4]. Quando poi questi ultimi entrarono effettivamente a far parte dei domini temporali dei Montefeltro – in varie riprese, tra il 1430 e il 1444 – i papi non ebbero nessun interesse a restituire Casteldurante e Sant'Angelo alla giurisdizione spirituale di Urbino. La situazione rimase immutata anche sotto i Della Rovere.

Nel lungo periodo della dominazione roveresca, tra i due territori *nullius* emerse chiaramente la posizione di inferiorità di Sant'Angelo. Per quel che riguarda il temporale, a Casteldurante risiedette almeno dal tardo Cinquecento il commissario della Massa Trabaria, la provincia che conteneva entrambi i centri urbani; gli stessi duchi elessero Casteldurante come loro residenza di caccia e Francesco Maria II vi trasferì addirittura la corte. Anche nello spirituale gli abati di San Cristoforo erano superiori agli arcipreti di Sant'Angelo, sia dal punto di vista gerarchico che da quello del prestigio e della provenienza sociale. Questa situazione diede origine a una forte rivalità tra Casteldurante e Sant'Angelo, che si espresse soprattutto come risentimento e spirito di rivalsa dei santangiolesi nei confronti dei durantini[5].

Dopo la morte di Francesco Maria II (1631) i domini rovereschi vennero devoluti alla Santa Sede e l'ex-Ducato di Urbino venne trasformato in legazione pontificia. Le strutture del governo temporale, a parte il cambiamento al vertice, subirono ben poche modificazioni; la Massa Trabaria – per limitarci all'ambito interessato da questo contributo – continuò a essere governata da un commissario residente a Casteldu-

---

[4] V. Lanciarini, *Il Tiferno Mataurense e la provincia di Massa Trabaria. Memorie storiche*, Roma, Tipografia Agostiniana - Tipografia Failli, 1890-1912, rist. anast. Sant'Angelo in Vado, Grafica Vadese, 1988, voll. 2; si veda vol. 2, pp. 766-770; E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche di Urbania*, Urbania, Scuola Tipografica Bramante, 1938, voll. 2; si veda vol. 1, pp. 38 ss; G. Zarri, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Ducato di Urbino nell'età di Federico da Montefeltro*, in G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini (a cura di), *Federico da Montefeltro. Lo Stato, le arti la cultura. Lo Stato*, P. Floriani, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 121-175; in particolare p. 126 e n. 13; sulle logiche politiche che presiedevano allo smembramento delle vecchie diocesi e alla creazione di nuove si veda A. Gardi, *La distrettuazione diocesana nello Stato Pontificio di età moderna*, in *Ricerche di storia moderna in onore di Mario Mirri*, vol. IV, Pisa, Pacini, 1995, pp. 483-504.

[5] Lanciarini, *Il Tiferno Mataurense*, vol. 2 cit., p. 658 e 736-746.

rante. Vennero però meno i motivi che avevano spinto i papi a sottrarre quei territori al potere di un ordinario diocesano; al tempo stesso, le oligarchie dei due centri chiedevano insistentemente di essere gratificate dai nuovi sovrani. Così, con un breve datato 18 febbraio 1636, Urbano VIII creò due nuove diocesi: Casteldurante (ribattezzata da allora in poi Urbania, in onore del pontefice) e Sant'Angelo in Vado, che poterono così fregiarsi del titolo di "città"[6]. A ciascuna di esse vennero aggregati altri territori precedentemente esenti dalla giurisdizione vescovile: la pieve di Mercatello (Urbania) e l'abbazia di Lamoli (Sant'Angelo), per citare solo i più importanti. Entrambe le diocesi vennero dichiarate suffraganee di Urbino, che era stata elevata a metropolitana già nel 1563.

Distinte per territorio, le due diocesi, pur essendo tali allo stesso titolo (*aeque principaliter*, recitava il breve) dovevano essere governate da un solo vescovo. Questa circostanza, dovuta con ogni probabilità a motivazioni di ordine economico, finì con l'aggiungere una nuova motivazione al risentimento di Sant'Angelo nei confronti dell'altro capoluogo. I vadesi, infatti, videro i loro diritti calpestati sia per quanto riguardava la denominazione ufficiale del vescovo, sia per il luogo di residenza del prelato, che avrebbe dovuto alternarsi tra Urbania e Sant'Angelo, ma mentre sulla prima questione Sant'Angelo ottenne ragione, sulla seconda – ben più importante – non ci fu nulla da fare: come già i duchi, anche i vescovi preferirono Urbania, che offriva maggiori comodità[7].

---

[6] Sull'istituzione della diocesi *ibid*., pp. 790-795; ROSSI, *Memorie ecclesiastiche* cit., pp. 136-155. Sulla distinzione tra "città", "terre", "castelli" e "ville" e sulla struttura politico-amministrativa dello Stato pontificio si vedano B.G. ZENOBI, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994; in particolare per l'area marchigiana ID., *Le aree di aggregazione istituzionale in antico regime*, in P. JACOBELLI, G. MANGANI, V. PACI (a cura di), *Atlante storico del territorio marchigiano*, vol. 1, Ancona, Cassa di Risparmio di Ancona, 1982, pp. 181-195; si veda anche G. RICCI, *Sulla classificazione delle città nell'Italia del Rinascimento*, «Storia urbana», 64 (1993), pp. 5-17.

[7] La denominazione ufficiale del vescovo, secondo il breve di istituzione, avrebbe dovuto alternarsi tra "vescovo di Urbania e Sant'Angelo in Vado" e "vescovo di Sant'Angelo in Vado e Urbania". Alla morte del primo vescovo Onorato Onorati (1683) gli urbaniesi si rifiutarono di cedere; ne nacque una controversia che finì addirittura nella Rota romana, che nel 1685 diede ragione a Sant'Angelo (LANCIARINI, *Il Tiferno Mataurense* cit., vol. 2, pp. 798-799). Sul luogo di residenza dei vescovi rinvio agli atti ufficiali redatti dai prelati conservati nella serie archivistica citata alla nota 1, quasi tutti redatti a Urbania. Uno dei pochi vescovi che risiedette regolarmente a Sant'Angelo fu Deodato Baiardi (1748-1776), su cui si veda anche *infra*.

L'istituzione della nuova diocesi fu dispendiosa, ma dovette comunque rappresentare un vantaggio per il patriziato vadese. Se già nel 1634 il consiglio cittadino fu costretto a impegnarsi a far avere alla futura mensa vescovile una rendita di almeno mille scudi l'anno (ben ottocento dei quali provenivano dalla rinuncia dell'arciprete alla propria rendita a favore del vescovo), altri 250 vennero accantonati per l'erigendo capitolo della cattedrale. Quest'ultimo venne costituito da otto canonici e da quattro dignità, più altri quattro "mansionari curati", cioè parroci dei quattro rioni di Sant'Angelo. Non può stupire il fatto che tra i canonici della cattedrale, come accadeva ovunque in Italia e in Europa, si trovassero i nomi delle più illustri famiglie vadesi, che del resto col loro denaro e i loro beni avevano finanziato le rendite del capitolo. Le dignità e le mansionerie venivano addirittura designate comunemente col nome dei loro fondatori: si parlava così dell'arcidiaconato Fagnani, della prepositura Venturucci, del priorato Candiotti, dell'arcipretura Colombini e delle mansionerie Fisici e Bartoli (erette rispettivamente nel 1639 e nel 1680 in aggiunta alle quattro originarie)[8].

La nuova diocesi venne dotata di un tribunale, presieduto da un vicario residente in città. Uno dei primi – se non proprio il primo – ad assumere tale incarico fu l'arciprete dimissionario Antonio Braganti, che il 24 giugno 1636 ricevette dal vicelegato di Urbino, su richiesta della comunità di Sant'Angelo, facoltà «di procedere nel foro ecclesiastico nelle cause che verranno giornalmente al suo tribunale», esclusa la sentenza[9]. Quest'ultima era di esclusiva pertinenza del vescovo. Oltre che dal vicario, il tribunale diocesano di Sant'Angelo era composto da un notaio cancelliere che redigeva gli atti e da un procuratore fiscale; per gli arresti e le carcerazioni era tuttavia costretto a ricorrere all'aiuto del braccio secolare, rappresentato dal podestà, il che, come vedremo, diede luogo a diversi problemi. Presso l'abbazia di Lamoli esisteva infine un vicario

[8] *Ibidem*, pp. 795-796 e 804-805. Molti dati si possono ricavare anche da B. Cleri, *Le immagini sacre nelle visite pastorali. Sant'Angelo in Vado, 1737-1782*, Ancona, Il lavoro editoriale, 1990.

[9] SASU, PSA, P, b. 1, fascicolo di lettere non num., il vicelegato di Urbino Girolamo Grimaldi ad Antonio Braganti. Quest'ultimo era stato tra i cittadini di Sant'Angelo che si erano dati da fare per l'erezione della diocesi (Cleri, *Le immagini sacre* cit., p. 44).

foraneo. I vescovi di Urbania e Sant'Angelo, come molti altri ordinari dei centri minori dello Stato Pontificio, erano anche giudici in materia di fede, anche se di questo restano pochissime testimonianze nella nostra documentazione[10].

I fascicoli processuali contenuti nelle dodici buste che ho finora esaminato sono circa 370, di consistenza estremamente variabile: dalla sola querela senza seguito contenuta in un singolo foglio, al processo completo di oltre il centinaio di carte. In diversi fascicoli miscellanei sono contenuti carteggi e suppliche con rescritto del vescovo. Non ho ancora effettuato calcoli precisi sulla distribuzione statistica dei reati perseguiti, sia perché la ricerca è ancora agli inizi, sia a causa dello stato della documentazione, spesso frammentaria e di non facile interpretazione. La tipologia, comunque, è chiara e in parte ricalca quella di altri tribunali diocesani italiani. I laici venivano processati prevalentemente per due motivi: illeciti contro cose e persone ecclesiastiche da un lato, e, dall'altro, violazioni connesse alla sfera della famiglia, del matrimonio e del sesso (stupro, adulterio, fornicazione). Quasi inesistenti, in queste carte, i reati contro la fede o che comunque potevano sottintendere forme di opposizione consapevole alle dottrine cattoliche[11]. Gli ecclesiastici, essendo soggetti al tribunale diocesano in virtù del privilegio di foro, venivano processati per ogni tipo di reato: dal furto alla rissa,

[10] Tra queste un interrogatorio del 3 maggio 1639 in cui il vicario vescovile Ludovico Paitelli, in quanto giudice del Sant'Ufficio, prese informazioni su alcuni "brevi" considerati superstiziosi a un tale Luca Broccoli della diocesi di Fano; SASU, PSA, P, b. 1, fasc. 3. Anche gli interrogatori a cui fu sottoposto alla fine del 1655 don Urbano Malpici (si veda *infra*) vennero condotti da un vicario Braganti (non è chiaro se si trattasse ancora di Antonio), «iudicem Sanctissimae Inquisitionis», certamente a causa del sospetto di *sollicitatio*; ivi, b. 2, fasc. 52. Si conserva poi un processo piuttosto voluminoso, meritevole di una ricerca a parte, contro alcuni ignoti che la notte tra il 10 e l'11 novembre 1658 lacerarono le immagini del santissimo nome di Gesù affisse alle porte delle botteghe di Sant'Angelo e imbrattarono di fango le porte delle medesime botteghe, ivi, b. 2, fasc. 36 (le immagini erano state collocate come ringraziamento perché la città era stata risparmiata dal contagio della peste; si veda LANCIARINI, *Il Tiferno Mataurense*, vol. 2 cit., pp. 750-751).

[11] Questa constatazione, naturalmente, vale se ci si pone dal punto di vista della "storia ereticale" o "del dissenso religioso". Bisognerebbe comunque chiedersi, in prospettiva di lungo periodo, se l'indisciplina di una parte consistente del clero, di cui si parlerà tra breve, suscitasse prevalentemente reazioni nei confronti degli individui o se invece finisse col mettere in discussione la legittimità di un corpo separato di ecclesiastici.

dalla violazione della castità sacerdotale alla frode sulle messe da celebrare[12]. C'è infine un piccolo ma significativo gruppo di procedimenti che mette in luce i rapporti talora conflittuali tra giustizia secolare e giustizia ecclesiastica e che, collocato nel contesto di un ambiente percorso da tensioni e rivalità di ogni genere, permette di osservare da vicino l'estrema difficoltà che il tribunale diocesano di Sant'Angelo in Vado incontrò in diversi momenti del suo operato. In questo contributo mi concentrerò quasi esclusivamente sulla disciplina del clero e sui conflitti che coinvolsero il tribunale e i suoi membri, nel tentativo di migliorare le nostre conoscenze su questi aspetti a lungo trascurati dell'attività giudiziaria dei vescovi italiani.

La disciplina del clero

Per quanto riguarda i processi contro ecclesiastici, la prima impressione – che andrà senz'altro precisata attraverso indagini quantitative – è quella di una diffusa indisciplina, riguardante gli ambiti dell'aggressività e della violenza e, soprattutto, della sessualità. Di fronte a questa situazione si trovava una giustizia diocesana che, salvo casi rari e dettati da cause occasionali (la personalità di un vescovo o emergenze particolari), non poteva e forse nemmeno voleva procedere rigorosamente contro gli abusi, benché in altre circostanze fosse attentissima a difendere l'immunità del clero. Il quadro generale sembra dunque essere coerente con quello tracciato da Giovanni Romeo e Michele Mancino per il Cinquecento e il Seicento[13]. La sensazione che si prova scorrendo questa serie documentaria è, anzi, di un aumento progressivo delle infrazioni, in particolare di quelle di natura sessuale; tuttavia, com'è ben noto agli studiosi di storia della criminalità, quest'impressione potrebbe derivare anche da un maggiore impegno delle autorità preposte al controllo e alla repressione della devianza.

---

[12] Si tratta quasi sempre di clero secolare; pochissime furono le eccezioni; per una di queste si veda il contributo di Michela Palomba in questo stesso volume.

[13] Mancino, Romeo, *Clero criminale* cit., pp. 17-22 e 88-98. Sulle difficoltà di disciplinare il clero nel Sei-Settecento si veda C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'Antico Regime*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 321-389.

Diversi esempi, scelti tra i molti possibili, illustrano chiaramente la riottosità del clero di Sant'Angelo. L'11 gennaio 1644 un «secretus accusator» denunciò il mansionario e sacrestano della cattedrale, don Pompeo Ducci, che aveva scandalizzato i fedeli somministrando la comunione a Cinzio Monti, un «matto da catena» che, tra l'altro, sosteneva di essere il papa. L'episodio era accaduto il giorno prima, la festa della Madonna del Pianto (alla quale era dedicata una cappella della cattedrale). Il delatore sottolineava che il sacrestano aveva agito per ordine del canonico Giovanni Antonio Sforza, probabilmente il vero bersaglio della denuncia[14]. Ben più grave fu ciò che accadde nell'ottobre dello stesso anno. Questa volta fu don Pompeo Ducci a denunciare un'aggressione ai suoi danni. Egli aveva ricevuto dal capitolo l'incarico di far preparare un sigillo e pertanto si era rivolto al camerlengo, don Pier Matteo Felici, chiedendogli il denaro necessario (quattordici paoli). Questi però rispose che dovevano essere i canonici a pagare un paolo ciascuno, di tasca propria e non usando la cassa comune, nonostante Ducci ribadisse che il capitolo aveva disposto altrimenti. La discussione sembrò terminare così, ma il mattino dopo – il 17 ottobre – i due si accapigliarono nella piazza di fronte al duomo, alla presenza di altri canonici. Per questa ragione, don Pompeo non partecipò al mattutino; ma poco dopo, mentre era in attesa di andare a parlare col vicario vescovile e si intratteneva con l'arcidiacono Antonio Maria Fagnani de Cesarini, sopraggiunse il Felici con una «cherubina» in mano e – raccontò il Ducci al giudice – sparò «che fece fuoco di fuori e di dentro et fece un schioppo grandissimo et sentei fischiare le palle, ma per gratia di Dio e della Santissima Vergine del Pianto non tolse né me né il signor archidiacono». La condanna per questo fatto era stata durissima: dieci anni di galera e cinquecento scudi di multa per il Felici; appena tre mesi dopo, tuttavia, il condannato presentò una supplica al vescovo Onorato Onorati in cui faceva presente che era stato provocato dal Ducci e dichiarava la propria necessità di assistere la madre vedova. Il vescovo concesse la grazia dietro pagamento di cinquanta scudi[15].

---

[14] SASU, PSA, P, b. 1, fasc. 59, 1644; la conclusione del procedimento non è chiara.

[15] Ivi, fasc. 57; le parole tra virgolette sono tratte dalla denuncia del Ducci (17 ottobre 1644); la condanna si ricava dalla supplica di Pier Matteo Felici, che venne graziato dal ve-

L'anno successivo l'arcidiacono Fagnani e l'altro canonico Ludovico Geri vennero alle mani addirittura in chiesa, mentre il vescovo e il suo vicario stavano per celebrare la messa. L'episodio era avvenuto in presenza del clero della cattedrale e di diversi laici ed era stato clamoroso: i due, recita la denuncia,

> ausi fuerint venire inter se ad verba altercatoria et iniuriosa et demum ad manos percutiendo sese pugnis in faciem et aliunde maxima cum irreverentia dicti illustrissimi et reverendissimi sui vicarii generalis maximo cum scandalo omnium astantium, irreverentia Palatii episcopalis et anticamerae illustrissimi cum aliquali effusione sanguinis[16].

Il 18 ottobre 1655 fu Urbano Malpici, vicario curato dell'abbazia di Lamoli, a essere fatto oggetto di accuse, questa volta di estrema gravità: avrebbe infatti stuprato e cercato di stuprare diverse «zitelle honorate e delle prime famiglie di quel luoco». Una di esse, Francesca di Bartolomeo Fabbri, si trovava gravida di sei o sette mesi. Don Urbano, si diceva in giro, si era servito del sacramento della confessione per sollecitare non solo Francesca, ma anche sua sorella Margherita. Alle due ragazze il sacerdote avrebbe anche rivelato il contenuto delle confessioni di altre persone, cosa che avrebbe provocato «scandali grandissimi» a Lamoli[17]. Da queste accuse nacque un processo che durò quasi un anno, che si svolse in parte a Lamoli e, a partire dall'11 dicembre 1655, a Sant'Angelo. Qui il vicario vescovile Antonio Bragante procedette

---

scovo con rescritto del 15 gennaio 1645, dietro pagamento di 50 scudi da impiegarsi «in pios usus». Pochi giorni dopo anche il Ducci chiedeva di essere graziato per aver maltrattato il Felici (la pena non veniva specificata), col quale in seguito aveva stipulato un accordo di pace. La grazia gli venne accordata dietro cessione di tre libbre di cera al sacrista della cattedrale. Sulle paci e sul loro ruolo all'interno della giustizia di antico regime si veda O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

[16] SASU, PSA, P, b. 1, fasc.65, denuncia del 24 settembre 1645. Significativo il fatto che all'inizio del procedimento il cancelliere avesse scritto: «De mandato illustrissimi et reverendissimi domini episcopi Sancti Angeli in Vado et Urbaniae procedatur ex officio…»; poi però seguiva la denuncia di un «N. secretus accusator». Anche in questo caso non è chiara la conclusione del procedimento.

[17] Ivi, b. 2, fasc. 52, cc. num. 60. «Processus fabricatus contra Reverendum Dominum Urbanum Malpicium curatum Abbatie Lamolarum, 1655». Anche in questo caso, la denuncia era stata portata alla curia «per N. secretum accusatorem»; si veda c. 1v.

a reinterrogare i testimoni che erano già stati sentiti a Lamoli (che in buona parte avevano confermato le accuse), specificando tuttavia che lo faceva anche come giudice dell'inquisizione[18]. Nel frattempo don Urbano, citato più volte a comparire, si era allontanato per ritornare soltanto il 21 luglio 1656, quando fu incarcerato a Sant'Angelo. Di fronte al giudice, il Malpicci dichiarò di avere 31 anni e di essere vicario a Lamoli da circa sei. Aveva viaggiato per qualche mese – spiegò al vicario – ma era tornato prima a Urbania in compagnia di Lorenzo Onorati, fratello del vescovo, poi a Lamoli[19]. Don Urbano venne interrogato ben cinque volte, ma si dichiarò sempre innocente, negando tutte le accuse. Dopo il processo difensivo, in cui il sacerdote contestò i testimoni e la procedura usata e dichiarò anche che Francesca Fabbri era una meretrice, il 9 settembre 1656 il Malpicci venne assolto «tanquam non repertum punibilem»[20].

Nel secolo seguente i processi contro ecclesiastici sembrano farsi più frequenti; la loro efficacia, tuttavia, non dovette essere tale da persuadere il clero vadese ad assumere comportamenti più consoni al suo stato. L'8 luglio 1733 don Francesco Rombolotti venne denunciato dal canonico della cattedrale Domenico Cervasi. Secondo quest'ultimo, il Rombolotti l'avrebbe attirato fuori di casa di notte con un tranello e gli avrebbe sparato un'archibugiata, fortunatamente mancandolo. Si era trattato di una vendetta: pochi giorni prima, infatti, i due avevano avuto un diverbio nella pubblica piazza di Sant'Angelo, originato dal fatto che il fratello minore del Cervasi aveva testimoniato contro il Rombolotti, accusato di aver ingravidato una giovane. Sentendo don Francesco che

[18] Il giudice che interrogava a Lamoli era uno «Steffanio» di Mercatello, ossia un esponente della nota famiglia Stefani, forse Giovanni Annibale, arciprete di Mercatello proprio in quel 1655 (LANCIARINI, *Il Tiferno Mataurense*, vol. 2 cit., p. 451), affiancato dal notaio Dionigio Fabbri di Sant'Angelo. La specificazione riguardo al Sant'Ufficio era dovuta certamente all'accusa di *sollicitatio* in confessione, anche se, a quanto risulta dai documenti qui esaminati, non ebbe nessun seguito.

[19] SASU, PSA, P, b. 2, fasc. 52, cc. 24r-25r, 22 luglio 1656. Malpici affermò di essere tornato a Urbania con Lorenzo Onorati in occasione del funerale del fratello di papa Alessandro VII. Il legame col vescovo e la sua famiglia era dovuto quasi certamente al fatto che anche don Urbano, come gli Onorati, era originario di Serra de' Conti.

[20] Ivi, c. 57v, 9 settembre 1656. Interrogatori dei testi a discarico alle cc. 50r e ss. (22 agosto 1656); difese di don Urbano e contestazione dell'operato del tribunale alle cc. 55v-57r.

in pubblico tacciava suo fratello di calunnia, Cervasi aveva esclamato: «Tu sarai capace, prete becco fottuto, e non mio fratello, di fare simili iniquità, ti darò due calci su i coglioni!». Ne era nato un alterco, che sembrava fosse terminato senza conseguenze e che invece aveva provocato l'agguato contro il Cervasi. Durante l'estate il tribunale vescovile raccolse testimonianze a carico di don Francesco. Da esse emerse che il Rombolotti giocava a carte, andava in giro armato di giorno e di notte, insultava e minacciava frequentemente le numerose persone con cui veniva a contesa e aveva intimidito anche gli stessi testimoni convocati dal tribunale. L'8 settembre il Rombolotti venne catturato mentre, com'egli stesso riferì al giudice, recitava «certe mie divozioni che son solito dire». Incarcerato, il sacerdote negò tutte le accuse tranne il gioco a carte. Il 30 settembre venne condannato a compiere gli esercizi spirituali per due mesi nel convento dei Cappuccini, come «salutevole penitenza per corretione de costumi» e, terminati questi, a ricorrere alla Santa Sede per l'assoluzione dalle censure e la dispensa dell'irregolarità in cui si trovava per aver aggredito un altro sacerdote durante una partita a carte[21].

Non sappiamo con quanta devozione don Francesco Rombolotti si fosse dedicato agli esercizi spirituali. Fatto sta che poco più di un anno dopo, il 31 ottobre 1734, venne denunciato per aver stuprato e ingravidato la sua serva trentenne, Maria di Mattiolo[22]. Anche in questo caso, nei mesi di novembre e dicembre vennero interrogati diversi testimoni, tra cui la stessa Maria, che, come accadeva spesso nei processi per stupro, venne sottoposta a tortura per verificare l'attendibilità della sua deposizione[23]. Don Francesco, nel frattempo, aveva pensato

[21] Ivi, b. 7, fasc. 106 (in realtà tre fascicoli collegati per un totale di circa 80 carte); le citazioni rispettivamente a c. 2v e 67v; la sentenza a c. 79v. Riguardo all'assoluzione dalla scomunica, il Rombolotti, interrogato, aveva risposto di essere andato a confessarsi dal canonico penitenziere e di essere stato assolto; ivi, c. 79r, 26 settembre 1733.

[22] Ivi, b. 8, fasc. 119, cc. 1r-2r (fu la madre di Maria a denunciare il sacerdote, chiedendo il pagamento della dote e degli alimenti dopo il parto). Secondo un'ordinanza vescovile del 27 settembre 1695, peraltro, i sacerdoti non avrebbero potuto tenere in casa serve di età inferiore ai 50 anni; V. Lanciarini, *Il Tiferno Mataurense*, vol. 2 cit., p. 805n.

[23] SASU, PSA, P, b. 8, fasc. 119, cc. 32v ss. (22 dicembre 1734); lo strumento di tortura usato furono i "tasselli" o stanghetta, uno strumento per comprimere il tallone (si veda E. Masini, *Il manuale degli inquisitori, ovvero Pratica dell'Officio della Santa Inquisizione*, prefazione di A. Agnoletto, Milano, Xenia, 1990, p. 125). Sul reato di stupro (che, a differenza

bene di allontanarsi e di rifugiarsi ad Acquapendente. Nel processo, i testimoni riferirono circostanze che non solo confermarono le accuse, ma aggravarono anche la posizione del Rombolotti: il sacerdote, infatti aveva dapprima cercato di far abortire la donna, poi l'aveva portata in campagna, in un podere di sua proprietà, per farla partorire lontano da sguardi indiscreti. Il barbiere Ottaviano Travagli riferì poi che circa un anno prima don Francesco aveva tentato di stuprare una sua figlioletta di appena quattro anni[24]. Quest'ultima circostanza invita a riflettere su un fatto ben noto a chi studia documentazione prodotta dalle istituzioni giudiziarie per ricavarne informazioni sui comportamenti sociali nell'età preindustriale, cioè il divario esistente, anche se ovviamente non documentabile con precisione, tra i crimini denunciati e quelli che sfuggivano alle maglie – spesso peraltro larghe – della giustizia. Il tentativo di stupro di don Francesco con ogni probabilità non sarebbe venuto alla luce se non fosse stato per il processo iniziato contro di lui per un altro reato, né del resto venne menzionato nella sentenza. Quest'ultima recava la data del 18 marzo 1735: il Rombolotti venne dichiarato contumace e condannato al bando dalla diocesi di Urbania e di Sant'Angelo in Vado sotto pena del carcere in caso di contravvenzione; gli veniva concesso un salvacondotto di cinque giorni per poter pagare le spese della dote e degli alimenti a favore di Maria di Mattiolo[25].

Dopo quest'ultimo episodio, gli atti giudiziari del tribunale diocesano di Sant'Angelo non contengono più alcuna menzione di don Francesco Rombolotti. Altri sacerdoti, invece, lasciarono tracce consistenti e continuate delle loro pulsioni amorose e violente: è il caso di don Giovan

---

dell'accezione odierna del termine, indicava esclusivamente un rapporto, anche consenziente, con una ragazza vergine o una vedova "onorata") si vedano G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006; C. CASANOVA, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Bologna, Clueb, 2007, pp. 148 e ss.; EAD., *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno, 2016, pp. 80 e ss.; sui sacerdoti colpevoli di stupro si veda A. PROSPERI, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 90 ss.; T.B. DEUTSCHER, *Punishment and Penance* cit., ad ind. s.v. "Rape" e "Sexual conduct of clergy".

[24] SASU, PSA, P, b. 8, fasc. 119, c. 36r; il fatto venne riferito anche da un altro testimone, che l'aveva sentito raccontare dallo stesso Travagli; ivi, cc. 40v-41r.

[25] Ivi, cc. 44v-45r.

Battista Cilla, ripetutamente processato per rapporti illeciti nell'arco di vent'anni, tra il 1733 e il 1753. Nel 1760, su richiesta del fisco dell'arcidiocesi di Urbino, il vicecancelliere del tribunale di Sant'Angelo Ottaviano Rombolotti scrisse su di lui un memoriale che riassume la lunga vicenda del sacerdote. Contro don Giovan Battista Cilla, scrisse dunque il Rombolotti:

> si ritrovano diverse cause criminali, come da processi in materie lubriche e disoneste appariscano, incominciando dall'anno 1733, che fu carcerato per causa d'una donna libera disonesta chiamata Anna Cristini di questa stessa città; nell'anno 1738, per spreto e trasgressione di precetto di questa curia, per causa di detta donna, fu carcerato; come parimenti vi è altro processo fatto in questa medesima curia fin dall'anno 1751 per motivo di altra donna maritata, chiamata Antonia Mancini detta la Vivì, l'anno 1752 per violenze fatte in tempo di notte ad una certa donna chiamata Lucrezia vedova e onesta, che lo querelò, esistendone li processi in questa medesima cancellaria; finalmente poi si tralasciano altri delitti in materie più vergognose, che totalmente in questa cancellaria non esistono, se non che informi e mancanti. La lunga sofferenza poi de prelati nostri vescovi passati obligò la vigilanza del presente nostro monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo Bajardi [*1748-1776*], doppo tanti rinchiami [*sic*], sospenderlo *ex informata conscientia a divinis per sex menses*, come consta dal riporto fatto in questa cancellaria vescovile dal publico piazzaro sin dall'anno 1753 che compiti li sei mesi fu reintegrato *ex gratia* etc., che poco tempo dopo, per timore di essere punito per la vita scandalosa che ha sempre tenuta, publica e notoria, si partì da questa diocesi volontariamente, e di rado fa ritorno in questa sua patria[26].

Ma nemmeno la solerzia del vescovo Deodato Baiardi riuscì a piegare l'incorreggibile sacerdote: nel 1766, infatti, lo ritroviamo ancora in attività. Tra il maggio e il giugno di quell'anno diversi testimoni, che avevano assistito a messe da lui celebrate, riferirono che don Cilla aveva

[26] Ivi, b. 12, fasc. 396, nota del 20 marzo 1760, inserita nel fascicolo processuale relativo a Bernardino di Pierino e a sua moglie Mariangela (v. *infra*). Quasi tutte le vicende processuali di don Cilla qui ricordate sono documentate nei fascicoli processuali della serie che stiamo analizzando. Notevole comunque il fatto che già allora il Rombolotti segnalasse la mancanza o l'incompletezza della documentazione riguardante le «materie più vergognose», evidentemente tenuta separata o addirittura censurata, il che rappresenta un'ulteriore testimonianza sul complesso rapporto tra realtà storica e documentazione archivistica.

«male qualità [...] specialmente in materia di femine». Durante il rito, egli si comportava

> con pochissima anzi niente di divozione, di maniera tale che più tosto ne restano scandalizati li ascoltanti, conforme più volte ne sono rimasto io stesso. [...] Mentre dice l'Evangelio ora qua ora là va guardando ed odorando anche li fiori che sono nell'altare medesimo e voltandosi ora qua ora là sotto pretesto di gridare alli ragazzi che stiano zitti; poi all'introito ancora, in vece di stare colle mani piegate come fanno tutti li altri sacerdoti le fa stufando (?) e manegiando l'una coll'altra e non sta guardando fisso all'altare e crocifisso, ma girando cogl'occhi ora sopra una, ora sopra l'altra, et specialmente sopra le donne[27].

Più concentrata nel tempo, ma molto più grave, fu la vicenda di don Tommaso Ricci[28]. Nel gennaio del 1738 il piazzaro Andrea di Domenico denunciò la gravidanza della cognata Piera, il cui marito era stato condannato all'esilio[29]. Quasi subito, il responsabile venne individuato in don Tommaso. Nel frattempo la donna, disperata, era fuggita e si era affidata al sacerdote. Questi, che aveva avuto notizia del processo in corso, la rinchiuse per diversi giorni in una casa di pertinenza della chiesa di Santa Sofia, di cui era cappellano, e la costrinse ad assumere una pozione abortiva che la fece vomitare ripetutamente[30]. A questo punto, Piera tornò a casa. Qui il vicario vescovile riuscì a interrogarla un'unica volta l'8 febbraio; Piera era a letto, «maxima morbi vi oppressa atque agita-

---

[27] Ivi, interrogatori di testimoni contro don Giovan Battista Cilla di fronte al vicario di Sant'Angelo in Vado, 4 maggio-26 giugno 1766.

[28] Ivi, b. 9, fasc. 124, voluminoso processo di cc. non num. dal 22 gennaio 1738 al 12 luglio 1740 (data della sentenza).

[29] Ivi, querela del 22 gennaio 1738 (il "piazzaro" era un ufficiale addetto all'ordine pubblico, ma anche a raccogliere le voci della piazza e a portare le relative denunce in tribunale). Andrea aveva scoperto che Piera era gravida perché aveva rinunciato a fare la balia per un figlio di Giulio Cristini. Probabilmente, dunque, la denuncia aveva anche un risvolto economico.

[30] La disperazione di Piera si ricava dalla testimonianza di Benedetta moglie di Angelo Gaspari, ivi, 23 gennaio 1738: «Dalla disperazione ella voleva amazzarsi da sé, come haveva fatto il fu don Tomaso Bischi» (sul quale si veda il contributo di Michela Palomba in questo volume). Tanto Andrea di Domenico quanto la stessa Piera riferirono che don Tommaso l'aveva minacciata e percossa perché si era rifiutata di prendere la pozione, ivi, 8 febbraio 1738.

ta». La donna raccontò la storia dei suoi rapporti col sacerdote, ma alla fine dovette interrompersi perché le mancava il respiro. Il giorno dopo morì[31]. Mentre la perizia medica stabiliva che i rimedi abortivi somministrati alla donna erano stati la causa del decesso, don Tommaso si diede alla fuga. Il tribunale iniziò a raccogliere altre testimonianze e, com'era accaduto anche nel caso di don Francesco Rombolotti, vennero alla luce episodi risalenti a un periodo precedente che erano sfuggiti alle maglie della giustizia. Santa, vedova di Baldassarre della Villaccia, raccontò al giudice che quando sua figlia Giovanna, «in oggi andata in Paradiso», aveva soltanto cinque anni, era stata mandata da don Tommaso a chiedere in prestito un setaccio. Appena l'ebbe vista, disse Santa riportando il racconto della figlia, il sacerdote

> la pigliò in braccio, se la condusse in casa, la buttò sul letto et alzatili li panni, per dire come disse detta ragazza, "don Tomaso mi ha messo la sua piscia a canto la mia e mi ha bagnato le cosce".

Poi, per consolarla perché piangeva, le aveva dato una medaglietta di stagno, che la bambina teneva ancora in mano mentre raccontava l'accaduto[32].

Il 12 luglio 1740, dopo diverse citazioni a comparire andate a vuoto, don Tomaso Ricci venne condannato in contumacia a cinque anni di galera. Una pena durissima, che tuttavia rimase soltanto sulla carta: il 21 dicembre 1741, il sacerdote chiese infatti al vescovo una moderazione della sentenza «perché trovasi in stato miserabile senza aiuto umano, penuriando il vitto e vestito» e «anco in honore delle prossime sante feste di Natale». Il vescovo gli concesse la commutazione della galera in quattro anni di esilio dalla diocesi. Il 22 dicembre 1742, dopo un'al-

---

[31] Ivi, 10 febbraio 1738. L'8 febbraio la donna aveva raccontato al giudice che, oltre che col Ricci, aveva avuto rapporti anche con un altro sacerdote, Ottaviano Rombolotti, che però, disse, «ha sempre fatta la corruzzione fuori in tutte quelle volte che mi ha conosciuto, lo che sarà stato da quattro o cinque volte»; il responsabile della gravidanza quindi poteva essere soltanto don Tommaso. Don Rombolotti non fu processato e nemmeno interrogato in quell'occasione. Nel 1755, come vedremo, sarebbe diventato sostituto del vescovo e avrebbe ricoperto un ruolo importante nel tribunale vescovile.

[32] Ivi, deposizioni di Martino Pecorelli barbiere, 29 dicembre 1738, e di Santa, 23 gennaio 1739.

tra supplica, anche l'esilio gli venne condonato in cambio di un mese di esercizi spirituali. Appena cinque mesi dopo, il 28 aprile 1743, don Tommaso chiese e ottenne di essere reintegrato in pieno nelle sue funzioni sacerdotali. Questa volta gli bastò pagare cinque scudi e promettere di comportarsi bene per l'avvenire[33]. Don Ricci restò al suo posto ancora per lunghi anni; tra le carte del tribunale diocesano di Sant'Angelo in Vado non troviamo più notizie riguardanti rapporti illeciti, ma forse la sua promessa non venne del tutto mantenuta, se nel 1754 venne denunciato per insulti[34].

Potremmo continuare per molto con altri casi di sacerdoti il cui comportamento non corrispondeva al modello ideale che vedeva nel clero un corpo separato dal resto della società per abitudini e modi di vita[35]; ma è più utile cercare di capire le condizioni in cui operava il tribunale di Sant'Angelo e quali fossero le ragioni per le quali spesso la sua azione risultava scarsamente efficace. Abbiamo già accennato al fatto che i vescovi, pur avendo l'obbligo di risiedere in entrambi i capoluoghi delle diocesi, preferivano Urbania a Sant'Angelo. Forse non è un caso che durante il lungo episcopato di uno dei prelati che risiedettero con maggior regolarità a Sant'Angelo, il gerolamino fra' Deodato Baiardi (1748-1776), si verificasse una delle poche inchieste sistematiche riguardanti un abuso frequente tra il clero vadese, cioè le frodi sulle messe pagate con lasciti testamentari, sulla quale riferiremo tra breve. D'altra parte – come era accaduto nelle diocesi italiane anche nel Cinque-Seicento – la maggior parte dei processi contenuti nei fascicoli qui considerati prendeva avvio non per iniziativa del tribunale (*ex officio*), bensì a seguito di querele o denunce, anche se poi i procuratori fiscali si incaricavano di portare avanti i procedimenti. In diversi casi, comunque, gli ufficiali del tribunale giustificarono la loro azione riferendosi a editti emanati dai

[33] Ivi, Suppliche e rescritti in un fascicolo separato, alle rispettive date.

[34] Ivi, b. 12, fasc. 371, querela di Giovanni Faeti dell'8gennaio 1754.

[35] Oltre alle opere citate sopra alla nota 13, si vedano: L. ALLEGRA, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in C. VIVANTI (a cura di), *Storia d'Italia. Annali, 4: Intellettuali e potere*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 857-947; G. ROMEO, *Amori proibiti. I concubini fra Chiesa e Inquisizione. Napoli 1563-1656*, Roma-Bari, Laterza, 2008; C. CASANOVA, *Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro laico e foro ecclesiastico (Bologna, fine XVII-metà XVIII secolo)*, Bologna, Clueb, 2009.

vescovi. Il 14 febbraio 1739, ad esempio, il piazzaro Andrea di Domenico riferì di aver «inteso publicamente a discorrere per questa città» che alle feste da ballo organizzate in alcune case private durante il carnevale avevano partecipato diversi sacerdoti e che altri ancora avevano giocato a carte nella bottega di barbieria di Ottaviano Travagli. Subito dopo la denuncia portata dal piazzaro, intervenne il procuratore fiscale Giovanni Tontini, che chiese formalmente al giudice di procedere

> colle pene imposte nell'editto di monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo sopra la disciplina ecclesiastica pubblicato sotto il dì 4 di febraro 1737, come nel libro degl'editti di questa cancellaria [...] et *signanter* in quella parte in cui si preserva la via di procedere per inquisizione all'essecuzione delle pene in esso comminate[36].

Si trattava comunque, con ogni probabilità, di editti generali la cui periodica riproposizione, come per le gride manzoniane, testimonia la loro scarsa efficacia. Nella denuncia con cui l'8 gennaio 1746 il procuratore fiscale Angelo Maria Tontini informava il vicario che il curato di Sant'Eusebio don Lorenzo Crestini aveva partecipato al gioco dello "steccato del bove" nel Monticello di Sant'Angelo, si menzionavano infatti «più e diversi editti e costitutioni sinodali, ed in specie l'ultimo publicato et affisso sotto il primo giugno 1745 sopra l'onestà e vita degl'ecclesiastici»[37]. In almeno un caso abbiamo testimonianza di un'azione di sorveglianza preventiva affidata da un vicario vescovile a un ufficiale. Il 19 gennaio 1737, infatti, il bargello Filippo Lunetti così iniziava la relazione della cattura del canonico della cattedrale Antonio Filippo Pierini:

> Essendomi stato ordinato da questo monsignor vicario prima ch'entrasse l'avento che stassi attento che li preti non praticassero in case di persone di

[36] SASU, PSA, P, b. 9, fasc. 133. I sacerdoti erano: Eusebio e Giovan Battista Cilla, Carlo Meriggioli, Paolo Guerra, Ottaviano Rombolotti, il priore Candiotti, il diacono Francesco Bellocchi e il chierico Terenzio Sersilvestri. Tutti vennero poi assolti dopo una supplica e il pagamento delle spese processuali.

[37] Ivi, b. 10, fasc. 222. Diversi altri editti sono menzionati in altri fascicoli; sugli editti e le costituzioni sinodali si veda anche Lanciarini, *Il Tiferno Mataurense*, vol. 2 cit., p. 805n; lo "steccato del bove" era un gioco-spettacolo tra un bue e un cane, svolto in un recinto da cui deriva il nome della competizione, *ibid*., vol. I, p. 425.

> poco buon nome ed io esendo stato fin hora con tutta vigilanza, non mi è sin'ora riuscito di potervene attrapare alcuno; il giorno poi di Sant'Antonio che fu il 17 del presente mese, mi fu rinovato l'ordine da detto monsignor vicario, che, come ho detto, io stassi vigilante e che quando havessi trovato li preti in case di persone sospette, io li conducessi prigione, che così vi era l'ordine di monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo[38].

La debolezza del tribunale diocesano: i rapporti coi tribunali secolari

La sorveglianza dei vescovi di Sant'Angelo in Vado e dei loro vicari e ufficiali, dunque, non sembra essere stata particolarmente disattenta, anche se ovviamente ricerche più analitiche dovranno valutare con precisione i momenti di maggior pressione e quelli di rilassamento della disciplina e i motivi che li determinarono; occorreranno anche verifiche più minuziose sulle frequenti moderazioni – o addirittura cancellazioni – di sentenze inizialmente severe in seguito alle suppliche dei condannati. Molto importante, comunque, è anche chiedersi quali fossero gli ostacoli al funzionamento del tribunale diocesano e di quali mezzi esso disponesse per raggiungere i propri obiettivi.

In diverse occasioni, lungo l'arco della loro attività, i vescovi e i loro vicari ebbero rapporti conflittuali con la giustizia secolare, rappresentata a Sant'Angelo dal tribunale del podestà[39]. I litigi erano originati soprattutto dal fatto che il podestà violava l'immunità ecclesiastica, arrestando e processando dipendenti della curia. In questi casi spesso intervenivano le autorità della legazione, che, pur non mettendo in discussione le prerogative del tribunale diocesano, tendevano a giustificare l'operato dei giudici loro sottoposti. Così, ad esempio, scrisse il legato al vescovo il 17 agosto 1646:

> Non posso credere che il podestà di Sant'Angelo si sia mosso senza fondamento a far catturare il molinaro che vostra signoria avvisa della mensa vescovile di quella città, e mentre lo fa ritenere per consegnarlo alla sua curia, non ha vostra

[38] SASU, PSA, P, b. 8, fasc. 103; degno di nota comunque il fatto che il Pierini venisse catturato dal bargello in seguito alla delazione di un «amico della corte» che il Lunetti preferì lasciare anonimo.

[39] Qui di seguito si menzioneranno soltanto alcuni casi; molti altri si trovano sparsi nelle buste, ma anche raccolti in una decina di fascicoli di corrispondenza con la Congregazione dell'Immunità e altri atti (168-1715) inseriti ivi, b. 1.

> signoria occasione di far doglienza di lui. Ho ordinato al medesimo podestà che ad ogni richiesta del suo vicario li sia consegnato ad effetto se gli amministri quella giustizia che conviene al delitto preteso contro l'istesso molinaro[40].

Le autorità diocesane erano comunque molto attente a difendere la loro giurisdizione, il diritto d'asilo e l'immunità del clero; in diversi casi fecero riferimento alla Congregazione dell'Immunità ecclesiastica, staccatasi nel 1626 dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari[41]. Quando, alla fine del 1698, il podestà di Sant'Angelo Andrea Laurenzi fece arrestare i figli di un sospettato del ferimento di un bargello nonostante uno di essi fosse chierico, nacque un conflitto particolarmente aspro, che condusse alla scomunica del giudice secolare (nel frattempo trasferitosi in un'altra podesteria), il quale poté essere assolto soltanto nel 1701. Nel memoriale inviato alla Congregazione dal vescovo Pietro Barugi nell'agosto 1699, il prelato riferiva della

> animosità del medesimo Laurentii nel tacciare anche la mia persona [...] non bastandoli d'haver detto a monsignor Presidente alla presenza anche d'altre persone qualificate che io ero un vescovo protestante, in occasione che defendevo l'immunità ecclesiastica nella presente causa, come si può facilmente giustificare, et già che esso non desiste da simili mordacità, rimetto alla soprema prudenza dell'Eminenze Vostre il procedere [...] per conservare il decoro e l'autorità de vescovi[42].

Anche le controversie seguite alla sepoltura in cattedrale del sacerdote suicida don Tommaso Bischi nel 1737, analizzate da Michela Palomba in questo stesso volume, possono essere lette almeno in parte come un conflitto tra vescovo e podestà.

Oltre ai contrasti giurisdizionali – che peraltro sorsero su questioni di non grande rilevanza – uno dei principali motivi di attrito venne esposto con grande chiarezza in un singolare procedimento del 1758. Il 27 luglio di quell'anno il procuratore fiscale Saverio Paitelli comparve di fronte al vicario vescovile Costantino Grassi e presentò una denuncia formale

---

[40] Ivi, b. 1, fasc. 53.
[41] Si veda Mancino, Romeo, *Clero criminale* cit., p.178.
[42] SASU, PSA, P, b. 5, fasc. 200.

«contra fiscum laicalem huius civitatis Vadensis». Vale la pena di riportare la prima parte di questo documento:

> Da molto tempo in qua – disse dunque il Paitelli – è nato un abuso molto pregiudicievole alli interessi di questa Curia ecclesiastica, a cagione degli essecutori del tribunale laico di questa città, che va sempre tergiversando con impedire alli suoi essecutori che non faccino catture che se li ordinano, che non esseguischino mandati, né precetti, né altro che se li impone per il buon servigio della giustizia, come *ab immemorabili* e sin dalla prima erezzione di questo vescovato delle due città di Sant'Angelo in Vado e Urbania li vescovi, per la povertà di queste mense, non hanno mai potuto tenere la loro Corte armata in servigio de suoi tribunali, ma sempre si sono serviti del Barigello e sbirri del tribunale laico di queste due città. Da alcuni anni in qua, in qualche occorrenza anche grave, è stata ubligata la Curia a fare carcerare qualche uno, dopo aver pregati e ripregati li essecutori, con farli capire l'obbligo che anno di ubbidire e servire nelle occorrenze di qualsivoglia sorte questo tribunale ecclesiastico, indipendentemente dalla curia laicale; e se qualche ubbidiente essecutore ha ubbidito con l'opera, sono stati licenziati e anche castigati [...]; e per publica voce e fama, ben nota a tutta questa città sopra questo particolare, [*si dice*] che gli sbirri della Curia laicale, abbenché ubligati al servizio di questa ecclesiastica, non possono e talvolta non vogliono esseguire qualunque ordine, benché minimo, se prima non fanno palese al Podestà quanto si deve esseguire, che il più delle volte vengono impediti gli essecutori o avvisati li rei, che vanno impuniti, con ludibrio del tribunale.

A questa prima informazione seguirono quattro testimonianze di altrettanti sacerdoti: Paolo Guerra (8 agosto), Ottaviano Rombolotti (9 agosto), Ubaldo Mancini (10 agosto), Angelo Riderelli (12 agosto). Sia il denunciante che i testimoni riferirono fatti precisi accaduti negli anni precedenti e affermarono che quei contrasti erano un fenomeno recente e che prima di allora i rapporti tra le due istituzioni erano stati tranquilli. Quest'ultima affermazione, tuttavia, può essere in parte smentita non soltanto da quanto abbiamo detto finora, ma anche da un altro documento allegato al procedimento di cui stiamo trattando, cioè la copia di una lettera della Congregazione dell'Immunità ecclesiastica al vescovo datata 23 aprile 1689. In risposta alle lamentele del procuratore fiscale della curia vescovile di Sant'Angelo, a nome della congregazione il cardinale Marescotti scriveva tra l'altro che

> i ministri e giudici laici non possino prohibire agli essecutori della corte secolare l'esseguire li monitorii e mandati della corte vescovale, benché non se ne sia precedentemente domandata a essi la licenza.

Pertanto il vescovo, «col mezo delle censure», avrebbe dovuto persuadere il podestà a collaborare, «affinché», concludeva il cardinale, «il di lei tribunale vescovale possa liberamente valersi degli essecutori della detta corte laicale»[43].

In realtà, com'è facile intuire, i problemi erano iniziati già poco dopo l'istituzione della nuova diocesi. Nel giugno del 1638, infatti, il vicario vescovile di Sant'Angelo si era lamentato col cardinal Barberini del fatto che il bargello si rifiutava di eseguire i suoi ordini[44]. Non si vuole qui sostenere, ovviamente, che i rapporti tra podestà e vicario vescovile e i rispettivi ufficiali fossero sempre conflittuali: abbiamo visto sopra, ad esempio, un bargello che eseguì fedelmente e scrupolosamente la volontà del vescovo e certamente non fu l'unico a farlo. Tuttavia la necessità per il tribunale diocesano di ricorrere al personale in servizio presso l'autorità secolare fu indubbiamente un'efficace arma di ricatto a vantaggio di quest'ultimo nel caso di un conflitto in corso.

Il tribunale nella tempesta, 1755-1758

Tra le ragioni delle difficoltà del tribunale diocesano a svolgere un'azione efficace di disciplinamento nei confronti della società e del clero vadesi possiamo includere la resistenza messa in atto da entrambi, che si espresse per lo più in forma individuale (reticenza negli interrogatori, fughe, recidive, tentativi di corruzione e così via)[45], ma che, almeno in

---

[43] Tutta la documentazione è contenuta in SASU, PSA, P, b. 12, fasc. non num. Dei documenti, come avverte una nota nella prima pagina del fascicolo, venne fatta una copia che fu consegnata al vescovo dal vicario generale Grassi. Don Angelo Riderelli è evidentemente lo stesso sacerdote che aveva una causa in corso con Antonio Zeri Monti di cui *infra*.

[44] Ivi, b. 1, fasc. miscellaneo di carteggi, il card. Barberini al vicelegato di Urbino, Roma, 23 giugno 1638 (copia).

[45] L'episodio più drammatico di reazione individuale avvenne il 14 giugno 1699: quella sera lo sbirro Francesco Geloni detto "Bologna" uccise con un'archibugiata il cancelliere vescovile Valentino Campanelli, individuato come il principale responsabile della condanna al bando per vita disonesta inflitta dal tribunale diocesano a una vedova che aveva una relazione con

un caso, diede luogo a un'azione organizzata diretta contro gli ufficiali della diocesi.

All'inizio del 1755 il vescovo Deodato Baiardi ordinò al suo vicario di Sant'Angelo Cesare Pasini di compiere la revisione delle amministrazioni dei luoghi pii e della celebrazione delle messe a cui i rispettivi sacerdoti erano tenuti. Il primo febbraio di quell'anno mons. Baiardi mise a fianco del vicario don Ottaviano Rombolotti, che designò addirittura proprio sostituto. Il vescovo nutriva una grande fiducia in don Ottaviano, che aveva già svolto in precedenza l'incarico di revisore e che aveva quindi una notevole esperienza[46]. In seguito alle revisioni condotte col contributo determinante del Rombolotti emersero diverse irregolarità. Ne fecero le spese don Eusebio Cilla, don Paolo Guerra e il già menzionato don Giovan Battista Cilla (nipote di Eusebio), che a partire dal giugno 1755 vennero sottoposti a lunghe e meticolose indagini, dalle quali risultarono frodi nella celebrazione delle messe. Don Eusebio, contro il quale le accuse non erano molto gravi, dopo una supplica venne condannato a due mesi di esercizi spirituali e alla corretta tenuta del giornale delle messe[47]. Don Guerra era invece colpevole di aver duplicato dolosamente ben 101 registrazioni, di essersi intascato 63 scudi e di aver commesso altri illeciti nell'amministrazione delle diverse cappelle di cui era stato titolare. Anche a lui, in seguito a una supplica, vennero prescritti gli esercizi spirituali, ma fu anche obbligato a rendere conto dell'amministrazione della cappella Umili e a produrre entro tre mesi un'attestazione dell'effettiva celebrazione di tutte le messe che

---

lui; ivi, b. 5, fasc. 81. Geloni riuscì a fuggire e venne scomunicato.

[46] Queste notizie si ricavano dal fascicolo processuale contro don Eusebio Cilla, ivi, b. 12, fasc. 386, che a cc. 2v-3r riporta una lettera del vescovo di Sant'Angelo al suo vicario generale datata Urbania, 1 febbraio 1755, in cui il vescovo raccomandava il «sacerdote don Ottaviano Rombolotti nostro sostituto, come quello ch'è de' più pratici che costì sono, e quale nella mia prima visita sopra ogn'altro si affaticò lodevolmente nella revisione delle amministrazioni di cotesti luoghi pii, anzi trovo aver egli scritta di proprio pugno una visita di monsignor Fabretti mio antecessore donde ha potuto acquistare maggior pratica per tale impiego». Dagli atti di questo processo e dagli altri due (si veda *infra*) si ricava anche che un'indagine analoga era stata condotta già nel 1752, ma evidentemente con meno determinazione; di questa prima indagine è testimonianza, tra l'altro, un processo contro don Pietro Maestrini, ivi, b. 11, fascc. 319-320.

[47] Ivi, b. 12, fasc. 386, c. 54r.

aveva finto di celebrare[48]. Durante il processo entrambi si lamentarono delle irregolarità procedurali: don Eusebio Cilla si riferiva a un procedimento a suo carico di tre anni prima per lo stesso motivo; don Paolo Guerra invece contestava il diritto del tribunale vescovile di esaminare documentazione anteriore a un processo del 1750 al termine del quale aveva ottenuto la grazia.

La posizione di don Giovan Battista Cilla era più complicata. Il sacerdote vadese era accusato non soltanto di massicce frodi sulle messe, ma anche di aver diffamato in pubblico don Ottaviano Rombolotti durante il pranzo per la festa della Madonna del Rosario (5 ottobre), al castello di Baciuccaro. Lo riferì al processo don Angelo Riderelli, curato della chiesa di San Cristoforo e uno dei mansionari della cattedrale. Il 14 ottobre 1755 il sacerdote disse al giudice che l'avversione del Cilla per il Rombolotti aveva origine in una causa civile che opponeva lo stesso Riderelli ad Antonio Zeri Monti, che, per ragioni di eredità, era debitore nei confronti della mansioneria. Giovan Battista Cilla, che parteggiava per Antonio Zeri (il quale era comunque assistito da un suo procuratore, Vincenzo Bagini), sosteneva che il Rombolotti appoggiasse il Riderelli e che fra i due ci fosse un'intesa illecita, dato il ruolo istituzionale del Rombolotti[49]. Dieci giorni dopo la deposizione di don Riderelli, il 24 ottobre, don Giovan Battista Cilla venne convocato di fronte al vicario vescovile per essere interrogato[50]. Di fronte al giudice, il sacerdote trasformò l'interrogatorio in un'energica autodifesa, con la quale definiva apertamente don Ottaviano Rombolotti «uno de miei nemici»[51] e respingeva, con motivazioni dettagliate, sia l'accusa relativa alla frode sulle messe, sia quella di aver falsificato un

[48] Ivi, fasc. 387, supplica e rescritto del 13 dicembre 1756.

[49] Ivi, fasc. 388, «super nonnullis defraudationibus missarum cum respectiva unica duplicatione missae diversis vicibus et temporibus»; le prime 70 carte sono occupate dalle frodi sulle messe, poi da c. 71r a c. 73v conclude il fascicolo l'interrogatorio di don Angelo Riderelli, 14 ottobre 1755.

[50] SASU, PSA, P, fasc. 389.

[51] E aggiungeva: «e della stessa mia casa, come a suo tempo verrà giustificato» (questo presunto legame di parentela tra Cilla e Rombolotti non venne poi chiarito). Don Cilla tra l'altro opponeva diverse eccezioni di natura giuridica secondo cui il tribunale non avrebbe avuto nemmeno il diritto di interrogarlo.

documento nella causa tra Antonio Zeri Monti e don Angelo Riderelli. Il processo contro don Giovan Battista Cilla sembra concludersi con quest'atto, benché l'imputato si impegnasse a ricomparire di fronte al tribunale se convocato.

I procedimenti relativi alle frodi sulle messe, che con ogni probabilità rappresentavano solo un aspetto di un tentativo più generale di mettere ordine nella vita del clero della diocesi, non erano dunque passati senza lasciare traccia. Lo si deduce anche da una vicenda dai contorni in parte oscuri, nella quale venne descritto un vero e proprio complotto ai danni degli ufficiali di curia, che ebbe come protagonisti alcuni dei personaggi appena menzionati. Il 12 febbraio 1757, a seguito di un'istanza del procuratore fiscale Saverio Paitelli, il vicario vescovile Cesare Pasini aprì un procedimento penale contro Bernardino di Pierino e sua moglie Mariangela, coloni in un possedimento appartenente alla cappella Fabbri detto "la Montata"[52]. I due accoglievano in casa molte persone che, col consenso del marito, avevano relazioni con Mariangela. Tra questi c'era stato un frate servita di nome Pellegrino Marsili e vi era ora il giovane chierico Terenzio Sersilvestri. Quest'ultima vicenda aveva provocato «non poca mormorazione» da parte dei vicini e del padre di Terenzio, anche perché il giovane si era praticamente trasferito in casa dei coniugi. Questi ultimi erano stati ammoniti più volte da «diverse savie persone», ma soprattutto da don Ottaviano Rombolotti, che, in quanto cappellano della cappella Fabbri, era proprietario del possedimento su cui abitavano. Il 15 marzo, tra i testimoni in questo processo, comparve anche don Paolo Guerra, che, come si ricorderà, era stato tra i sacerdoti processati per le frodi sulle messe. Egli conosceva Mariangela non soltanto perché abitava vicino alla coppia, ma anche perché andava a casa sua a leggerle le lettere inviatele da padre Marsili dopo che quest'ultimo era stato allontanato dal convento di Sant'Angelo proprio per la sua relazione con la donna. Don Paolo aveva anche scritto le risposte per Mariangela, finché, come egli stesso dichiarò con una certa ironia, «in luogo di segretario» gli era succeduto il Sersilvestri. La posizione del sacerdote in questo processo era dunque ambigua, a metà

[52] Ivi, fasc. 396.

strada tra testimone e coimputato. Fu forse proprio per guadagnarsi la fiducia dei giudici che, in modo apparentemente del tutto inatteso[53], Guerra rivelò al vicario le trame contro la curia vescovile. Poco tempo prima, cioè verso la fine delle feste di carnevale, raccontò don Paolo, si era recato «per pura amicizia» in casa del procuratore Vincenzo Bagini e vi aveva trovato quest'ultimo in compagnia di Terenzio Sersilvestri e Antonio Zeri Monti, i quali gli avevano chiesto di scrivere un memoriale pieno di «infamità» contro il vicario vescovile, il suo cancelliere Giovan Battista Pierucci e don Ottaviano Rombolotti[54]. Il documento avrebbe dovuto essere mandato a Roma, al segretario del cardinale Domenico Passionei, che si sarebbe incaricato di dare un seguito alle accuse[55]. Il Sersilvestri avrebbe addirittura mostrato a don Paolo Guerra la lettera con cui il segretario del Passionei chiedeva la redazione del memoriale. Guerra raccontò al vicario di essersi rifiutato di scrivere quell'infame documento; a redigerlo e a inviarlo a Roma aveva provveduto in seguito il Sersilvestri. In una confessione autografa datata 15 aprile, don Paolo Guerra aggiunse altri dettagli alla vicenda; tra le altre cose, riferì che nel complotto era coinvolto anche il notaio Piercarlo Piani, «quale, come publicamente si dice, ha ardito di rogarsi in consimili scriture contro l'illustrissimo e reverendissimo monsignore Baiardi nostro dignissimo pastore». Si trattava, anche in questo caso, di un personaggio che aveva motivi di rancore nei confronti della curia: era stato infatti cancelliere del tribunale vescovile, ma era stato poi processato nel 1753 per aver sottratto dei documenti[56]. Con un atto di palese *captatio benevolentiae*,

[53] Disse infatti don Paolo Guerra, dopo aver parlato della relazione tra la donna e il frate: «E come dissi per dire la verità, sono per aggiungerle le cose infrascritte...».

[54] Come si ricorderà, Antonio Zeri Monti litigava in curia contro il sacerdote Antonio Riderelli, che secondo Cilla era spalleggiato da Ottaviano Rombolotti. Le "infamità" vengono specificate da don Paolo Guerra nel suo memoriale scritto del 15 aprile (si veda *infra*): contro il vicario vescovile ci si voleva servire di una testimonianza di Antonio Zeri Monti redatta dal notaio Bagini, secondo cui il vicario «aveva tenuto di mano a una certa donna Andrea Garzi già defunta di scudi settanta in circa»; Rombolotti doveva essere accusato di dormire con la propria serva, mentre non è chiaro cosa dovesse essere attribuito al cancelliere Pierucci.

[55] Ignoro l'identità del segretario del Passionei; sul cardinale, nato a Fossombrone nel 1682, si veda la voce di S. Nanni in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (www.treccani.it).

[56] Il processo contro il notaio Piani in SASU, PSA, P, b. 11, fasc. 375 (dal 5 maggio al 6

poi, don Paolo espresse il suo biasimo nei confronti delle accuse contro il vicario vescovile, che a Sant'Angelo, scrisse, «ha fatto risplendere la sua onorateza e virtù». Le vicende narrate dal sacerdote vadese vennero confermate poco dopo da Bernardino di Pierino[57].

Con ogni probabilità le rivelazioni di don Paolo Guerra non erano state del tutto spontanee: pochi giorni prima, infatti, erano stati sentiti altri due testimoni, Marco di Francesco Caccia e Felice Romanini; i verbali del loro interrogatorio, pur non avendo niente a che fare col processo contro Bernardino e Mariangela, sono inclusi nello stesso fascicolo processuale. Anch'essi, come don Paolo Guerra, riferirono dei tentativi di diffamazione degli ufficiali della curia vescovile di Sant'Angelo in Vado. Durante il suo interrogatorio, Marco Caccia ebbe una reazione di panico, disse infatti di aver sentito dire che le accuse portate a Roma contro Giovan Battista Pierucci erano state opera di non meglio specificati «milordi». Invitato a chiarire «quinam sint isti milordi», il Caccia ripeté per tre volte «non so chi siano», inveì contro il cancelliere e i testimoni e, di fronte alle ingiunzioni di non allontanarsi, esclamò: «Voglio andare dove mi pare» e uscì dalla stanza, per venire peraltro ricatturato poco dopo. Felice Romanini riferì in modo non del tutto chiaro una discussione avvenuta in un'osteria in cui si lasciava intendere che le calunnie contro il cancelliere Pierucci erano una ritorsione contro il licenziamento di un podestà[58].

---

giugno 1753).

[57] Anche Bernardino, nella sua deposizione del 25 aprile, si mostrò pentito, in particolare per aver rilasciato una deposizione redatta da Vincenzo Bagini secondo cui Ottaviano Rombolotti avrebbe dormito con la sua serva Girolima, mentre in realtà era «un sacerdote da bene». Bernardino scaricava la responsabilità sullo Zeri Monti, sul Bagini e soprattutto su don Paolo Guerra, il quale «contro il Rombolotti (come si suol dire) diceva ira di Cristo, denominandolo per un ladro et altre cose simili che mi facevano arossire in sentirle».

[58] SASU, PSA, P, b. 12, fasc. 396, deposizioni del […] marzo (Caccia) e 5 marzo (Romanini) 1757. La parola "milordi" è attestata anche nella Cagli napoleonica; D. SANFILIPPO, *Un tentativo di rivolta a Cagli nel contesto rivoluzionario e controrivoluzionario di fine Settecento*, in «Studi pesaresi», 5 (2017), pp. 125-136; è forse riconducibile alla presenza a Urbino della corte di Giacomo III Stuart in esilio; E. CORP, *I giacobiti a Urbino (1717-1718). La corte in esilio di Giacomo III re d'Inghilterra, 1717-1718*. Edizione italiana a cura di TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, Bologna, il Mulino, 2014.

Il 26 marzo 1757 venne infine interrogato Antonio Zeri Monti, che confermò l'incontro tra i "cospiratori" a casa del notaio Vincenzo Bagini narrato da don Paolo Guerra. Si tratta dell'ultima testimonianza sul tentativo di diffamazione contro gli ufficiali della curia vescovile, che non sappiamo fin dove si fosse spinta, né quali conseguenze avesse avuto.

Contro Bernardino e Mariangela, invece, nel marzo del 1758, sempre dopo una denuncia del procuratore fiscale, venne avviato un nuovo procedimento che si richiamava esplicitamente a quello precedente, che evidentemente era stato sospeso[59]. Nel frattempo i coniugi si erano trasferiti in città, ma Terenzio Sersilvestri era sempre ospite a casa dei due. Questa volta però i testimoni furono più prudenti nel descrivere la situazione e anzi una di esse attribuì la «mormorazione» del vicinato unicamente alla disparità sociale tra Terenzio, «di buon parentado», e i coniugi Bernardino e Mariangela, «poveri contadini». Poco dopo, il 7 aprile, Mariangela rivolse una supplica al vescovo. Il tono del documento, tuttavia, era più quello di una protesta e di una rivendicazione che di una supplica. La donna si lamentava delle «vessazioni patite da questo fisco ecclesiastico fin da l'anno scaduto, con aver preteso d'intacare nell'onore la ricorente»; suo marito era stato addirittura carcerato senza alcuna prova a suo carico. Concludeva chiedendo la grazia e presentando le sottoscrizioni di tre sacerdoti curati che attestavano le sue buone qualità; si trattava di don Domenico Bartoli, don Gaetano Meriggioli e don Terenzio Tontini. Il rescritto del vescovo, interlocutorio, imponeva al vicario vescovile di verificare quanto esposto e di riferirgli il suo parere. Il 22 aprile e il 9 maggio vennero raccolte anche due testimonianze a favore di Mariangela. Ci vollero però ancora quattro mesi perché il procedimento terminasse. Il primo settembre 1758 il procuratore di Bernardino e Mariangela – che, non certo per caso, era Vincenzo Bagini – comparve di fronte al vicario vescovile e al suo cancelliere ed esibì altre attestazioni della buona condotta della donna. D'altra parte, dichiarò Bagini con intenzione polemica, se Mariangela si fosse comportata male, «il marito, ch'è il leggittimo e vero custode di sua persona e del proprio onore, averebbe più da vicino conosciuti quelle mancanze

[59] SASU, PSA, P, b. 12, fasc. 396 (fascicolo separato inserito nel fascicolo principale).

che il fisco ha stortamente supposte». Chiese pertanto la revoca del precetto "de non conversando" col Sersilvestri, in quanto indebitamente emanato, nonché di avere una copia del processo, «con espressa protesta di rivolere danni, spese e pregiudizii contro chi, contro ogni dovere, ha adossata una tale impostura». In seguito a queste proteste, il vicario decretò la cassazione del precetto «tamquam iniuste et indebite extorta contra Mariangelam». Probabilmente questa conclusione si dovette anche al fatto che nel frattempo erano cambiati sia il vicario vescovile, che ora era Costantino Grassi, sia il cancelliere, Francesco Maria Rossi. Non sappiamo, tuttavia, se quell'avvicendamento avesse avuto qualcosa a che vedere con l'azione diretta contro gli ufficiali diocesani da parte di un gruppo di scontenti aiutati, forse, da qualcuno molto in alto.

La vicenda che abbiamo qui riferito per sommi capi è comunque rappresentativa della debolezza delle istituzioni ecclesiastiche a Sant'Angelo in Vado nel Settecento. Governare un clero riottoso e indisciplinato con mezzi insufficienti era probabilmente un'esperienza comune a molte altre diocesi, anche se le ricerche non possono ancora dirci quanto comune fosse questa situazione. L'impressione che si prova scorrendo queste carte, comunque, è che molte delle nostre idee sul "disciplinamento" e la sua efficacia vadano completamente riviste e messe a confronto con i reali comportamenti attestati nelle carte d'archivio.

Giustizia ecclesiastica e società a Jesi in età moderna (1530-1730)

Diego Pedrini - Lucia Dubbini

Questo studio nasce da due istanze: innanzitutto dal desiderio di confrontare e chiarire in modo completo i termini della struttura complessa di una corte ecclesiastica locale ed inoltre dallo specifico interesse per le modalità di azione della stessa all'interno di una realtà sociale dello Stato Pontificio. I principali studi generali e dedicati a realtà specifiche sull'argomento[1] hanno determinato importanti linee di ricerca, che sono state qui considerate e confrontate con la realtà specifica, giungendo ad una sintesi che, crediamo, possa arricchire la conoscenza della giustizia ecclesiastica in età moderna.

Questo studio è stato reso possibile dal patrimonio documentario della corte episcopale di Jesi, una massa davvero ampia di documenti, suddivisa tra l'Archivio di Stato di Ancona[2] e l'Archivio diocesano di Jesi. L'intero volume dei fascicoli esaminati sarà oggetto a breve di una pub-

[1] O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono (Siena, 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli, 1994; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, Torino, Einaudi, 1996; C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in C. Nubola, A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 213-229, P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000; E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006; M. Mancino, *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell'Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania* in «Studi Storici», a. 50, 1 (2009), pp. 101-130; M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, University Press, 2012; T.B. Deutscher, *Punishment and Penance: Two Phases in the History of the Bishop's Tribunal of Novara*, Toronto, University of Toronto Press, 2103; M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

[2] Per la storia dell'archivio del tribunale jesino: P. Galeazzi (a cura di), *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche.* Atti del Convegno di studi. Jesi 22-23 febbraio 2007, Ancona, Affinità Elettive, 2009.

blicazione monografica che svilupperà un'analisi dettagliata dell'azione del tribunale.

Jesi, la *vetus urbs regia aesium* e la sua diocesi hanno avuto uno sviluppo storico che è stato ampiamente descritto dagli storici locali antichi, ottocenteschi e dalla storiografia più recente[3], partendo dalle sue origini attraverso lo sviluppo comunale, le successive lotte per l'affermazione signorile che avevano visto le discordie tra fazioni riverberarsi con violenza all'interno della città, fino a trovare una soluzione di equilibrio e di sostanziale accordo tra le famiglie ed i gruppi oligarchici nel terzo decennio del XVI secolo[4].

Quindi si può dire che a partire dall'inizio del XVI secolo le istituzioni comunali si sono evolute in un sistema di governo consolidato, nel quale anche i momenti di grave conflitto con il centro romano vengono risolti attraverso un modello di progressiva composizione, che finisce per attribuire all'oligarchia un ruolo decisivo ed indiscusso nel controllo statale ed economico della città attraverso la prevalenza sulla vendita delle terre comunali e mediante l'accaparramento delle terre risultanti dall'abbattimento di parte delle selve cittadine[5] ed il processo di *imbussolamento,* cioè l'esclusiva partecipazione delle cariche di governo a favore delle famiglie dell'oligarchia stessa[6].

Inoltre a partire dagli anni venti del Cinquecento si era oramai strutturato in modo stabile il lungo processo di controllo del contado che appare ormai consolidato, anche se sarà sempre fonte di contestazioni e problemi mai del tutto risolti: dalle opposizioni vere e proprie come la "congiura dei notai"[7], alle infinite liti amministrative presso i tribu-

---

[3] In termini generali, gli storici antichi sono: P. GRITIO, *Ristretto delle istorie di Jesi*, In Macerata appresso Sebastiano Martellini, 1578; T. BALDASSINI, *Notizie Historiche della reggia città di Jesi*, In Jesi, Stamperia Alessandro Serafini, 1704; G. BALDASSINI, *Memorie Istoriche dell'antichissima e regia città di Jes*i, In Jesi, presso Pietropaolo Bonelli, 1765. Per quello che riguarda i contemporanei: R. MOLINELLI, *Un'oligarchia locale nell'età moderna*, Urbino, Argalia, 1976; C. URIELI, *Jesi e il suo contado*, V voll., Jesi, UTJ, 1976-1988: R. MOLINELLI, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino, Argalia, 1988.

[4] MOLINELLI, *Un'oligarchia locale* cit., pp. 35-39.

[5] MOLINELLI, *Un'oligarchia locale* cit., p. 86.

[6] MOLINELLI, *Un'oligarchia locale* cit., p. 49.

[7] URIELI, *Jesi* cit., pp. 57-61.

nali romani[8]. Il dominio della città si estende su sedici castelli posti in posizione strategica lungo la valle del fiume Esino, controllati di fatto dal centro attraverso l'organo esecutivo di quattro massari che svolgono ruolo di governo locale, assistiti dal balivo in veste di ufficiale giudiziario. I castelli sono: Belvedere; Castel del Piano (Castelplanio); Castelbellino; Maiolati; Massaccio (Cupramontana); Montecarotto; Monteroberto; Morro (Morro d'Alba); Mosciano (Monsano); Poggio Cupo (Poggio Cupro); Poggio San Marcello; Rosora; San Marcello; San Paolo; Santa Maria Nuova; Scisciano.

Un territorio relativamente vasto, di circa 350 chilometri quadrati[9], che da un punto di vista demografico si evolve da un dato di circa 16.000 abitanti verso la fine del XVI secolo sino a contare circa 23.000 anime secondo i dati del "censimento" pontificio del 1656[10], che pur nella loro notevole approssimazione[11] danno un quadro abbastanza preciso degli abitanti nel periodo. Jesi è nettamente il centro più rilevante da un punto di vista demografico, con più di 8.000 abitanti, anche se alcuni dei borghi soggetti esprimono un livello di popolazione di notevole importanza, come Massaccio (2.500), Belvedere (1.850) o Montecarotto (1.800)[12]. Gli altri castelli andavano via via decrescendo in grandezza, sino a raggiungere i 400 abitanti a San Paolo di Jesi o Scisciano.

Il complesso di questi processi sociali ed istituzionali s'inserisce nello sviluppo articolato delle periferie dello Stato Pontificio, che nella varietà delle soluzioni adottate dalle diverse città trova nella Marca, l'area tra il

---

[8] Esemplificativa la «Causa Aesina Collectarum», vertente sulle ripartizioni fiscali, protrattasi per oltre due secoli. Si veda S. Scoccianti, *La «Causa Aesina Collectarum»: uno strumento per la ricerca storica*, Ancona, 2015.

[9] A. Cherubini, *Le antiche pievi della diocesi di Jesi*, Fano, Studia Picena, 1982.

[10] F. Corridore, *La popolazione dello stato romano (1656-1901)*, Roma, Loescher, 1906.

[11] Un esempio di rivalutazione dei dati è: L. Tittarelli, *Il «Censimento» pontificio del 1656 nella Diocesi di Perugia alla luce di nuovi documenti rinvenuti* in «Genus», a. 29, 1/2 (1973), pp. 155-189.

[12] V. Bertarelli, *Lo stato e il movimento della popolazione del comune di Jesi da documenti inediti: (secoli 16.-19.)*, Ancona, Industria tipografica E. Venturini, 1950; S. Anselmi (a cura di), *Nelle Marche Centrali. Territorio, Economia, Società tra Medioevo e Novecento. L'Area Esino-Misena*, Jesi, Cassa di Risparmio di Jesi, 1979.

fiume Foglia ed il territorio abruzzese, un fulcro evidente dell'organizzazione complessa della struttura statuale del dominio papale[13].

In questo senso nel 1585 la concessione a Jesi da parte di Sisto V dello stato di città direttamente dipendente dal pontefice attraverso la figura di un governatore prelatizio e la conseguente fine del regime plurisecolare podestarile, premia un preciso disegno di supremazia dell'oligarchia e della città sia sul contado. che sul fragile potere del governo della Marca di Macerata, che viene a trovarsi senza alcuna autorità sul territorio jesino.

Il risultato di queste azioni politiche e sociali è quello di far sì che il nuovo ceto dirigente si fonda con le vecchie classi nobiliari, integrato solo in parte da aggiunte per cooptazione, accaparrandosi tutti i ruoli istituzionali e prelatizi e restando al controllo della città sino all'arrivo delle truppe francesi nel dicembre del 1797.

La preminenza sull'economia da parte dell'oligarchia locale si evidenzia anche sull'influenza determinante relativamente ai beni ecclesiastici, attraverso nomine assegnate ai propri congiunti e mediante le concessioni di sfruttamento enfiteutico di buona parte dei beni, rinnovate anche se terminate le linee investite. È quindi la proprietà fondiaria il fattore determinante di acquisizione del potere economico: un ristretto gruppo di casate familiari mantiene il possesso della maggior parte delle terre, sino al punto che a metà del Seicento una dozzina di famiglie arriva a detenere circa il cinquanta percento del totale delle terre accatastate[14].

Anche lo sviluppo dell'assetto giurisdizionale dello Stato jesino, tenendo conto che il concetto di *Iurisdictio* indica qui l'insieme dei poteri pubblici astrattamente esercitabili su un territorio e distribuiti in modo non omogeneo tra diversi soggetti, vede riconfermata questa caratteristica di alleanza con il patriziato locale.

In concreto la sistemazione istituzionale si articola in una pluralità di tribunali: attraverso la corte laica del Governatore, quella vescovile e quella del Tribunale del Comune, che si occupa di vertenze minori. La presenza del Tribunale del Santo Ufficio, a partire dalla fine del Cin-

---

[13] B.G. ZENOBI, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 21-29.

[14] MOLINELLI, *Un'oligarchia locale* cit., p. 91.

quecento, come Vicaria dell'ufficio inquisitoriale di Ancona, completa il quadro dell'assetto giurisdizionale.

Un assetto tipicamente plurale della giurisdizione, che creava un'inevitabile sequenza di controversie e ricorsi, risultanti in un pulviscolo di azioni e reazioni giudiziarie che confermano la tendenza centrale di Roma a sviluppare una sostanziale alleanza locale con l'oligarchia. Ad esempio la Sacra Consulta recita un ruolo di notevole peso negli affari giudiziari jesini non solo nelle controversie spicciole, ma anche su tematiche parallele come la concessione di grazia per i condannati alle Confraternite della città[15].

Da questo rapido esame la città ed il suo contado emergono come quella che vogliamo definire una *periferia perfetta* dello Stato pontificio in età moderna. Perfetta non solo per l'uniformità della struttura sociale ed economica e dello sviluppo istituzionale rispetto alle molte altre realtà urbane della regione, ma per l'interazione continua e circolare tra Roma ed i circuiti di potere locali sia laici che ecclesiastici, evidenziata soprattutto attraverso l'intreccio tra l'aspetto giudiziario e quello sociale.

La diocesi jesina aveva completato all'inizio del Cinquecento lo sviluppo di mutazioni molto importanti, giungendo alla formazione di due parrocchie urbane e sedici dei castelli. Questo poiché il territorio della diocesi coincideva di fatto con quello del contado, se si eccettuano i due centri di Belvedere e Morro che ricadevano sotto il controllo del vescovo di Senigallia. Oltre al vescovo ed il suo vicario aveva notevole rilevanza il Capitolo della Cattedrale, che attraverso i suoi undici titolari deteneva i diritti di approvazione dei canonicati[16]. All'interno della diocesi sussistevano svariate comunità religiose con i loro conventi: nella città erano presenti i Domenicani, i Minori Conventuali, che attraverso la Confraternita

[15] I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato Pontificio in età moderna* in M. Cavina (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVII sec.)*, Bologna, Patron, 2012, pp. 267-270. In particolare la Confraternita del SS. Sacramento ottiene dal 1568 la possibilità di graziare un condannato a morte o alle galere per ogni anno. La documentazione di una cinquantina di grazie intervenute tra il 1568 ed il 1652 si trova in: ASDJ, Classe IV, Busta 90.

[16] C. Urieli, *La Diocesi di Jesi, 1978*, Jesi, 1979, p. 289.

di Santa Lucia gestivano l'omonimo ospedale cittadino, gli Agostiniani, i Carmelitani ed i Minori dell'Osservanza. Durante tutto il XVI secolo si sviluppa il movimento cappuccino nelle Marche, che ha anche a Jesi una presenza rilevante attraverso un convento più volte ricollocato in varie parti della città.

Un cambiamento fondamentale avviene con la nomina di Gabriele del Monte al ruolo di vescovo nel 1554, ufficio che manterrà sino alla morte avvenuta nel 1597[17], mettendo in atto la nuova visione del ruolo del vescovo generata dal Concilio di Trento, le grandi conseguenze apportate all'intero corpo ecclesiale e conseguentemente alla società intera[18]. Dai dodici sinodi convocati in un trentennio, alla fondazione del seminario nel 1564, fino alle ventitré visite pastorali nel territorio diocesano, è innegabile il tentativo di strutturare un'azione riformatrice all'interno della diocesi in termini non solo di efficienza, ma anche e soprattutto di migliore conduzione del clero.

L'esame dei documenti prodotti direttamente dalla cancelleria del Vescovo determina un chiaro tentativo di produrre una riforma complessiva, andando oltre i semplici editti reiterati sulla disciplina, l'osservanza dei riti festivi e la generale affermazione di autorità spirituale, nel tentativo di imporre una visione *per una società cristiana*. Allo sforzo riformatore seguì nei secoli successivi un consolidamento di tipo controriformistico che vede risultati alterni, tra azioni riformatrici e difesa dei privilegi ecclesiastici.

L'azione di personaggi come Imperioli, Cenci o i due Cybo è fortemente improntata ad un'amministrazione molto presente sul territorio, con frequenti visite pastorali e sinodi e ad una decisa difesa della posizione di potere della chiesa locale, sia da un punto di vista economico che giurisdizionale.

Dunque questo era il panorama dell'istituzione episcopale ed è rilevante valutare la presenza del personale religioso in generale. Lo possiamo fare attraverso varie fonti, anche se queste sono tra di loro parzialmente contraddittorie. Senza entrare in questioni eccessivamente formali si evi-

---

[17] C. ZENOBI, *L'episcopato jesino di Mons. Gabriele del Monte*, Jesi, UTJ, 1979.

[18] PROSPERI *Tribunali della coscienza* cit., pp. 281-284.

denzia un costante aumento di preti e regolari nel periodo 1530-1725, ad esempio dagli 80 preti e chierici del 1653 si arriva ai 127 del 1671. Nello stesso anno troviamo inoltre un numero rilevante di regolari, quantificabile intorno ai 119 e di monache pari a 163[19]. In buona sostanza la presenza del clero nell'intera diocesi si attesta intorno ad un valore medio pari al 1,5% della popolazione generale.

L'autorità della corte vescovile si estende su due grandi settori della vita delle comunità: il primo è il foro del clero, che riguarda sia le controversie sui beni ecclesiastici che le azioni criminali del clero secolare ed in particolari casi di quello regolare. Allo stesso tempo l'istituzione si occupa delle azioni e dei crimini dei laici sia in campo civile che in campo penale[20]. Quest'ultimo è particolarmente importante in quanto riguarda molti aspetti della struttura sociale, essendo i delitti di cui si occupa il tribunale sia quelli inerenti i peccati mortali, che quelli definiti dai bandi e regolamenti vescovili, quindi comprensivi di molte fattispecie: dai crimini più strettamente inerenti il controllo della morale (Adulterio, Concubinato, Fornicazione, Infanticidio, Prostituzione), a quelli più apertamente violenti (Aggressione, Disordini, Evasione, Ingiurie, Omicidio, Rissa), per finire con quelli a carattere patrimoniale (Debiti, Furto, Usura).

La corte è presieduta dal Vicario generale del vescovo, che nel caso concreto è un prelato quasi sempre estraneo al tessuto sociale jesino in quanto proveniente da altre zone dello Stato pontificio.

L'*iter* si sviluppa in alcuni gradi progressivi, dall'ascolto dei testimoni, alle citazioni scritte, i *monitori,* consegnate agli inquisiti e nel caso gli indagati non si presentino entro un termine stabilito ignorando le comunicazioni della corte vengono dichiarati contumaci e cadono nella pena della scomunica[21]. Con questo atto gli imputati si trovano in una situazione di esclusione dalla comunità, non più in grado di partecipare, sia in termini pratici che spirituali, alla vita sacramentale e a quella civile, come la conversazione con altre persone o la possibilità di effettuare atti civili

[19] ASDJ, Classe V, Busta 103, Editti, s.n.

[20] C. Pellegrino, *Praxis Vicarorum*, Venetiis, Typis Antonii Tiuani, 1681, p. 284; I. Sbrozzi, *Tractaus de Vicario Episcopi*, Venetiis, Apud Iulium Somaschum, 1592, pp. 78-80.

[21] Pellegrino, *Praxis* cit., p. 355.

ed economici[22]. Da notare infine che il tribunale allargava la sua azione istituzionale anche al campo del *forum fori*, il foro della coscienza, che era quello segreto dei casi riservati vescovili e che ne rappresenta una logica continuazione[23], come vedremo in seguito.

Concluse tutte le procedure si arriva alla sentenza, condanna od assoluzione, le cui risultanze venivano messe in atto dalla corte attraverso i propri mezzi, come nei casi di pene pecuniarie, oppure con l'invio al braccio secolare, per l'esecuzione di pene che implicavano atti violenti, quali fustigazioni, invio alle galere pontificie od esecuzioni capitali.

Se questo è il percorso istituzionale del procedimento penale espletato dalla corte ecclesiastica, in realtà la sentenza raramente rappresenta la fine delle vicende processuali. Nella grande maggioranza dei casi i condannati mettono in atto una serie di azioni per cercare di commutare la pena, sminuendone la gravità o cercando una forma di assoluzione completa. In primo luogo la pratica pressoché universale del ricorso alle suppliche[24] alla corte, che rendeva possibile di fatto smantellare il principio stesso della sentenza, aggiustandone l'esito per mezzo di un pagamento in denaro stabilito dallo stesso tribunale. Vi erano una serie di parametri per poter ricorrere a questa soluzione: innanzitutto di prassi era necessario ottenere una pace giurata con la parte offesa che doveva essere a sua volta compensata, anche se in alcuni casi questo passaggio veniva tralasciato. La supplica veniva poi presentata alla corte ed approvata dal Vicario con la commutazione in pene pecuniarie e penitenziali, dando al condannato anche un valore di risorsa economica[25]. Oltre a questa via era possibile appellarsi alle autorità romane, che già con Paolo IV avevano creato un centro di appello costituito da due cardinali ed un esponente

---

[22] V. REGINALDO, *Ipogenitalismo ad directionem confessarii in usu sacre sui muneris*, Coloniae Agrippinae, 1623, pp. 306-307.

[23] PRODI, U*na storia della giustizia* cit., p. 165; E. BRAMBILLA, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in L. ANTONIELLI, C. DONATI (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 93; M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia Moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 67.

[24] C. NUBOLA, A. WÜRGLER (a cura di), *Suppliche e «gravamina»: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 59», Bologna, il Mulino, 2002.

[25] M. SBRICCOLI, *Sintesi dei lavori*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubettino, Soveria Mannelli 2006, p. 273.

della famiglia Orsini[26], il quale attraverso un'evoluzione del tutto autonoma, con le riforme di Sisto V porterà alla nascita della Sacra Consulta nel 1588, la quale diverrà la principale corte d'appello per i processi penali relativi a questa area[27]. Dobbiamo comunque valutare come altre vie si aprissero ai condannati: dagli arbitrati presso altri vescovi[28], sino ai veri e propri maneggi curiali che sfruttavano clientele e *patronage* vari ed il, seppure relativamente raro, ricorso alla Penitenzieria apostolica per reati commessi da laici contro religiosi.

Naturalmente tutte queste attività hanno costi generali e specifici da affrontare e sono parte integrante dell'attività del tribunale. Purtroppo i registri contabili della corte non sono stati conservati e quindi ci manca una visione d'insieme del dato economico, ma possiamo in ogni caso osservare alcuni dati particolari, ricavandoli da varie fonti sparse nella documentazione.

In alcuni casi troviamo annotati direttamente sui fascicoli inerenti ad alcuni procedimenti i costi delle singole azioni legali, articolati in voci specifiche: *Processo*, *Pace*, *Supplicha* e *Rilassio*, tutte corredate dei relativi costi generalmente espressi in scudi. In questo modo possiamo verificare che nel corso del XVII secolo il *prezzo* dei procedimenti andava da un minimo di 2,50 scudi ad un massimo di 18 scudi, in base alle operazioni che erano state messe in atto nel procedimento. Costi abbastanza sostenuti, ma che risultano secondari se confrontati con il sistema delle suppliche, che apporta alle casse episcopali cifre ragguardevoli.

Un impianto complesso quindi quello del tribunale, che si muove in modo relativamente efficiente e si occupa, come abbiamo visto, di azioni sia civili che penali. È quest'ultimo il nostro obbiettivo poiché il campo civile vede le azioni svolte quasi interamente nell'ambito di liti patrimo-

---

[26] G. Brunelli, *Il Sacro Consiglio di Paolo IV*, Roma, Viella, 2010.

[27] I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 156-164; L. Londei, *Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico* in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna.* Atti del Convegno di Studi, Siena 15-17 settembre 2008, II, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012, pp. 657-658.

[28] Nel 1585 il Vescovo di Osimo viene chiamato ad arbitrare un processo per incesto. Si veda ASDJ, Classe VIII - Busta 289 - Cartella 287 - 1579/1586, c. 59*r*.

niali o dei beni ecclesiastici. Al contrario i procedimenti penali esprimono a pieno "la valenza non solo tecnico-giuridica delle pratiche di giustizia rilevabili nella vita quotidiana delle comunità"[29], ma anche e soprattutto l'interazione tra le varie componenti sociali delle stesse attraverso le testimonianze, le suppliche e le sentenze.

La raccolta dei dati quantitativi inerenti le azioni della corte vescovile di Jesi rappresenta un punto fondamentale per comprendere l'attività di questa istituzione all'interno della società coeva e per questo va posta come elemento pregiudiziale per l'analisi del suo operato. L'obbiettivo di questi dati è quello di determinare il funzionamento *della giustizia*[30] e non di tutto lo spettro degli atti criminali in quella realtà. È infatti molto rilevante definire il perimetro dell'azione repressiva dell'istituzione anche in termini materiali, per comprenderne a pieno i meccanismi di azione e reazione rispetto alla struttura sociale e politica che ne definiva i confini.

Innanzitutto dobbiamo porre in atto una prima delimitazione temporale nell'analisi effettuata. I limiti sono posti da una duplice motivazione, sia quantitativa che qualitativa. In termini quantitativi i documenti sono diffusi su di un periodo che va dal 1530 al 1857, ma a partire dal secondo decennio del Seicento la produzione del tribunale rallenta significativamente, riducendo il proprio *output* annuale in modo evidente. Il discrimine qualitativo è però quello decisivo: a partire dallo stesso periodo infatti la corte assume in modo sempre più marcato il carattere di un foro prettamente ecclesiastico e limitato, per quanto riguarda i laici, alle cause matrimoniali o di stretta area familiare, diminuendo in modo radicale il proprio intervento sui processi di controllo sociale. Di conseguenza la scelta di concentrare la ricerca sul periodo 1530-1715 è risultata ovvia ed è su questa base che possiamo definirne i caratteri generali.

---

[29] M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata,giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna/Berlin, il Mulino/Duncker u. Humblot, 2001, p. 346.

[30] M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia*, in «Studi storici», 29/2 (1988), pp. 491-501.

Esaminiamo i termini quantitativi delle azioni messe in atto con l'aiuto della tabella seguente, raggruppata in decenni ad esclusione dei periodi iniziale e finale:

Anni	Numero procedimenti
1520 - 1535	*15*
1536 - 1545	*93*
1546 - 1555	*46*
1556 - 1565	*61*
1566 - 1575	*206*
1576 - 1585	*122*
1586 - 1595	*174*
1596 - 1605	*108*
1606 - 1615	*43*
1616 - 1625	*50*
1626 - 1635	*32*
1636 - 1645	*33*
1646 - 1655	*35*
1656 - 1665	*13*
1666 - 1675	*6*
1676 - 1685	*4*
1686 - 1695	*1*
1696 - 1715	*3*
Totale	991

Si tratta di un quadro interessante e che propone alcune osservazioni. È molto chiaro un modello temporale nella frequenza delle azioni penali articolato in una quantità di procedimenti cadenzata da una relativa regolarità, seppure in chiara crescita, per i primi decenni sino al 1565 e che si evolve in un aumento nettissimo per il resto del XVI secolo sino ai primissimi anni del Seicento, per poi tornare progressivamente ai livelli iniziali.

Questo sviluppo è testimoniato anche dalla produzione assai rilevante di editti e bandi vescovili nel medesimo periodo, tendenti a regolare in termini strettamente normativi la vita delle parrocchie sia su tematiche specifiche, ad esempio il decreto contro i matrimoni segreti del 1564[31], che su quelle di più ampia portata, come il bando di obbligo della recita delle preghiere contro il Turco del 1571[32]. In questa azione complessiva la corte recita un ruolo importante, in quanto è proprio per mezzo dell'azione di controllo territoriale attuata dagli sbirri, ma anche dai parroci nel ruolo di vicari foranei, dai frati e dalla popolazione stessa, che il governo quotidiano della città e del contado possono essere effettuati in modo efficiente.

Tale efficienza emerge chiaramente se analizziamo ulteriormente i procedimenti definendo quali sono i soggetti oggetto delle procedure inquisitorie, evidenziati nella tabella qui di seguito:

Genere	Numero inqusiti
Uomo	*657*
Donna	*177*
Ecclesiastici	*201*
Coppia	*20*
Bambini	*1*
Totale	1.062

Questa è una serie di dati molto significativa e che ha un notevole impatto sull'analisi non solo dell'azione repressiva del tribunale, ma anche sui fondamenti alla base della stessa.

In questo contesto diventa fondamentale comprendere su quali basi si dipana l'azione del tribunale, definendo in modo più articolato i reati sui quali si svolge l'azione della corte, in modo da poterne analizzare la dinamica in modo integrale.

---

[31] ASDJ, Classe V, Busta 92, Cartella 100 - 1508/1600, s.n.

[32] *Ibidem.*

I reati contestati agli inquisiti sono molti e dobbiamo quindi raggrupparli in alcune categorie definite nella seguente tabella:

Reati	Quantità
Sessuali *Adulterio, Bigamia,Concubinato, Fornicazione, Incesto, Lenocinio, Prostituzione, Sodomia, Stupro*	*427*
Violenti *Aggressione, Bestemmia, Complicità, Detenzione armi, Disordini, Evasione, Ingiurie, Omicidio, Rapimento, Rissa, Infanticidio, Abbandono neonati, Aborto*	*394*
Vari *Corruzione, Diffamazione, Falsa testimonianza, Gioco, Subornazione, Violazione diritto d'asilo, ecc.*	*149*
Patrimoniali *Appropriazione, Danni, Debiti, Furto, Taglio alberi, Truffa, Usura*	*79*
Ecclesiastici *Abbandono abito, Diritto di asilo, Mancata registrazione matrimonio, Violazione segreto confessione*	*7*

Da questo complesso di dati derivano alcune osservazioni generali. In primo luogo tra gli inquisiti dobbiamo notare la notevole sproporzione a favore dei laici, uomini e donne, rispetto agli ecclesiastici e ciò avviene in maniera costante in tutto il periodo preso in esame. Questo elemento va naturalmente valutato considerando che, come detto in precedenza, la percentuale dei religiosi rispetto al totale della popolazione della diocesi era relativamente limitata, ed è quindi fisiologico che i preti rappresentino una quantità inferiore sul totale.

Va comunque considerato l'intervento della corte sul corpo ecclesiale come di notevole peso per ampiezza e continuità temporale, tenendo conto dell'esclusività del foro episcopale nei confronti del personale ecclesiastico, per il principio di *ratione personae.* L'approccio dell'istituzione jesina appare lineare, come dimostrato dal fatto che le procedure criminali nei confronti dei sacerdoti sono riferite prevalentemente a reati di natura violenta e non morale o disciplinare.

D'altra parte è indiscutibile che ci troviamo di fronte ad una realtà composita: i laici sono una parte rilevante dell'attività del tribunale e non solo in termini di obbiettivo repressivo. È infatti fondamentale valutare tra le procedure anche la netta prevalenza di azioni derivanti da querele di parte e la relativa marginalità di quelle promosse direttamente dal tribunale *ex officio*. Si tratta di un dato che ci pone in evidenza l'uso collaborativo e strumentale della stessa da parte delle comunità che identificavano nella giustizia ecclesiastica un punto di incontro con le aspirazioni locali di controllo sociale[33].

Un altro punto significativo è rappresentato dall'incidenza delle donne all'interno dei procedimenti, numericamente ragguardevole e di notevole importanza. È chiaro che i tribunali ecclesiastici affrontano frequentemente problemi quali il matrimonio, le relazioni familiari e la condotta sessuale, in una società in cui queste erano problematiche altamente «pubbliche». Ne deriva che proprio le donne abbiano partecipato in misura molto maggiore di quanto non accadesse nei tribunali secolari nell'operatività di queste corti, sia come testimoni che come indagate o denuncianti[34]. In particolare i documenti ci restituiscono un'immagine composita che non limita la partecipazione femminile solo a quei procedimenti che vedono le donne soltanto in veste di vittime o testimoni, ma anche per quello che riguarda il ruolo di accusate.

Occorre infatti considerare le fattispecie dei reati imputati, che non si limitano a quelli valutati come inerenti al modello *femminile* di devianza proprio dell'età moderna (area sessuale, infanticidio, magia, superstizio-

---

[33] M. DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in «Archivio Storico Ticinese», XXXVIII (2001), pp. 179-218.

[34] M. INGRAM, *Church courts, sex and marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, Past & Present Publications, 1987, pp. 39-45.

ne), ma anche a disordini, risse, furti, ingiurie ed altro. In questo senso la messa in atto da parte delle donne di azioni criminali ha un valore non limitabile ad un'idea di generica irrazionalità, ma si sviluppa su di una base utilitaristica e come reazione a situazioni socialmente rilevanti, con una finalità precisa che le autrici degli atti illeciti cercano di legittimare come dovuti[35]. Il ruolo delle donne all'interno di questa massa di azioni legali è quindi significativo e tale da determinare una possibile sistemazione del fenomeno in modo articolato, quella della criminalità femminile in età moderna, oggetto di studi importanti[36] che hanno esaminato approfonditamente la tematica dalle sue radici agli aspetti fenomenici.

Dobbiamo infine osservare l'evidente disparità di trattamento che le conclusioni dei procedimenti evidenziano: i facenti parte della comunità, che riuscivano a comporre le vertenze con il tribunale per la natura di tutela che la società garantiva loro e gli *outsider,* verso i quali si esercitava una giustizia esemplare e senza appello[37]. In tutti i casi che vedono coinvolti imputati estranei alla rete locale il sistema del perdono viene a mancare e le pene comminate sono applicate *in toto*.

Procedendo nell'esame più dettagliato delle tipologie dei reati rilevati dai procedimenti, notiamo che una voce specifica spicca sulle altre: si tratta dei reati violenti. Con questo termine abbiamo definito tutte le istanze di attacco fisico che possono concludersi anche con la morte di uno dei protagonisti e che possono essere effettuate con o senza armi.

Il tema della violenza nell'età moderna è di enorme portata ed ha sviluppato un dibattito di grande rilievo tra studiosi di varie discipline, cercando di definirne i caratteri più rilevanti e le caratteristiche specifiche. Inoltre

---

[35] S. Dwyer Amussen, '*Punishment, discipline and power: the social meanings of violence in early modern England*', in «Journal of British Studies», 34/1 (1995), pp. 1-34.

[36] Si veda tra gli altri: P. Spierenburg, *How Violent were Women? Court Cases in Amsterdam* 1650-1810, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», 1/1 (1997), pp. 9-28; J. Hurl-Eamon, *Female Criminality in the British Courts from the Middle Ages to the Nineteenth Century*, in «Journal of Women's History», 21/3 (2009), pp. 161-169; G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne Criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Pàtron, 2014, p. 189.

[37] M. Sbriccoli, *Giustizia Criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e Diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 194.

la storiografia ha sviluppato un'ampia gamma di studi concentrandosi su alcuni reati e sulla loro interpretazione, utilizzando metodi diversi tra loro e con differenti risultati, tuttora oggetto di vivaci discussioni[38].

Il nostro punto di vista è parzialmente diverso: la visione del fenomeno della violenza è qui esaminata attraverso il complesso dei documenti del tribunale vescovile, il quale esce dal sistema teorico per calarsi nella realtà della diocesi in termini concreti. Dobbiamo quindi focalizzarci sull'uso della violenza in un centro relativamente periferico come Jesi, esemplare nelle sue componenti sociali e politiche, tra il XVI e XVIII secolo e sul rapporto che viene a crearsi con il tribunale vescovile, che di quella violenza è uno degli interpreti e a cui deve rispondere.

In questo senso possiamo comprendere come la violenza si articoli come un sistema di relazioni tra tutte le componenti della società e del territorio e come quelle componenti agiscano all'interno del sistema stesso e con quali mezzi. Esse ci rivelano il significato culturale della violenza, permettendoci di comprendere i contesti nei quali veniva esercitata e come la reazione dei poteri che governavano la città s'intersecasse con l'uso della giustizia messo in atto dalla società più in generale.

Si tratta naturalmente di fenomeni molto diversi tra di loro, ma che riportano tutti ad un comune denominatore e cioè il paradigma di azione/reazione interpersonale basato sull'attacco fisico[39]. Gli ammazzamenti e gli attacchi tra gruppi sono un aspetto per così dire usuale ed accettato della battaglia per il predominio pubblico e, seppure sono di fatto interni all'oligarchia locale, coinvolgono direttamente tutti i gruppi sociali anche per la continua opposizione tra "popolari" e "nobili" e tra città e contado[40].

---

[38] Indicativamente possiamo citare alcuni contributi più recenti: M. GASKILL, *Crime and Mentalities in Early Modern England*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 pp. 203-206; J.R, RUFF, *Vilolence in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; W. J. CARTER, *Conceptualizing cultures of violence and cultural change*, in C. STUART (a cura di), *Cultures of Violence: Interpersonal Violence in Historical Perspective*, London, Palgrave Macmillan, 2009; S. BROOMHALL, *Introduction* in S. BROOMHALL, S. FINN, *Violence and Emotions in Early Modern Europe*, London-New York, Routlege, 2016, pp. 6-9.

[39] RUFF, *Violence* cit., pp. 117-118.

[40] MOLINELLI, *Città e contado* cit., pp. 113-177. Per le lotte cittadine in un contesto estraneo all'area marchigiana: C. BAJA GUARIENTI, *Reggio, 28 giugno 1517. Liturgia di un omicidio*, in «Studi storici», 4 (2008), pp. 985-1000; P. BROGGIO, *Narrazioni della vendetta e della*

È nelle carte del tribunale che troviamo l'espressione piena del livello di violenza quotidiana che si sviluppa nella città e nei borghi del suo contado, tra tutti i livelli sociali e con il coinvolgimento di tutte le parti, attraverso una logica interna molto definita. Ciò anche e soprattutto per l'uso costante e diffuso del ricorso alle corti come metodo di risoluzione dei conflitti, caratterizzante molte delle città di età moderna, il quale incanala la violenza in un sistema istituzionalizzato che permette un controllo diffuso del territorio[41] e che viene utilizzato anche come prassi di quella che è stata definita come "vendetta legale"[42].

Questa modalità ci si presenta in tutta la sua chiarezza nella valutazione quantitativa dei reati violenti di cui sono oggetto i procedimenti del tribunale episcopale. Dalle tabelle precedenti possiamo notare la preminenza dei processi relativi a comportamenti violenti riguardanti varie forme di aggressione, considerando come tali sia gli assalti fisici che gli omicidi, gli stupri, le risse e che qui possiamo dettagliare attraverso la seguente tabella sul numero dei soggetti inquisiti:

Reato	Numero inqusiti
Aggressione	*136*
Aggressione a donna	*22*
Aggressione ad ecclesiastico	*97*
Omicidio	*38*
Rissa	*13*
Totale	306

giustizia: articolazioni di potere, cultura politica e acculturazione religiosa nell'Europa della prima età moderna in «Krypton», 5/6 (2015); A. Zorzi, *Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca* in A. Zorzi (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 7-42.

[41] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008 pp. 51-52; Broggio, *Narrazioni della vendetta* cit., pp. 124-128.

[42] D. Lord Smail, *Common Violence. Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*, in «Past and Present», 151/1 (1996), pp. 28-59; M. Nassiet, *La Violence, une histoire sociale: France, XVI^e^-XVIII^e^ siècles*, Seyssel, Editions Champ Vallon, 2013, p. 12.

È chiaro che queste indicazioni quantitative sono utili per delineare il fenomeno in termini assolutamente generici. Solo osservando il contesto in cui gli atti violenti si svolgono e la loro relazione con la vita della comunità in termini individuali e delle articolazioni di potere presenti al suo interno, possiamo cercare di comprendere il "disordine sociale" nella sua strutturazione concreta[43].

Se analizziamo la narrazione delle testimonianze si evidenzia come essa è particolarmente omogenea nella sua struttura di base, descrivendo quasi tutti gli episodi come un progressivo inasprimento dello scontro tra individui, che parte da un confronto verbale già fortemente connotato in senso violento e che presuppone una risposta adeguata da parte di chi viene attaccato[44].

È in questa ottica che possiamo osservare come le contese muovono spesso da vertenze inerenti la sfera materiale, ma producono rapidamente conseguenze sempre più gravi, che dipendono fondamentalmente dalla percezione della gravità dell'insulto ricevuto.

La reazione a questo tipo di dinamica è chiaramente aperta a varie soluzioni, dialettiche prima e fisiche dopo, ma il passaggio all'attacco fisico è inevitabile laddove può significare perdita di onore e deve essere vendicato con un contrattacco efficace[45].

Si può proseguire questa elencazione di procedimenti specifici molto a lungo, ma le linee guida del fenomeno appaiono chiaramente tracciate: si tratta di una violenza diffusa in termini generali e che segue il sistema di un conflitto basato sull'onore e sul rispetto pubblico[46]. L'onore è qui inteso come percezione individuale della propria qualità all'interno della comunità, che va difesa ad ogni costo. Le articolazioni di questo sistema sono complesse e di grande rilievo e nella fattispecie dei procedimenti del tribunale vescovile assumono aspetti molto diffe-

---

[43] L. ALLEGRA, *Oltre le fonti criminali: Chieri nel '500*, in «Quaderni storici», 17, no. 49 (1) (1982), pp. 273-274.

[44] P. SPIERENBURG, *A History of Murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present*, Cambridge, Polity Press, 2008, p. 8.

[45] E.S. COHEN, *Honor and Gender in the Streets of Early Modern Rome*, in «The Journal of Interdisciplinary History», 22/4 (1992), p. 617.

[46] RUFF, *Vilolence* cit. p. 117.

renti, di cui sicuramente il più interessante è quello che vede lo sviluppo del sistema della vendetta.

È chiaro che si tratta di una serie di reati molto diversificati che vanno dalla sassaiola tra pastori ad assalti veri e propri in stile militare, coinvolgenti tutti gli appartenenti alla comunità, sia per ceto sociale che per genere. È interessante evidenziare che mentre gli attacchi contro gli ecclesiastici o il personale della Curia ricadono in termini esclusivi nell'area di autorità della corte episcopale, in molti altri casi ci troviamo di fronte a procedimenti svolti contro laici e motivati dal fatto che si tratta di azioni "*contra ius, sacrae constitutiones et boni mores*"[47]. Inoltre va segnalato che spesso gli atti di violenza che vedono vittime i preti sono causati da altri religiosi e non da laici, che risultano comunque coinvolti ed autori di varie aggressioni.

Un aspetto peculiare di questa tipologia di crimini è il soffocamento dei neonati. I ventiquattro casi reperiti sono tutti però rientranti nell'attività della corte esclusivamente sotto forma di supplica presentata sempre dalle coppie di genitori. In queste situazioni il tribunale non contempla le morti come reati, ma si limita ad accettare le suppliche sollevando i soggetti coinvolti dallo stato di scomunica in cui sono caduti, portando le fattispecie nella categoria dei casi riservati vescovili[48].

Un altro settore che vede una quantità massiccia di procedimenti è quello dei reati a sfondo sessuale. Si tratta di un terreno classico d'intervento delle corti diocesane e quella di Jesi non fa eccezione, sviluppando un'azione continua tramite procedimenti che possiamo riassumere come segue:

Reato	Numero inquisiti
Fornicazione	*128*
Stupro	*118*
Concubinato	*45*
Sodomia	*17*
Incesto	*11*
Totale	319

[47] ASAN, Cancelleria Vescovile di Jesi, *Inquisitiones*, giu. 1540/apr. 1552, c. 73*r*.

[48] Iacobo Graffiis, *Pratica Quinque Casuum Summo Pontefici Reservatorum*, Ex Typographia Tarquinii Longi, Napoli, 1609.

In questi casi la presenza femminile è preponderante per motivi ovvi: lo stupro vede sempre una vittima femminile e nei casi di fornicazione e concubinato le donne sono sempre coimputate.

Il campo di intervento più frequente per i fenomeni di devianza dal controllo sociale esercitato dalla corte jesina nell'ambito familiare è quello che possiamo definire genericamente come riguardante i rapporti affettivi e sessuali al di fuori del matrimonio, si tratti di adulterio, concubinato o bigamia. Naturalmente si tratta di varie forme di "violazione del modello coniugale prevalente nelle società di antico regime"[49] e come tali entrano prepotentemente all'interno della dinamica di controllo esercitata dal tribunale dopo il Concilio di Trento[50]. La corte jesina si pone in modo estremamente pragmatico di fronte ai frequenti episodi che coinvolgono la comunità sul tema dell'adulterio, ponendo in atto un'azione che unisce ad una spinta repressiva e di controllo piuttosto energica il modello di un sistema di restaurazione della pace e dell'unità familiare molto evidente[51].

In particolare sul tema dell'adulterio il punto di arrivo dell'elaborazione legale laica e dei canonisti è il frutto di uno sviluppo di lungo periodo che troviamo già in uno dei primi elaboratori di *Pratiche* come Bossi all'inizio del XVI secolo, che valuta il crimine come molto grave e da punire severamente[52]. Si tratta di un complesso di osservazioni che cerca di determinare i punti di consenso tra i giuristi principali e che parte dalla distinzione tra l'approccio laico e quello canonico, dove quest'ultimo valuta l'adulterio come un delitto che colpisce la sacralità del matrimonio e come tale considera in modo equivalente le posizioni di uomini e donne.

---

[49] S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, *Introduzione*, in S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI (a cura di), *Trasgressioni Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004.

[50] G. ROMEO, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 127.

[51] O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 88-90.

[52] E. BOSSI, *Tractatus varii, qui omnem fere Criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur*, Venetiis, Apud Ioan. Baptistam Hugolinum, et Hugolinum fratres, 1584, pp. 229-230.

Per quello che riguarda le procedure relative agli stupri, in esse troviamo affermata la visione che mescola il principio penale con quello risarcitorio, creando una serie di categorie che possiamo definire una scala discendente del valore della violazione del *bene* dell'onore femminile, identificato con la verginità e che vede al punto più elevato la donna sposata ed a seguire la vergine, la vedova, la donna sola ed infine quella di cattiva reputazione. L'elaborazione pratica dei giusdicenti porta quindi ad una serie di concetti piuttosto fluidi e che si concretizzano in decisioni sia in campo laico che canonico, perpetuando la combinazione di pene rigide con quelle di risarcimento in una casistica complessa e flessibile[53].

Il *vitum nefandum* ha una lunga storia di condanna e repressione, dalle prospettive paoline passando per Agostino ed in questa ottica l'atteggiamento della Chiesa si era strutturato in modo estremamente severo, equiparando progressivamente la sodomia all'eresia come peccato nefando[54] e generando in alcune zone europee un livello molto numeroso di interventi dell'Inquisizione e di condanne a morte[55].

Del resto anche l'autorità laica concepiva lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti del fenomeno, come possiamo vedere dagli statuti di Jesi, che alla Rubrica XIII ordinavano: "S*i vero alquis maior viginti annorum commiserit peccatum contra naturam cum masculo igne comburatur et omnia sua bona pubblicentur comuni Esii*"[56]. Anche le elaborazioni giuridiche da Giulio Claro[57] a Prospero Farinacci[58] reiteravano questo impianto di severità estrema, che vedeva nella pena capitale la giusta retribuzione del crimine. Nella pratica della corte jesina in realtà molti casi si concludono in termini relativamente lievi per gli inquisiti, come nel caso del sa-

---

[53] G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII Secolo*, in «Quaderni storici», n.s., 25, 75/3 (1990), pp. 805-831.

[54] V. Lavenia, *Un'eresia indicibile*, Bologna, EDB, 2015.

[55] B. Bennassar, *Il modello sessuale: l'Inquisizione di Aragona e la repressione dei peccati abominevoli*, in B. Bennassar (a cura di), *Storia dell'Inquisizione spagnola*, Milano 2000, pp. 297-231.

[56] *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae civitatis*, Impressum Maceratae per Lucam Binum Mantuanum, 1561, c. 49v.

[57] G. Claro, *Opera Omnia*, V, Impensis Godefridi Tampachi, Francofurti, 1622, p. 63.

[58] P. Farinacci *Praxis et Theoricae Criminalis, pars quarta. De crimine lesae maiestatis. Homicidio, Auxiliatoribus…*, IV, Sumptibus Iacobi Cardon, Lugduni, 1631, p. 569.

cerdote di Poggio San Marcello don Simone Laurenti che per avere: «*sua infrenata libidine expedere cum Johanne Nicolai*»[59], seppur condannato in contumacia alle triremi ad arbitrio della corte, presenta una supplica che viene accettata con la sospensione *a diviniis* per un periodo da decidere da parte del tribunale e alcune pene di tipo penitenziale.

Un approccio ben diverso da quello evidenziato nelle regole inflessibili e fortemente repressive elencate precedentemente e che fa trasparire un punto di vista simile a quello già citato a riguardo dell'adulterio e cioè di un sostanziale lassismo della corte, che rispecchia una posizione della società di scarsa attenzione al fenomeno, se non di relativa tolleranza, la quale viene meno solo di fronte ad atteggiamenti clamorosi e che rompono la pace comunitaria in modo eclatante. Esemplari in questo senso sono i casi di parroci conviventi con donne e dotati di prole che di fatto vengono tollerati da tutti coloro che li circondano, laici ed ecclesiastici, sino a quando intervengono rotture radicali o conflitti espliciti che portano a denunce ed all'intervento dell'autorità vescovile.

In definitiva anche in questi procedimenti ci troviamo di fronte ad un meccanismo basato sulla presenza di un codice sociale che tende a svalutare i singoli atti considerati devianti ed a mantenerli all'interno delle vicende comunitarie, ricorrendo all'autorità laddove i comportamenti siano percepiti come una minaccia alla stabilità sociale o vadano ad intaccare l'integrità dell'onore e del valore economico delle famiglie.

Naturalmente la casistica delle devianze di cui si occupa la corte è molto vasta e comprende temi di grande interesse, quali il gioco, i disordini e la superstizione, ma i limiti materiali di questo intervento impediscono un approfondimento ulteriore.

Infine dobbiamo evidenziare il tema delle suppliche. Senza questo fattore comprendere la natura dell'azione del tribunale è, di fatto, impossibile. Anzi possiamo dire che in mancanza di questa documentazione la valutazione complessiva verrebbe fortemente distorta. Ci troviamo di fronte ad una serie documentale che non è continuativa né completa,

[59] ADJ, Classe VIII, Busta 289, Cartella 285, 1566/1621, c. 80r.

mancando alcuni registri con riferimento al periodo prima del 1560 e con altri che intersecano i periodi di operatività, ma che in ogni caso presenta per il periodo 1530-1715 un totale di 430 suppliche.

Tali documenti riguardano tutti i reati: aggressioni ed omicidi, sortilegi, infanticidi ed anche bestemmie e debiti e si risolvono nella quasi totalità dei casi in termini favorevoli agli inquisiti, spesso senza che il procedimento venga portato a termine. Risulta chiaro che una massa tale di risoluzioni per supplica indirizza l'attività della corte in modo decisivo verso una fattispecie del *perdono*, naturalmente ad un prezzo che di fatto rovescia il principio della pena successiva alla condanna, riportando in un ambito di giustizia negoziata l'intero percorso delle procedure.

La valutazione complessiva dell'azione del tribunale vescovile di Jesi può essere in conclusione formulata in alcuni punti fondamentali.

In primo luogo dobbiamo chiarire che mediante l'esame dei molti procedimenti è possibile ottenere un duplice risultato: comprendere il funzionamento dell'istituzione e di come essa gestisce le vicende individuali e collettive ed allo stesso tempo ci fornisce, attraverso una serie di casi specifici, la possibilità di determinare il rapporto tra le azioni sociali e l'intervento dell'autorità.

Inoltre possiamo esaminare i soggetti presi in esame dal tribunale: i presunti autori dei crimini e le vittime. In questo senso è evidente che l'obbiettivo della corte è quello di mettere in atto un chiaro tentativo di imporre un controllo progressivo sulla società della diocesi senza limitarsi al campo dei religiosi, ma anzi contenendo la propria azione nei confronti di questi ultimi per privilegiare un aspetto più generale rispetto alla comunità. Non a caso la corte si muove in modo molto deciso nei confronti di tutte le categorie sociali: verso gli appartenenti all'oligarchia locale laddove i loro comportamenti si manifestano in modo pubblico e clamoroso e nei confronti delle donne con procedimenti più numerosi rispetto alle corti laiche.

È da questa azione di controllo sociale che dobbiamo partire per comprendere anche la periodizzazione dell'attività della corte che si muove in sintonia con il progetto tridentino per conseguire un sostanziale controllo della società. Viene messa in atto un'azione particolar-

mente intensa nella seconda metà del Cinquecento per poi diminuire la pressione di controllo sulla comunità a partire dagli anni trenta del XVII secolo. Questo obbiettivo trova una sua potente corrispondenza con le aspirazioni locali di quella "pace" che viene invocata in moltissimi procedimenti e che porta i membri della comunità ad un uso "collaborativo" della giustizia vescovile.

In realtà dobbiamo evidenziare come il ruolo del tribunale diocesano non scompare a partire dalla metà del Seicento, ma muta caratteristiche ristrutturando la propria azione nei confini più tradizionali della sua fattispecie e focalizzandosi quasi esclusivamente sulle contese familiari e di natura matrimoniale e sessuale.

Un processo di interscambio finalizzato al controllo quindi, che ha però un suo rilevante contrappeso nel metodo di risoluzione dei procedimenti stessi attraverso il sistema infragiudiziale delle suppliche, il quale di fatto va ad inficiare del tutto la spinta repressiva ideale del sistema di giustizia vescovile, privandola del parametro di azione diretta contro gli inquisiti rappresentato dalle pene comminate attraverso le sentenze. Emerge qui in modo inequivocabile il compromesso tra il potere romano e le oligarchie locali, di fatto deputate al controllo del territorio e ad un sostanziale dominio della gestione del potere all'interno della diocesi.

L'entusiasta adesione della città al passaggio di Jesi alle terre *immediatae subiectae* del 1595 simboleggia questa saldatura che concede in buona sostanza ai gruppi locali di potere, l'oligarchia intesa in tutte le sue espressioni laiche ed ecclesiastiche, la gestione delle problematiche interne laddove non assumano aspetti clamorosi od eversivi. In questo senso l'applicazione pressoché universale delle risoluzioni dei procedimenti criminali in termini di supplica risponde efficacemente alla necessità di mantenere all'interno del contesto cittadino le eventuali devianze in vista di una gestione completamente localistica delle stesse, ma anche ad una precisa strategia di mantenimento della pace attraverso interventi che consentano agli appartenenti alla comunità di non cadere preda delle pene più severe, mantenendo l'equilibrio complessivo della struttura cittadina.

È questo il cardine dell'azione dell'istituzione che utilizza le figure distanti dall'appartenenza cittadina, stranieri in terra straniera, come catalizzatori dell'immagine della giustizia spietata ed esemplare, amplifican-

do le pene ed il loro aspetto pubblico per ribadire la distanza anche fisica del potere della pena stessa[60].

L'analisi delle fattispecie dell'azione contro il crimine evidenzia questi aspetti, come l'attenzione particolare verso i reati di tipo violento e su quelli inerenti la sfera familiare/sessuale. Questi incidono in modo più diretto sulla vita quotidiana della popolazione e mettono in luce la pianificazione di un sistema di controllo applicato all'aspetto immediato della devianza, guardando agli inquisiti come risorsa sia morale che economica al fine di una gestione efficace della società cristiana.

Anche le comunità si muovono su questo terreno, preferendo risoluzioni di tipo extragiudiziale o infragiudiziali alle controversie, ricorrendo alla corte spesso in modo strumentale ed in conseguenza a conflitti particolarmente duri o di fronte a situazioni non risolvibili in modo autonomo.

Un organismo quindi che riesce a coniugare l'imperativo centrale del controllo sociale con le istanze localistiche di sostanziale mantenimento dello status quo della città e dei castelli attraverso un sistema di pena e perdono che ottiene proprio tale obbiettivo.

---

[60] I. Fosi, *Justice and Its Image. Political Propaganda and Judicial Reality in the Pontificate of Sixtus V*, in «The Sixteenth Century Journal», 24/1 (1993), pp. 75-95.

Un caso di suicidio e una sepoltura controversa a Sant'Angelo in Vado (1737)

Michela Palomba

Presso la sezione di Archivio di Stato di Urbino è conservato il fondo "Pretura di Sant'Angelo in Vado" il quale, a dispetto del nome, è formato in parte da documentazione di natura ecclesiastica. Le prime buste della serie «penale» sono infatti prevalentemente composte da verbali di processi criminali celebrati dal vicario vescovile presso il tribunale diocesano di Sant'Angelo in Vado[1]. I fascicoli precedenti al XIX secolo sono conservati all'interno di diciassette buste che coprono un periodo compreso tra il 1637 e il 1808.

I tre fascicoli qui presi in esame[2], contenuti nella busta 8, sono inerenti ad un processo che coinvolse le autorità laiche ed ecclesiastiche di Sant'Angelo in Vado, allora sede diocesana insieme ad Urbania[3]. L'oc-

[1] Sezione di Archivio di Stato di Urbino (d'ora in poi SASU), *Pretura di Sant'Angelo in Vado* (d'ora in poi PSA), *Penale con relative sentenze* (d'ora in poi P). Per la composizione dettagliata e la cronologia dell'intero fondo si veda il contributo di Guido Dall'Olio in questo stesso volume. Questo contributo è una sintesi della mia tesi di laurea magistrale *Un caso di suicidio a Sant'Angelo in Vado nel Settecento*, a.a. 2015-2016, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Dipartimento di Studi Umanistici, Corso di laurea in Lettere Classiche e Moderne, rel. Prof. Dall'Olio, che ringrazio infinitamente per la sua disponibilità e per la passione e l'entusiasmo che mette nel suo lavoro.

[2] I fascicoli sono il 127, 138 ed un fascicolo non numerato.

[3] G. Cappelletti, *Le chiese d'Italia: dalla loro origine sino ai nostri giorni: opera*, vol. 3, Venezia, Antonelli, 1845; V. Lanciarini, *Il Tiferno Mataurense e la provincia di Massa Trabaria: memorie storiche*, vol. 2, Sant'Angelo in Vado, Grafica vadese, 1988. Dopo essere stata sede vescovile e diocesi dalla metà del V secolo, Sant'Angelo in Vado (all'epoca *Tifernum Mataurense*) fu completamente distrutta dai Goti nel VI secolo. La terra fu in seguito riedificata con l'attuale nome, ma aveva perso il suo antico prestigio e perciò non era più degna di ospitare la residenza vescovile: al vescovo di Città di Castello fu concessa la giurisdizione spirituale della parte alta del territorio dell'antica diocesi tifernate, al vescovo di Urbino venne assegnata la parte inferiore, che comprendeva Sant'Angelo in Vado stessa. Poi, a partire dal XV secolo, Sant'Angelo in Vado venne trasformata in arcipretura *nullius*. Sotto il papa Urbano VIII, infine, fu eretta nuovamente a diocesi, riacquistando lo *status* di città. La bolla *Pro Excellenti*

casione indiretta del processo fu il suicidio di un sacerdote, Tommaso Bischi, trovato impiccato nella sua abitazione il 29 luglio 1737. A seguito di questo drammatico evento – e, soprattutto, della sepoltura del corpo di don Tommaso nella cattedrale –, si accese una disputa che turbò la quiete cittadina per mesi. Ebbe così inizio un processo in cui erano coinvolti il vescovo, i canonici della cattedrale, i frati dell'Ordine dei Servi di Maria ed il Podestà del paese e che finì nelle mani dei cardinali della Sacra congregazione dei vescovi e regolari. Il processo qui esaminato fa parte di una delle buste che compongono i "Processi criminali avanti il vicario". Il vicario vescovile era una figura tecnica altamente professionalizzata poiché in possesso della laurea in *utroque iure*[4]. Solitamente appartenevano ad uno strato sociale più basso di quello dei vescovi ed erano impiegati come giudici e amministratori delle diocesi.

Il 29 luglio del 1737 nella cittadina di Sant'Angelo in Vado, il messo («baiulus»)[5] della curia vescovile Andrea di Domenico comparve nella cancelleria vescovile per riportare la notizia che aveva «inteso publicamente dire dalla maggior parte di questi abitanti»[6]: il sacerdote Tommaso Bischi era stato ritrovato morto all'interno della sua abitazione, impiccato ad una trave. Appresa la *notitia criminis*, il vicecancelliere Francesco Maria Costantini avviò il processo *ex officio*, cioè di sua stessa iniziativa.

Egli, accompagnato dal Piazzaro, dal chirurgo condotto Lucio Anderlini e da due testimoni, giunse alla casa del defunto per effettuare il sopralluogo, dando inizio alla seconda fase del procedimento, l'*inquisitio generalis*[7]. Tutto venne descritto con grande dovizia di particolari: l'ubicazione della casa, la posizione esatta del cadavere, con tanto di distanza dalla trave e dal pavimento, l'abbigliamento e il contenuto delle tasche. Il sacerdote si trovava appeso nell'andito, con la schiena rivolta verso

---

Praeminentia datata 18 febbraio 1636 sancì che Sant'Angelo in Vado e la vicina diocesi di Casteldurante (odierna Urbania) fossero riunite *aeque principaliter*, cioè indipendenti l'una dall'altra e con stessi dignità e grado, sotto un unico vescovo.

[4] G. GRECO, *La chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma, Editori Laterza, 1999, p. 33.

[5] Messo di tribunale.

[6] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 1r.

[7] I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma, Editori Laterza, 2007, p. 53.

l'ingresso, nelle tasche dei calzoni aveva monete e libretti di preghiere. Venne ordinato al Piazzaro di slegarlo, metterlo in terra e spogliarlo, affinché il chirurgo potesse vedere il corpo da vicino ed appurare la causa del decesso. La corda aveva impresso sul collo «una compressione livida in tutta la circonferenza […] con lossazione dell'osso ioide»[8] che confermava inequivocabilmente la morte per strangolamento.

Il vescovo Giuseppe Fabretti[9], venuto a conoscenza del fatto, ordinò al canonico Francesco Maria Rossi e al curato Benedetto Fabbri di celebrare le esequie funebri e di seppellire il cadavere all'interno della cattedrale, nonostante il suicidio fosse risolutamente condannato dalla Chiesa: secondo le informazioni raccolte dal monsignore, infatti, Bischi aveva dato evidenti segni di alienazione di mente nei giorni precedenti alla sua morte, circostanza che avrebbe consentito il seppellimento in terreno consacrato. Il 30 luglio i canonici convocarono il Capitolo per discutere riguardo la scomoda situazione ed inviarono l'arcidiacono Bizarri ed il canonico Bassi al cospetto del vescovo Fabretti, che confermò senza riserve la decisione presa precedentemente. Nonostante la fermezza del vescovo, i canonici non ubbidirono e lasciarono fino a sera inoltrata il cadavere insepolto, costringendo il promotore fiscale, per conto del monsignore, ad inviare un precetto al sagrestano maggiore Rossi affinché facesse immediatamente seppellire il defunto sacerdote, che fu finalmente tumulato con le esequie funebri alla sola presenza di alcuni sacerdoti,

---

[8] SASU, PSA, P, b. 8, fasc. 138, 6r.

[9] Il vescovo protagonista del processo esaminato è l'urbinate Giuseppe Fabretti, il quale dopo aver preso la «laurea dottorale in ambe le leggi dell'università della patria, ed anche in sacra teologia» (G. Colucci, *Delle antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci*, tomo XXVI, Fermo, dai torchi dell'Autore, 1796, p. 195), servì nella "civile milizia" e poi percorse la carriera ecclesiastica. Ad Urbino divenne prima canonico e poi priore della chiesa di San Paolo. Quando papa Clemente XII fu informato «delle sue rare doti» lo nominò vescovo di Sant'Angelo in Vado e Urbania. Ottenne la dignità vescovile il 19 novembre 1736, tenne il sinodo diocesano ad Urbania e fece costruire a sue spese l'altare maggiore della Cattedrale di San Michele, che ornò di ricche suppellettili. Nel 1740 concesse ai Padri Serviti la "Transazione del Sacro Corpo" del beato Girolamo Ranucci in un'urna d'oro e cristalli, alla presenza del Capitolo e del Magistrato (C. Orlandi, *Delle città d'Italia e sue isole adjacenti compendiose notizie, sacre e profane*, Perugia, Riginaldi, 1772, p. 127). «Chiuse la sua mortale carriera, benemerito e amato, ai 18 di Novembre del 1747» (Cappelletti, *Le chiese d'Italia* cit., pp. 437-438).

senza l'intervento del clero secolare e regolare. Quella sera invece il priore Candiotti, una delle dignità del Capitolo, ordinò al portinaio e campanaro Aurelio Miucci di non aprire la cattedrale la mattina seguente. Il 31 luglio, quindi, la chiesa di San Michele Arcangelo rimase chiusa, le campane non suonarono e non vennero celebrate messe né recitato il mattutino, lasciando non poco stupiti i cittadini vadesi, tra i quali iniziarono a circolare voci poco rassicuranti. Il vescovo, di fronte a quest'atto provocatorio, fu costretto a ricorrere ad un nuovo precetto per far tornare la situazione alla normalità. Il precetto obbligò il canonico Rossi a ripristinare il normale svolgimento delle attività, stavolta «sotto pena di scudi trecento, et in sussidio di suspensione a divinis»[10]. All'ora di terza[11] si celebrarono le prime funzioni della giornata, alle quali tuttavia presero parte solo cinque dei quattordici canonici.

Lo stesso giorno Andrea Lotti, «come agente, e maestro di casa di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo»[12], querelò Francesco Maria Rossi e Benedetto Fabbri poiché il giorno precedente avevano richiesto a Paolo di Domenico detto Tafano e Giovanni Battista Bricchi di scavare una fossa nei pressi del fiume Metauro in un terreno chiamato "La Fornace", di proprietà del vescovo. Vennero interrogati inizialmente i due contadini accusati di aver scavato la fossa, che ammisero di non averlo fatto di loro iniziativa, ma di aver esaudito la richiesta dei due canonici che volevano seppellirvi il corpo del suicida, di essere stati ricompensati con denaro e cibarie e che lo scopo di quel lavoro fosse proprio quello di seppellirvi il cadavere di Bischi. Il canonico Francesco Maria Rossi venne sentito riguardo questa fossa solamente il 12 settembre: nella sua deposizione ammise di aver commissionato quel lavoro perché gli era stato ordinato dal Capitolo riunito, «sul dubbio che potesse bisognare»[13]. Secondo le carte in nostro possesso, la prima deposizione dell'altro canonico coinvolto, Benedetto Fabbri, risale al 17 gennaio dell'anno se-

[10] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 13v. La sospensione *a divinis* era, ed è ancora, la pena d'interdizione all'esercizio del culto e all'amministrazione dei sacramenti, inflitta ad ecclesiastici come sanzione disciplinare in caso di gravi colpe o mancanze.

[11] Le ore 9 circa del mattino, secondo la suddivisione in ore canoniche prevista dalla Chiesa Cattolica per recitare le preghiere.

[12] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 14v.

[13] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 54r.

guente, ma non gli venne rivolta dal notaio e cancelliere nessuna domanda riguardo la fossa.

Il 2 agosto il Capitolo inviò una lettera ai cardinali della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari di Roma, supplicandoli di poter riesumare la salma di Bischi.

La terza fase del processo, l'*inquisitio specialis*, è rappresentata dall'interrogatorio dei testimoni riguardo i diversi punti d'interesse della vicenda. Il balivo del tribunale suggeriva man mano i nomi delle persone che potevano essere informate sui fatti. A partire dal 18 agosto vennero interrogate quattro persone intorno all'alienazione di mente di Bischi per avvalorare la validità della tesi del vescovo. Il primo, Antonio Boldrini, raccontò di averlo visto più di una sera «che andava ora caminando, ora fermandosi, e frà di se barbottava, e soffiava, facendo rumori coll'istessa voce»[14]. Sembra poi che avesse con sé, nascosta sotto le vesti, un'arma da fuoco. Antonio Grassi, il secondo uomo chiamato a deporre, disse di averlo visto negli ultimi tempi dimagrito e pallido, era confuso e guardava fisso le persone in maniera insolita. Inoltre raccontò che un giorno il sacerdote aveva indossato una pianeta bianca invece che rossa per celebrare la messa e si era cambiato all'altare accortosi dell'errore. Giuseppe Morosini ed il fratello Girolamo riferirono che nell'ultimo periodo il prete, il quale frequentava spesso la loro abitazione, aveva tenuto un comportamento bizzarro: alzava gambe e braccia come per «legierezze, e ragazzate»[15], camminava e correva per le stanze alzando gli occhi al cielo e battendo le mani sui tavolini, si divincolava in maniera ridicola e si rotolava sui loro letti, come un bambino che gioca. In tutte le deposizioni si evince che gli insoliti gesti e l'alienazione erano stati provocati da una grande paura insinuatasi nella mente del sacerdote. Egli infatti, alcuni giorni prima di morire, aveva ricevuto una lettera di minacce da parte del nipote Dionisio Pasquinelli, il quale pretendeva una grande somma di denaro per estinguere i suoi debiti.

Nei primi giorni d'agosto le attività della cattedrale non erano ancora tornate alla normalità. Alcuni canonici non erano più entrati all'in-

[14] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 25r.
[15] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 30r.

terno dell'edificio, il numero di messe era diminuito drasticamente ed i cittadini avevano iniziato a frequentare le altre chiese: per la città si fecero insistenti le voci secondo cui la messa nella cattedrale non fosse più valida poiché l'edificio era irrimediabilmente «poluto»[16], e che chiunque fosse entrato al suo interno sarebbe incorso nella scomunica. La contaminazione avveniva quando la sacertà dell'edificio sacro veniva compromessa, e questo poteva avvenire in caso di spargimenti di sangue e liquido seminale considerati volontari e peccaminosi, oppure, appunto di sepoltura di uno scomunicato. A differenza dell'*execratio* che era in *aeternum*, la *pollutio* poteva risolversi con una *reconciliatio* da parte delle autorità ecclesiastiche[17]. È possibile immaginare quale impatto possa avere avuto un così grave avvenimento sugli abitanti di una città piccola come Sant'Angelo in Vado e quale curiosità possa aver suscitato. Gli uomini e le donne dell'epoca vivevano un rapporto con la religione molto stretto, quasi totalizzante. La vita quotidiana di queste persone era scandita dal susseguirsi delle messe, delle preghiere, delle orazioni, il loro tempo era determinato dalla posizione del sole e dal suono delle campane, come quella che la sera indicava la fine della giornata lavorativa, la loro memoria era legata alle feste religiose e processioni commemorative. «Il cristiano […] riconosceva se stesso e la propria essenza […] in funzione di un tempo sacro e di uno spazio sacro che lo aiutavano anche a rapportarsi alla comunità nella quale egli era inserito»[18]. L'appartenenza di un individuo all'interno della società era decretata dal battesimo, che sovrapponeva l'identità religiosa a quella civile e anagrafica. I diritti civili perciò passavano attraverso la parrocchia ed erano concessi a tutti tranne che a «ebrei o eretici, infedeli e scomunicati»[19]. Non stupirà quindi

[16] "Polluto", cioè contaminato. SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 40 v.

[17] E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1976.

[18] O. NICCOLI, *La vita religiosa nell'Italia moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Carocci, 1998, p. 69.

[19] E. BRAMBILLA, *Sociabilità e opinione pubblica nell'Europa moderna*, in L. ARCANGELI e S. LEVATI (a cura di), *Sociabilità e relazioni femminili nell'Europa moderna. Temi e saggi*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 18. Il contributo più significativo da citare a questo proposito, sempre della Brambilla, è *Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo*, «Rivista Storica Italiana», CIX (1997), pp. 602-627.

l'effetto che ebbe sui vadesi la voce diffusasi circa la possibilità di essere scomunicati solamente entrando nella cattedrale. Il duomo si svuotò dei fedeli di qualsiasi classe sociale: contadini analfabeti o gentiluomini e cariche civili si recavano nelle altre chiese della città per sentire la messa, confessarsi e pregare.

Il vescovo Fabretti il 26 agosto scrisse una lettera alla Congregazione dei vescovi e regolari per spiegare le motivazioni che lo avevano spinto a prendere la decisione di far seppellire Bischi in cattedrale, adducendo i passi dei teologi che sostenevano che i folli non potessero subire le stesse pene previste per coloro che si erano uccisi agendo razionalmente.

Il 27 agosto venne interrogato il portinaio e campanaro della cattedrale Aurelio Miucci sul perché il giorno seguente alla tumulazione del cadavere non fosse stata aperta la chiesa e non si fossero celebrate messe. L'ordine di non aprire le porte e non suonare le campane gli era stato impartito dal priore Candiotti, il quale quella mattina non era andato al duomo a celebrare i sacramenti, così come non vi si era recata la maggior parte dei canonici del Capitolo almeno fino "all'ora di terza", cioè l'ora in cui il sagrestano Rossi aveva ricevuto il secondo precetto e ordinato il ritorno alle solite attività. L'uomo menzionò per nome i cinque canonici che erano tornati a dire la messa e gli altri nove che si erano rifiutati comunque di andare al Coro.

Il tribunale iniziò così ad indagare alla ricerca degli autori di queste «ciarle» che tanto avevano impressionato i vadesi. Dalle indagini e dalle parole degli esaminati sembra che la responsabilità fosse stata di alcuni membri dell'ordine dei Servi di Maria, fortemente contrari alla decisione del vescovo di seppellire in territorio consacrato il corpo di un suicida. Secondo la loro interpretazione la presenza di uno scomunicato al suo interno aveva reso la cattedrale contaminata e bisognosa di una nuova consacrazione. In particolare vennero nominati e accusati quattro uomini appartenenti a quell'Ordine: padre Piani, padre Ghirelli, padre Pucci e il padre Perotti. Il primo aveva ammonito Benedetta Travagli, andata da lui a confessare di aver «detto un *requiem eternam* al detto prete defonto»[20] a non pregare per uno scomunicato. Il padre Ghirelli, senza

[20] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 38v.

temere punizioni o ripercussioni, aveva detto in piazza che per chiunque fosse entrato nel duomo «vi era una scommunica tant'alta facendo segno con la mano»[21], come raccontano Paolo Ricci e don Eusebio Cilla. Padre Pucci e padre Perotti si rifiutarono di confessare ed assolvere due donne, rispettivamente Francesca Merigiola e Antonia Belochi: la prima rea di aver vestito e accompagnato in chiesa il defunto, come confermato anche dal testimone Antonio Mancini lì presente, la seconda perché nei giorni precedenti era entrata nella cattedrale.

Un'altra voce inquietante iniziò a circolare tra la gente: sembra infatti che di notte si sentissero degli strani rumori provenire dall'interno della cattedrale. A questo proposito venne interrogato don Eusebio Cilla, il quale raccontò che il podestà di Cagli, il sacerdote Pichi, aveva giurato al vescovo di aver sentito «dei botti»[22] nel duomo mentre era a casa sua. Il podestà fu uno dei più convinti oppositori del monsignore riguardo la sepoltura ecclesiastica del suicida. Il vescovo però lo aveva smentito, poiché nell'ora nominata stava recitando l'uffizio nella sua camera all'interno del Palazzo vescovile, proprio di fronte alla cattedrale, e non aveva sentito nulla. La scomoda decisione del monsignore Fabretti, dunque, era stata accolta da dissensi non solo da parte dei canonici e del clero regolare, ma anche da parte delle autorità civili. Giuseppe Berardi raccontò che, secondo la norma, il Podestà ed il Gonfaloniere della città avrebbero dovuto frequentare la cattedrale soprattutto in occasione di celebrazioni o avvenimenti particolari. Eppure, dopo più di un mese dalla sepoltura di Bischi, il giorno di una delle feste principali della città, quella della Beata Vergine del Pianto dell'otto settembre, né il podestà né il gonfaloniere Candiotti entrarono nel duomo, e non lo fecero nemmeno il giorno in cui il nuovo magistrato era entrato in carica, mentre invece erano stati visti visitare altri edifici sacri e sentire la messa nella chiesa de Servi. Durante una processione nei giorni precedenti, poi, il baldacchino e le torce furono portate dai contadini poiché nessun "gentiluomo" si era presentato.

Le ultime due deposizioni del fascicolo, datate 23 settembre, sono di Carlo Donati, mastro di cerimonie del vescovo, e Ubaldo Borghi, in

[21] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 32r.
[22] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 45v.

quanto testimoni delle parole che si erano scambiati i due canonici inviati dal Capitolo e il monsignore prima che si tumulasse il cadavere. Entrambi raccontarono che Fabretti era stato molto chiaro con loro e che la loro insistenza lo aveva alterato.

La sepoltura di un sacerdote suicida all'interno della cattedrale, decisa unilateralmente dal vescovo, aveva dunque sollevato un gran numero di opposizioni, che erano state in grado, almeno per qualche tempo, di mettere in difficoltà il rapporto dello stesso vescovo con una parte rilevante della città di Sant'Angelo in Vado.

Il fascicolo 127 contiene un ristretto, cioè un riassunto della vicenda, dei fogli di riflessione e una risposta ai fogli di riflessione, tutti non firmati. Con ogni probabilità questa documentazione era stata predisposta in vista del pronunciamento della Congregazione dei vescovi e regolari, alla quale, tramite le lettere del Capitolo e del vescovo, la causa era stata deferita. Essa, comunque, sembra riflettere il punto di vista della curia vescovile. Il ristretto riassume i punti salienti del processo e purtroppo non ci sono pervenuti gli ultimi fogli, probabilmente rimossi o perduti. I fogli di riflessioni contengono consigli al vescovo e proposte per dimostrare la colpevolezza o l'innocenza degli imputati. Colui che scrisse queste pagine approvava la decisione del vescovo di dare sepoltura ecclesiastica a Tommaso Bischi, in quanto la testimonianza di quattro persone era ritenuta sufficiente per affermare l'alienazione di mente del sacerdote suicida. Per averne ulteriore prova, egli consigliava di recuperare e riprodurre in processo la minacciosa lettera del nipote, il motivo scatenante dell'uscita di senno, e di far dire ai testimoni che prima di quei segni il sacerdote era stato un uomo «probo, e prudente[23]». Riguardo il podestà ed il suo giuramento intorno ai "botti" dentro la Cattedrale, l'autore riteneva difficile raccogliere prove, in quanto egli poteva aver sentito effettivamente dei rumori provenire da un altro luogo ed aver erroneamente creduto che venissero dall'edificio sacro. Vacillava anche l'accusa di non aver frequentato il duomo: ne era colpevole infatti tutto il Magistrato ed era difficile appurare che lui fosse stato l'autore di questa decisione. Per confermare le colpe dei Padri dei Servi era opportuno

[23] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 127, c. 8r.

dimostrare in processo che essi fossero stati perfettamente a conoscenza dell'alienazione di mente prima del suicidio e delle decisioni del vescovo, a dimostrazione che le loro affermazioni in pubblico fossero state fatte «in discapito dell'autorità, e decoro di Monsignor Vescovo con scandalosa minorazione al Culto Divino della sua Cattedrale»[24]. Aggiunse inoltre di testimoniare gli eccessi soliti che questi religiosi commettevano, come frequentare case «di mal'odore»[25] e andare in giro senza l'abito religioso, «trascurando l'osservanza del loro istituto»[26]. L'autore raccomandava al vicario generale di usare prudenza e dottrina «in maniera che non apparisca aperta passione *ex parte eius Curiae*»[27]. Il richiamo alla prudenza era tutt'altro che inusuale nei fascicoli processuali dei processi religiosi. L'accusa contro un religioso di essere immischiato in faccende scabrose poteva in qualche modo "macchiare" l'immagine della Chiesa o dell'ordine di cui facevano parte agli occhi della comunità, oltre che "dare in pasto" l'accusato alle voci della gente. Era perciò necessario cercare testimoni e informazioni con massima circospezione e verificare con assoluta certezza la fondatezza di un'accusa o una denuncia.

I canonici al contrario vennero scagionati da gran parte delle accuse. Essi avevano dimostrato rispetto nei confronti dell'autorità vescovile inviando due persone a discutere con lui dopo il primo ordine, che fu soltanto verbale, e quando il sagrestano Rossi ricevette il primo precetto il cadavere fu effettivamente sepolto. Il secondo precetto, che ordinava di aprire le porte e dire messa, fu erroneamente mandato al solo Rossi quando invece il vescovo avrebbe dovuto menzionare tutti i canonici inadempienti. Fabbri e Rossi, avendo ordinato di far scavare la fossa prima di ricevere il precetto, potevano essere solamente accusati di essere intervenuti in un terreno di altrui proprietà. L'unica colpa per cui i membri del Capitolo dovevano essere puniti era quella di aver tenuto chiuso il duomo e non aver ufficiato. Si consigliava in ultimo Fabretti di astenersi dal giudicare la causa «per liberarsi da quelle inquietudini che

[24] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 127, c. 10v.
[25] *Ibidem*.
[26] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 127, c. 11r.
[27] *Ibidem*.

indispensabilmente dovrebbe soffrire»[28], per cui si ritenne necessario mandarla alla Sacra Congregazione, che aveva già approvato la condotta del monsignore. Nella risposta si dice che non era stato possibile trovare la lettera spedita a Bischi dal nipote ma c'erano tre persone che potevano testimoniare che Dionigi avesse accumulato molti debiti e che quella lettera avesse fatto una grande impressione al sacerdote, che viveva nella paura. Il podestà, seppure rimaneva indimostrabile che lui fosse stato il solo autore della ciarla dei rumori, era colpevole di aver giurato davanti al monsignore e di non aver persuaso, in quanto superiore, il magistrato a frequentare il duomo e di non aver dato il buon esempio. Erano state inoltre raccolte prove contro i padri Serviti che erano perfettamente a conoscenza dei disturbi mentali del suicida e per molto tempo avevano continuato a diffondere la loro dottrina contraria all'autorità vescovile. Inoltre padre Pucci, uno degli accusati, era stato trovato in casa di una donna maritata con una vedova «con la quale teneva antica, stretta, e scandalosa amicizia, e prattica»[29]. Sui due canonici inviati dal vescovo si dice che avessero riportato il falso al resto del Capitolo e che tutti fossero colpevoli di aver disobbedito al loro superiore.

Il Capitolo si era rivolto fin da subito alla Congregazione dei vescovi e regolari di Roma, organo nato ufficialmente nel 1601 con papa Clemente VIII e che si occupava delle questioni riguardanti appunto i vescovi e gli ordini regolari[30], richiedendo di poter riesumare il cadavere di Bischi in quanto il suo seppellimento aveva turbato i cittadini. I numerosi carteggi tra Sant'Angelo in Vado e Roma sono conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano[31]. Tra questi è interessante la lettera del vescovo che motivava la sua decisione di far seppellire Bischi in cattedrale: da una parte riteneva, come il diritto canonico insegnava, che il suicidio fosse un peccato gravissimo, dall'altra si era appellato all'unica cosa che poteva discolpare il suicida, cioè appunto la follia, adducendo alcuni passi di autori come

[28] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 127, c. 13r.

[29] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 127, 16v.

[30] A. Menniti Ippolito, *Congregazione dei Vescovi e regolari, Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia"*, Roma, 2015, alla voce, (http://www.storiadellachiesa.it/glossary/congregazione-dei-vescovi-e-regolari-e-la-chiesa-in-italia/).

[31] Il materiale è stato gentilmente fornito da Andrea Cicerchia.

Agostino Barbosa, teologo e canonista portoghese vissuto tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento[32]. Il cardinale Aldovrandi della Congregazione diede ragione al vescovo Fabbretti ed il Capitolo decise di non proseguire nell'istanza.

Il terzo e ultimo fascicolo inizia il 23 gennaio 1738 con la comparsa nella Cancelleria criminale del promotore fiscale Tontini che richiese delle testimonianze riguardo i debiti di Pasquinelli e la lettera da lui inviata allo zio, al quale il balivo rispose che potevano esserne informati don Carlo Meriggioli e don Paolo Guerra, che nei due giorni seguenti vennero interrogati. La deposizione è simile, entrambi erano a conoscenza dei debiti del nipote di Bischi, che ammontavano alla considerevole somma di cinquecento o seicento scudi, e della lettera di minacce inviata al sacerdote.

Le carte in nostro possesso non ci permettono di andare oltre con lo studio del processo. In primo luogo non possiamo stabilire perché nel gennaio del 1738 siano state riprese le carte del processo, né sappiamo se gli accusati siano stati realmente puntiti o se sia stata mai emanata una sentenza definitiva. Possiamo supporre che le carte siano state inviate a Roma affinché potessero essere esaminate dalla Sacra Congregazione o da qualche altra corte giudiziaria romana. Ripercorrendo le fasi del processo possiamo notare dei particolari su cui soffermarsi, per esempio l'atteggiamento che gli interrogati mantengono di fronte all'autorità che li sta esaminando. Quasi tutti i testimoni affermano di non sapere per quale ragione siano stati precettati o chiamati in giudizio. «Io non so se ne posso immaginarmi la causa della mia chiamata e che ora voglia essaminarmi se non me la dice»[33] è la formula "standardizzata" in risposta alla rituale domanda sul perché si trovano davanti ad un notaio a deporre. Nell'immaginario delle persone dell'epoca appariva più conveniente dichiararsi fin da subito estranei ai fatti

[32] Il vescovo Fabretti, per scagionare il folle dalla pena della scomunica, si riferì all'«autorità del Rituale Romano di Paulo V in Rub. De excom; del Barbosa de Off. Paroch. P.3, cap. 26 n. 41214; del Reinfortuel 1. 3, trat. 28 De Sepult. §3 n. 89; del Murosa de Sepult. Disq. 8215; della Commune de dottori, della Clementina, e dell'istessa pratica della Chiesa in tatti fatti simili, o consimili».

[33] SASU, PSA, P, b.8, fasc. 138, c. 21r.

e accertarsi che l'autorità sapesse fin dall'inizio che non si aveva nulla a che fare con la giustizia. Qualcuno al massimo azzarda di poter immaginare quale sia la causa dell'interrogatorio. Nella metà del Settecento anche in realtà circoscritte come quella di Sant'Angelo in Vado erano tutt'altro che infrequenti i disordini, le risse, le dispute e tutte quelle faccende di cui si occupavano i tribunali laici ed ecclesiastici, ma non è azzardato affermare che il suicidio di Tommaso Bischi abbia avuto una risonanza particolare sia per la particolarità del fatto, sia perché aveva creato squilibri in tutti gli strati della società: dal contadino costretto ad andare a messa in una chiesa diversa da quella in cui era solito, fino alle autorità civili e quelle ecclesiastiche. Tenendo conto che i fatti che avevano dato origine al processo, come leggiamo nel fascicolo, erano di dominio pubblico, è probabile che gli interrogati sapessero perfettamente per quale motivo andavano a deporre e che la ritrosia dimostrata di fronte al notaio da parte di persone anche completamente estranee ai fatti, non fosse altro che un tentativo di autodifesa per garantirsi contro eventuali accuse o ripercussioni che avrebbero potuto turbare l'equilibrio della loro vita quotidiana.

Il suicidio di Bischi, come traspare in maniera evidente dalle carte processuali, turbò notevolmente la cittadina di Sant'Angelo in Vado, disseminando contrasti tra le cariche ecclesiastiche e malumori tra la gente comune. La morte del sacerdote mise in contrasto l'autorità del vescovo e i canonici e il clero regolare, mettendo in evidenza punti di vista discordi intorno ad un tema delicato come quello del suicidio, intorno al quale numerose personalità laiche e religiose hanno abbondantemente scritto e dibattuto, anche se, come vedremo tra breve, il contrasto di idee si accompagnava con ogni probabilità a un conflitto di interessi.

Nella vicenda analizzata appare chiaramente che nel 1737 il suicidio manteneva tutti i connotati negativi che il diritto canonico e le dottrine cristiane prevedevano fin dai primi secoli del Cristianesimo: esso era un peccato mortale, ed il cadavere del suicida andava privato delle esequie e della sepoltura in terra consacrata. La mentalità dei cittadini di Sant'Angelo in Vado nel 1737 era fortemente ancorata alle concezioni medievali e della prima età moderna e lontana dall'emancipazione culturale dei grandi filosofi e pensatori illuministi che proprio in quegli anni iniziavano ad occuparsi del suicidio e lo liberavano, gradualmente, dalla morsa del

peccato e della dannazione in cui il Cristianesimo lo aveva posto[34]. In ogni caso, gli anni della depenalizzazione ufficiale, che avvenne tra la fine del XIX secolo e il XX secolo, erano ancora lontani[35].

È opportuno, infine, precisare i limiti dello studio dei documenti trattati, in particolar modo per la frammentarietà dei carteggi a nostra disposizione. Non è stato infatti possibile con il materiale in possesso ricostruire con chiarezza le dinamiche che hanno mosso dall'interno la vicenda. In primo luogo, non risultano chiari i meccanismi interni che hanno messo in contrasto il vescovo, il Capitolo ed i frati serviti. Questa disputa tanto animata, seppur generata a seguito di un fatto considerato grave e scabroso, è quasi certamente indizio di una conflittualità preesistente tra i canonici della cattedrale, i serviti, il podestà ed il monsignore. È possibile cioè che il vescovo Fabretti fosse visto di malocchio dal Capitolo e dai frati regolari per motivazioni completamente estranee all'impiccagione del sacerdote. Riguardo le motivazioni di questo atteggiamento ostile possiamo solamente avanzare delle ipotesi:

---

[34] Nell'età moderna, soprattutto tra il Cinquecento e il Seicento, le opinioni riguardo il suicidio si diversificarono, dando spazio ad una grande varietà di posizioni contrastanti, che ebbero una maggiore risonanza con l'avvento della stampa. La più importante apologia del suicidio di questo periodo è il *Biathanatos* (1607-1608) di John Donne. Lo scrittore ed ecclesiastico inglese fu l'autore di un lavoro minuzioso ed accurato volto a confutare le idee su cui si basava la condanna netta del suicidio degli altri teologi. La tesi di partenza è che questo gesto non sia in alcun modo punibile, in quanto non viola né la legge naturale, né quella razionale né quella divina, ed inoltre nelle Sacre Scritture non vi è condanna alcuna di esso. La dissertazione è divisa in tre parti che riguardano, appunto, la legge naturale, la legge razionale e la legge divina. Per Donne la legge naturale non è violata dall'estremo gesto, in quanto il male vero è quello contro la volontà divina e non quello contro la natura, che comprende la tendenza all'autoconservazione. Il suicidio, se commesso nell'ottica di compiere un bene per se stessi maggiore di quello che si potrebbe conseguire rispettando la legge naturale dell'autoconservazione, non viola la legge naturale della ragione, che è la più vincolante nell'uomo. Sull'evoluzione storica del suicidio si vedano É. DURKHEIM, *Le Suicide:* Étude *de sociologie*, Paris, Presses universitaires de France, 1960; M. MACDONALD, T.R. MURPHY, *Sleeples souls. Suicide in early modern England*, Oxford, Clarendon press, 1990; R. MARRA, *Suicidio, diritto e anomia: immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Roma-Napoli, ESI, 1987; G. MINOIS, *Histoire du mal de vivre. De la mélancolie à la dépression*, Paris, Éditions de la Martinière, 2003; G. MINOIS, *Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire*, Paris, Fayard, 1995.

[35] Sul percorso verso la depenalizzazione del suicidio in Europa e in Italia si veda F. FAENZA, *Profili penali del suicidio*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, vol. 2, Milano, Giuffrè editore, 2011, pp. 1801-1813.

Fabretti potrebbe non essere stato il candidato auspicato dal Capitolo, oppure era considerato un riformatore troppo severo in materia morale e disciplinare. Le motivazioni si potrebbero anche ricercare nell'antico conflitto tra Sant'Angelo in Vado ed Urbania: il vescovo, ad esempio, poteva aver dimostrato una predilezione per quest'ultima che non fu gradita ai vadesi. A riguardo non abbiamo, attualmente, alcuna prova certa: un'approfondita ricerca in archivio, un confronto con altri fascicoli in cui sono contemplati gli stessi personaggi potrebbero far luce su questi rapporti e sulle dinamiche di potere che agivano nella prima metà del Settecento a Sant'Angelo in Vado.

Vescovi ed ebrei ad Ancona: una relazione complessa (XVIII secolo)

Luca Andreoni

Premessa

Nello Stato ecclesiastico, i tribunali che si occupavano degli ebrei erano molteplici. Si articolavano tra il centro e la periferia e la distinzione fra i diversi campi correva, in teoria, sul crinale fra materie religiose e materie di natura economica.

Tale spartizione, tuttavia, è stata messa in questione dagli studi recenti, che si sono occupati di lumeggiare sia i presupposti teorici dell'appropriazione delle materie che coinvolgevano gli ebrei da parte dei tribunali religiosi (l'Inquisizione centrale *in primis*)[1], sia la presenza di aspetti della vita quotidiana in cui teologia ed empiria erano difficilmente scindibili[2]. D'altro canto, la particolare condizione di minoranza discriminata su basi religiose costituiva il presupposto ineludibile di questa condizione ibrida[3]. La concorrenza e talvolta la sovrapposizione delle diverse giurisdizioni, sottolineata dalla storiografia in particolare per la capitale[4],

[1] M. Caffiero, *Gli ebrei sono eretici? L'Inquisizione romana e gli ebrei tra Cinque e Ottocento*, in S. Peyronel Rambaldi (a cura di), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, Torino, Claudiana, 2007, pp. 245-264.

[2] A. Groppi (a cura di), *Gli abitanti del ghetto di Roma. La* Descriptio Hebreorum *del 1733*, Roma, Viella, 2014, in particolare gli articoli di G. Spizzichino, *L'Università degli ebrei di Roma tra controllo e repressione*, p. 117-160 e R. Pittella, *Labirinti archivistici e contesti istituzionali*, p. 161-188.

[3] A. Foa, *Ebrei in Europa. Dalla peste nera all'emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (ed. or. 1992), pp. 22-23; 45; G. Todeschini, *La banca e il ghetto. Una storia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

[4] I. Fosi, *Criminalità ebraica a Roma fra Cinquecento e Seicento: autorappresentazione e realtà*, «Quaderni Storici», 99 (1998), pp. 553-557; S. Feci, *Tra il tribunale e il ghetto: le magistrature, la comunità e gli individui di fronte ai reati degli ebrei romani nel Seicento*, «Quaderni Storici», 99 (1998), pp. 575-599; M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma, 2004, pp. 14, 29-36; M. Di Sivo, *Giudicare gli ebrei: i tribunali penali romani nei secoli XVI-XVIII*, in M. Caffiero, A. Esposito

costituiva un tassello del più ampio groviglio di competenze giudiziarie che vigeva nello Stato ecclesiastico[5].

I ricercatori si sono concentrati sul caso romano. La città rappresentava simbolicamente il centro della cristianità ed ospitava il gruppo ebraico demograficamente più consistente dello Stato. Un'attenzione meno assidua è stata consacrata alle molteplici realtà periferiche[6]. Lontano da Roma, dove esisteva una situazione *sui generis*, il controllo sulla vita quotidiana poteva assumere una conformazione anche sensibilmente differente[7].

Nel corso dell'età moderna, ad Ancona risiedette una delle maggiori comunità ebraiche dello Stato dei papi[8]. Le autorità religiose dovettero ben presto fare i conti con questa situazione, che andava a complicare

(a cura di), *Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare*. Atti del Convegno (Archivio di Stato di Roma, 7-9 novembre 2005), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2011, pp. 81-102. Sul Tribunale del vicario, che aveva giurisdizione sugli ebrei della capitale, sovente concorrenziale con quella di altri tribunali, si veda D. ROCCIOLO, *Il tribunale del cardinal Vicario e la città. Brevi note tratte dall'opera di Nicolò Antonio Cuggiò*, «Roma moderna e contemporanea», V, 1 (1997), pp. 175-184; ID., *Competenze, struttura e procedure del Tribunale del Cardinale Vicario (secc. XVI-XIX)*, in M.R. DI SIMONE (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*. Atti del convegno (Roma, 9-10 aprile 2010), Roma, Viella, 2011, pp. 87-102.

[5] Rinvio solamente a G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 63-127; M.R. DI SIMONE, *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in ID. (a cura di), *La giustizia* cit., pp. 13-16.

[6] Si vedano comunque, tra le eccezioni, R. RINALDI, *La giustizia in città. Indagini sulla comunità ebraica tra '400 e '500*, in M.G. MUZZARELLI (a cura di), *Verso l'epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, Firenze, Giuntina, 1996, pp. 55-98; C. COLLETTA, *La comunità tollerata. Aspetti di vita materiale del ghetto di Pesaro dal 1631 al 1860*, Pesaro, Società pesarese di studi storici, 2006, pp. 30-36; C. CANONICI, *La presenza ebraica nel Patrimonio di San Pietro fra XVI e XVIII secolo: fonti e problemi*, in M. CAFFIERO, A. ESPOSITO (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Padova, Esedra, 2012, pp. 89-108; A. ESPOSITO, M. PROCACCIA, *Ebrei in giudizio. Centro e periferia dello Stato pontificio nella documentazione processuale (secc. XV-XVI)*, «Roma moderna e contemporanea», XIX, 1 (2011), pp. 11-28.

[7] L. ANDREONI, *Controllo inquisitoriale e libri degli ebrei: Ancona nella prima metà del XVIII secolo*, «Proposte e ricerche», 79 (2017), pp. 211-223.

[8] ID., *Nascere in ghetto. Ebrei e natalità ad Ancona nel XVIII secolo*, «Popolazione e storia. Rivista semestrale della Società Italiana di Demografia Storica», 2 (2014), pp. 9-36.

l'insieme delle materie poste sotto il controllo ecclesiastico, in un porto importante per le vicende mercantili dell'Adriatico e dello Stato[9].

L'avanzata dell'autorità vescovile nell'amministrazione della giustizia spirituale si irrobustì sempre più dopo il Concilio di Trento[10]. Questa dinamica impone di prendere in considerazione con ancora maggiore dettaglio ciò che accadde per i casi in cui fossero gli ebrei a finire tra le maglie della giustizia[11]. Il ruolo di giusdicente e di paciere assunse infatti una rilevanza peculiare.

Questo articolo approfondisce la figura del vescovo e la sua attività di amministrazione della giustizia, attraverso l'analisi di cinque casi di studio. L'obiettivo è di indagare i principali terreni di intervento dell'ordinario diocesano in relazione agli ebrei che abitavano o che transitavano per la città dorica e delineare le conseguenze che questo interventismo determinava. Il periodo preso in considerazione va dalla fine del XVII secolo alla metà del XVIII. Un elemento emerge con evidenza dalla documentazione studiata. Gli ebrei ricercavano sovente, nel corso del periodo studiato, la sanzione vescovile di un accordo fra due parti litiganti, che si era reso verosimilmente impossibile da trovare attraverso i consueti percorsi di mediazione e di pacificazione

---

[9] V. Lavenia, *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca nella prima età moderna*, «Giornale di storia», 6 (2011); Id., *L'Inquisizione romana nella Marca (secoli XVI-XVII). Prime ricerche*, in *Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura*. Atti dei convegni nel quarto centenario della morte di Alberico Gentili, Milano, Giuffré, 2012, pp. 119-168; Id., *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015, pp. 85-126.

[10] Rinvio solamente ad A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, pp. 336-367; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 11-12.

[11] Sulla necessità di approfondire il nesso fra giustizia vescovile ed ebrei, si veda M. Luzzati, *Ebrei, Chiesa locale, «principe» e popolo: due episodi di distruzione di immagini sacre alla fine del Quattrocento*, «Quaderni storici», 54 (1983), pp. 847-877; Id., *Vescovi ed ebrei nell'Italia tardomedievale*, in G. De Sandre Gasparini *et alii* (a cura di), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo.* Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Roma, Herder, 1990, vol. II (*Italia Sacra. Storia e documenti di storia ecclesiastica*, 44), pp. 1099-1123; M. Caffiero, *Introduzione*, «Rivista di storia del cristianesimo», 1 (2010), p. 5.

che facevano capo all'*élite* del ghetto o alle figure rabbiniche di maggiore prestigio[12].

Il «dolente diritto» di abitare le case del ghetto: obblighi e implicazioni[13]

Lontano dalla capitale, la normativa papale incaricava il vescovo (o il governatore) di controllare e rilasciare i lasciapassare per il transito e la permanenza temporanea degli ebrei nelle città senza ghetto[14], oppure di concedere i permessi di risiedere fuori dal recinto in occasioni particolari e temporanee, come le fiere, o in presenza di condizioni urbanistiche peculiari.

Seppure all'interno di una geografia delle competenze mai definita una volta per tutte, il ruolo del vescovo era determinante anche per ciò che concerneva la gestione degli spazi degli ebrei. Allargamenti o restringimenti del ghetto, concessione in locazione di magazzini, gestione delle proprietà vescovili situate dentro il ghetto, erano materie sensibili e di pronunciamento quotidiano in una città come Ancona.

Risiedere nel ghetto si configurava come un vincolo dai molteplici risvolti sia sul piano interno che su quello esterno. Era innanzitutto un obbligo per gli ebrei, sancito dalle costituzioni pontificie cinquecentesche. Nel corso dell'età moderna, tale obbligo si era andato definendo, dentro il ghetto, come un ambito di definizione e di intervento esclusivi della giurisdizione propria degli ebrei. Per questo motivo, il diritto di abitare una casa veniva scambiato, commercializzato e donato, come se fosse un bene di piena proprietà[15].

---

[12] Sull'importanza, in generale, degli accordi di *consensus et paces*, rinvio solamente a FOSI, *La giustizia* cit., 2007, pp. 34-35.

[13] La citazione è tratta da Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASRm), *Congregazione del Buon Governo*, serie II, *Atti per luoghi*, Ancona, b. 176, *Alla Sagra Congr. Del Buon Governo. Monsignore Ill.mo, e R.mo Carpegna Ponente Per L'Università degli Ebrei di Ancona, Lg Memoriale raggionato di avvertenza con Somm. Ex gratia legen*, Lazzarini, Roma 1788, paragrafo 1.

[14] S. Di NEPI, *Gli ebrei di Roma fuori di Roma: mobilità ebraica verso il territorio e conflitti giurisdizionali in Età Moderna in una fonte inedita. Prime note su una ricerca in corso*, «Archivi e cultura», XL (2007), pp. 143-171; C. COLLETTA *La presenza difficile. Ebrei, potere centrale et élites locali in una periferia pontificia: la Marca anconitana (secoli XVI-XVIII)*, «Società e storia», 138 (2012), pp. 735-750.

[15] A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 530-532, 560.

Questo, tuttavia, non escludeva il fatto che, nel compiere le operazioni afferenti alla gestione delle *kazakod*, gli ebrei non intersecassero istanze e problemi attinenti al resto delle città in cui vivevano. Il rapporto con i proprietari cristiani, la regolazione dei flussi più o meno consistenti di migranti ebrei, la regolazione fiscale interna, la circolazione di modelli culturali e abitativi, più in generale la fitta rete di scambi quotidiani erano solo alcuni dei motivi di contatto e talvolta di scontro fra il gruppo ebraico e la maggioranza cristiana.

A partire dalla metà del XVIII secolo la questione dell'affitto delle case degli ebrei di Ancona occupò molte pagine di memoriali in vari tribunali romani e periferici. All'origine dei problemi si trovavano due cause principali. In primo luogo vi era l'accaparramento delle *kazakod* da parte di poche famiglie appartenenti all'*élite*, con la conseguente situazione di monopolio che ne derivava e che era alla base della corsa ai rincari dei canoni di subaffitto. Questa situazione era connessa a un secondo aspetto, ovvero la progressiva ristrettezza del ghetto, divenuto ormai incapace di far fronte alla crescita demografica settecentesca[16], per quanto la densità abitativa non avesse raggiunto i picchi toccati da Venezia prima che gli effetti della peste seicentesca si dispiegassero anche dentro il ghetto lagunare[17].

La combinazione di questi elementi produsse un clima di tensione periodica, a cui i tentativi intrapresi dalla stessa Università degli ebrei di calmierare i prezzi non diedero esiti apprezzabili. Il conflitto esplose nel 1785, quando il Sant'Uffizio si dovette occupare di un'ampia fronda di ebrei appartenenti allo strato più basso della gerarchia sociale ebraica. Nei suoi tratti essenziali, tale conflitto è stato ricostruito in alcuni pionieristici ma ancora fondamentali studi da Giuseppe Laras[18]. L'aspra lite,

---

[16] Andreoni, *Nascere in ghetto* cit.

[17] La densità abitativa del ghetto di Venezia nel 1630 è 1.015 ab/ha a fronte di 236 per il resto della città (D. Calabi, *Il Ghetto e la Città*, in E. Concina, U. Camerino, D. Calabi (a cura di), *La città degli ebrei. Il ghetto di Venezia: architettura e urbanistica*, Venezia, Marsilio, 1991, p. 193).

[18] G. Laras, *Una «sommossa» nel ghetto di Ancona sul finire del secolo XVIII*, in E.M. Artom, L. Caro, S.J. Sierra (a cura di), *Miscellanea di studi in onore di Dario Disegni*, Torino, s.n., 1969, pp. 123-138; Id., *Intorno al «ius cazacà» nella storia del ghetto di Ancona*, «Quaderni storici delle Marche», III (1968), 1, pp. 27-55; L. Andreoni, *Comment habitaient les Juifs? Patrimoines immobiliers, loyers et sous-loyers dans le ghetto (Ancône, XVIII^e siècle)*, «Città e storia», XI, 2 (2017), pp. 201-228.

che contrappose i detentori delle *kazakod* agli affittuari, ebbe come esito sia l'imposizione di una riduzione dei canoni di affitto, sia un allargamento del ghetto, condotto a spese degli ebrei.

La polemica strisciante che percorse il secolo determinò anche una minore disponibilità, da parte dell'Università ebraica, verso l'accoglienza di ebrei provenienti da altre città. Un esempio emblematico è la vicenda che coinvolse Felice Cuzzer, ebreo veneziano che nel 1755 cercò di installarsi ad Ancona. Recatosi nella vicina città di Senigallia in occasione dell'annuale fiera della Maddalena, che ebbe il suo apice proprio nel Settecento[19], Cuzzer si spostò ad Ancona per trovare degli acquirenti per le ultime mercanzie rimaste invendute. Nel capoluogo aprì anche una caffetteria, con il permesso dell'Università. A stretto giro, prese la decisione di trasferire la dimora di tutta la sua famiglia e ne produsse regolare domanda all'Università degli ebrei di Ancona. L'agognato permesso, però, non arrivò. Le motivazioni addotte furono due. La prima era la ristrettezza del ghetto «resasi da qualche tempo in quà più sensibile, ed incapace a ricevere nuove Famiglie». La seconda rispondeva invece a una preoccupazione più tradizionale, ovvero il timore di dover accogliere una famiglia troppo povera e quindi destinata a finire nel carico di spesa delle istituzioni caritative comunitarie: «trattandosi di Persone Estere, e senza capitale venendo col progresso e lasso di tempo in decadenza restarebbe l'Università gravata al sovvenimento del bisognevole alle loro indigenze, in pregiudizio, e danno degli altri Poveri Ebrei Oriundi e addeti à questo ghetto, come e più volte pel passato è accaduto in Persone Estere, anco capitaliste». Cuzzer tentò varie strade per raggiungere il suo scopo. Si appellò al papa, il quale indirizzò la questione al segretario di Stato. Dopo varie informative domandate all'assessore del Sant'Uffizio e al vescovo di Ancona, la decisione finale venne delegata proprio a quest'ultimo, che concesse per il momento una «sigurtà», con la quale Cuzzer poteva rimanere in ghetto, contrariamente a quanto avevano deciso i correligionari[20]. Il pronunciamento del vescovo entrava direttamente nella

[19] S. ANSELMI (a cura di), *Una città adriatica. Insediamenti, forme urbane, economia, società nella storia di Senigallia*, Jesi, Cassa di Risparmio, 1978.

[20] Archivio di Stato di Ancona (d'ora in poi ASAn), *Notarile di Ancona*, not. Francesco Silvestrini, vol. 1912, cc. 273r-276v, 29 ottobre 1755.

vita quotidiana del ghetto in una materia così sensibile come quella della gestione dei poveri e quella dell'abitazione, all'interno di un regime di restrizione. Non è difficile immaginare che l'intervento su un terreno che era percepito in prima istanza come di competenza della deputazione che governava gli affari economici della società del ghetto potesse ingenerare frizioni e sospetti.

Il vescovo come arbitro (e protettore dei neofiti)

Il vescovo vigilava su chi dichiarava di volersi convertire, sui neofiti e sulla Casa dei catecumeni, che ad Ancona era gestita dalla Confraternita del Santissimo Sacramento[21]. Questa era pure l'origine dell'intervento, sovente interessato, in tutti quegli aspetti che avevano a che fare con la gestione patrimoniale dei nuovi fedeli (successioni, divisioni delle doti, aiuti finanziari)[22].

Non era infatti infrequente ciò che accadde tra il 1741 e il 1742. Il vescovo di Ancona cardinale Massei si vedette arrivare non a caso la richiesta di aiuto di Gaetano Ebora, «neofito di questa città figlio nell'ebraismo di Angelo Macerata ebreo di qui». Il ricorrente chiedeva a Massei di «ordinare al detto suo Padre» di «sommistrargli gli alimenti» in attesa che il padrino del neofito potesse onorare la sua promessa di elargire il sussidio che copriva la metà delle spese per il Collegio dei Neofiti a Roma[23]. Il vescovo incaricò della vicenda il vicario generale, il quale si mosse con celerità, giungendo a far inventariare i beni presenti nell'abitazione di Macerata il 9 gennaio 1741, grazie all'intervento di due periti. Dalla stima di «tutti li mobili e suppellettili, che si sono trovati nella casa», emerse il valore complessivo di 91 scudi e 62 baiocchi. L'esiguità della cifra indusse lo stesso neofito Ebora a venire a patti col padre e ad accordarsi sulla

[21] L. Andreoni, *«Detestare la sua perfidia». La Casa dei catecumeni di Ancona e la conversione degli ebrei nell'Ottocento*, «Studia picena», LXXII (2007), pp. 155-210.

[22] M. Caffiero, *Benedetto XIV e gli ebrei. Un parere del consultore Lambertini al Sant'Uffizio*, in C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a cura di), *Religione, cultura e politica nell'Europa dell'età moderna. Studi offerti a M. Rosa dagli amici*, Firenze, Olschki, pp. 379-390.

[23] Sul Collegio dei Neofiti, si veda D. Rocciolo, *Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», X (1998), pp. 391-452; Caffiero, *Battesimi forzati* cit., p. 316-325.

cifra di 20 scudi, da pagarsi una sola volta, «per tutto quello che a detto Gaetano neofito puol spettare per ragione di porzione de beni paterni e materni, legittima, tribellianica, et altro». Il pagamento avvenne effettivamente grazie all'intermediazione di don Nicola Usonii, «prete sacerdote di Ascoli qui dimorante» nominato suo procuratore dal neofito, che si trovava ormai nella capitale. A circolare, però, non fu moneta sonante, bensì una cedola del Banco di Santo Spirito[24].

Ovviamente il vescovo non si occupava solamente degli affari dei neofiti. Tuttavia, l'associazione alla figura degli ebrei convertiti, che avevano attraversato i confini della religione atavica per diventare cristiani, poneva il capo della diocesi in una luce ambigua, che poteva tradursi in diffidenza o timore agli occhi degli ebrei. Era percepito come l'autorità cui si rivolgevano i neofiti, che si spendeva generosamente per difendere i loro interessi e le loro rivendicazioni. Si configurava di fatto come un'entità antagonista rispetto all'universo ebraico. Quando due ebrei erano in conflitto, rivolgersi al vescovo significava tentare di danneggiare in maniera più severa la parte avversa. Per un ebreo querelante significava rivolgersi all'autorità giudicante che era potenzialmente in grado di comminare pene severe ai propri avversari, anch'essi ebrei.

Nel 1722, ad esempio, Isach del fu Isach Terni, padre di Benedetto, si era trovato invischiato in una grossa lite con il figlio. Un accordo siglato in precedenza fra i due prevedeva che se Benedetto fosse uscito dal nucleo familiare seguendo una modalità concordata (probabilmente in termini di tempistiche, partecipazioni aziendali e abitazione, come sovente avveniva in questi casi) avesse potuto contare su 1.000 scudi paterni, come anticipazione dell'eredità. Poiché nel frattempo era intercorsa una grossa lite fra i due, con tanti «dissapori», Benedetto era uscito di casa anzitempo, pretendendo tutto quello che il padre gli aveva promesso e che aveva iniziato a dargli. Isach, dal conto suo, aveva accusato il figlio di essersi appropriato di merce paterna per svolgere le sue attività. Irrigidito dal comportamento del figlio, Isach decise di non versare più alcun denaro e pretese anzi di riavere indietro quello già concesso, compresa

[24] La vicenda di Angelo Macerata e di Gaetano Ebora, con le citazioni relative, si trova in Archivio Diocesano di Ancona (d'ora in poi ADAn), *Notai episcopali*, not. Luca Baldi, reg. 66, cc. 62r-63v, 20 febbraio 1742.

la sopra dote alla nuora. Fu lo stesso Isach a rivolgersi al vescovo Bussi per chiedere «una rigorosa giustizia» nei confronti del figlio, che venne anche messo in carcere perché ritenuto debitore[25].

Il vescovo, «usando della sua solita e generosa clemenza per rimovere il dispendio che apportare suole un giudiciale litigio e dare maggiore facilità all'unione degli animi», come si trova scritto nell'atto notarile finale che ricostruisce la vicenda, ordinò «alli rabino Sansone Morpurgo, Dottore Moisè David Fermi, e Moisè Coen di questo ghetto» di cercare una composizione tra le parti («che amichevolmente si interponessero per una raggionevole compositione et aggiustamento di dette differenze tra li sudetti colitiganti»). I tre ebrei chiamati in causa dal vescovo erano personaggi che godevano di grande prestigio dentro e fuori la società ebraica, sia per la loro statura intellettuale, che per il loro ruolo di mercanti di primo piano della piazza anconitana[26].

L'esito delle trattative fu positivo e l'accordo fu trovato: Benedetto avrebbe dovuto restituire tutto il capitale delle merci da lui trattate al padre, in cambio, tutti i donativi fatti a suo tempo alla sposa sarebbero restati dove erano. Inoltre, Isach avrebbe dovuto comunque assicurare il vitto e l'alloggio al figlio per tre anni come concordato in precedenza, nonché avrebbe dovuto consegnare al figlio i mobili di casa e le altre cose pattuite nell'accordo matrimoniale secondo le stime dei periti. Il passaggio determinante fu quanto stabilito per i 1.000 scudi. Isach acconsentiva alla cancellazione dal suo credito nei confronti del figlio di 300 scudi, considerati non più recuperabili. A tale somma, infatti, ammontava la stima di quello che Benedetto avesse «alienato, distratto et in qualsivoglia modo appropriato per se stesso con che però dal medesimo suo padre li

---

[25] Sui rapporti fra il vescovo di Ancona card. Bussi e l'*élite* ebraica della città si veda L. Andreoni, *Riscatto degli schiavi cristiani e intermediari ebrei. Un caso di studio tra Ancona e Ragusa (sec. XVIII)*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2013), pp. 107-130.

[26] Per esigenze di sintesi, rimando solamente, su Morpurgo, a Andreoni, *Controllo inquisitoriale* cit. e la bibliografia ivi citata; su Moisè Coen (da Ragusa, mercante levantino), a Id., *Riscatto degli schiavi* cit.; Id., *Ebrei, reti mercantili e scambi commerciali nel Settecento: la «casa» Moisè di Raffael Coen di Ancona*, in G. Garzella, R. Giulianelli, O. Vaccari (a cura di), *Paesaggi e proiezione marittima. I sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Pisa, Pacini, 2013, pp. 175-193.

venghi conceduto, condonato». Gli altri 700 scudi sarebbero stati effettivamente sborsati, ma non a fondo perduto.

L'intesa prevedeva infatti il vincolo di reinvestire il denaro «in un capitale a contentamento e piacere d'ambedue da negoziarsi dal medemo Benedetto a di lui utile e favore debbano essere l'utile et il guadagno da ricavarsi dal detto capitale e per sino al tanto che venghi l'occasione di detto rinvestimento debbano darsi a cambio a persona sicura a piacere d'ambe le parti». La supervisione di Isach nelle direttive di investimento del capitale familiare è determinante. I soldi dovevano essere impiegati in iniziative che trovavano il consenso di entrambi gli uomini. Nel caso in cui non fosse stato possibile destinare il denaro a un'iniziativa concordemente ritenuta valida, il capitale sarebbe stato affidato a una persona individuata di comune accordo, al fine di non far giacere il denaro in maniera infruttuosa «a danno di detto Benedetto». Lo spazio di autonomia di Benedetto, in sintesi, venne limitato e posto sotto la vigilanza del padre[27].

Una volta firmato l'accordo Benedetto Terni venne posto in libertà. Il litigio sembrava destinato a una definitiva risoluzione[28]. Le cose, invece, non andarono così lisce e nel 1726 si dovette tornare dal vescovo. Le parole di Benedetto furono assai significative. Affermò di non aver accettato i soldi previsti dal primo accordo «per non pregiudicarsi in conto alcuno», perché si era sentito leso dalle condizioni stipulate, viziate da pressioni molteplici. Per questo motivo chiedeva l'annullamento di quel lodo e la piena restituzione della somma allora rivendicata. La stipula del primo accordo, infatti, si era svolta «in tempo di sua minore età»; egli,

---

[27] Sul tema dell'emancipazione dall'autorità paterna, si veda C. GALASSO, *Alle origini di una comunità. Ebree ed ebrei a Livorno nel Seicento*, Firenze, Olschki, 2002, p. 68; EAD., *Diventare adulti, diventare padri. Paternità e patria potestà nella comunità ebraica di Livorno (secolo XVII)*, in A. ARRU (a cura di), *Pater familias*, Roma, Biblink, 2002, pp. 101-121; EAD., *Autorità paterna, matrimoni e conversioni tra leggi ebraiche, regole canoniche e privilegi della Toscana granducale (secoli XVII-XIX)*, in S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI (a cura di), *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, vol. IV, *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 289-325; L. ALLEGRA, *Né* machos*, né mammolette. La mascolinità degli ebrei italiani*, «Genesis», II, 2 (2003), pp. 125-155.

[28] ADAn, *Notai episcopali*, not. Camillo Gigli, reg. 48, cc. 268r-307r, 24 agosto 1722.

inoltre, non sarebbe stato «pienamente libbero dalle forze della Curia per timore della quale abbracciasse la detta transatione».

Per tale motivo pretese «la nullità della medesima transatione con la restituzione in integrum». Al fine di evitare «li dispendij, e le ammarezze che portano seco le liti», però, decise di rivolgersi lui, questa volta, al vescovo, per «rimostrare sempre verso il detto Isach Padre la figliale riverenza» e per far ricorso all'«esperimentata clemenza di quell'e.mo vescovo umilmente supplicandolo di voler dare un occhiata a questa causa, e senza strepito e figura di giudizio volerla terminare nella maniera che l'incorrotta giustizia, et alla prudenza dell'E. V. havesse giudicato». Il vescovo sentì le parti e valutò la possibilità di affidare la risoluzione ad alcuni mediatori appositamente scelti. In seconda battuta si convinse che «simili compromessi servono talvolta per allungare le liti, dispendiare le parti», più che agevolare la risoluzione dei dissidi. Così sospese ogni intermediazione esterna e «risentite più volte con la sua gran pacienza l'accennate parti», volendo «far godere a tutti senza riguardo a distinzioni di persone gl'effetti della sua clemenza», riuscì «con la sua autorità» a far giungere «le medesime parti ad un amichevole transatione e compositione»[29]. Il linguaggio scelto per suggellare il nuovo accordo esaltava la figura mediatrice del vescovo, vero depositario ed artefice, nelle parole del notaio che scrisse il testo, della ritrovata pace fra le parti litiganti.

Qualche anno prima fu invece il vicario a sedare una lite, questa volta consumata sulle mani di una rissa piuttosto che sulle carte dei memoriali incrociati di un processo. Salomon Fermi e Salomon Fiammetta da una parte, Abram Iona, Sabbato Diotallevo, Sabato Vita Seppilli e Daniel Mondolfo dall'altra, «colla presenza di detto monsignore Ill.mo vicario e colla presenza e buona volontà de loro padri e zii respettivamente spontaneamente non per forza fecero e fanno fra di loro una vera, reale e sincera pace per qualsivoglia disapore e causa che fosse o con parole e con facti sino al presente giorno fra di loro occorse e cagionato nella sera di sabato 13 del prossimo passato mese di luglio nel ghetto ben note a S.E. Padrone e in seguito di detta riconciliatione si presero e toccarono scambievolmente la mano e promisero in ogni miglior modo e sotto le pene

[29] *Ivi*, reg. 53, cc. 113v-129r, 17 giugno 1726.

ad arbitrio dell'E.mo Padrone in caso di controventione da osservazioni obbligarono loro eredi»[30].

Il vescovo (e il suo vicario) appaiono dunque come giudici temuti, evocati dagli ebrei per elargire punizioni «rigorose»; al contempo emergono dalle fonti cristiane come gli artefici e i garanti della pace della comunità, compresa quella ebraica, quasi finendo per evocare, più o meno consapevolmente, l'immagine del pacificatore custode della comunità di origine quattrocentesca[31].

Il vescovo e gli accordi fra le comunità ebraiche in materia economica

Tale ruolo di mediazione si poteva esercitare anche oltre i confini comunitari e gli spazi in teoria confinati alle materie spirituali. Se l'approvazione dei regolamenti interni alle comunità ebraiche dello Stato spettava alla Congregazione del Buon Governo, gli accordi che intercorrevano fra le singole comunità trovavano nel titolare della diocesi un esponente autorevole cui rivolgersi e un interlocutore necessario. Le rivendicazioni della comunità ebraica di Senigallia, che chiedeva un sollievo finanziario ai correligionari di Ancona, i cui membri potevano godere di una condizione economica mediamente più agiata (o almeno così veniva creduto[32]), trovarono proprio grazie alla mediazione del vescovo della città dorica, monsignore Nicola Mancinforte, un riscontro ufficiale.

Non era certo la prima volta che una comunità della Marca in difficoltà economiche facesse appello agli altri gruppi di correligionari. Ciò che risulta interessante, invece, è l'intervento del vescovo di Ancona e del suo

---

[30] ADAn, *Notai episcopali*, not. Camillo Gigli, reg. 48, cc. 40v-41v, 2 agosto 1715.

[31] Sull'iconografia legata alla predicazione minoritica nel Quattrocento, che sovente univa esaltazione della virtù, della fiducia e della pace cristiana, da un lato, e infuocati discorsi antiebraici dall'altro, si veda G. Capriotti, *Lo Scorpione sul petto. Iconografia antiebraica tra XV e XVI secolo alla periferia dello Stato Pontificio*, Roma, Gangemi, 2014. Su tutta la materia il riferimento obbligato, cui ci si limita, è G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002; Id., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2007.

[32] L. Andreoni, *Le «opulentissime facoltà» degli ebrei di Ancona. Appunti per un'indagine su commercio, tassazione e litigi tra XVII e XVIII secolo*, in L. Andreoni (a cura di), *Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche (secoli XV-XIX)*, Ancona, Il lavoro editoriale, 2012, pp. 95-110.

vicario, in una materia concorrente con il Buon Governo[33]. I senigalliesi cercarono aiuto a Pesaro e ad Ancona, offrendo in trattativa ciò che di più prezioso, per un mercante, aveva la città nel XVIII secolo: la fiera della Maddalena ricordata sopra. Gli ebrei di Pesaro e di Ancona erano senza dubbio tra i maggiori frequentatori dell'emporio adriatico e per questo motivo vennero interpellati direttamente.

I rappresentanti delle tre comunità stabilirono, con l'avallo del vescovo, una tariffa destinata al sollievo della comunità senigalliese[34]. Il balzello doveva essere versato da chi introduceva la merce in fiera (se ebreo), oppure dai correligionari che la estraevano, ovvero l'acquistavano, qualora non fosse già stato pagato in entrata. Una lista di tutte le merci sottoposte alla tassazione venne concordata dalle parti. Per tutti i generi non contemplati, il secondo articolo del testo stabiliva che fossero i due esattori ebrei di Senigallia, alla presenza dei deputati delle Università di Pesaro e Ancona a regolare l'entità del contributo, «durante il tempo della franchigia tanto colli mercanti di Ancona, e di Pesaro, quanto cogl'ebrei mercanti esteri di qualunque dominio, e nazione». Il disavanzo conclamato sarebbe probabilmente rientrato nel medio periodo, dal momento che il sussidio avrebbe avuto la durata di undici anni[35]. Con un'eccezione: se la

[33] «Ci obblighiamo, e promettiamo ne nomi sudetti rispettivamente, attesa la quantità de debiti, in cui di presente si trova gravata la detta Università di Sinigaglia, di stare al trattato, voto e parere che verrà con trattazione sentimento, parere o vòto proposto, lodato e votato da monsignore Ill.mo e R.mo Nicola Mancinforte vescovo di questa città d'Ancona o Ill.mo signore abbate Ferdinando Giuliani suo vicario generale (ADAn, *Notai episcopali*, not. Luca Baldi, reg. 69, 30 giugno 1746, cc. 204rv).

[34] I deputati che intervengono in rappresentanza degli ebrei delle tre città sono, per Ancona, Moisè Vita, Sabato Morpurgo, Zaccaria Banchieri, Salomon di Samuel Cagli; per Pesaro, Iosef Caim Levi, Salomon Vita Gentilomo; per Senigallia, Moisè Raffael Camerino, Iacob Padovani.

[35] Gli anni che concorrevano al computo erano quelli in cui la fiera si sarebbe effettivamente svolta, fatte salve dunque interruzioni intervenute per cause di forza maggiore (politiche e sanitarie in primo luogo): «non meno di dieci anni, ne più di anni dodici, cioè per undeci fiere felici nelle sue franchigie formali, quali non restino sospese o per ordine del Prencipe, o per qualunque caso sinistro turbate a commune danno nel solito concorso per la fiera, o sia franchigia detta della Madalena nella città di Sinigaglia tanto de mercanti cristiani, che de mercanti ebrei ugualmente» (ADAn, *Notai episcopali*, not. Luca Baldi, reg. 69, 30 giugno 1746, c. 257v).

cifra dei 4000 scudi che si voleva raccogliere fosse stata raggiunta prima degli undici anni, allora il sussidio sarebbe cessato anzitempo (art. 6).

L'introito sarebbe stato fedelmente registrato e poi annualmente depositato nel Monte di pietà di Ancona, sotto la garanzia del vescovo e del suo vicario[36]. Nel caso in cui i due prelati fossero venuti a mancare nel tempo stabilito di vigenza del prelievo, il denaro raccolto sarebbe stato comunque assegnato a «quella causa […] determinata e prescritta dal detto monsignore Ill.mo e R.mo Vescovo ad estinzione de debiti, o di limosine alli ebrei più bisognosi di quel ghetto, come gli dettarà la sua carità, e prudenza sperimentata»[37]. Il passaggio merita una riflessione. In primo luogo, può risultare singolare la sede di conservazione e investimento del denaro. I soldi degli ebrei venivano destinati al monte di pietà, un'istituzione che era nata proprio per contrastare il credito ebraico[38]. Ciò che può apparire una bizzarria, o, al contrario, una forma di pressione particolarmente acuta era in realtà il segno di una compenetrazione profonda fra il mondo economico cristiano e quello ebraico fra Sei e Settecento. Questo dato di fatto non implicava di certo un'equiparazione giuridica o una reale libertà di azione economica. Ad ogni modo, si è di fronte a una profonda evoluzione rispetto alla situazione delineata da Giacomo Todeschini per il Quattrocento[39]. Se alla fine del medioevo gli ebrei non investivano nei titoli dello Stato e nei banchi pubblici, perché

---

[36] Sul Monte di pietà di Ancona, si veda V. MASSACCESI, *Il Monte di Pietà di Ancona dalle origini alla fine del XVII secolo*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», 7 (1974), pp. 57-95.

[37] ADAn, *Notai episcopali*, not. Luca Baldi, reg. 69, 30 giugno 1746, c. 258r.

[38] La bibliografia sui Monti di pietà è sterminata. Rimando solamente a V. MENEGHIN, *I monti di pietà in Italia dal 1462 al 1562*, Vicenza, L.I.E.F., 1986; D. MONTANARI (a cura di), *Monti di pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, Roma, Bulzoni, 1999; M. CARBONI, M.G. MUZZARELLI (a cura di), *I conti dei monti. Teoria e pratica amministrativa nei monti di pietà fra Medioevo ed età moderna*, Venezia, Marsilio, 2008; M. CARBONI, M.G. MUZZARELLI (a cura di), *I monti di pietà fra teoria e prassi. Quattro casi esemplari: Urbino, Cremona, Rovigo e Messina*, Bologna, Clueb, 2009; M. CARBONI, M.G. MUZZARELLI (a cura di), *In pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, Bologna, il Mulino, 2012.

[39] TODESCHINI, *La banca e il ghetto* cit., p. 44. Sul nesso fra ebrei e strumenti finanziari, si veda F. TRIVELLATO, *Credit, Honor, and the Early Modern French Legend of the Jewish Invention of Bills of Exchange*, «Journal of Modern History», 84, 2 (2012), pp. 289-334; EAD., *La nascita di una leggenda: Ebrei e finanza nell'immaginario bordolese del Seicento*, «Proposte e ricerche», 76 (2016), pp. 113-140.

esclusi dal circolo della fiducia e della virtù cristiane, nella seconda età moderna le condizioni in cui si svolgevano gli affari finanziari erano profondamente mutate e gli ebrei si appropriarono di tutte queste direttive di investimento e di creazione di credito[40].

Conclusioni

Il saggio si è incentrato su alcuni casi di studio, appositamente scelti. Attraverso le vicende studiate, apparentemente banali e secondarie, si è però riusciti a mostrare come l'esercizio della giurisdizione vescovile fosse presente e determinante in molti aspetti della vita quotidiana, dall'abitato alla gestione patrimoniale, dalle risse alle compensazioni finanziarie. Ad emergere è la pervasività dell'intervento di questa figura ecclesiastica.

Le pratiche delineate, inoltre, non erano senza conseguenze dentro il mondo ebraico della periferia pontificia. Alla lunga, contribuirono a ingenerare malumori all'interno della società del ghetto ed ebbero un ruolo, seppure esterno, nel processo di erosione progressiva del tessuto connettivo della comunità. Il vescovo si muoveva nella rete dei poteri locali, che entravano sovente in risonanza, o in conflitto, con le vicende dell'*élite* mercantile del ghetto, contribuendo ad ingenerare diffidenze e dissapori.

[40] ADAn, *Notai episcopali*, not. Luca Baldi, reg. 69, cc. 202v-256r, cui vanno aggiunte delle carte non numerate allegate alla fine (sono presenti errori nella numerazione delle carte), 30 giugno 1746. I capitoli dell'accordo si trovano alle cc. 257ss.

«Arroscisce la penna di porli in carta». *Criminalità e clero marchigiano nelle carte del tribunale dell'*Auditor Camerae *(secc. XVII-XVIII)*

Andrea Cicerchia

Nei primi giorni di gennaio dell'anno 1738, era giunta a Roma una supplica firmata dal consiglio degli zelanti della città di Cagli, nella quale venivano riferiti numerosi delitti commessi dal sacerdote fanese Francesco Grassi. Egli si sarebbe macchiato non solo di crimini di carattere sessuale – nel raccontare i quali, affermavano gli oratori, sarebbe arrossita «la penna di porli in carta» – bensì reo di inadempienza ai precetti comminatigli dall'ordinario locale, a seguito di un primo processo. L'irregolarità nella quale il sacerdote era incorso e la sua noncuranza delle prescrizioni ricevute avevano costretto la comunità cagliese a ricorrere alla congregazione dei vescovi e regolari. Una decisione che finiva dunque per spostare il baricentro dell'azione giudiziaria dalla cittadina marchigiana alla curia romana[1].

Richiamare i caratteri di un tale caso, inserendoli all'interno di un rapporto centro-periferia, è qui propedeutico alla definizione dell'obiettivo che queste brevi pagine si prefiggono. Considerare, cioè, da una prospettiva particolare e centrale, la giustizia ecclesiastica riguardo al cosiddetto «clero criminale» presente nelle Marche di età moderna. Il punto d'osservazione scelto è quello rappresentato dalla magistratura

[1] Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Congregazione dei Vescovi e Regolari, Positiones episcoporum*, 1738, gennaio, cc. num. Si tratta della causa istruita contro Francesco Grassi dall'allora ordinario di Cagli, Girolamo Maria Allegri (1727-1742), il quale aveva disposto il precetto di *suspensione a divinis* se avesse continuato a parlare e mantenere rapporti con alcune donne, per la frequenza delle quali il sacerdote sarebbe stato imputato di numerosi delitti, non ultimo quello di aver «ingravidato» una certa Cinzia Finali e sua sorella Gerolama. A seguito di tale prescrizione Grassi non solo avrebbe seguitato in tali rapporti bensì «se avanzò a celebrar sempre messa, onde incorse nell'irregolarità».

romana dell'*Auditor Camerae* e dalle carte da essa prodotte. Un organo giudiziario, questo (conosciuto già presso i contemporanei con l'acronimo di A.C.), con una storia istituzionale in grado di attraversare i secoli e determinare un peso non marginale sulle dinamiche politiche dello Stato papale. Resosi autonomo dalla Camera apostolica sin dalla fine del Quattrocento, l'uditore godeva della facoltà di ricevere gli appelli dai rei processati presso le curie diocesane, per poi deciderli nelle congregazioni criminali riunite dinanzi a lui. In particolare, soprattutto dopo la chiusura del Tridentino e le riforme di Pio IV, il tribunale fu in grado di ampliare la propria giurisdizione, soprattutto in rapporto ai crimini e comportamenti degli ecclesiastici e degli stessi ordinari diocesani[2].

Sotto questa prospettiva non potremmo esimerci dal far riferimento allo studio pubblicato qualche anno fa da Michele Mancino e Giovanni Romeo, sui delitti ecclesiastici. Qui gli autori ponevano uno spartiacque di indagine tra ciò che era stata – sia pur descritta brevemente nel primo capitolo – la situazione pre-tridentina e l'aprirsi del nuovo orizzonte postridentino, soprattutto in relazione al tentativo messo in atto dalle autorità locali, arcivescovili e vescovili, per arginare il problema dei crimini comuni del clero. Un contesto nel quale s'inserivano problematiche giurisdizionali – come la necessità di garantire il *privilegio di foro* o l'emergere di conflitti tra Santa Sede e autorità statuali – con la necessità di dover in qualche modo salvaguardare «l'onore del clero» [3].

Nel quadro geografico che a noi interessa, quello delle Marche, tali dinamiche furono necessariamente diverse, essendo il papa anche l'autorità statale. Inoltre, divise in differenti territori, le Marche non vennero amministrate come *legazioni* bensì come *province*[4]. Ciò permise una più

---

[2] Per un profilo istituzionale di tale tribunale si rinvia a A. CICERCHIA, *Giuristi al Servizio del papa. Il Tribunale dell'*Auditor Camerae *nella giustizia pontificia di età moderna*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2016. Sul problema dei processi contro autorità vescovili a seguito delle norme tridentine si veda anche E. BONORA, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

[3] Si veda M. MANCINO, G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. V-VIII e pp. 15-35 con una prospettiva diacronica per il periodo precedente al Tridentino.

[4] Riflessioni ancora valide sulla costruzione territoriale pontificia sono presenti in R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna, il Mulino, 1983. In generale sullo Stato pontificio nei secoli di antico regime mi limito a

concreta penetrazione delle strutture centrali nelle dinamiche giudiziarie presiedute da governatori prelati piuttosto che da legati o presidenti cardinali. Per ciò che riguarda lo Stato papale, credo sia importante precisare come accanto all'elaborazione di nuovi strumenti di controllo e intervenzione (quali ad esempio le congregazioni rese permanenti da Sisto V, oppure la costruzione di una differenziata rete territoriale dei tribunali dell'Inquisizione romana), si tentò di rinnovare e riproporre attraverso nuove vesti normative e istituzionali, anche alcuni strumenti tradizionali, che ancora alla metà del secolo XVIII potevano determinare, con la loro giurisdizione e competenza, gli sviluppi della giustizia ecclesiastica che da Roma procedeva verso il territorio[5].

Con riferimento ad uno schema cronologico che dal pieno Seicento giungerà al periodo della riforma benedettina e al lungo pontificato di papa Lambertini (1740-1758), l'analisi che qui si propone consentirà di intendere maggiormente le forze residuali di una tradizione giudiziaria di antico regime capace di rivendicare i propri privilegi e schemi procedurali, all'interno di un sistema giudiziario impegnato a riformulare costantemente i propri confini e a confrontarsi con una profonda complessità giurisdizionale. D'altronde considerare le dinamiche di controllo esercitato sugli ecclesiastici da parte dell'autorità pontificia centrale aiuta a rilevare l'impatto della giustizia su quella fascia sociale già definita come «clero criminale» e di contro individuarne le particolari strategie messe in atto da coloro che ne furono gli attori giudiziari. Una valutazione, questa, che potrà restituirci una parte di quell'inquieto rapporto centro-periferia, autorità-società – nel

segnalare i classici lavori di M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Einaudi, 1978 e P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982.

[5] Si veda in generale I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2006 e il successivo Ead., *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari.* Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, pp. 625-650. Sul rapporto centro-periferia si rinvia a A. Cicerchia, *Da Roma allo Stato. Normativa e pratica giudiziaria nel Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae *tra Cinque e Seicento*, in M.R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna.* Atti del Convegno di Studi (Roma, 9-10 aprile 2010), Viella, Roma 2011, pp. 51-66.

costante tentativo sei-settecentesco di trovare un ordine o «governare il disordine»[6], e dove la problematica della giustizia di *misto foro* – secondo la lezione di Paolo Prodi – mantiene un valore determinante all'interno dei confini pontifici[7].

Una società, quella in analisi, che, come accennato, verrà qui osservata attraverso una documentazione di carattere prevalentemente giudiziario, come quella conservata nel fondo criminale del tribunale dell'*Auditor Camerae* presso l'Archivio di Stato di Roma[8].

«Aver Roma per carcere». *Pietro Innocenzo Croce tra* Auditor Camerae *e tribunale del Camerlengo*

Nell'aprile del 1746 si era venuta a complicare la posizione di un chierico marchigiano, tale Pietro Innocenzo Croce. Questi era stato sottoposto a giudizio presso la curia vescovile di Loreto per alcuni presunti crimini, ma si era in seguito appellato al tribunale dell'*Auditor Camerae* in seconda istanza. Convocato per essere esaminato egli fu trattenuto dal tribunale con il decreto di «aver Roma per carcere»[9].

---

[6] La citazione è ripresa dalla premessa di FOSI, *La giustizia del papa* cit., pp. V-X.

[7] P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.

[8] Si veda ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASRm), *Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae. Si tratta solo di una parte del fondo del *Tribunale dell'*Auditor Camerae, composto da 6.055 unità archivistiche, inventariate da Maria Cristofari Mancia e Maria Grazia Pastura Ruggiero nel 1970. Si tratta in realtà di un indice, per 5.694 buste (inv. n. 297). La parte che a noi interessa riguarda la produzione *in criminalibus*, le cui 569 buste rappresentano una minima percentuale dell'intera documentazione. Questo ci invita a pensare ad una dispersione delle carte criminali, non solo al di fuori del fondo stesso, ma probabilmente all'interno dell'enorme mole di carte del civile, che necessiterebbero di una più attenta e minuziosa indagine ed inventariazione. A questa mole documentaria si dovrebbe accostare anche un altro fondo di cospicue dimensioni, quello dei *Notai dell'A.C.*, sempre conservato in ASRm, per cui vedasi gli inventari nn. 10 e 11. Su tale documentazione si veda quanto scritto in CICERCHIA, *Giuristi* cit., pp. 15-16. In generale, per le modalità di produzione della documentazione di antico regime, con riferimento anche al tribunale dell'*Auditor Camerae*, si veda l'utile R. PITTELLA, *«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*, in *La documentazione* cit., pp. 669-768.

[9] Si veda ASRm, *Camerale II*, *Camerlengato e Tesorierato*, 4. Il caso è stato richiamato dall'autore nello studio già citato: CICERCHIA, *Giuristi* cit., pp. 225-226. Qui se ne fornisce un resoconto più dettagliato.

Terminato il processo in appello e pubblicati gli atti secondo lo schema procedurale, questi furono inviati al vicario di Macerata, che avrebbe dovuto ripetere la deposizione di alcuni testimoni del primo processo, in precedenza non legittimati. Risolto il problema e «compiuto il ripetitivo» il vicario aveva riconsegnato il processo alla Posta pontificia «con involto chiuso e sigillato», diretto all'uditore della Camera. Nel frattempo Croce, che – come accennato – aveva ricevuto il monito a non allontanarsi da Roma, sfruttando l'inefficacia del controllo cittadino e mostrando con quale libertà si potesse agire dentro la stessa città, era riuscito ad anticipare il tribunale e ad impadronirsi del plico processuale e «dopo averlo disigillato, aperto, e ritenuto a suo piacimento, riportollo e lasciollo nella medesima Posta»[10].

Un simile comportamento non solo aggravava la sua posizione, ma sommava al primo delitto – che si diceva essere di poco conto «giacché la pena dalla quale aveva appellato si riduceva ad una penitenza salutare di otto giorni di esercizi spirituali» – anche quello di «falsità» che, «oltre esser lesivo della publica fede era direttamente ingiurioso e offensivo dell'Uditore di Camera»[11].

A seguito di questo episodio era sorto un contenzioso giurisdizionale fra lo stesso uditore – che intendeva accedere direttamente alla Posta e con atto formale farsi consegnare il fascicolo processuale – ed il camerlengo. Quest'ultimo sosteneva come, in realtà, la seconda causa rientrasse nelle proprie competenze camerali, tanto da potergli permettere la ritenzione del processo presso le Poste pontificie[12].

L'acuirsi del confronto costrinse gli uffici di Montecitorio, dove risiedeva il tribunale dell'*Auditor Camerae*, alla redazione di un foglio informativo con il quale si chiedeva all'uditore del papa – allora scelto come organo per dirimere la questione – la consegna del plico falsi-

[10] ASRm, *Camerale II*, *Camerlengato e Tesorierato*, 4, cc. num.

[11] *Ibidem*.

[12] *Ibidem*. Sul tribunale del camerlengo e la sua giurisdizione sulla posta pontificia si veda M.G. Pastura Ruggero, *La Reverenda Camera Apostolica ed i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 63-73, dove si traccia un profilo diacronico dell'evolversi delle competenze del camerlengo.

ficato al fine di poter procedere contro Croce e portarne a termine il processo[13].

L'autore del foglio proponeva una lunga serie di rimandi giurisprudenziali, allo scopo di dimostrare la fondatezza giuridica delle rivendicazioni dell'uditore. Il centro del discorso ruotava attorno alla liceità, per il proprio tribunale, di poter procedere non solo all'ispezione del fascicolo forzato da Croce ma anche contro lo stesso «secondo» crimine commesso, e ciò indipendentemente dal tribunale predisposto dal papa a tutela e giurisdizione del luogo, vale a dire quello del camerlengo nel caso delle Poste pontificie.

La legittimità del discorso proposto dall'uditore si scontrava però con quanto contestava a sua volta il tribunale del camerlengo, che affermava non esistere alcuna «prevenzione», poiché il chierico in questione sarebbe stato a disposizione del tribunale di A.C. per una causa completamente differente rispetto alla prima, e portando così ad un punto estenuante lo scontro giurisdizionale, il cui epilogo giungeva con un rescritto datato 10 giugno 1746, con il quale l'autorità stabilita a dirimere la questione prescriveva di lasciare la ricognizione del plico incriminato all'arbitrio dell'uditore di Camera[14].

Ora, al di là della decisione e del conflitto in sé, che qui si è richiamato, ciò che è importante valutare è come l'autore del foglio definisca il tribunale dell'*Auditor Camerae* in quel determinato momento. Nel ripeterne le ragioni «privative», egli affermava come queste sarebbero spettate

[13] Sull'uditore del papa rimando al breve profilo tracciato da Niccolò Del Re e pubblicato postumo: N. Del Re, *L'Uditore di Sua Santità (Auditor Sanctissimi)*, Città del Vaticano, Libreria Vaticana, 2011.

[14] Purtroppo non è stato possibile riscontrare notizie su tale caso presso il fondo criminale dell'*Auditor Camerae*. Per gli anni in questione sono state controllate le sentenze e i registri di sentenza, mentre per questi ultimi mancano quelli relativi a questi anni, nella serie *Sentenze*, alla b. 6031, si verifica un vuoto dal 1736 al 1768. Presso gli atti di causa, sono stati controllati quelli conservati per gli anni 1740-47 alle b. 5807, 5808 – dove si trova un unico processo redatto presso la luogotenza criminale di Stefano Mocci tra il 1741 e 1744 (cc. 1300 circa), una causa proveniente dalla curia episcopale di Narni che contrappose un canonico, certo Ferdinando Delfini, assieme alla sorella Maria Maddalena, a Giovanni Antonio Piacenzi, costituitosi spontaneamente, per le accuse di presunto stupro ai danni della stessa Maria Maddalena, e per le quali era già stato condannato all'esilio – e 5811. Si veda ASRm, *Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae [A.C.], inv. n. 297, pp. 206bis-218.

indubbiamente all'uditore, avendo egli ricevuto l'appello dalla prima sentenza, ed essendo egli giudice ordinario in tale materia, per tutto lo Stato della Chiesa, e «quanto alle cause ecclesiastiche in tutto il mondo cattolico, tanto che se qualsiasi altro tribunale avesse eziandio prevenuto nella cattura del delinquente, cesserebbe in lui, ancor che mille volte competente e cumulativo, il diritto della prevenzione e dovrebbe al giudice privativo e privilegiato rimetterlo»[15].

In tal caso veniva a sottolinearsi la problematica relativa alla gerarchia giudiziaria all'interno di Roma, dello Stato papale e della stessa *Orbe* cattolica. Se alla metà del XIX secolo, Gaetano Moroni – aiutante di camera dei pontefici Gregorio XVI e Pio IX e autore di un *Dizionario* erudito sul papato romano[16] – definiva il tribunale uditorale quale il maggior organo giudiziario pontificio del tempo, in grado di procedere «sin dove era accesso alla croce», non poteva trovarne tuttavia riscontro nell'attualità, essendo ormai il tribunale stesso alla vigilia della propria abolizione[17].

Nella prima metà del secolo XVIII, però, tale "universalità" e gerarchia riguardo l'*Auditor Camerae,* non solo non veniva messa in discussione, bensì si tentava – da parte dello stesso pontefice romano – di procedere ad una riforma che ne avrebbe maggiormente garantito la solidità strutturale e procedurale. Soprattutto dopo alcuni decenni in cui il tribunale pareva esser stato uno strumento utilizzato senza scrupoli per l'ascesa

---

[15] ASRm, *Camerale II*, *Camerlengato e Tesorierato*, 4, cc. num.

[16] Si veda G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro fino ai nostri giorni*, Venezia, Tipografia emiliana, 1840-1879. Su Moroni si veda quanto scritto in G. Monsagrati, *Il peccato dell'erudizione. Gaetano Moroni e la cultura romana della Restaurazione*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura di), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura*, Roma, Herder, 1997, pp. 649-663 ed un più aggiornato profilo in Id., *Moroni, Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77 (2012), consultato in http://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-moroni_%28Dizionario-Biografico%29/ il 25 gennaio 2018.

[17] Moroni, *Dizionario* cit., vol. 82 (1857), p. 161. Ai tempi di Moroni il tribunale godeva della sola giurisdizione in materia civile, poiché Pio IX, il 1° gennaio 1847, mediante un ordine circolare del Segretario di Stato, aveva accorpato in un unico tribunale – quello del Governo di Roma – tutte le competenze *in criminalibus*, attribuite in precedenza ai tribunali del senatore e dell'*Auditor Camerae.* Si veda su questo ultimo periodo quanto ancora riferito in *Ibidem*, pp. 177-179.

personale all'interno della curia romana, come ben ci insegna il caso delle dimissioni dell'uditore Camillo Cybo sotto Benedetto XIII (1723)[18]. Sarà quindi utile tracciare un breve profilo di tali riforme attuate alla metà del Settecento per comprendere la necessarietà e importanza, nel contesto della giustizia pontificia, di questo tribunale[19].

«All'ultima possibile perfezione del gran Tribunale del Mondo Cattolico». *L'*Auditor Camerae *e la giurisdizione d'appello per il clero criminale*

Alcuni anni più tardi del caso che coinvolse il chierico Croce, con il *motu proprio* del 14 settembre 1753, il pontefice Benedetto XIV si prefissava di portare, per quanto fosse possibile, «all'ultima perfezione un gran tribunale del Mondo Cattolico». Il pontefice, in tale contesto, faceva riferimento all'*Auditor Camerae,* e l'ultimo livello di perfezione a cui sperava di condurre tale curia giudiziaria riguardava le cause in appello da discutersi in congregazione criminale[20]. La riforma proposta

[18] Il caso di conflitto interno a cui faccio riferimento (e già trattato ampiamente in CICERCHIA, *Giuristi* cit., pp. 199-209) riguarda la rinuncia alla carica di uditore inoltrata da Camillo Cybo al pontefice Innocenzo XIII negli ultimi mesi del 1721. Il problema che negli anni precedenti aveva suscitato le maggiori problematiche all'uditore, era la paralisi delle cause per la troppa libertà che godeva il luogotenente criminale Cesare Domenico Fiorelli all'interno delle congregazioni criminali del proprio tribunale. I profondi legami curiali di questi e l'incapacità di farvi fronte da parte del papa, causarono le disapprovazioni e successive dimissioni dell'uditore Cybo. Su Camillo Cybo si veda anche R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 158-161. Sulla figura di Fiorelli, da alcuni documenti conservati in ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (d'ora in poi ACDF), *Santo Oficio*, *Stanza Storica*, L 4 c, e, f, questi appare ricoprire il ruolo importante di avvocato dei rei presso il Sant'Uffizio romano almeno a partire dal 1709 e come riportato nelle *Notizie per l'anno 1732* (Roma, Stamperia del Chracas presso S. Marco al corso, 1732, p. 214), viene indicato oltre che come luogotenente criminale dell'A.C. e uditore delle Simonie, anche come consultore dello stesso Sant'Uffizio. Inoltre, centrale il suo ruolo nelle cause istruite a Roma contro i cardinali Giulio Alberoni (1720-23) – come dalla documentazione conservata in ASV, *Misc. Arm*, *X* 135-147, 202, 223 – e Niccolò Coscia (1733) i cui atti si conservano in *Ibidem*, *Misc. Arm*, *X* 148-181.

[19] In questa sede si è scelto di analizzare tale riforma poiché nel precedente e già richiamato lavoro (CICERCHIA, *Giuristi* cit.) si era proceduto diversamente, con una cronologia che terminava proprio alla vigilia di tale provvedimento. Ciò era stato motivato dal fatto che l'ultima riforma benedettina modificava la stessa struttura del tribunale e allontanava dalla prospettiva di antico regime l'analisi giudiziaria che in quel contesto si era decisa.

[20] *Motu proprio* a stampa conservato in ASV, *Fondo Benedetto XIV*, 22, cc. 271r-279r. Il

dal papa era quella di concedere non a tutti coloro che vi partecipavano il voto decisivo; inoltre avrebbe prescritto l'introduzione presso queste congregazioni di due ponenti esterni, affinché potessero concludersi in maniera da non permettere il sorgere di abusi ed imperfezioni giudiziarie che costantemente si verificavano. L'obiettivo era, a detta del papa, quello di provvedere «al tempo stesso che gl'inquisiti e processati nelle curie dei propri ordinari, trovino bensì in esso [il tribunale dell'A.C.] il giusto e dovuto asilo quando sono innocenti, ma non mai alcuna impunità, o alcun fomento alla loro disubbidienza, quando sono colpevoli»[21].

Benedetto XIV conosceva gli abusi a cui uno scorretto svolgimento della giustizia ed una cattiva interpretazione dei decreti normativi potevano condurre. Come, ad esempio – per ciò che abbiamo visto accadere nel caso di Croce – l'abuso relativo alla concessione dei confini di Roma come carcere. Un tale beneficio – affermava il papa – ora tendeva ad accordarsi anche a quei casi che di diritto non lo prevedevano, con il semplice apparente motivo dettato dal fatto che il reo, prima di appellarsi o costituirsi presso l'*Auditor Camerae* fosse stato abilitato dall'ordinario ad avere il palazzo o la città «in luogo di carcere»[22].

Il papa lamentava come, a seguito di tale concessione

documento è inserito all'interno della costituzione *Ad coercenda*, pubblicata dalla tipografia della Camera Apostolica in data 1753, in *Ibidem*. Nel testo di papa Lambertini, la disposizione innovativa rispetto alla struttura giudiziaria di antico regime – e che di fatto proietterà in un nuovo scenario tardo settecentesco il tribunale dell'uditore – è legata alla nomina di due prelati ponenti, che come tali andranno ad incrementare il numero del collegio dei ponenti di Consulta ma, a differenza di questi, non sarebbero stati preposti a due delle diverse province che formavano allora lo Stato papale, bensì avrebbero ricoperto il ruolo di ponenti ed assessori del tribunale dell'*Auditor Camerae* con diretta intervenzione nelle congregazioni criminali.

[21] *Ibidem*, c. 273v.

[22] «E solamente aggiungiamo, che quante volte avvenga il caso, come non di rado avviene, che qualcuno appelli dal decreto o giudicato del proprio ordinario, dopo che in virtù di quello stesso giudicato o decreto, dal quale appella, è stato rilasciato dalle carceri formali o da qualunque altro luogo che prima di esso giudicato o decreto gli era stato assegnato in luogo di carcere; in tal caso l'uditor della Camera e suo luogotenente generale, non debba ammettere l'appellazione né rilasciare alcuna inibizione, né ordinare la trasmissione degli atti, se prima l'appellante non sarà ritornato nelle carceri formali o in altro luogo assegnatogli per carcere, e che con idonea cauzione non siasi obbligato a restarvi fino all'esito della causa. Non essendo giusto che l'inquisito nel tempo stesso che impugna per via d'appellazione il giudicato del suo ordinario, voglia goderne il beneficio nella parte che riguarda il suo rilascio dalle carceri». *Ibidem*, cc. 274v-275r.

> […] gl'inquisiti, benché consapevoli a loro stessi del delitto, o delitti commessi, nondimeno animati da forte speranza di essere abilitati per una città così vasta, come è Roma, vengono francamente a costituirsi avanti l'A.C., e si veggono passeggiare impunemente e darsi bel tempo, per tacere altri più gravi disordini, de' quali non conviene far menzione»[23].

Cercando di risolvere simili intemperanze e disfunzioni, con il *motu proprio* il papa prescriveva come solo terminato il processo informativo si sarebbe potuto concedere, secondo i casi, l'abilitazione alla città, con esclusione, tuttavia, dei delitti più gravi, che non avrebbero mai dovuto permetterlo. Nelle intenzioni papali si avvertiva quindi la necessità di superare alcuni ostacoli ed evitare conflitti giurisdizionali di fronte ai quali ne avrebbero potuto trarre maggior beneficio i presunti rei piuttosto che la retta giustizia[24].

Al tempo stesso però egli ben sapeva quale fosse la natura di questo che chiamava «gran» tribunale. Le parole con cui allora il papa lo definiva facevano sostanzialmente eco ad una storia normativa e istituzionale che dai pontificati di Sisto IV e Innocenzo VIII, nel tardo Quattrocento, aveva permesso al prelato uditore di mantenere un tribunale autonomo, con propri luogotenenti, rispetto alla Camera Apostolica di cui faceva parte[25]. Una titolarità, questa, che avrebbe posto il prelato e giurista che la deteneva, nella posizione di garantirsi un viatico sicuro alla porpora

---

[23] *Ibidem*, cc. 275v-276r.

[24] *Ibidem*, c. 277rv.

[25] Negli stessi anni in cui Benedetto XIV metteva mano a tali riforme e correttivi nella procedura criminale del tribunale dell'*Auditor Camerae*, per mano del suo luogotenente generale e criminale, Cesare Stefano Mocci, veniva predisposta una *Disertatio de facultatibus Auditoris generalis Camerae Apostolicae*. Si tratta di una relazione riguardo le facoltà e giurisdizioni del tribunale senza una particolare divisione interna. Tale relazione attinge – pur richiamandosi ad alcune opere di giuristi e glossatori – alla maggior parte delle costituzioni apostoliche e lettere pontificie con cui, a partire da Innocenzo VIII sino Benedetto XIII, si erano tracciati i confini giurisdizionali e le competenze del tribunale. Il testo manoscritto in latino è senza data, recante tuttavia l'intestazione a Benedetto XIV. Ciò permette di riferirlo presumibilmente ai primi anni del suo pontificato, poiché il testo presenta la sottoscrizione di monsignor Antonio Ruffo [*Rufi* nel testo] – che ricoprì il ruolo di uditore tra il 1739 e il 1743 – e per il cui incarico Mocci avrebbe redatto la presente *Disertatio.* Si veda ASV, *Fondo Benedetto XIV*, 22, cc. 282r-293v.

e che di fatto gli consentì di ricoprire quasi sempre un ruolo di primo piano all'interno della curia romana per almeno due secoli e mezzo[26].

Le caratteristiche fondamentali di questa magistratura, sin dagli anni tardo quattrocenteschi, furono quelle di essere un tribunale di *misto foro*, con ampie competenze – in civile e criminale – sui funzionari curiali, sia laici che ecclesiastici e sul clero appartenente all'intera *Orbe* cattolica. Tali competenze si espletavano sia mediante l'avocazione a sé delle cause in prima istanza – spesso dietro commissione papale – sia per grado di appello dai giudizi già emessi dalle curie particolari[27].

Uno dei passaggi normativi più importanti per ciò che a noi interessa, fu quello della riforma postridentina operata da Pio IV, perché non solo ne ampliò le competenze ma ne ristrutturò le procedure[28].

Papa Medici, già nel 1561 aveva estinto l'ufficio di Reggente della Camera Apostolica creato da papa Carafa per il proprio nipote Alfonso. Un provvedimento da intendersi come primo passo verso una più profonda riforma destinata ad intrecciarsi con l'applicazione dei decreti conclusivi del Tridentino. Nel concreto assume un'importanza determinante la riformulazione delle giurisdizioni e competenze beneficiate dalla carica uditorale, con l'ammodernamento delle sue procedure. Con la *Ad eximiae devotionis* del 1 maggio 1561 si procedeva alla nomina del nuovo uditore, nella persona di Flavio Orsini, vescovo di Muro Lucano e dottore in ambedue i diritti. Questa nomina richiamava le facoltà già

---

[26] Un esempio del valore curiale ed economico di tale carica, almeno sino al pontificato di Innocenzo XII, che ne abolì l'acquisto venale, è ricostruita nel recente A. Cicerchia, *Il costo di una carica. Strategie familiari e politiche finanziarie tra* Auditor Camerae *e famiglia Borghese in alcuni documenti vaticani (1590-1591)*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* (QFIAB), 96 (2016), pp. 308-334.

[27] Nella normativa che ne definì le funzioni sino al periodo postridentino, emergono in particolare le bolle e lettere di nomina di Innocenzo VIII (*Apprimae devotionis*, 22 dicembre 1485), Giulio II (lettera di nomina indirizzata a Girolamo Ghinucci, 3 maggio 1511) e Paolo III (*Cum sicut accepimus*, 8 marzo 1539; *Romanis pontificis*, novembre 1544). Nel 1558, con Paolo IV Carafa il tribunale venne sospeso e modificato, divenendone titolare il cardinal Alfonso Carafa, nella sua funzione di *Reggente della Camera Apostolica*. Per tale passaggio e per la precedente normativa rinvio ancora a Cicerchia, *Giuristi* cit., pp. 32-69.

[28] Mi riferisco nello specifico alla *Ad eximiae devotionis* del 1 maggio 1561 (si veda *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensi editio*, 24 voll., Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, 1857-1872, III, 7, pp. 128-134) e soprattutto alla *Inter multiplices* del 2 giugno 1562 (si veda *Ibidem*, pp. 207-210).

in precedenza concesse all'uditore, cioè quella di nominare luogotenenti, di procedere, con privativa, nelle cause di obbligazione camerale, di promulgare censure ecclesiastiche e di muovere contro singole persone nelle cause spirituali e mondane; di ricevere e giudicare in appello sentenze definitive o interlocutorie – emanate da altri organi giudiziari, presenti sia nella città di Roma che nelle diverse province dello Stato (anche se, riguardo al contesto romano la normativa limitava tale potere, di fatto, alle sole sentenze emesse dalle curie del maresciallo e da quella di recente istituzione di Borgo)[29].

Nella stessa lettera venivano attribuite all'uditore, al di là delle precedenti funzioni, quelle di procedere giudizialmente anche contro cardinali e loro familiari, ufficiali di curia, notai del proprio tribunale; inoltre di procedere *in criminalibus* verso qualsiasi persona, tanto nella città di Roma quanto al di fuori di essa. Nella sostanza, erano dettate prerogative del tribunale dirette non solo contro gli ufficiali della Sede apostolica e i curiali, bensì nei confronti di tutte quelle dignità che presso i tribunali ordinari godevano di esenzione. Questa formulazione consentirà all'*Auditor Camerae* di indirizzare le proprie competenze anche verso le cause riguardanti il clero regolare e gli ordini esenti, ed in definitiva a ricoprire un ruolo primario come strumento nelle mani del pontefice, soprattutto a partire dalla costituzione, emanata nell'anno successivo, *Inter multiplices* (1562)[30]. In particolare, la struttura e procedura sarebbe venuta meglio a definirsi all'interno di un coevo confronto tra lo stile "antico" e "moderno" del tribunale, che avrebbe avuto una sua ripercussione ancora durante i pontificati successivi di Pio V (1566-1572) e Sisto V (1585-1590)[31]. Una maggiore definizione teorica e pratica sarebbe stata realizzata in questi anni da parte di un chierico di Camera, Sallustio Tiberi da Corneto, autore di una *practica* che per tutto il secolo successivo,

[29] *Ibidem*, pp. 128-134.

[30] *Ibidem*, pp. 207-210.

[31] Riguardo il confronto tra i due stili procedurali del tribunale Si veda Ioannes Iacobus BUCCA, *De stylu curiae R.P.D. Auditoris Camerae libellus*, Romae, apud Antonium Bladum, 1561. Sui pontificati di Pio V e Sisto V, in relazione alla normativa emanata per il tribunale di A.C. si veda CICERCHIA, *Giuristi* cit., pp. 80-85.

sino alla metà del Settecento, avrebbe rappresentato lo strumento procedurale a cui uditori e suoi luogotenenti dovevano adeguarsi[32].

Tali provvedimenti – ora richiamati per brevi cenni – avanzavano in costante simbiosi con le necessità politiche di un papato sempre più connotato da uno sviluppo accentrato delle proprie strutture temporali. Inoltre, occorre precisarlo, in materia di privilegi le cose erano abbastanza complesse ed intrecciate. Spesso alcuni di questi si scontravano con altri e nel passaggio dal piano normativo a quello dell'applicazione effettiva, molte prerogative si ridimensionavano inevitabilmente[33].

*Clero e giustizia. Una società inquieta nelle Marche del XVII-XVIII secolo: dal fondo criminale dell'*Auditor Camerae*.*

Le bolle del 1561-1562 diventano fondamentali nel proiettare le facoltà e giurisdizioni del nostro tribunale nell'orizzonte della Controriforma. Questa considerazione ci invita a tornare ancora una volta sullo studio di Mancino e Romeo. In relazione alla prospettiva postridentina questi autori affermavano come dalla ricerca da essi condotta si mostrassero determinanti «più che i limpidi schemi tridentini […] le scelte romane che li affossarono»[34]. Sotto questa prospettiva il tribunale dell'uditore sembrò partecipare alla strategia centralistica della Santa Sede, anche

[32] Mi limito qui a segnalare la prima edizione, del 1584, e quella del 1593, aggiornata rispetto la precedente, e che sarebbe servita di base anche per le successive edizioni del 1607 e 1643. Si veda Salustio Tiberi, *De modo procedendi in causis que coram Auditore Camerae aguntur*, Venetiis, apud Marcum Amadorum, 1584; Id., *Practica iudiciaria sive Causarum, quae coram Auditore Camerae aguntur nunc demum multo auctior et certior, quam antea ab Authore reddita*, Romae, apud Haeredes Ioannis Liliotti, 1593. Per l'evolversi della normativa procedurale in seno a tale dibattito sino alla *Universi agri dominici* di Paolo V (1612), si veda ancora Cicerchia, *Giuristi* cit., pp. 91-118.

[33] Penso ad esempio ad una realtà non di poco conto all'interno del tessuto territoriale pontificio, rappresentato, a livello locale, dai familiari e patentati del Sant'Uffizio romano. Si veda oltre a quanto scritto da E. Brambilla, *Familiari, Italia*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, II, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2010, pp. 575-576 e Fosi, *La giustizia* cit., pp. 89-107, le più recenti linee di ricerca di D. Solera, *I* familiares *del Sant'Uffizio romano. Un profilo istituzionale e sociale dei servitori dell'Inquisizione papale*, «Rivista della società di studi valdesi», 2 (2017), pp. 277-285 ed il suo contributo nel presente volume riguardo la realtà marchigiana, alle pp. 105-122.

[34] Mancino, Romeo, *Clero criminale* cit., p. vi.

nella sua intervenzione presso le curie vescovili e particolari nei casi che coinvolgevano il clero criminale. Come affermato dagli stessi Mancino e Romeo, questo progetto centralistico venne perseguito attraverso l'utilizzo di strumenti giudiziari nuovi e tradizionali. Tuttavia, abbiamo visto come, se anche vi fosse stata una chiara sopravvivenza di mezzi tradizionali, prima di essere adoperati, questi dovessero necessariamente essere sottoposti ad un processo di rinnovamento in senso più moderno[35].

Tenendo in considerazione tali assunti, si proverà a leggere qualche esempio processuale tratto dall'attività giudiziaria dell'*Auditor Camerae*[36].

Presso la curia episcopale di Fano, il 27 luglio 1611, dopo che il promotore fiscale aveva richiesto l'attivazione di un'istruttoria contro alcuni eccessi commessi dal canonico Bartolomeo Guiducci, era comparso un contadino, tale Andrea di Pietro, della terra di Sant'Angelo in Lizzola, nel territorio di Pesaro e più precisamente al confine fra i territori del governo di Fano e dell'allora ducato roveresco di Urbino. La convocazione era stata determinata dalla notizia dell'arrivo di un commissario nominato da Roma. Questi era incaricato di proseguire la raccolta delle deposizioni per la redazione del processo istruttorio, da inviarsi al tribunale dell'*Auditor Camerae*, il quale aveva avocato a sé la causa in prima istanza, probabilmente – le fonti conservate tacciono le motivazioni ufficiali – per le difficoltà giurisdizionali che nel frattempo era intervenute[37].

---

[35] In particolare si veda *Ibidem*, pp. 39-67, 135.

[36] ASRm, *Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae, inv. n. 297. Nello specifico, oltre ad alcuni *Atti di causa*, qui si è voluto seguire quanto conservato nelle serie di *Sentenze* e *Registri di sentenza*, per gli anni del Seicento e prima metà del Settecento.

[37] «Io mi chiamo Andrea et son figliolo del fu Pietro da Santo Angelo de Pesaro, et son contadino et l'esercitio mio è attender alla Campagna, come fanno li contadini et io […] credo che habbia 40 anni et unno circa credeci, quatordici et più anni che mi trovo sul territorio de Fano». ASRm, *Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae, *Atti di causa*, 5751. Il fascicolo della causa si presenta molto danneggiato e non reca numerazione di carte. Sul retro viene indicato «A.C. | Fanensis | Pro | D. Hieronimo Tonello contra Fiscum | lì 4 decembris 1611 | Persicus Notarius». Non si trova riscontro di una sentenza né nella serie *Sentenze*, né in quella *Registri di sentenze.* La serie degli *Atti di causa* è numerata a partire dall'unità 5750 sino alla 5815, con datazione che va dal 1556 al 1755, poi seguita dalla serie *Fascicoli di causa*, dal n. 5816 al n. 6021 (1759-1846*).* Per gli anni dal 1556 al 1599 si tratta di un'unica busta. La 5751, da noi utilizzata, riguarda il 1611-1615.

Il testimone convocato, attraverso la sua deposizione, poteva delineare l'immagine di un sacerdote a suo dire ben lontano dall'essere anche «un buon religioso». Un punto di vista personale, quello del *teste,* tuttavia basato sull'osservazione quotidiana – essendo questi lavoratore su di un terreno di proprietà del canonico Guiducci:

> Io ho conosciuto et conosco il canonico Bartholomeo Guiducci da Fano sacerdote […] ma non lo conosco per buon religioso, perché fusse buon religioso non menaria le puttane et li ragazzi in casa, se dall'altri poi che lo conosce sia tenuto per buono o cattivo non lo so, quanto poi all'esser solito […] al cometter delitti, me dico che il menar regazzi et puttane ho che sia delitto et non cosa da sacerdote[38].

In qualità di padrone, Guiducci mai aveva vessato particolarmente Andrea, che affermava non aver avuto nulla da recriminare riguardo il suo rapporto di lavoro[39]. Tuttavia, ormai da qualche tempo, egli aveva cominciato ad essere avvicinato da diverse persone, abitanti del posto, fra cui il fratello dello stesso canonico. Queste lo avrebbero richiamato al suo dovere – tutt'altro che di coscienza – e su quale posizione sarebbe stata più conveniente per lui tenere di fronte al commissario romano che lo avrebbe convocato. Precauzioni indicategli con non poche minacce. Il contadino pesarese si trovava suo malgrado dentro una doppia strategia, che da un lato desiderava si giungesse ad una discolpa del canonico da ogni accusa e dall'altro, per parte dello stesso fratello del canonico – che, probabilmente, da un'eventuale condanna poteva trarne qualche vantaggio personale – diretta a screditare Guiducci[40].

---

[38] *Ibidem*, cc. num.

[39] Nelle testimonianze fornite, Andrea di Pietro riferisce che con il canonico aveva «patto di fornirgli ogni anno una quantità di fascine e cipolle et altre cose e, senza mai che ci fosse stata una lite». Anzi, come egli ebbe modo di riferire più volte ad un medico, che aveva tentato di portarlo contro il canonico nella causa, «dicendolo nemico, che mai aveva avuto inimicizia avendogli il canonico riconfermato la po[r]zione». *Ibidem*, cc. num.

[40] «[…] dal fratello del detto canonico Guiducci chiamato Giovanni circa venti giorni sonno il quale disse a me […] che vien da Roma un Commissario per la causa de mio fratello, però state in cervello à dir la verità, altrimenti avertete della corda et mi farete servitio andarvi con deo […]. Poi questa settimana prossima passata […] Fabio Pittore patregno di detto canonico Guiducci venne alla detta mia possessione […] et mio fratello me fa sapere che è

Andrea era tuttavia deciso a non venir meno al proprio dovere – questa volta di coscienza – e dopo aver prestato sui Vangeli il giuramento, aveva potuto raccontare al commissario ciò che conosceva – per testimonianza diretta o per sentito dire – sulla discutibile moralità del canonico. Questi, non solo avrebbe condotto ragazzi e donne presso la sua abitazione, liberamente e senza timore di nascondersi, ma addirittura costruito un capanno su di un olmo, in cui spesso era solito ritirarsi con una certa donna Dionora. La cosa doveva del resto essere talmente nota, poiché i birri del vescovo mostrarono di saper bene dove cercarlo qualora le denunce si fossero fatte più pesanti ed avessero determinato un ordine d'arresto:

> In quella sera che vennero gli sbirri di Monsignore vescovo lassù alla nostra porzione e ch'era accorsa in quell'olmo vicino casa donna Dionora ed il mio padrone [vi era] un lume de luna così chiaro come è adesso che luce il sole et si vedeva benissimo […]. Io me ne stavo in casa et sentendo bussare et dicendo chi era mi dissi che aprisse che era la Corte, et dando io tempo acciò il canonico sentisse et si potesse salvare andava allungando l'aprire con dire che ho che far con Corte et finalmente aperto che hebbi entrò in casa Gio[vanni] Felice sbirro et il Piazzaro, avevano il lume et dissero se il canonico avesse l'archibugio nell'olmo dove stava et doppo andarolli all'olmo con una scala chiamando il canonico che venisse giù, et hallora il canonico fuggì dall'olmo saltando nel tetto della casa et poi nella strada et dalla strada poi nella terra d'Urbino et si salvò et quelli sbirri salirno nell'albero et trovandovi la detta Dionora la presero e la menorno pregione[41].

L'imputato si era così reso contumace e la causa alla fine apparve prendere una piega non buona per lo stesso Andrea, indirizzandosi piuttosto a chiarire quale fosse stata la sua effettiva partecipazione nella fuga del canonico. Purtroppo, il fascicolo processuale si interrompe e non è possibile rinvenire la rispettiva sentenza, se mai possa esservi stata. Del resto, Guiducci, saltando dal tetto verso la strada limitrofa aveva anche – probabilmente con piena consapevolezza – superato il confine di uno

---

venuto un commissario da Roma per la causa del Canonico però bisogna veder […] et dire che quel ch'è stato detto non è vero et che non l'havete detto». *Ibidem*, cc. num.

[41] *Ibidem*, cc. num.

Stato, in quanto Urbino – come ricordato – era ancora ducato sotto i Della Rovere. Eppure, come dimostrato da un'altra causa assai vicina nel tempo, lo stesso ducato roveresco non sarebbe apparso un problema, o per lo meno, non sarebbe stato del tutto impermeabile – per le giurisdizioni ecclesiastiche – di fronte all'intervento romano.

Infatti, per quei primi decenni seicenteschi, attraverso lo spoglio delle sentenze, è possibile ricostruire alcune cause di cui – a differenza della precedentemente citata – è possibile conoscere l'esito giudiziario. Don Francesco Candido, prete di Monte Guiduccio nella diocesi di Urbino, era stato, nel 1619, accusato di stupro nei confronti di Maddalena Martini e condannato dal tribunale del vicario d'Urbino all'esilio dalla città e dalla diocesi con il pagamento di 115 fiorini per l'offesa recata alla vittima. Nel frattempo però, il reo si era reso contumace e il processo a suo carico era stato assunto dal tribunale dell'A.C., che in data 10 settembre, per mano del luogotenente Venturello Venturelli, aveva terminato la causa con l'emanazione di una sentenza assolutoria a favore di Candido[42].

Questa benevolenza della corte giudiziaria dell'*Auditor Camerae*, tuttavia, non sempre premiava i supposti ecclesiastici criminali. Un esempio ci è fornito dal caso di don Ciriaco Mandino della villa di Abetino, nel Presidato di Montalto, sotto la giurisdizione della diocesi di Ascoli Piceno. Nel 1612 Mandino fu denunciato per aver ferito un certo Pietro Antonini, così come per il concorso nel furto commesso nella casa di questi e di Antonio, suo fratello. Altri capi d'imputazione riscontrati dagli inquirenti riguardavano la conversazione con alcuni banditi e la «dilatione archibusetti prohibiti». Per ordine del papa stesso, in presenza di monsignor uditore, la decisione, con sentenza definitiva del 13 luglio, prevedeva la condanna all'esilio «in perpetuo» dalla terra ascolana, sot-

[42] ASRm, *Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae, b. 6022, sentenza firmata Venturello Venturelli del 10 settembre 1619. La serie delle *Sentenze* del tribunale criminale dell'A.C. è composta da dieci unità, con data dal 1591 al 1774. Quella citata è la prima della serie, dove sono conservate le sentenze emanate dal tribunale dal 1591 al 1620. La serie *Registri di sentenze* è composta invece di ventidue unità archivistiche datate dal 1612 al 1846.

to pena, se non rispettato, delle triremi, da commutarsi in relegazione a servizio di un ospedale nella città di Roma[43].

Scorrendo la filza delle sentenze e procedendo dai primi decenni seicenteschi verso la fine del secolo, possiamo vedere quale fosse la frequenza con cui il clero marchigiano popolava le carte giudiziarie dell'*Auditor Camerae* e soprattutto quali fossero gli esiti delle decisioni prese dalla congregazione criminale del tribunale. In alcuni casi, pur non conservandosi gli atti giudiziari, è stato possibile ricostruire alcuni passaggi procedurali attraverso i riferimenti contenuti nelle sentenze stesse.

Il 4 febbraio 1699, il tribunale dell'A.C. aveva emanato una sentenza definitiva, a seguito di appello, a favore del sacerdote Orazio Zeppi di Monte Guiduccio, diocesi di Urbino. Il processo precedente era stato formato presso la curia arcivescovile di Urbino, e aveva preso le mosse dalla denuncia per stupro presentata contro il sacerdote dalla vittima, Vittoria Ubaldi, abitante nello stesso paese. L'accusato aveva pensato bene di costituirsi a Roma, riuscendo – come visto per altri casi – ad avere la città per carcere. Il tribunale romano, nella sua disamina del processo precedente, aveva sin da subito preso in considerazione un elemento determinante dell'episodio criminoso. La vittima infatti pare avesse presentato la sua accusa contro il sacerdote tre anni più tardi rispetto all'episodio, avvenuto nel 1696. Dopo lo stupro Vittoria sarebbe divenuta l'amante del prete sino a che, rimasta incinta, aveva finito per provocare il defilarsi di questi dalle sue pretese. Un tale atteggiamento del prete poteva aver condotto Vittoria a denunciare finalmente lo stupro subito, dal quale sarebbe però trascorso ormai troppo tempo. Fu certamente questo dettaglio processuale ad indurre il tribunale a porre un'attenuante al crimine del sacerdote, riconoscendo una corresponsabilità alla donna. La causa terminò quindi – come già indicato – con una sentenza in appello favorevole a Zeppi, che fu liberato da qualsiasi impedimento giudiziario. Al tempo stesso, però, la sentenza si rivelava anche contraria a quanto operato giudiziariamente in precedenza presso

[43] *Ibidem*, sentenza del 13 luglio 1620.

la curia arcivescovile di Urbino, che – assieme alla stessa querelante – finiva per esser condannata a pagare una dura ammenda in denaro[44].

Nel medesimo anno, dalla curia episcopale pesarese proveniva una causa istruita contro un chierico, certo Antonio Zanucchini, accusato di alcuni eccessi ed in particolare di aver provocato numerose risse contro Marino Guglielmi ed altri suoi compagni. Ancora una volta, alla spontanea costituzione del chierico presso le carceri romane ed il tribunale di A.C., fece riscontro l'attivarsi di una procedura mirata a valutare il rispetto degli atti con cui la curia episcopale di Pesaro, dietro denuncia, si sarebbe mossa contro il chierico. Quest'ultimo – mostrata la validità di un sistema che tendeva a screditarlo agli occhi di altri ecclesiastici presso la città adriatica – ottenne al termine del processo, ed in prima istanza, una piena assoluzione con sentenza firmata dalla luogotenenza criminale del tribunale[45].

L'anno precedente, dalla curia lauretana, era giunto a Roma il caso di un chierico, Francesco Ghinelli, accusato «di aver deflorato Caterina Scaloni e ingravidato Giovanna», la sorella di quest'ultima. Costituitosi presso l'A.C. e a disposizione del tribunale, anche Ghinelli aveva ottenuto Roma per carcere con la successiva riabilitazione – per sentenza datata 5 settembre 1695 – contro il modo di procedere della curia diocesana[46].

Un'altra tipologia di reato in cui incorrevano gli ecclesiastici era la contravvenzione ad un precetto, per il quale venivano processati presso la curia episcopale. Un esempio è quanto avviene ad un chierico oratoriano della città di San Severino, carcerato e trattenuto nelle carceri vescovili per inosservanza di un bando emanato da un'autorità secolare nel 1698. Appellatosi a Roma, presso l'A.C., riesce ad ottenere una piena liberazione dalle precedenti imputazioni[47].

Nella prospettiva fornita ancora una volta dal libro di Mancino e Romeo, appare chiara questa strategia di «annacquamento» centrale delle

[44] ASRm, *Tribunale criminale dell'A.C.*, *Sentenze*, b. 6028. Sentenza del 4 febbraio 1699 a firma del luogotenente Giacomo Magliabecchi.

[45] *Ibidem*, Sentenza dell'11 dicembre 1699 a firma di Giacomo Magliabecchi.

[46] *Ibidem*, Sentenza del 5 settembre 1698 a firma di Giacomo Magliabecchi.

[47] *Ibidem*, Sentenza del 17 settembre 1698.

sentenze regiudicate o appellate dalle curie particolari – come possiamo vedere anche nei casi qui presentati. Con un clero criminale, ovviamente, sempre più consapevole ed in grado di sfruttare questo freno posto ai vescovi dal centro romano. Una dinamica, secondo gli autori, che sarebbe alla base di un processo teso a bloccare ogni applicazione procedente dal Tridentino, in una dimensione definibile come «controriforma» nel senso letterale del termine[48].

Come già precisato, era anche vero che per gli ecclesiastici soliti a delinquere non sempre un procedimento attivato presso il tribunale di A.C. significava ottenere una assoluzione. È quanto accadde, ancora nel 1698, al canonico della cattedrale della stessa città di San Severino, querelato in prima istanza presso il tribunale, a Roma, da Geronimo Carminelli, per aver tentato ripetute volte di disonorare la moglie, Maria Giovanna. Il canonico ne avrebbe forzato la volontà addirittura durante la festa del battesimo della figlioletta, così come nella domenica delle palme, quando la donna si sarebbe trovava da sola in casa. In questo caso il canonico ne avrebbe riportato una dura condanna che in caso di inadempienza l'avrebbe costretto per ben sette anni sulle triremi pontificie. Nel frattempo, tuttavia, egli aveva ben pensato di rendersi contumace[49]. Tuttavia, è bene sottolinearlo, tali condanne rappresentavano una percentuale sensibilmente minore rispetto alla linea ufficiale seguita dal tribunale e di cui altri esempi ancora ci parlano.

Nel 1693, un caso simile a quello citato in precedenza per la diocesi pesarese si verificò in quella di Fermo, dove un chierico Nicola Coluccio era stato accusato di eccessi e alterazioni d'animo. Appellatosi a Roma presso il tribunale, riesce a far rivedere e controllare il processo formato dalla curia diocesana e ad ottenerne una condanna per il procuratore fiscale di Fermo[50].

Don Francesco Mozzetti, parroco di Villa Macchia, nella diocesi di Ascoli Piceno, era stato accusato e querelato presso la curia vescovile per pretesa dilazione di armi, nello specifico una pistola, con cui *noctis*

---

[48] Si veda MANCINO, ROMEO, *Clero criminale* cit., pp. VI-VII.

[49] *Ibidem*, Sentenza emanata con medesima data della precedente, 17 settembre 1698, a firma del medesimo Magliabecchi, luogotenente.

[50] *Ibidem*, sentenza del primo settembre 1693 firmata Magliabecchi.

tempore, avrebbe aggredito due donne, Agata Donati e Francesca Mancini, tentando di entrare dentro la loro abitazione con fini adulterini. Contro di esse e contro altre donne aveva proferito in seguito alcune maledizioni durante la predica nella messa solenne. Fuggito dall'ascolano e rifugiatosi a Roma, Mozzetti si era costituito presso il tribunale di A.C., dove riferita la causa all'interno della congregazione criminale, raccolti i voti, compreso quello dell'uditore, era stata infine emanata una sentenza favorevole all'imputato, con la revoca di qualsiasi decisione presa in precedenza dalla curia ascolana[51].

Spostando ora lo spettro d'osservazione alla prima metà del XVIII secolo, anni precedenti la riforma già citata di Benedetto XIV, possiamo notare come le linee strategiche di tribunali e attori giudiziari rimangano più o meno le stesse. Nell'aprile del 1725 era stata istruita una causa dalla curia episcopale di Camerino contro il parroco di Albacina, Antonino Pillano, carcerato presso la medesima curia ma rilasciato dietro il pagamento di 100 scudi e con l'obbligo di presentarsi qualora vi fosse stata necessità. In realtà egli dovette portarsi in seguito a Roma poiché lo ritroviamo costituitosi spontaneamente presso il tribunale dell'uditore, il quale non ebbe problemi ad avocare a sé la causa. Pillano era accusato di preteso commercio carnale con una certa Romualda, vedova di Giovan Battista, che sarebbe anche rimasta incinta del sacerdote. Trasferiti gli atti da Camerino a Roma, il luogotenente criminale del tempo, Cesare Domenico Fiorelli – già conosciuto in precedenza – aveva così posto la sua firma nella sentenza assolutoria, dopo che erano stati raccolti i voti presso la congregazione criminale, tenutasi il precedente 16 aprile[52].

Il 9 luglio dello stesso anno, questa volta per appello del reo, veniva decisa un'altra causa in congregazione criminale. L'accusato era il sacerdote camerte Domenico di Donato, che avrebbe giurato il falso negli atti rogati riguardo la descrizione del comparto di alcuni terreni e ripe di sua pertinenza. Chiedendo giustizia riuscì infine ad ottenerla, con sentenza del 25 luglio 1725[53].

---

[51] *Ibidem*, Sentenze dell'8 febbraio 1689 a firma di Carlo Rosati, luogotenente.
[52] *Ibidem*, b. 6031. Sentenza del 20 aprile 1725 a firma di Fiorelli.
[53] *Ibidem*, Sentenza del 10 luglio 1725.

Infine, un caso abbastanza delicato per l'A.C – e che per certi versi conferma quanto dovrà poi lamentare nelle sue riforme Benedetto XIV – fu determinato dall'avocazione di un processo contro don Pietro Gualandi della terra di San Costanzo, Legazione di Urbino, accusato di *vitio nefando* nei confronti di Giovanni Francesco Vaccari, *bagarino* della stessa terra. Condannato già alle triremi perpetue dal tribunale pretoriale di Pesaro, Gualandi si era reso successivamente contumace. Presentandosi tuttavia a Roma, presso il tribunale, riuscì ad ottenere la città per carcere, pur accusato di un crimine abbastanza grave. Nel frattempo, incontrati dalla congregazione criminale dell'A.C. diversi vizi di forma nella redazione degli atti processuali del pretore di Pesaro, si giunse a dichiarare il presunto reo, assolto, con sentenza definitiva, il 20 maggio 1734, quando era ormai luogotenente criminale dell'A.C. Cesare Stefano Mocci, che avrebbe in seguito fornito l'informazione sul tribunale a Benedetto XIV[54].

Quelli che si sono voluti qui presentare sono solo alcuni casi, con differenti tipologie di reato, che hanno avuto per protagonisti ecclesiastici di quei territori in cui allora erano suddivise le Marche, all'interno dell'organismo statuale pontificio. La lente particolare – e a mio avviso ancora poco studiata – attraverso la quale abbiamo osservato tali casi giudiziari e dinamiche centro-periferiche, riguarda uno strumento istituzionale e giudiziario che, seppur definito come tradizionale o di derivazione tardomedievale, proprio durante lo snodo postridentino ha necessariamente assunto delle connotazioni più moderne, che gli permisero in definitiva di penetrare all'interno del territorio e divenire uno strumento centralistico della curia romana, sovente utilizzato dallo stesso papa[55].

Abbiamo visto che sin dal secolo XVII le sentenze emanate dall'A.C. venivano discusse e votate presso una congregazione criminale presie-

[54] *Ibidem*, Sentenza del 20 maggio 1734 a firma di Cesare Stefano Mocci.

[55] Ad esempio, durante la contesa con i principi Farnese e nell'acquisizione dei domini di Castro e Ronciglione, alla metà del XVII secolo; oppure nella difficile e delicata causa istruita contro il cardinale Giulio Alberoni, nella prima metà del secolo XVIII. Su tali casi e procedure, con il ruolo centrale ricoperto dal tribunale dell'uditore, si veda ancora CICERCHIA, *Giuristi* cit., pp. 135-145, 212-216.

duta dallo stesso uditore. Tali congregazioni erano composte oltre che dall'uditore, dal cosiddetto uditore met., dal procuratore e dal luogotenente criminale generale, e dai tre sostituti luogotenenti, che almeno sino alla riforma benedettina del 1753 potevano godere di voto decisivo, poi ridotto a semplice consultivo. Valutare questo all'interno di una struttura giudiziaria che procedeva nella sua storia istituzionale sin dal tardo medioevo è sottolinearne un elemento di modernità, per nulla secondario nella strategia centralistica messa in atto dalla Santa Sede nell'età postridentina.

Occorre tuttavia precisare che per il secolo XVII le cause provenienti, in prima istanza o in appello dalle Marche, quelle cioè che si sono potute considerare attraverso la serie degli atti di causa e delle sentenze, sono relativamente poche. Le percentuali maggiori provengono dai territori limitrofi a Roma, dal Lazio e Umbria. Ancor minore è la percentuale proveniente dalle legazioni pontificie, dove la presenza di un tribunale legatizio e di un cardinal legato – dotato di uno *status* di maggior potere rispetto ai governatori prelati – appare limitare ulteriormente l'intervento del tribunale uditorale in materia di ecclesiastici[56].

Questo avviene anche nel caso del territorio urbinate, passato proprio nel 1631 sotto il governo di un cardinale legato o di un presidente[57]. Pochissime, inoltre le cause provenienti in appello dalla restante *Orbe* cattolica, cosa che ci spinge ad evidenziare lo iato intercorrente tra definizione normativa di un tribunale "universale" e applicazione concreta, soprattutto limitata al territorio pontificio e alla penisola italiana[58].

---

[56] Su di un campione di sentenze del tribunale di A.C. raccolto per gli anni 1591-1620 su di una percentuale del 27% di reati ecclesiastici, solo il 2% provenivano dalle Marche. Inoltre, di tali cause solo il 2% era dalle zone legatizie, e tutte comunque riguardavano delitti di laici.

[57] Si veda in questo volume quanto scritto, ad esempio, negli interventi di G. Dall'Olio [pp. 123-150] e M. Palomba [pp. 177-191] che trattano specificamente di questo territorio per le diocesi di Cagli e Sant'Angelo in Vado.

[58] Un esempio può aversi attraverso un calcolo percentualistico del fondo civile dello stesso criminale. ASRm, *Tribunale civile dell'*Auditor Camerae, *Sentenze*: per gli anni 1600-1602, su 274 sentenze, 47 erano per cause provenienti da fuori la penisola italiana, in particolare la Spagna; per il 1660-1662 su 607 sentenze la presenza di cause esterne all'Italia appare fortemente ridursi, contando solo con un numero di 7, ancora una volta provenienti dalla Spagna; infine, per gli anni 1760-1761, su 489 sentenze solo 6 riguardavano territori esterni agli Stati italiani, con un calo di quelli spagnoli e un aumento di quelli appartenenti all'Impero.

Ancor più limitato appare l'intervento nei confronti dei privilegi delle giurisdizioni inquisitoriali. Gli unici conflitti emersi nel XVII secolo tra uditore di Camera e Sant'Uffizio appaiono confinarsi entro le cause relative ai patentati della tenuta di Conca, e quasi sempre risoltisi a favore della congregazione romana. Inoltre a livello locale il tribunale appare quasi costantemente assente riguardo i crimini commessi dai familiari dell'Inquisizione e di altre curie particolari, con una forte selezione di competenze[59].

Tuttavia, se anche la parzialità del fondo criminale del tribunale di A.C. (occorrerebbe controllare le circa 6.000 unità del civile a cui si aggiungerebbero le numerose del fondo notarile dell'A.C.)[60], permette di avanzare solo considerazioni provvisorie, queste sono tuttavia indicative di una certa dinamica giudiziaria che dalla periferia procede verso il centro e viceversa. Una dinamica che meriterebbe, dalla prospettiva dell'uditore di Camera, di essere maggiormente studiata.

In definitiva, se da un lato possiamo confermare ciò che scrivevano Mancino e Romeo, dall'altro non potremo neppure allontanarci troppo da quanto evidenziato da Gabriella Santoncini, già tempo fa, sulle inestricabili giurisdizioni dello Stato pontificio di antico regime[61]. Un sistema, questo che, come allora si ripercuoteva sull'applicazione pratica della giustizia, ancora oggi – possiamo dire – determina le difficoltà che inevitabilmente deve affrontare chi si accinge a studiarle. Una fatica, che merita tuttavia di essere considerata una componente affascinante della ricerca storica.

---

[59] Su questi aspetti mi limito a segnalare in questo volume, quanto scritto da D. SOLERA [pp. 105-122] e V. LAVENIA, [pp. 77-104]. Riguardo l'Inquisizione nelle Marche si vedano ancora i lavori di V. LAVENIA, *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca della prima età moderna*, in «Giornale di Storia», 6, (2011) [http://www.giornaledistoria.net/monografica/saggi/giudici-eretici-infedeli-storia-dellinquisizione-nella-marca-nella-eta-moderna, consultato il 10 gennaio 2018] e ID., *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in A. CICERCHIA, G. DALL'OLIO, M. DUNI (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015 pp. 85-126.

[60] Si veda ASRm, *Tribunale civile dell'*Auditor Camerae, inv. n. 297 e *Notai dell'*Auditor Camerae, inv. nn. 10-11.

[61] Si veda G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento», 20 (1994), pp. 82-102.

Immagini

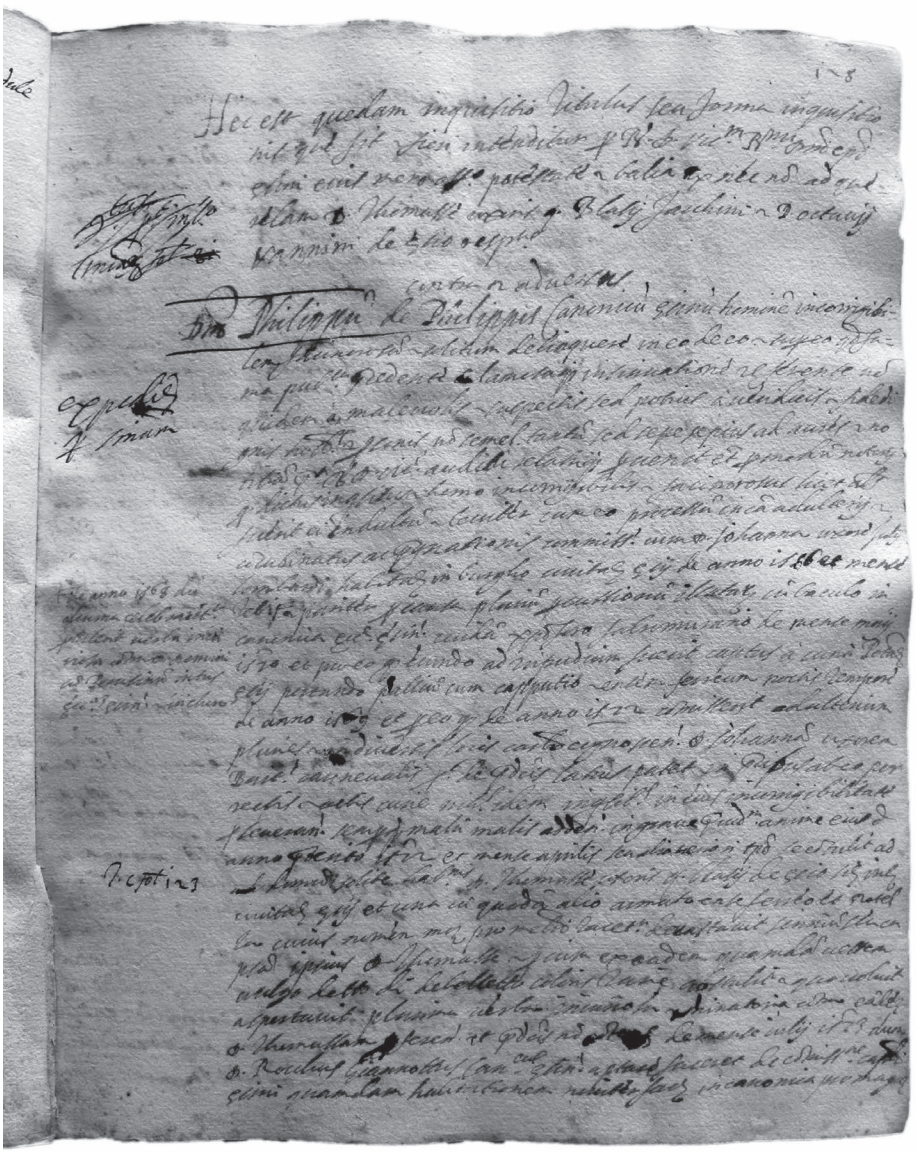

Inquisizione del 1575 del sacerdote Filippo de Filippi di Jesi per stupro di Donna Tomassa. Viene riportato il lungo elenco dei reati commessi dall'inquisito dal 1566 al 1572.
Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi*, *Inquisitiones*, 1572/1577, c. 126r.

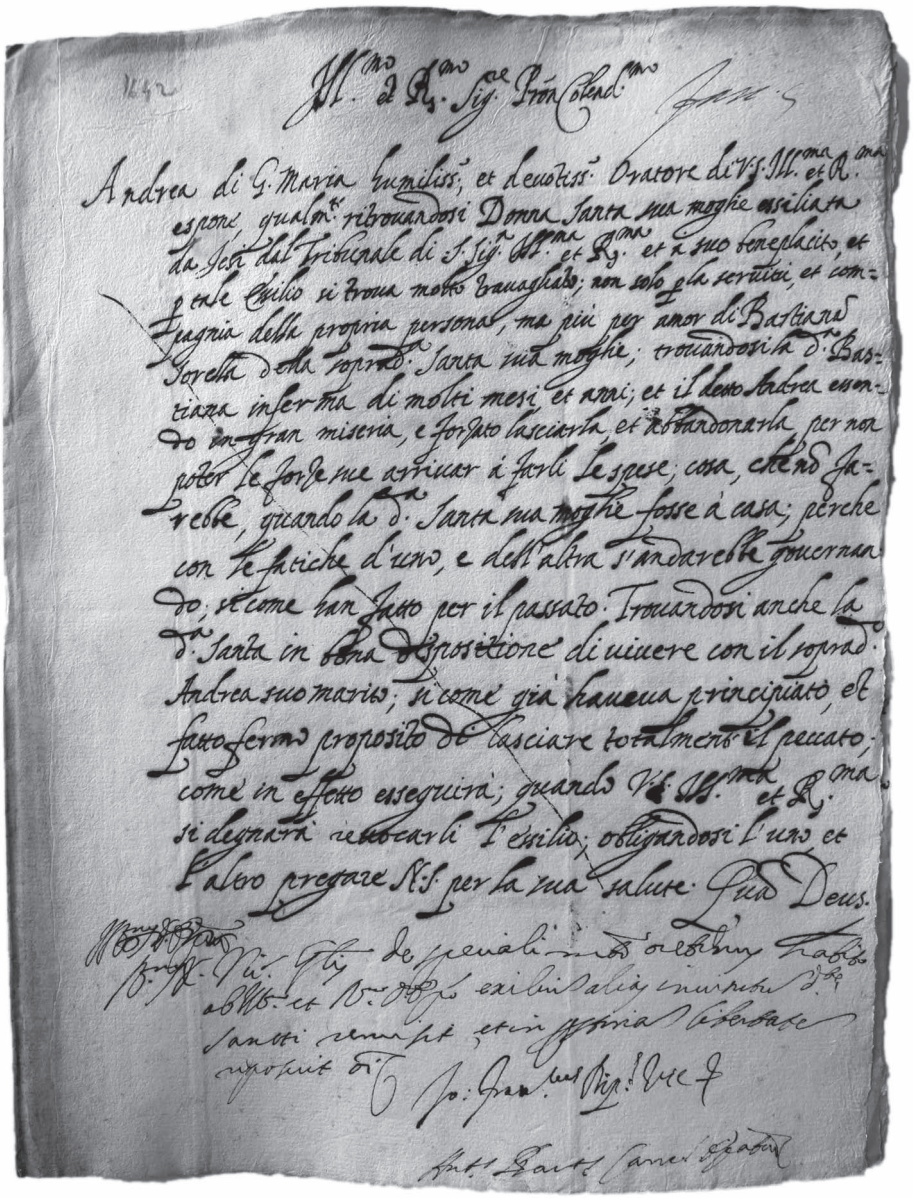

Supplica del 1642 di Andrea di Gian Maria, marito di Donna Santa condannata per prostituzione, affinché venga revocato l'esilio della donna, in quanto lui deve accudire alla madre inferma ed ha bisogno di aiuto.
Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi*, *Procedimenti Criminali n. 18 – Jura Criminalia*, 1641/1679, s.n.

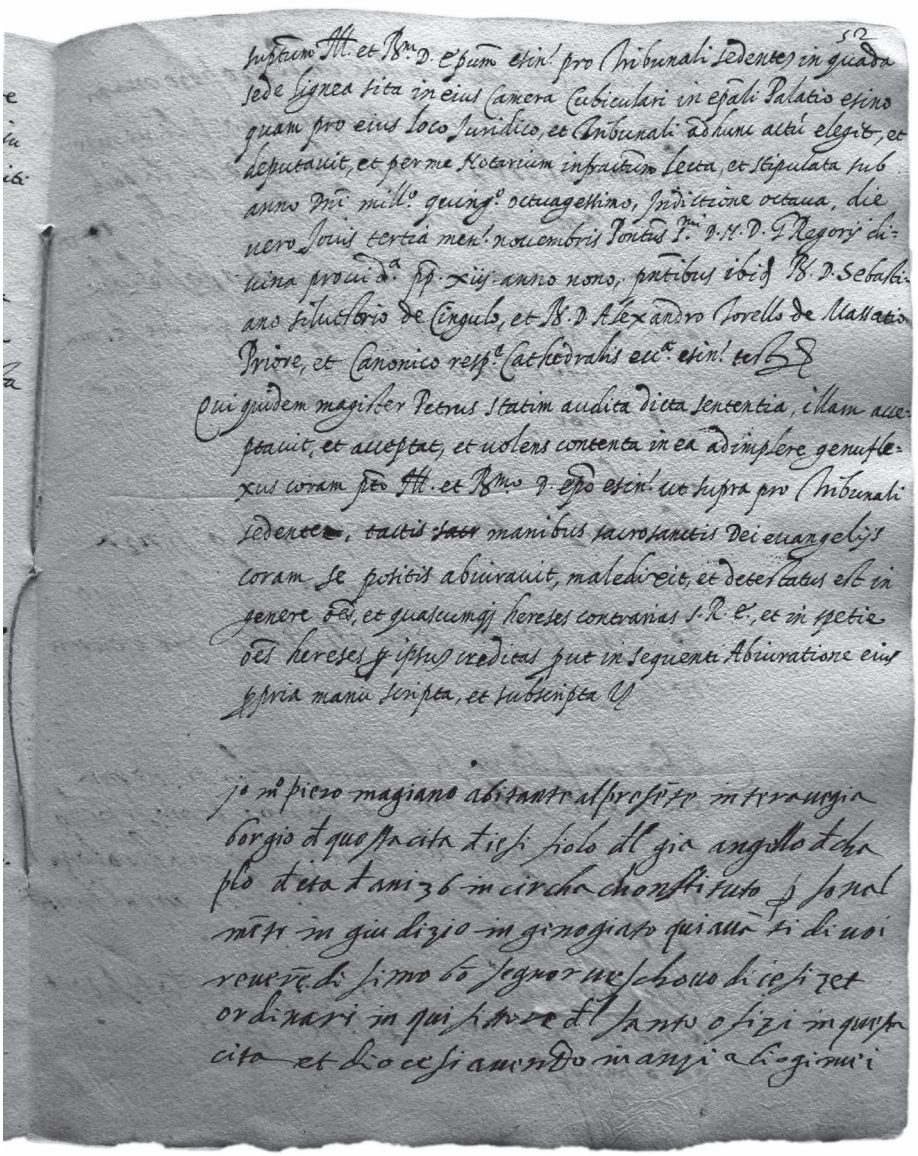

Sentenza del 1580 relativa a Pietro di Angelo dalla Caplona, fabbro di Jesi accusato di eresia. Condannato all'abiura scrive di suo pugno la rinuncia alle opinioni eretiche.
Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi*, *Sentenze*, 1577/1585, c. 50r.

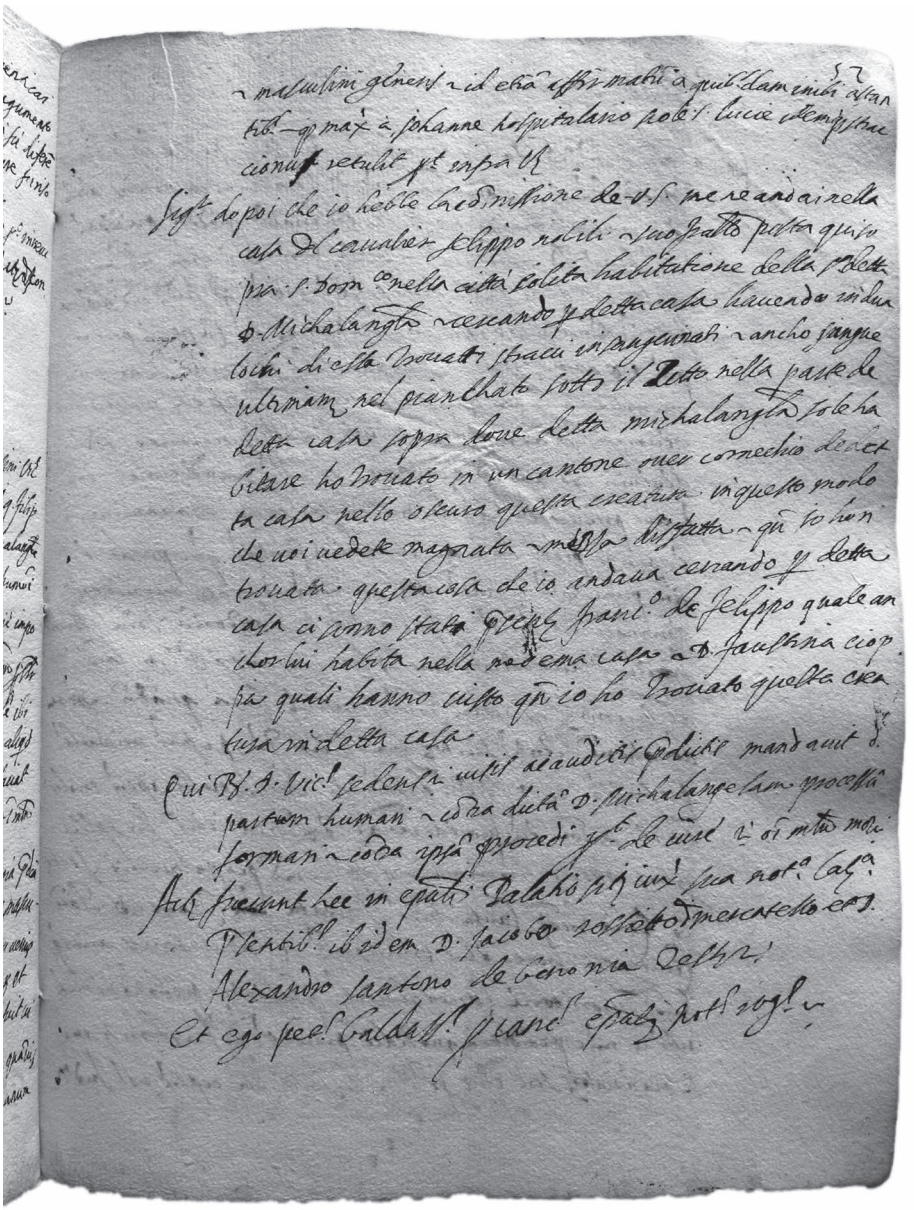

Testimonianza del 1573 del balio della corte episcopale, conosciuto con il soprannome di Straccione, riguardante l'ispezione della casa nella quale lavorava donna Michelangela, accusata di infanticidio ed il ritrovamento di molti indizi di violenza.
Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi*, *Testes*, 1573/1571, c. 57r.

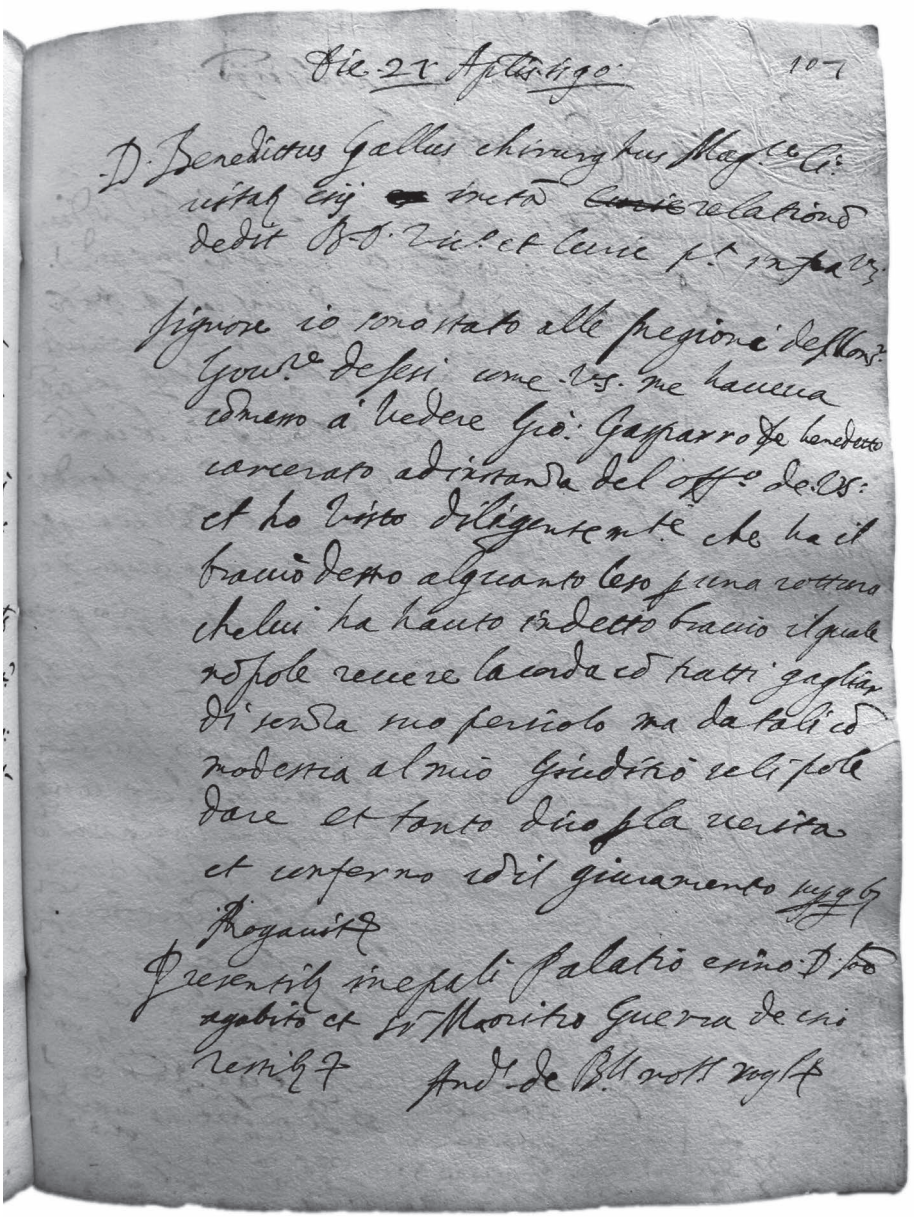

Testimonianza del 1590 del chirurgo Benedetto Galli che esamina un prigioniero e stila un rapporto nel quale afferma che lo stesso non può essere torturato con la "corda" a causa di precedenti ferite.
Archivio di Stato di Ancona, *Cancelleria Vescovile di Jesi*, *Testes* 1589/1593, c. 109r.

Indice dei nomi

Agostino da Recanati, frate, vicario del Sant'Uffizio 93n
Agostino di Ippona, santo 173
Alberigo, Giuseppe, giurista 14n
Alberoni, Giulio, cardinale 218n, 232n
Albornóz (de), *v.* Gil, cardinale 86
Aldovrandi, Pompeo, *cardinale* 190
Alessandro VII, papa, *Fabio Chigi* 111n, 123, 134n
Allegri, Girolamo Maria, ordinario di Cagli 211n
Amigo, Sebastiano, soldato, moglie *v.* Leandra di Civitella 65
Anderlini, Lucio, chirurgo condotto 180
Andrade (de), Maria Lourdes 8
Andrea di Domenico, piazzaro, cognata *v.* Piera 138, 139, 141
Andrea di Domenico, *baiulus* 180
Andrea di Pietro da Santo Angelo, contadino, campanaro, padre *v.* Pietro da Santo Angelo 224, 225n, 226
Andreoni, Luca 21, 22, 81n, 101n
Angelini, Girolamo 118
Antonini, Pietro 227
Antonio de Nobili, *podestà di Fano* 118
Arigone, cardinale 97
Armando, David 123
Asburgo, casato 68
Asburgo (d'), Filippo II, re di Spagna 44, 63
Azzia, Mario, frate, cavaliere di Malta 43

Bagini, Vincenzo, notaio 147, 149, 150n, 151, 152
Baiardi, Deodato, vescovo 128n, 137, 138, 140, 146, 149
Baldassarre della Villaccia, vedova *v.* Santa, figlia *v.* Giovanna 139
Baldassarre, Giorgia 125n
Baldi, Luca, notaio 202n, 207n, 208, 209n
Banchieri, Zaccaria 207n
Barberini, Francesco, cardinale, governatore di Fermo 91, 94, 120n, 145
Barbosa, Agostino, teologo, canonista 190
Baroni Urbani, Cesare 8
Bartoli, Domenico, sacerdote, mansionario 129, 151
Bartolomeo della Pergola, frate francescano, predicatore 80
Barugi, Pietro, vescovo 143
Basilico, Alessio 18
Bassi, canonico 181

Bazzocchi, Andrea, vicario episcopale 104
Beata, padre *v.* Cruti, Giuseppe 88
Becker, Howard S. 62n
Begni, Lorenzo Biondi, cancelliere 122
Bellabarba, Marco, 68
Bellocchi, Francesco, diacono 141n
Belochi, Antonia 186
Benedetti, Asdrubale, pizzicarolo 118
Benedetto di Monteleone, notaio episcopale 92
Benedetto XIII, papa, *Vincenzo Orsini* 218, 220n
Benedetto XIV, papa, *Prospero Lambertini* 123, 213, 219n, 220n, 231, 232
Benincasa, famiglia 117
Benzoni, Rutilio, vescovo di Loreto 95, 96, 97
Berardi, Giovan Luca 59
Berardi, Giuseppe 186
Berardis (de), *v. Iustiniano*
Bernardino di Pierino, colono, moglie *v.* Mariangela 137n, 148, 150, 151
Bernardo, notaio del Sant'Uffizio 98
Bernieri, Girolamo, frate domenicano, inquisitore, vescovo di Ascoli, cardinale del Santo Uffizio 87
Bischi, Tommaso (Tomaso), sacerdote, nipote *v.* Pasquinelli, Dionisio 21, 138n, 143, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191
Bizarri, arcidiacono 181
Boffo, Riccio 61
Boldrini, Antonio 183
Bologna (da), *v.* Floreno
Bologna (da), *v.* Giovanni
Bonifacio IX, papa, *Pietro Tomacelli* 126
Borghi, Ubaldo 186
Borromeo, Carlo, cardinale 64n
Bossi, Egidio, giurista 172
Braganti (Bragante), Antonio, vicario vescovile 129, 130n, 134
Braglia, Francesco 125
Brambilla, Elena 14, 15, 184n
Brancaleoni, famiglia, signori di Casteldurante e di Sant'Angelo in Vado 127
Brandolin, Marcantonio 54
Bricchi, Giovanni Battista 182
Broccoli, Luca 130n
Bruniatti, Vincenzo, frate domenicano, inquisitore, commissario del Santo Uffizio 49
Bucci, Angelo, frate 85
Burke, Peter 55n
Bussi Giovanni Battista (Giambattista), cardinale, vescovo di Ancona e Numana 203

Caccia, Marco 150
Cagli, Salomon 207n
Calbetti, Arcangelo, inquisitore 85, 99, 100

Calvino (Jehan Cauvin) 64
Camerino, Moisè Raffael 207n
Campanelli, Valentino, cancelliere vescovile 146
Camponesco, Giovan Francesco, notaio viceconte 50
Candido, Francesco, sacerdote 227
Candiotti, priore, gonfaloniere 129, 141n, 182, 185, 186
Caracciolo, Baldassarra, governatore 43
Carafa, Alfonso, cardinale, reggente della Camera apostolica 221n
Carafa, Giampietro, *v.* Paolo IV
Carena, Cesare, giurista 120n
Carlo V, imperatore 56
Carminelli, Geronimo, moglie *v.* Maria Giovanna 230
Cavarzere, Marco 16, 18
Cecchi, Bernardo, procuratore 98
Cenci, Tiberio, vescovo di Jesi 158
Centini, Felice, cardinale, vescovo di Macerata 86
Centini, Giacinto, nipote di Felice Centini 86n
Cermelli, Agostino, frate, inquisitore 85
Cervasi, Domenico, canonico della Cattedrale di Sant'Angelo in Vado 134, 135
Chigi, Fabio, vicelegato di Ferrara, papa *v.* Alessandro VII 70
Cicerchia, Andrea 22, 123, 189n
Cilla, Eusebio, sacerdote 141, 146n, 147, 186
Cilla, Giovan Battista, sacerdote, nipote di Eusebio Cilla 137, 138n, 141n, 146, 147, 148, 149n
Civitella (di), *v.* Leandra
Claro, Giulio, giurista 173
Clemente IX, papa, *Giulio Rospigliosi* 115
Clemente VIII, papa, *Ippolito Aldobrandini* 70, 120n, 189
Clemente VII, papa, *Giulio de' Medici* 48, 76, 109n
Clemente XII, papa, *Lorenzo Corsini* 181n
Cocon, Tommaso 125n
Coen, Moisè 203
Colocci, famiglia 117
Colocci, Giancarlo 117n
Colocci, Pietro Maria, consultore 117n
Colombini, arciprete 129
Coluccio, Nicola, chierico 230
Conti, Carlo, vescovo di Ancona 99, 100
Coscia, Niccolò, cardinale 218n
Costantini, Francesco Maria, vicecancelliere 180
Costa, Pietro 30
Crespo, Isach 101
Crestini, Lorenzo, sacerdote, curato di Sant'Eusebio 141
Cristini, Anna 137
Cristini, Giulio 138n
Cristofari Mancia, Maria 214n
Cristofaro, *birro* 66
Croce, Pietro Innocenzo, chierico

214, 215, 216
Cruci, *Lutio* 58
Cruti, Giuseppe, capitano, figlia *v.* Beata 88
Cuzzer, Felice 200
Cybo, Alderamo, vescovo di Jesi 158
Cybo, Camillo, uditore 218
Cybo, Caterina, duchessa di Camerino 79
Cybo, Lorenzo, vescovo di Jesi 158

Dall'Olio, Guido 179
Delfini, Ferdinando, canonico, sorella *v.* Maria Maddalena 216n
Delfini, Maria Maddalena, fratello *v.* Ferdinando 216
Della Rovere, famiglia 127, 227
Della Rovere, Francesco Maria II, duca di Urbino 127
Del Re, Niccolò 216n
De Vivo, Filippo 56n
Diego de Simancas, giurista 112
Dini, Pietro, cardinale, arcivescovo di Fermo 90
Dionora 226
Diotallevo, Sabbato 205
Domenico (di), *v.* Andrea
Domenico (di), *v.* Andrea
Domenico (di), *v.* Paolo detto Tafano
Domenico di Donato, sacerdote 231
Donati, Agata 231
Donati, Carlo, maestro di cerimonie del vescovo di Sant'Angelo in Vado 186
Donato (di), *v.* Domenico
Donne, John, scrittore, ecclesiastico 192n
Dotti, Gaspare, governatore del Santuario di Loreto 83
Dubbini, Lucia 8, 9
Ducci, Pompeo, sacerdote, mansionario e sacrestano della Cattedrale di Sant'Angelo in Vado 132, 133n

Ebora, Gaetano 201, 202n
Edigati, Daniele 25n
Egidi, Paolo, frate, inquisitore 85, 101n
Este, famiglia 85

Fabbretti (Fabretti), Giuseppe, vescovo di Urbania e Sant'Angelo in Vado 21, 146, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 190n, 192, 193
Fabbri, Bartolomeo, figlia *v.* Francesca 133
Fabbri, Benedetto, curato 181, 182, 188
Fabbri, Dionigio, notaio 134n
Fabbri, Francesca, padre *v.* Bartolomeo 133, 134
Fabbri, Margherita sorella *v.* Francesca, padre *v.* Bartolomeo 133
Fabiani, Giuseppe, sacerdote, erudito 79, 80
Fabrini, Francesco Maria, sacerdote, vicario del Sant'Uffizio 122

Faeti, Giovanni 140n
Fagnani de Cesarini, Antonio Maria, arcidiacono 129, 132, 133
Farinacci, Prospero, giurista 173
Farnese, Alessandro, cardinale 63
Farnese, famiglia 99, 232
Fava, Antonio 65
Felice, Giovanni, sbirro 226
Felici, Pier Matteo, sacerdote, camerlengo 132, 133
Fermi, Moisè David 203
Fermi, Salomon 205
Ferretti, Aloigi 88
Ferretti, famiglia 117
Fiammetta, Salomon 205
Finali, Cinzia, sorella *v.* Gerolama 211n
Finali, Gerolama, sorella *v.* Cinzia 211n
Fiorelli, Cesare Domenico, luogotenente criminale 218n, 231
Fiorini, Giovanni Maria, frate del convento di san Domenico di Bologna, inquisitore 89, 91n
Fisici, mansionario 129
Floreno da Bologna, frate 85
Fosi, Irene 14, 19, 27, 81
Franca, Ilaria 125n
Francesca 65
Franchi, Girolamo, inquisitore 63n
Franchino, Carlo detto lo Spoletino 79

Gabriele del Monte, vescovo di Jesi 158
Galamini, Agostino, frate domenicano, vescovo di Osimo, inquisitore, commissario della Congregazione, generale dell'Ordine dei predicatori, maestro del Sacro Palazzo, vescovo di Recanati 93, 94
Galeazzi, Pamela 7
Gallo (Galli), Antonio Maria, cardinale, vescovo di Osimo 76, 93, 94, 97
Gallo, Luigi, cardinale 105n
Garzi, Andrea 149n
Gaspare, castellano 64
Gaspare de Morales 65
Gaspari, Angelo, moglie *v.* Benedetta 138
Gaspari, Benedetta, marito *v.* Angelo 138
Geloni, Francesco detto "Bologna", sbirro 146n
Gentili, Alberico, giurista, fratelli *v.* Matteo e Scipione 79
Gentili, Matteo, fratelli *v.* Alberico e Scipione 79
Gentili, Scipione, fratelli *v.* Alberico e Matteo 79
Geri, Ludovico, canonico 133
Ghinelli, Francesco, chierico 229
Ghinucci, Girolamo, cardinale 221n
Ghirelli, sacerdote dell'ordine dei Servi di Maria 185
Ghisleri, Michele, frate, inquisitore 45, 63n
Ghislieri, Michele, *v.* Pio V 83, 84

Giacomo III Stuart, pretendente al trono di Inghilterra, Scozia e Irlanda 151n
Giancarli, Mattia 125n
Giannetti, Guido, eretico 79
Giannini, Massimo Carlo 45
Giardino, Claudio, avvocato 93n
Gigli, Camillo, notaio 204n, 206n
Gigli, Piermatteo 98
Gil de Albornoz, cardinale 86
Giordano Bruno, filosofo 80
Gioseppe, medico 67
Giovan Battista, vedova *v.* Romualda 231
Giovanna, marito *v.* Sebastiano, figlie *v.* Baldassarre e Santa 139
Giovanni Andrea, frate 93
Giovanni da Bologna, frate 85
Girolima, serva 150n
Giubbini, Giovanna 7
Giuliani, Ferdinando, vicario generale 207n
Giulio II, papa, *Giuliano della Rovere* 221n
Grassi, Antonio 183
Grassi, Carlo Antonio, sacerdote 88
Grassi, Costantino, vicario vescovile 144, 152
Grassi, Elisa 125n
Grassi, Francesco, sacerdote 211
Grassi, vicario generale 145
Graziani, Chiara 93n
Greco, Gaetano 35, 36
Gregorio XVI, papa, *Bartolomeo Alberto Cappellari* 217
Grimaldi, Girolamo, vicelegato di Urbino 129n
Gualandi, Pietro, sacerdote 232
Guerra, Paolo, sacerdote 141n, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 190
Guglielmi, Marino 229
Guiducci, Bartolomeo (Bartholomeo), canonico, fratello *v.* Giovanni, patrigno *v.* Pittore Fabio 224, 225, 226
Guiducci, Giovanni, fratello *v.* Bartolomeo, patrigno *v.* Pittore Fabio 225

Hercole (d'), *v.* Silvestro

Iacovo alias Stracciapelle, vassallo del vescovo di Teramo 50
Imperioli, Pirro, vescovo di Jesi 158
Innocenzo IV, papa, *Sinibaldo Fieschi* 109
Innocenzo VIII, papa, *Giovanni Battista Cybo* 220, 221n
Innocenzo XIII, papa, *Michelangelo Conti* 218n
Innocenzo XII, papa, *Antonio Pignatelli* 221n
Innocenzo XI, papa, *Benedetto Odescalchi* 89, 123
Iona, Abram 205
Ippona (di), *v.* Agostino
Iustiniano de Berardis 58

Juan de Leon, governatore di Teramo 45, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62

Laínez, Diego, generale dell'Inquizione 84
Lambertini, Prospero Lorenzo, *v.* Benedetto XIV
Laras, Giuseppe 199
Laurenti, Simone, sacerdote di Poggio San Marcello 174
Laurenzi, Andrea, podestà di Sant'Angelo in Vado 143
Lavenia, Vincenzo 8, 13n, 19, 113
Leandra di Civitella, marito *v.* Sebastiano Amigo 65
Leon (de), v. Juan
Leopardi, Alessandro 117
Leopardi, Carlo Orazio 117
Leopardi, Cesare, conte, custode delle carceri di Recanati 117n
Leopardi, famiglia 117
Levi, Iosef Caim 207n
Lotti, Andrea, maestro di casa del vescovo di Sant'Angelo in Vado 182
Lotto, Lorenzo, pittore 83
Lucadei, Germanico, mandatario del Sant'Uffizio di Ripatransone 122
Lucrezia, vedova 137
Lunario, Battista, avvocato del Sant'Uffizio 98
Lunetti, Filippo, bargello 142

Macerata, Angelo 201, 202n
Maestrini, Pietro, sacerdote 146n
Magi, Tommaso 125n
Magliabecchi, Giacomo, luogotenente 229n, 230n
Malagoli, Silvia 125n
Malaspina, Francesco 88
Malcotti, Berardino 91
Malpicci, Urbano, sacerdote, curato dell'abbazia di Lamoli 130, 133, 134n
Malpicium, *Urbanum v.* Malpicci, Urbano
Malpici, Urbano, *v.* Malpicci, Urbano
Mancinforte, Nicola, vescovo di Ancona 206, 207n
Mancini, Antonia detta la Vivì 137
Mancini, Antonio 186
Mancini, Francesca 231
Mancini, Ubaldo, sacerdote 144
Mancino, Michele 15, 131, 212, 223, 224, 229
Mandino, Ciriaco, sacerdote 227
Manelfi, Pietro, sacerdote 79
Mannaerts, Olivier, rettore 84
Manta, suora 67
Marcamaldo, Fabrizio, colonnello di Carlo V 56
Marchetti, sacerdote 92
Marcium de Nicatro 120n
Marcucci, Gaia 125n
Marescotti, Galeazzo cardinale 145
Maria di Mattiolo, serva 135, 136
Maria Giovanna, marito *v.* Carminelli, Geronimo 230
Mariangela, marito *v.* Bernardino di Pierino 137, 148, 149, 150, 151, 152
Marianna 66

Marinelli, Gianmarco 125n
Marrara, Danilo 46
Marsili, Pellegrino, frate servita 148
Marsini, Angelo, dottore 118
Martini, Maddalena 227
Masini, Eliseo, frate, inquisitore di Ancona 85, 96, 97, 99
Massei, Bartolomeo, cardinale, vescovo di Ancona 201
Mattei, Domenico, sacerdote 84n
Mattiolo (di), *v.* Maria
Meriggioli, Carlo, sacerdote 141n, 190
Meriggioli, Gaetano, sacerdote 151
Merigiola, Francesca 186
Migliani, conte 88
Millini, Garzia, cardinale, segretario del Sant'Uffizio 90, 100
Miucci, Aurelio, portinaio e campanaro della Cattedrale di Sant'Angelo in Vado 182, 185
Mocci, Cesare Stefano, luogotenente generale e criminale del tribunale dell'*Auditor Camerae* 216n, 220n, 232
Mondolfo, Daniel 205
Monte (del), *v.* Gabriele
Montefeltro, famiglia 127
Monteleone (di) *v.* Benedetto
Montesanto (da), *v.* Vincenzo
Monti, Cinzio 132
Morales (de), *v.* Gaspare
Moroni, Gaetano, aiutante di camera di Gregorio XVI e Pio IX 217
Moroni, Galeazzo, vescovo di Macerata 86, 93
Morosini, Girolamo, fratello *v.* Giuseppe 183
Morosini, Giuseppe, fratello *v.* Girolamo 183
Morpurgo, Sabato 207n
Morpurgo, Sansone, rabbino 203
Mozzetti, Francesco, sacerdote, parroco di Villa Macchia 230, 231
Murosa 190n

Nappi, famiglia 117
Nazari, Paolo, frate 85, 94n, 96
Nicatrum (de), *v.* Marcium
Nicolò de Rossi, frate domenicano, inquisitore 85
Nobili (de), *v.* Antonio
Nobili Leopardi, Francesco, conte 117n
Nutio, Franco 58

Olivieri, Giovanni Battista, sacerdote 84n
Onorati, famiglia 117, 134n
Onorati, Lorenzo 134
Onorati, Onorato, vescovo di Urbania e Sant'Angelo in Vado 128n, 132
Orsini, famiglia 161
Orsini, Flavio, vescovo di Muro Lucano 221

Padovani, Iacob 207n
Paitelli, Ludovico, vicario vescovile, giudice del Sant'Uffizio 130n

Paitelli, Saverio, procuratore fiscale 144, 148
Paleologo, Andrea, sacerdote 105n
Pallavicino, Sforza, governatore di Jesi 70
Palomba, Michela 21, 131n, 138n, 143
Panfilo, Pietro 80
Paolo di Domenico detto Tafano 182
Paolo III, papa, *Alessandro Farnese* 109, 221n
Paolo IV, papa, *Gian Pietro Carafa* 83, 84n, 160, 221n
Paolo V, papa, *Camillo Borghese* 57, 70, 109n, 190, 223n
Papainopoli, Teodito 105n
Pasini, Cesare, vicario del vescovo di Sant'Angelo in Vado 146, 148
Pasquinelli, Dionisio, zio *v.* Bischi, Tommaso 183, 190
Passionei, Domenico, cardinale 149
Pastura Ruggiero, Maria Grazia 214n
Pecorelli, Martino, barbiere 139n
Pedrini, Diego 8, 9, 21
Peña, Francisco, dottore *in utroque iure*, consultore del Sant'Uffizio, canonista 52n, 113
Peretti, Agostino, frate, inquisitore 85, 100, 101, 102, 103
Peretti, Felice, *v.* Sisto V
Perotti, sacerdote 185, 186
Piacenzi, Giovanni Antonio 216n
Pianetti, Angelo, marchese, custode delle carceri di Jesi, fratello *v.* Bernardo 117n
Pianetti, Bernardo, marchese, custode delle carceri di Jesi, fratello *v*. Angelo 117n
Pianetti, famiglia 117
Piani, Piercarlo, notaio 149, 150
Piani, sacerdote 185
Pichi, sacerdote, podestà di Cagli 186
Piera, cognato *v.* Andrea di Domenico 138, 139
Pierini, Antonio Filippo, canonico della Cattedrale di Sant'Angelo in Vado 142
Pierino (di) *v.* Bernardino
Pierucci, Giovan Battista, cancelliere del vicario vescovile di Sant'Angelo in Vado 149, 150
Pietrangelo di Pompeo 88
Pietro da Verona, inquisitore 108
Pignatelli, Giacomo giurista 114n
Pillano, Antonino, parroco di Albacina 231
Pinelli, Domenico, cardinale 95, 96
Pio V, papa, *Antonio Michele Ghislieri* 15, 63n, 83, 84n, 109n, 222
Pio IV, papa, *Giovanni Angelo de' Medici* 212
Pio IX, papa, *Giovanni Maria Mastai Ferretti* 217
Pio XII, papa, *Eugenio Pacelli* 80
Pittore, Fabio, figliastri *v.* Bartolomeo e Giovanni Guiducci 225

Pompeo (di), *v.* Pietrangelo
Portio, Cornelio 58
Prodi, Paolo 14, 22, 214
Prosperi, Adriano 7, 13, 14, 19, 64
Pucci, sacerdote 185, 186

Quaglioni, Diego 28n

Raggio, Tommaso, rettore lauretano 84
Rainaldi, Giuseppe Maria 121
Ranucci, Girolamo, beato 181n
Recanati (da), *v.* Agostino
Reinfortuel 190n
Ricciato, Bartolomeo 97
Riccione, Giovan Lisio, prete 47, 48
Ricci, Paolo 186
Ricci, Tomaso (Tommaso), sacerdote 138, 139, 140
Riderelli, Angelo, sacerdote 144, 145n, 147, 148
Riderelli, Antonio, sacerdote 149n
Rinuccini, Giovan Battista (Giovanni Battista), arcivescovo di Fermo 11, 15, 91, 92
Riposio, M. Antonio, frate, inquisitore generale di Alessandria 65
Rocchus Ghirardus, *militem hispanum* 60
Rocco Guirarda *v.* Rocchus Ghirardus
Rodríguez, Cristóbal, padre della Compagnia di Gesù, rettore del collegio lauretano 84
Romanini, Felice 150
Rombolotti, Francesco, sacerdote 134, 135, 136, 137, 139
Rombolotti, Ottaviano, sacerdote, vicecancelliere del tribunale di Sant'Angelo in Vado 137, 139n, 141n, 144, 146n, 147, 148, 149, 150n
Romeo, Giovanni 15, 16, 34n, 45, 131, 212, 223, 224, 229
Romualda, marito *v.* Giovan Battista 231
Rosa, Quinto, birro della corte vescovile di Teramo 47, 48
Rosati, Carlo, luogotenente 231n
Rossi (de), *v.* Nicolò
Rospigliosi, Giacomo, governatore di Fermo, cardinale nipote di Clemente IX 115
Rossi, sagrestano 181, 182
Rossi, Francesco Maria 152, 181, 182, 185, 188
Ruffo, Antonio, cardinale, uditore della Camera apostolica 220
Rurale, Flavio 52

Santa, marito *v.* Baldassarre della Villaccia, figlia *v.* Giovanna 139
Santoncini, Gabriella 234
Santoro, Giulio Antonio, cardinale di Santa Severina, inquisitore generale 104
Saraceno, Scipione 54
Sassi, Michele, frate, inquisitore di Ancona 85, 91, 98, 102, 103
Sauli, [Antonio Maria], cardinale 53

Savari, Marco, sacerdote 104
Savelli, Giacomo, cardinale 76
Sbriccoli, Mario 73
Scaloni, Caterina 229
Scaloni, Giovanna 229
Schiaroli, Matteo 125n
Sciri, Maula 7
Sebastiano, moglie *v.* Giovanna 139
Seidel Menchi, Silvana 28n
Sermattei, Camillo, vicario diocesano di Recanati 98
Sersilvestri, Terenzio, chierico 141n, 148, 149, 151, 152
Sforza, Giovanni Antonio, canonico 132
Sicco, Serafino, frate 85
Silvestro d'Hercole 58
Simancas (de), *v.* Diego
Sisto V, papa, *Felice Peretti* 14, 32, 49, 76, 82, 87, 89, 90, 103, 104, 156, 161, 213, 222
Solera, Dennj 13n, 19, 54n, 84
Soranzo, Vittore, vescovo di Bergamo 79
Sotomaior *Hispanum*, soldato 65
Spinali, Mariano 125n
Stefani, famiglia 134n
Stefani, Giovanni Annibale, arciprete di Mercatello 134n
Strozzi, Alessandro, cardinale 90
Taddei, Gianluca 125n
Talamelli, Valentina 125n
Terni, Benedetto, padre *v.* Isach 202, 203, 204
Terni, Isach, figlio *v.* Benedetto 202, 203, 204, 205
Tiberi, Sallustio, chierico di Camera, giurista 222
Tirone, Carlo, commissario generale di Campagna 44
Todeschini, Giacomo 208
Tonello, Hieronimo 224n
Tontini, Angelo Maria, procuratore fiscale 141
Tontini, Giovanni, procuratore fiscale 141
Tontini, promotore fiscale 190
Tontini, Terenzio, sacerdote 151
Torriglioni, famiglia 117
Travagli, Benedetta 185
Travagli, Ottaviano, barbiere 136, 141
Tumini, Gabriel 125n

Ubaldi, Vittoria 228
Urbano VIII, papa, *Maffeo Barberini* 70, 82, 86n, 128, 179n
Usonii, Nicola, sacerdote 202

Vaccari, Giovanni Francesco, bagarino 232
Vaini, Enea, cardinale, governatore di Fermo 89
Ventriglia, Gaetano 125n
Venturelli, Venturello, luogotenente 227
Venturucci, preposito 129
Verona (da), *v.* Pietro
Vicari, Stefano, frate 85
Villaccia (della), *v.* Baldassarre

Vincenzo da Montesanto, frate domenicano, inquisitore, vescovo di Teramo 43, 45, 46, 48, 52, 53, 58, 62, 63
Visconti, Giovan Battista, frate agostiniano, vescovo di Teramo 46, 60
Vita Gentilomo, Salomon 207n
Vita, Moisè 207n
Vita Seppilli, Sabato 205

Zanucchini, Antonio, chierico 229
Zeppi, Orazio, sacerdote 228
Zeri Monti, Antonio 145n, 147, 148, 149n, 150, 151
Zocco, Vincenza 125n

Finito di stampare nel mese di settembre 2018
per conto di Andrea Livi editore in Fermo
dalla Fast Edit di Acquaviva Picena